

Questioni e Documenti

I BAMBINI E GLI ADOLESCENTI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE

Rassegna tematica e riscontri empirici

Quaderni
del Centro nazionale
di documentazione
e analisi per l'infanzia
e l'adolescenza

Nuova serie

Firenze
Istituto degli Innocenti
Agosto 2002

ventiquattro

Questioni e Documenti

Quaderni
del Centro nazionale
di documentazione
e analisi per l'infanzia
e l'adolescenza

I BAMBINI E GLI ADOLESCENTI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE

Rassegna tematica e riscontri empirici

Firenze
Istituto degli Innocenti
Agosto 2002

24
ventiquattro

La presente pubblicazione è stata realizzata dall'Istituto degli Innocenti di Firenze in attuazione della convenzione stipulata con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali, per la realizzazione delle attività del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza. Tutta la documentazione prodotta dal Centro nazionale è disponibile sul sito web



*Comitato di redazione
Centro nazionale
di documentazione e analisi
per l'infanzia e l'adolescenza*

*Redazione del quaderno
Ermenegildo Ciccotti, Milena Rosso,
Chiara Barlucchi, Liuba Ghidotti,
Franco Santamaria*

*Contributi:
Paola Baglioni, Massimo Dogliotti,
Marilena Gare, Donata Micucci,
Francesca Ichino Pellizzi, Paola Pi-
stacchi, Alessandro Salvi, Frida To-
nizzo*

**Questioni e Documenti
Quaderni del Centro nazionale
di documentazione e analisi
per l'infanzia e l'adolescenza**

*Coordinamento editoriale
e realizzazione redazionale
Maurizio Regosa,
Caterina Leoni,
Maria Cristina Montanari,
Paola Senesi*

*Coordinatore della collana
Aldo Fortunati*

*Realizzazione grafica
Cristina Caccavale,
Barbara Giovannini*

*Curatore del sito web
Lino Esposito Vulgo*

*Istituto degli Innocenti
Piazza SS. Annunziata, 12
50122 Firenze - Italia
tel. +39 055 2037343
fax +39 055 2037344
e-mail cnda@minori.it
sito web www.minori.it*

*Progetto grafico
Rauch Design, Firenze*

SOMMARIO

5 **PREMESSA**

Affidamento familiare

CONTRIBUTI

- 9 - Alcune riflessioni in merito alla legge 149/01
sull'affidamento familiare
(Francesca Ichino Pellizzi)
- 19 - Il processo di deistituzionalizzazione:
dagli istituti per minori alle famiglie affidatarie
(Paola Pistacchi e Alessandro Salvi)
- 39 - L'affidamento familiare
(Massimo Dogliotti)
- 75 - Avere due famiglie: l'affidamento familiare nella prassi
(Frida Tonizzo e Donata Micucci)
- 97 - La legge 149/01: riflessioni del Coordinamento nazionale
servizi affidi
(Marilena Garea e Paola Baglioni)

LA RICERCA

- 113 - Premessa
- 121 - Fuori dalla famiglia: l'istituzionalizzazione e l'affidamento
familiare a confronto
- 127 - Il quadro della ricerca sui minori in affidamento
al 30 giugno 1999
- 143 - Collaboratori della ricerca sull'affidamento familiare
- 147 - I bambini in affidamento eterofamiliare e i bambini in affida-
mento intrafamiliare al 30 giugno 1999
- 169 - I bambini e gli adolescenti che hanno concluso l'affidamento
familiare al 30 giugno 1999
- 175 - I servizi nell'affidamento familiare

I DATI

- 183 - Distribuzione dei dati riferiti ai soggetti fino ai 18 anni in affidamento eterofamiliare in corso al 30 giugno 1999
- 195 - Distribuzione dei dati riferiti ai soggetti fino ai 18 anni in affidamento intrafamiliare in corso al 30 giugno 1999
- 207 - Distribuzione dei dati riferiti ai progetti di affidamento eterofamiliare realizzati dai servizi
- 211 - Distribuzione dei dati riferiti ai progetti di affidamento intrafamiliare realizzati dai servizi
- 215 - Distribuzione dei dati riferiti ai soggetti fino ai 18 anni che hanno concluso l'affidamento eterofamiliare nel periodo 1° gennaio 1999 - 30 giugno 1999
- 223 - Distribuzione dei dati riferiti ai soggetti fino ai 18 anni che hanno concluso l'affidamento intrafamiliare nel periodo 1° gennaio 1999 - 30 giugno 1999
- 231 - Distribuzione dei dati riferiti agli affidamenti eterofamiliari al 30 giugno 1999 suddivisi per regione
- 250 - Distribuzione dei dati riferiti agli affidamenti intrafamiliari al 30 giugno 1999 suddivisi per regione
- 269 - Distribuzione dei dati riferiti ai servizi e alle modalità di gestione dell'affidamento familiare al 30 giugno 1999
- 275 - Distribuzione dei dati riferiti ai servizi e alle modalità di gestione dell'affidamento familiare al 30 giugno 1999 suddivisi per regione

281 **RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI**

PREMESSA

La disciplina dell'affidamento familiare, uno degli interventi di tutela più significativi degli interessi e dei diritti dei bambini che vivono in condizioni di disagio, precedentemente regolata dalla legge 184 del 4 maggio 1983, *Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*, è stata recentemente modificata dalla legge 149 del 28 marzo 2001, *Diritto del minore ad una famiglia*.

Una legge di portata innovativa soprattutto per il riconoscimento del diritto del bambino di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia e di essere affidato a un'altra famiglia qualora sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo. Un supporto normativo importante per consentire ai minori in difficoltà di vivere in un nucleo familiare tale da garantire loro il diritto a una crescita sana, equilibrata e serena.

La legge fissa anche una data (ovvero il 31 dicembre 2006) entro la quale deve essere superato il ricovero in istituto e indica l'affidamento familiare come la strada principale da percorrere in questo senso.

L'indagine censuaria sull'affidamento familiare del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza ha voluto infatti, ultimare l'analisi, iniziata con la ricerca sulla deistituzionalizzazione, sul panorama dei bambini "fuori dalla famiglia" e comprendere quali potessero essere le misure alternative al ricovero dei bambini in strutture residenziali educativo-assistenziali.

Il Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza pubblica ora la ricerca del 1999 sull'affidamento familiare poiché l'approvazione della legge 149/01 ha reso necessaria una ricontestualizzazione della ricerca nell'ambito delle tematiche dell'affidamento così come sono state modificate dalla nuova legge.

Nella prima parte sono stati inseriti interventi di esperti in materia di affidamento familiare che aiutano a comprenderne meglio la tematiche nel nuovo ambito normativo.

Nella seconda parte e nella terza parte la ricerca fornisce il quadro dell'affidamento in Italia, i servizi per l'affido e la differenziazione tra affidamento eterofamiliare e intrafamiliare. Tutto corredato da tavole statistiche, anche a livello regionale.

Affidamento
familiare

CONTRIBUTI

24
ventiquattro

Alcune riflessioni in merito alla legge 149/01 sull'affidamento familiare*

1. *Proposte e sperimentazioni in Italia e in Europa*; 2. *Esperienze all'estero*

1. Proposte e sperimentazioni in Italia e in Europa

Ci dice l'interessante ricerca del 30 giugno 1999 svolta dal Centro di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza qui presentata che in tutta Italia, oggi, ci sono circa 10.200 minori in affidamento e, aggiungiamo noi, secondo i dati tratti dalle più recenti relazioni dell'ANFAA (Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie), più di 20.000 in istituto (in affidamento il 30% degli assistiti).

Più interessante diventa il dato se lo si paragona a quelli emersi dagli Atti del convegno tenutosi a Milano il 13 novembre 2000 su iniziativa del CAM (Centro ausiliario minorile)¹; secondo questi dati nel Regno Unito i ragazzi in affidamento familiare sono oggi 55.300 (vale a dire il 75% degli assistiti) e in Germania sono 45.000 (con analogo percentuale rispetto ai minori assistiti).

Almeno dal punto di vista numerico, quindi, l'affidamento familiare a tuttora in Italia ha deluso le aspettative, mancando ad alcune promesse e purtroppo la nuova formulazione della legge 184 del 4 maggio 1983, *Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*, secondo i dettami della legge 149 del 28 marzo 2001, *Diritto del minore ad una famiglia, Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori»*, non ha corretto con sufficiente vigore, e nei punti nevralgici, gli errori e le lacune; l'impressione è che la nuova legge sia stata scritta e promulgata da persone fornite di notizie teoriche, che non hanno mai fatto un affidamento in vita loro.

La riforma della legge 149/01 non sembra in grado di fornire un'adeguata risposta alle problematiche che emergono dalla lettura dei dati relativi alla ricerca in esame, per esempio laddove si parla del lavoro dei giudici tutelari: il legislatore non sembra essersi domandato perché il 73% circa degli affidamenti in corso nel 1999 sia di tipo giudiziario e perciò affidato al tribunale per i minorenni e solo il 26%

* Francesca Ichino Pellizzi, avvocato, già giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni di Milano, membro del comitato scientifico del CAM (Centro ausiliario minorile).

¹ CAM (a cura di) *Italia - Europa. Alla ricerca di nuovi modelli di tutela per l'infanzia e l'adolescenza*, Milano, F. Angeli, 2001.

sia di tipo consensuale e perciò di competenza del giudice tutelare.

E quando, all'art. 4, ordina ai servizi sociali di «presentare ai giudici tutelari e al tribunale per i minorenni, una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza al minore» non si preoccupa di verificare i dati allarmanti provenienti da svariate ricerche, dalle quali emerge il disinteresse all'affido familiare dei giudici tutelari, né mette freni al loro tendenziale rinvio dei casi meno semplici al tribunale per i minori.

A molte cose la legge 149/01 poteva rimediare, oltreché:

- al **carente interessamento** dei giudici tutelari nei riguardi dei pochissimi affidi consensuali anche alle molto carenti anagrafi dei minori (solo due in Italia, per quel che ci consta, quelle di Piemonte e Lombardia);
- allo **scarso rispetto della legge** da parte di alcune amministrazioni locali che dispongono ricoveri in istituto (pagando senza fiatare fior di rette) in una quantità di situazioni in cui sarebbe stato possibile, anzi per legge **obbligatorio**, cercare “un conveniente affido familiare”;
- alle **scarse risorse** dei servizi sociali in tema di recupero delle famiglie d'origine, recupero che, si badi bene, non si basa soprattutto su aiuti economici, ma su aiuti terapeutici (gruppi di alcoolisti anonimi o di tossicodipendenti, o di aiuto a donne maltrattate e via dicendo) psicoterapie personali o sistemico-relazionali ecc.

Anche i tribunali per i minorenni potrebbero correggere il tiro dei loro decreti, impegnando i servizi a fare programmi di affido più realistici e circostanziati, e a dare **istruzioni più concrete** sia alle famiglie affidanti che a quelle affidatarie.

Altro dato molto inquietante rilevato dalla ricerca, ma non dal legislatore, è quello del contributo economico assegnato agli affidatari dalle singole amministrazioni locali.

Al riguardo emerge, secondo la ricerca, che il 36% degli affidi intrafamiliari (cioè a nonni, zii, ecc.) e il 16% degli eterofamiliari non può contare su alcun contributo mensile.

Questa assurda situazione, la quale presuppone che gli affidatari siano o della gente molto abbiente, oppure degli eroi, non tocca minimamente la flemma del legislatore della legge 149/01, che al riguardo, in più riprese, si limita a ripetere (art.5, comma 4) che «lo Stato, le Regioni, gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengo-

no con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria». Espressione più vaga e meno impegnativa di così davvero il legislatore non poteva trovare.

Anche la famiglia affidataria, dunque, ha dei bisogni, per quanto il giudice Fadiga, in occasione del convegno *Una famiglia per crescere*, tenutosi a Rimini il 4 dicembre 1999, abbia rilevato come lo scarso sviluppo dell'affidamento familiare non sia assolutamente dovuto alla mancanza di affidatari.

Sì, certo di famiglie potenzialmente disponibili ce ne sono, di campagne pubblicitarie se ne fanno, ma è anche vero che le famiglie allo stato attuale sono ben lontane dal costituire una **risorsa** paragonabile agli istituti, per strutturazione, stabilità, sicurezza economica e convinzione circa quello che stanno facendo.

E, invece, la legge ci dice che dovremo averne pronte delle centinaia perché alla data del 31 dicembre 2006 il ricovero in istituto dovrà essere superato!

Oltre alle problematiche che emergono dalla lettura della legge 149/01, vanno sottolineati anche alcuni elementi positivi, quali i punti in cui la legge colma lacune da molti anni lamentate e introduce qualche provvedimento veramente innovativo.

L'art. 5, primo comma, dice, ad esempio, in modo chiaro e perentorio, che l'affidatario esercita i poteri connessi ai rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie, questione su cui si è disputato per anni dissennatamente, dal momento che gli affidatari "fanno le veci dei genitori" e non si vedrebbe come potrebbero farlo se si escludessero gli ambiti dell'insegnamento scolastico e delle necessità terapeutiche degli affidati.

Ma la novità vera e più importante è quella contenuta nel seguito dell'art. 5, laddove si dice che «l'affidatario deve essere sentito nei provvedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità, relativi al minore affidato».

Questa obbligatoria presenza in tribunale degli affidatari, considerata in un recente passato disdicevole e scorretta, sempre per la presunta ambiguità dell'*animus* dell'affidatario, del cui totale disinteresse si dubitava, viene oggi accettata, anzi richiesta, per la vera difesa dell'interesse del minore.

È un grosso riconoscimento che eleva il livello di importanza e di qualità degli affidatari nel concetto dei servizi sociali e di tutti.

È dovere degli anziani aiutare i più giovani a non ripetere gli errori del passato, e mi pare che uno degli errori che si fecero negli anni compresi tra il 1967 e il 1970, subito dopo il congresso di Strasburgo e la successiva legge 431 del 5 giugno 1967, *Modifiche al titolo VIII del*

libro I del Codice civile, "Dell'adozione" ed inserimento del nuovo capo III con il titolo "Dell'adozione speciale", che introdusse nel nostro ordinamento giuridico la cosiddetta **adozione speciale** (non ancora l'affido) fu di nutrire diffidenza verso gli aspiranti all'adozione (eravamo in piena febbre per il boom delle adozioni) e, nel nostro Tribunale minorile di Milano, anche verso gli aspiranti all'affido familiare.

Allora, infatti, sedici anni prima della legge 184/83, avevamo iniziato, assieme al Comune di Milano, a "sistemare" in affido i bambini ultraottenni in stato di abbandono che il legislatore aveva escluso dal beneficio dell'adozione, pensando che mai si sarebbero potute trovare famiglie per bambini così grandicelli. Invece gli aspiranti ci furono. Ricordo che essi erano guardati con un po' di diffidenza, come gente da valutare attentamente, quasi si trattasse di ladri di bambini o quantomeno di persone che tendevano all'appropriazione.

Gli affidatari, in particolare, erano sì festeggiati e ringraziati, ma considerati come puri strumenti che dovevano **tacere, obbedire**, non sapere tutto del caso e non comparire possibilmente mai davanti al Giudice (parlo dei primissimi tempi). Gente senza diritti e con molti doveri di cui veniva continuamente portata alle stelle l'**oblatività**, nel costante timore che potessero avvicinarsi all'affido **per interesse**.

A più di vent'anni da allora colpisce il confronto fra le mie sensazioni di allora e i risultati quasi identici di una ricerca della Provincia e del Comune di Torino, affiancati dall'ANFAA, risultati pubblicati nel dicembre 2000, quindi recentissimi, nel bel libro del sociologo Franco Garelli² che individua nella **disinformazione degli affidatari** una delle maggiori cause di disamore da parte delle famiglie disponibili.

Dice Garelli: «Nel caso dell'intervento del tribunale, la maggioranza delle famiglie intervistate dichiara che mai o solo in casi eccezionali, ha rapporti con il giudice: sembra quasi che gli affidatari, nella realizzazione dell'affido, siano considerati sì operatori sociali volontari, ma non interlocutori né collaboratori da convocare e consultare con una certa regolarità».

Questa stessa impressione si ricava dalla lettura dei dati forniti dalla ricerca.

Nel campione torinese si registrano diversi livelli di carenza a seconda dell'area considerata. Nel 40% circa dei casi le famiglie non sono state messe sufficientemente a conoscenza delle caratteristiche biografiche del minore e del suo contesto. Il livello di disinformazione aumenta rispetto all'area della progettualità: più del 50% del cam-

² Garelli F., *L'esperienza delle famiglie e i servizi*, Roma, Carocci, 2000.

pione non dispone di sufficienti dati sul progetto relativo al minore, più del 60% sul progetto relativo alla famiglia d'origine. Infine, le conoscenze circa i supporti disponibili variano: un 80% non è al corrente della possibilità di accedere ai benefici di legge a proposito del congedo per maternità/paternità³, un 40% non sa di altri potenziali sostegni da parte dei servizi, e un 20% non è informato sulla procedura del rimborso spese.

Ancora una volta, sembra mancare sul versante istituzionale l'attenzione a operare su quei pochi elementi "governabili" (informazioni, risorse, sostegni) che possono **ridurre l'incertezza** dell'affido. Peccato, perché il passaggio di informazioni è un fattore determinante nel costruire una relazione di fiducia tra operatori e affidatari: questi ultimi, se resi partecipi del progetto complessivo, si sentono considerati meno come "risorse" e più come collaboratori, corresponsabili nella gestione del percorso.

Continua Garelli:

Un aspetto che resta soggetto ad una certa imprevedibilità è la definizione della durata dell'affido: ciò perché non sempre le problematiche ad esso sottese giungono a risoluzione entro i tempi previsti dal calendario istituzionale.

Nell'area torinese, la grande maggioranza delle famiglie (83%) ha siglato l'affido con un impegno scritto ovvero una sorta di contratto tra le parti. Ciononostante, solo al 37% di esse sono stati precisati i tempi previsti per la sua chiusura. Questo dato contravviene la normativa, secondo la quale nei provvedimenti di affidamento deve essere indicato il periodo di presumibile durata di esso. Nei rimanenti casi, i tempi non sono stati definiti per nulla (38%) o solamente in modo vago e approssimativo (25%).

Si può dire che sono per primi i giudici a non saperlo, però bisognerebbe almeno illustrare all'affidatario le ragioni di questa indeterminatezza.

Sono errori da non ripetere: una mentalità nuova va acquisita soprattutto dai servizi sociali che devono accettare questa difficoltà: cioè prendere coscienza dell'ambivalenza intrinseca dell'affido e degli affidatari, che sono sì degli utenti del servizio perché hanno bisogno di molti aiuti, ma sono soprattutto dei **collaboratori** i quali strada facendo acquisiscono una **professionalità** e che vanno trattati col rispetto dovuto a dei colleghi e non come degli incompetenti.

³ Ichino Pellizzi F., Zevola M., *I tuoi diritti. Affidato familiare e adozione*, Milano, Hoepli, 2002.

L'assistente materna, ci diranno i francesi, come vedremo, nella misura in cui si sente riconosciuta come partecipe all'attuazione di un progetto, riesce a esprimere meglio le sue osservazioni e le sue opinioni. Si tratta quindi di un lavoro di **partnerariato** tra due professioni che hanno statuti differenti, ma che per il bene del minore affidato agiscono in maniera complementare. Questo lavoro di **partnerariato** non esclude, però, un certo controllo da parte dell'assistente sociale, controllo che dovrà essere esplicitato all'assistente materna fin dall'inizio.

Il servizio deve dunque affinare le modalità di lavoro con le coppie affidatarie: ciò significa reinterrogarsi sul ruolo di tutti gli attori dell'affido, in particolare degli assistenti sociali. Le assistenti sociali, che si sono sentite minacciate nel loro sapere e nel loro ruolo, devono accettare di ridiscutere la loro funzione, lasciando il campo libero alle assistenti materne per l'accoglienza e la conduzione del quotidiano, e devono cercare di sostenere le assistenti materne e gestire gli incontri minore/genitori.

Da una mentalità, più che dai rimborsi spese e da tutto il resto, dipende, a mio avviso, la disponibilità delle famiglie affidatarie e lo dico perché per venticinque anni ho sentito nei gruppi di affidatari le lamentele a questo proposito.

Da ciò dovrebbe discendere in modo naturale una maggiore **visibilità** della categoria degli affidatari soprattutto se si volesse accogliere il **modello francese** di *placement familial* con il professionalizzarsi delle madri che dopo un breve corso di sei mesi, acquistano la qualifica di *assistantes maternelles*.

Quanto al pericolo che una famiglia sia attratta dall'affido solo per motivi di interesse economico, l'importante, ci dicono i francesi, è che l'accoglienza del minore non rappresenti l'unica fonte di reddito per quella famiglia.

Purtroppo, Cenerentola delle riforme resta questa dell'affido dove, come si è visto, al quarto comma dell'art. 5 conclusivo di tante belle premesse, il legislatore non dice che gli enti locali sono obbligati a intervenire con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria. Sarebbe stato fondamentale stabilire almeno l'obbligatorietà di un adeguato rimborso spese agli affidatari, di una copertura assicurativa e di altre provvidenze che, per fortuna, al di là della legge vengono già abitualmente erogate dagli enti locali più sensibili; e magari sarebbe stato utile un accenno e un invito a quell'accorpamento dei piccoli Comuni che risolverebbe il problema della loro povertà.

Dopo l'**informazione**, occorre la **formazione** delle famiglie affidatarie. Per citare un esempio tratto da un'altra realtà europea, la for-

mazione delle cosiddette assistenti materne a Parigi comprende quattro punti fondamentali di studio:

- i ritmi di sviluppo del bambino;
- i rapporti con la famiglia d'origine;
- gli obiettivi dell'affido;
- il quadro **giuridico e istituzionale** cioè l'insieme delle leggi e regolamenti che governano l'affido.

Questo ultimo punto è il più importante e uno di quelli che abbiamo indicato come di possibile immediata realizzazione.

Sarebbe opportuno che all'inizio di ogni affido l'assistente sociale consegnasse al principiante affidatario un fascicolo contenente il testo della legge 184/83 aggiornato dalla legge 149/01 e l'eventuale Regolamento affidi del proprio Comune, come avviene a Milano e a Torino. Inoltre, si dovrebbero mettere in luce non solo i doveri, ma anche i diritti dell'affidatario, quali:

- il diritto di rappresentanza negli **organismi scolastici** e con le **autorità sanitarie**;
- i diritti relativi ai **problemi del lavoro** (lavoratrici madri affidatarie);
- il diritto di avvalersi delle strutture del territorio e dell'opera delle associazioni familiari di volontariato;
- il diritto soprattutto di **essere sentiti in tribunale** nei provvedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità che riguardano **la sorte del minore**, cosa che era assolutamente esclusa prima di queste modifiche (in omaggio proprio a quel clima di cui parlavamo prima, di "tegnirli bassi", come dicono i Rusteghi goldoniani a proposito delle proprie mogli: «soprattutto tegnirle basse!»);
- infine, il **diritto** di conoscere un programma in cui si prospettino anche dei **propositi** circa la presumibile durata dell'affido.

E c'è qualcosa da dire all'affidatario anche a proposito di quel termine massimo di **ventiquattro mesi** che dovrebbe distruggere la categoria dei famigerati affidi *sine die* e che invece è messo in grave crisi dalla legge stessa, quando essa sancisce la prorogabilità dell'affido anche oltre i 24 mesi, da parte del tribunale per i minorenni, «qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore». Bisognerebbe istruire gli affidatari circa la differenza tra **affidi assistenziali** e **affidi giudiziari** nei quali ultimi ben difficile è fare dei pronostici (non avere paura di consigliar loro qualche pagina di un manuale su questo importante argomento).

Purtroppo questa differenza fondamentale fra affidi assistenziali, per i quali è più possibile stabilire un termine, e giudiziari, non viene tenuta abbastanza presente né viene abbastanza illustrata.

Il cosiddetto **affido sine die** costituisce una costante della storia dell'affidamento in Italia e un elemento trasversale presente in tutte le realtà geografiche indagate nell'ultimo decennio (Bologna 1994; Trento 1995; Udine 1997; Genova 1997).

A fronte del 60% di famiglie alle prese con un affidamento senza confini temporali (in attesa cioè di sviluppi), vi è un 10% di casi che denuncia la totale assenza di informazione circa le modalità di risoluzione dell'affido.

Però, pensiamo per esempio al caso in cui l'affido sia diretto a proteggere un bambino dalla condotta pregiudizievole di uno dei due genitori, in un contesto da art. 330 cc e seg.

Delle situazioni di semiabbandono con **genitori incapaci** di organizzarsi e di organizzare una famiglia, ma non a tal punto da giustificare il provvedimento estremo dell'adozione si era occupato fin dal 1983 l'allora presidente del Tribunale per i minorenni di Torino Paolo Vercellone, che le assolveva scrivendo:

Dovunque, lo strumento dell'affido familiare è stato ritenuto prezioso in queste situazioni in cui bambini e adolescenti possono crescere bene nella famiglia affidataria, mantenendo contatti significativi con i propri genitori naturali, sprovveduti sì, ma non inesistenti⁴.

È pacifico che anche da parte dei tribunali che hanno interpretato nel modo più rigoroso il criterio della temporaneità dell'affido, oltre agli affidi temporanei con conseguente relativamente rapido rientro in famiglia (che sono purtroppo una minoranza) vengono effettuati molti altri tipi di affidamento a lungo o lunghissimo termine (come quelli che addirittura decretano come traguardo, la maggiore età oltre la quale, come è noto, il minore è libero di stare dove vuole).

Anche a questo proposito forse è importante ricordare che ciò che caratterizza l'affido rispetto all'adozione non è tanto la temporaneità, quanto il mantenimento dei rapporti minore - famiglia d'origine.

Due buone notizie di avvenimenti concreti più che di programmatiche considerazioni sono le seguenti:

⁴ Vercellone P., *Disciplina dell'adozione e dell'affidamento familiare. Prime osservazioni*, in «Giurisprudenza italiana», 1983, parte IV.

- la Provincia di Milano ha fatto partire dal gennaio 2002 un seminario previsto di 6 mesi con un programma per la formazione di famiglie affidatarie professionali affidato a quattro gruppi di lavoro diretti da psicologi di grande esperienza nel campo dell'affidamento familiare;
- ancora a Milano, nell'anno in corso sono state convocate al CAM dodici famiglie che per prime hanno aderito alla proposta del *Bed and breakfast* o per lo meno aderito a conoscerne le modalità.

Si tratta dell'accoglienza di adolescenti, e persino di giovani maggiorenni con problemi anche penali, tipo "messa alla prova" ecc. purché impegnati di giorno a scuola o in un lavoro (anche borsa-lavoro). La famiglia, in genere, come abbiamo visto a Parigi, mette a disposizione un locale della sua casa, un'accoglienza cordiale, prima colazione e pasto della sera insieme. In genere il ragazzo dice con le labbra: «Vengo solo per avere un alloggio!», ma se parlasse col cuore direbbe: «Vengo perché ho tanto bisogno di sapere se posso essere amato da qualcuno».

Un educatore o assistente sociale del Comune tiene, ove occorre, i contatti ragazzo-tribunale ed esegue un monitoraggio dell'intera operazione.

Questo è in sintesi il significato dell'operazione *Bed and breakfast* che parte quest'anno a Milano.

Di questa sperimentazione è *sponsor* il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Esperienze all'estero

Sono di un certo interesse alcune esperienze straniere raccolte sia in occasione del convegno CAM dello scorso anno, sia in un viaggio di studio a Parigi fatto con un piccolo gruppo di ricerca (CAM - Regione), ormai dieci anni fa.

I francesi fanno risalire le loro notizie sul *placement familial* a una legge del 1977 che ha segnato l'inizio delle "assistenti materne" dotandole di uno statuto e inserendole nel codice settore del diritto del lavoro. Naturalmente questo non vuol dire che siano state soppresse le famiglie affidatarie non professionali per loro scelta e tutti segnalano la distinzione tra famiglia affidataria normale e famiglia affidataria professionale.

Gli inglesi partono dal *Children Act* del 1989, cioè dodici anni dopo i francesi. Per i tedeschi la cosa è un po' più complicata perché ogni regione germanica (come Baviera, Saarland, Sassonia, Westfalia ecc.) ha una propria diversa organizzazione, buona però se è vero che hanno normalmente 45.000 tra bambini e adolescenti in affido.

Il contratto di affido sia in Francia che nel Regno Unito viene firmato dall'assistente materna, da suo marito (si sta profilando anche il nascente ruolo di **padre affidatario**), dai figli maggiorenni, dal direttore del servizio sociale, dall'assistente sociale che seguirà l'affido e viene poi portato a conoscenza di tutti coloro che vivono sotto lo stesso tetto.

Per avere un'idea della ricchezza di proposte che viene avanzata in Europa va segnalato che gli inglesi attuano e propongono l'esperienza di **affidi a intervallo**, intelligente formula da applicare, per esempio, ai minori disabili, per dare un respiro, una pausa al duro impegno dei genitori; oppure quando i genitori sono alcoolisti e con problemi di droga e l'affido viene offerto assieme a un programma terapeutico.

I francesi distinguono tra affido diurno (8 ore al giorno) e affido permanente notte e giorno. L'affido diurno a Milano è già molto diffuso tra gli extracomunitari filippini, africani, non fra i cinesi che non accettano l'affido e preferiscono rispedire il bambino in Cina.

L'affido di questi bambini stranieri è un contributo alla realizzazione e alla evidenziazione di come può essere l'affido familiare consensuale, richiesto dalla famiglia naturale, omologato dal giudice tutelare a tempo breve e definito o a intervalli con giornalieri rientri del bambino in famiglia: insomma un affido come Dio comanda!

Esistono poi le cosiddette *familles logeuses*, vale a dire famiglie ospitanti che rappresentano per il ragazzo una tappa intermedia tra la sua fanciullezza e la fine dell'adolescenza, segnata dall'autonomia finanziaria, affettiva e abitativa.

La famiglia ospitante è per l'appunto quella del *Bed and breakfast* che sta partendo a Milano, per la quale i genitori affidatari non devono intervenire direttamente sul ragazzo, ma si può chiedere loro di esser presenti, di prestare attenzione ai suoi problemi, di chiacchierare con lui (ad esempio quando consuma con loro il pasto serale o la colazione del mattino).

Per il pasto del mezzogiorno il ragazzo percepisce un'indennità che, secondo le situazioni, può spender fuori o devolvere ancora alla famiglia ospitante, a seconda del suo programma di studio e di lavoro che è obbligatorio che egli abbia.

La famiglia *logeuse* o ospitante non percepisce alcuno stipendio, ma solo una **indennità** di affitto tra i 500 e i 1000 euro mensili e di mantenimento che non supera gli 11 euro al giorno, circa 22 mila lire, e il contratto è firmato dal direttore del servizio sociale, dall'educatore che verrà regolarmente a trovarlo, dalla famiglia e dal ragazzo stesso.

Si tratta di un **accordo amichevole** che può essere rescisso da ogni parte con il semplice preavviso di un mese.

Il processo di deistituzionalizzazione: dagli istituti per minori alle famiglie affidatarie*

1. Dall'istituzionalizzazione dei minori ai servizi per bambini, ragazzi e famiglie; 2. Dal secondo dopoguerra all'istituzione del Servizio sanitario nazionale; 3. Dagli anni Ottanta ai giorni nostri; 4. Le origini dell'affidamento: evoluzione storica e legislativa

1. Dall'istituzionalizzazione dei minori ai servizi per bambini, ragazzi e famiglie

Se è vero che l'istituzionalizzazione si identifica come contesto riconosciuto di involuzione della condizione individuale e di socialità negativa, incompatibile rispetto all'espressione dei diritti di bambini e ragazzi e inadeguato a corrispondere alle esigenze primarie di crescita e promozione, la deistituzionalizzazione richiede la necessità di riflettere intorno a quali alternative di risposta il sistema delle politiche sociali sia capace di fornire ai bisogni della *community* e a quali percorsi siano attivati per contrastare il disagio e promuovere delle opportunità.

Paradossalmente, infatti, proprio il venir meno della consolidata tradizione dell'istituzione totale di ricovero e assistenza per i minori – comunità chiusa e indipendente – sposta l'attenzione verso l'elaborazione di un nuovo modello di riferimento fondato sulla necessità di regolazione e integrazione di un sistema complesso di servizi e interventi di natura diversa e complementari.

In questo senso, la trasformazione dall'impronta socioassistenzialistica del sistema degli istituti per minori all'impronta preventiva e promozionale del sistema dei servizi educativi, sociali e sanitari si misura nel tempo con la prospettiva del coordinamento e della coerenza interna del nuovo modello, legando le proprie sorti da un lato alla capacità di coordinare e assicurare la coerenza interna delle parti (dal lavoro specialistico al lavoro multidisciplinare, dagli ambiti territoriali ai livelli istituzionali, dai profili professionali ai modelli organizzativi) e dall'altro alla possibilità di agire in profondità, su fronti di attività specifici (educazione, assistenza sociale, sanità, scuola, formazione professionale, ambiente, tossicodipendenza, devianza, handicap).

* Paola Pistacchi e Alessandro Salvi, Istituto degli Innocenti

La prospettiva della deistituzionalizzazione dei minori, in effetti, se può essere a buon diritto considerata quale significativo strumento per la rilevazione degli aspetti maggiormente caratterizzanti il processo di crescita dei servizi sociali e di progressiva messa al centro dei diritti di bambini, ragazzi e famiglie, suggerisce anche una serie di riflessioni aperte ai temi della società civile, dell'ordinamento giuridico, dello sviluppo storico, economico e politico che concorrono a identificarne la relatività rispetto al contesto storico e geografico di riferimento.

In particolare, proprio questa prospettiva consente di misurare oggi – accanto alla rilevazione della progressiva scomparsa dal territorio nazionale delle realtà degli istituti per minori verso nuove e più adeguate forme di intervento – la capacità dei servizi di farsi carico complessivamente delle questioni riguardanti i minori, ovvero dell'insieme delle soluzioni e degli strumenti elaborati in relazione alla promozione del benessere e al contrasto del disagio, all'interno di un insieme più ricco e complesso della somma delle sue singole parti, cui fanno capo essenzialmente tre aspetti da sorvegliare:

- quello della programmazione coordinata e integrata delle politiche, in senso orizzontale (tra settori di intervento) e in senso verticale (tra ambiti territoriali);
- quello della regia e della pianificazione dell'attuazione e della gestione degli interventi sociali;
- quello della progettazione sociale orientata al sistema complesso dei bisogni, delle opportunità e delle risorse individuali e familiari.

Il primo aspetto fa, infatti, riferimento alla necessità di condividere (ai diversi livelli istituzionali e territoriali, per le diverse competenze di ciascun soggetto in campo) uno strumento di guida e accompagnamento delle politiche che possa determinare con chiarezza quali priorità e quali obiettivi raggiungere (ovvero i requisiti essenziali per la definizione delle strategie e la conduzione degli interventi) e attraverso quale percorso perseguirli (ovvero le forme della relazione e della collaborazione tra i soggetti).

Il secondo aspetto fa, invece, riferimento alla definizione dei ruoli degli attori protagonisti nella realizzazione degli interventi (Stato, Regioni, enti locali, privato sociale), distinguendo tra funzioni di indirizzo, funzioni di programmazione e coordinamento, funzioni di gestione, funzioni di erogazione.

Il terzo aspetto fa, infine, riferimento alla capacità di elaborare e “tenere una buona rotta” del singolo intervento che esprima adegua-

tezza al contesto individuale, familiare e sociale cui si rivolge, con tempestività, flessibilità e corrispondenza agli obiettivi da raggiungere.

Deistituzionalizzazione, quindi, come approccio alla complessità dello scenario sociale in costante evoluzione e alla costruzione di politiche educative e sociali improntate in chiave promozionale, preventiva e partecipativa, piuttosto che assistenziale, riparativa e discriminante.

Deistituzionalizzazione, ancora, come misura della crescita effettiva di tutti i servizi educativi e sociali per bambini, ragazzi e famiglie (dai nidi d'infanzia ai centri per le famiglie alla scuola, dalla mediazione familiare all'educazione familiare, dall'affidamento familiare all'assistenza sociale), da una condizione ancorata alla sola dimensione dell'isolamento dell'istituzione "totale", verso una prospettiva di consolidamento di reti di risorse e opportunità aperte al coinvolgimento attivo dei singoli e capaci di sostenerne le difficoltà e di valorizzarne le potenzialità.

Deistituzionalizzazione, infine, come "cartina di tornasole" dell'efficacia delle politiche socioeducative di intervento per l'infanzia e l'adolescenza, da mettersi in relazione:

- alla capacità dei singoli soggetti (enti, servizi, istituzioni, associazioni, operatori, cittadini) di rendersi "permeabili" ai reciproci apporti (specialistici, professionali, organizzativi, esperienziali);
- alla capacità di gestire gli interventi in una dimensione di lavoro fortemente processuale;
- alla capacità delle reti dei servizi, istituzionali, formali e informali, di promuovere il miglioramento della qualità del sistema a partire dalla riflessione, dall'analisi e dalla documentazione dei risultati conseguiti.

In relazione al tema specifico di questo volume – l'affidamento familiare – risulta, allora, necessario apprezzare il valore di un'attenzione orientata al suo significato specifico nel contesto integrato e intrecciato dei servizi, permanendo l'opportunità (specie in un quadro normativo dinamico quale quello attuale) di riflettere sulla collocazione e la funzione peculiare di tale strumento all'interno dei possibili piani e progetti di intervento a favore di genitori e figli.

Nel quadro della dimensione di crescita quantitativa e diversificazione qualitativa dei servizi, si rende quindi utile evidenziare come i servizi per l'affidamento familiare partecipino alla comune responsabilità di tenuta e coesione del sistema delle politiche accanto a tutte le principali strategie elaborate nel percorso di qualificazione e po-

tenziamento della rete dei servizi sociali ed educativi: nidi e scuole dell'infanzia, centri per genitori e figli, comunità residenziali, case famiglia, centri diurni, attività di assistenza sociale e domiciliare, esperienze di educazione di strada, iniziative di sostegno alla genitorialità e di educazione familiare.

In particolare, e come ben rappresentato negli altri contributi presentati in questo volume, per comprendere la "sfida" che l'esperienza dell'affido familiare conduce con sé, progettuale e umana al tempo stesso, nell'impegno di tenere insieme la dimensione della famiglia (quella naturale e quella affidataria) e quella del bambino, della comunità locale ("solidale") e del servizio (pubblico – rappresentato dagli operatori e dalle istituzioni – e privato – rappresentato dalle famiglie affidatarie e dalle reti associative, formali e informali), nella prospettiva di recupero delle potenzialità genitoriali e di sostegno alla relazione familiare, si rende particolarmente interessante offrire uno sguardo d'insieme alla storia recente delle politiche sociali in Italia dal secondo dopoguerra ai giorni nostri.

Per questo, i prossimi due paragrafi affrontano l'esame delle tracce comuni nel processo di evoluzione degli interventi di tutela e protezione dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia, attraverso il passaggio da un sistema fondato sull'assistenza e la beneficenza a un sistema più orientato alla promozione dei diritti di bambini e ragazzi, riconosciuti quali cittadini "in crescita".

L'ultimo paragrafo è invece riservato al *focus* specifico sull'evoluzione dell'istituto dell'affidamento familiare, dalle sue origini socio-culturali e normative alla sua recente ridefinizione apportata con la legge 28 marzo 2001, n. 149, *Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori"*, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile.

2. Dal secondo dopoguerra all'istituzione del Servizio sanitario nazionale

La fine della Seconda guerra mondiale acutizza, nei diversi Paesi europei, la domanda di assistenza e accoglienza per gli orfani e i bambini abbandonati, in una misura che appare correlata anche agli elevati tassi di povertà e al grado di difficoltà nella risposta da parte delle istituzioni impegnate nelle opere di ricostruzione.

La consapevolezza della fragilità e incompletezza delle forme di intervento fondate esclusivamente sull'impronta di tipo assistenzialistico-convittuale porta, quindi, alla teorizzazione e alla messa in pratica di nuovi modelli di intervento alternativi a quello della cosiddetta "istituzione totale".

È in questo periodo che inizia a delinearsi quel modello di comunità-famiglia che verrà poi precisato dall'UNESCO nel 1948: «si desi-

gnano col nome di comunità dei ragazzi le organizzazioni di educazione e rieducazione a carattere permanente, basata sulla partecipazione attiva dei ragazzi e degli adolescenti alla vita di comunità, nel quadro dei metodi di educazione e di istruzione moderni e nelle quali la vita familiare si concilia in diversi modi con le modalità della vita collettiva». Questi passaggi sintetizzano l'affermarsi di una nuova mentalità operativa che introduce un'importante riflessione sulla condizione di vita del bambino e sui suoi bisogni, sui suoi diritti e doveri e sui metodi psicopedagogici dell'accoglienza assistenziale e i valori etici e teorici di riferimento, che, contestualmente, segnano anche l'avvio di un percorso di formulazione delle prime "basi formative" per gli operatori impegnati nel processo di innovazione dai vecchi ai nuovi servizi di accoglienza.

L'Italia degli anni Cinquanta si caratterizza per l'affermazione di alcuni orientamenti innovativi anche sotto il profilo culturale, che permettono di trasformare il concetto ispirato ad aspetti moralistici e ideologici legati alla beneficenza e all'assistenza alla famiglia, alla maternità e all'infanzia per progredire verso più moderne esperienze di sostegno e accoglienza socioeducative.

In questo senso, la Costituzione repubblicana afferma il diritto inalienabile all'educazione del minore, il ruolo educativo della famiglia e il compito insostituibile dello Stato di fornire i sostegni necessari per il «pieno sviluppo della persona umana». Inoltre, si riconosce il ruolo della famiglia come società naturale, l'equiparazione tra figli nati dentro e fuori il matrimonio, e il dovere da parte delle istituzioni di aiutare i genitori ad assolvere i loro compiti o di intervenire in caso di comportamenti inadeguati o di incapacità genitoriale.

Il periodo che arriva alla fine degli anni Cinquanta è un decennio di transizione – caratterizzato dall'approvazione della Dichiarazione dei diritti del fanciullo (20 novembre 1959) – durante il quale si elaborano prime valutazioni sulla qualità dell'intervento sociale e assistenziale e sulla validità delle strutture di ricovero dei minori. Queste critiche si riflettono nella chiusura di alcune strutture e nella trasformazione di altre, sulla base di orientamenti in via di maturazione dentro e fuori il Paese. In particolare si valuta in termini critici sia l'allontanamento del minore dal contesto familiare come unico criterio di cura, sia il ruolo esclusivamente di controllo e di assorbimento delle tensioni sociali che caratterizza gli istituti. Si sviluppano, quindi, servizi alternativi a quelli tradizionali, che cercano di rispondere alla carenza o mancanza dei legami familiari con servizi di accoglienza ispirati al modello familiare tra i quali, ad esempio, si possono ricordare le esperienze dei Focolari, dei Gruppi famiglia, dei Villaggi.

In questa fase, il contesto istituzionale è connotato dagli enti nazionali di assistenza categoriale (Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, ONMI; Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani, ENAOLI; Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo, ENMPF; Ministero di grazia e giustizia) che pur erogando prestazioni e servizi assistenziali a favore di un elevato numero di utenti, si trovano a operare in assenza di comuni riferimenti giuridico-istituzionali e di una comune programmazione degli interventi sociali.

In particolare, si consolida l'esperienza dell'ONMI, istituita con la legge 10 dicembre 1925 n. 2277, che conserva una serie di compiti attinenti alla protezione delle donne madri e dei fanciulli, tra i quali si possono ricordare i servizi di protezione e assistenza durante la gestazione, il parto e il puerperio, il servizio di aiuto materno e di profilassi sanitaria e assistenza della prima infanzia, la vigilanza e il controllo su tutte le istituzioni pubbliche e private per l'assistenza e protezione della maternità e dell'infanzia, la profilassi antitubercolare dell'infanzia, l'assistenza agli anormali fisici e psichici.

Tra i compiti svolti dall'ONMI si segnala la gestione degli asili nido, destinati ad accogliere durante il giorno bambini fino a tre anni, figli di donne lavoratrici o provenienti da famiglie povere, all'interno di un modello organizzativo fortemente condizionato nella struttura professionale e nell'articolazione del rapporto adulto-bambino dalla tradizionale ispirazione sanitaria dell'Opera.

In questo senso è utile ricordare come sintomatico della scarsa attenzione che la psicopedagogia degli inizi del secolo prestava alle attenzioni non strettamente igienicosanitarie nei primi tre anni di vita, fosse il carattere uniforme e disadorno delle strutture edilizie destinate all'infanzia, il più delle volte consistenti in enormi saloni poveri di arredi e scarsamente stimolanti per i piccoli utenti; il divieto di accesso nei locali dell'asilo «a chiunque non sia addetto al suo funzionamento» sancito dall'art. 23 delle Norme sul funzionamento dell'istituzione dell'ONMI, l'esclusione dei genitori dal nido rendeva più difficile l'inserimento del bambino in una logica di "isolamento" e "delega" agli operatori dell'istituzione; a ciò si aggiungeva l'organizzazione fortemente gerarchizzata del personale negli asili ONMI incentrata sulle tre figure principali della dirigente, della vigilatrice d'infanzia e della puericultrice.

Rientravano nelle strutture ONMI anche gli asili nido costituiti in ogni stabilimento ove lavorassero almeno cinquanta donne di età superiore ai quindici anni. Tali strutture non erano obbligatorie e l'ONMI si limitava promuoverne "possibilmente" l'istituzione e il finanziamento.

La legge 23 dicembre 1975, n. 698, *Scioglimento e trasferimento*

delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, ha disposto infine la soppressione dell'ONMI e il trasferimento ai comuni del patrimonio, del personale e delle funzioni amministrative già esercitate dall'ente.

I percorsi socioassistenziali attivati nel decennio 1960-1970 si sviluppano in una prospettiva di preparazione della fase successiva di integrazione e incardinamento nel sistema pubblico dei servizi all'interno di un contesto socioculturale che si muove verso la trasformazione delle strutture di accoglienza per minori dal genere tradizionale del ricovero alle comunità residenziali di tipo familiare: è in questo periodo, infatti, che si afferma il ruolo dell'educatore basato su un modello professionale ispirato al modello di vita familiare, aperto a tutti i supporti della comunità e alle risorse del territorio, piuttosto che al modello tradizionale legato alle norme e alle regole comunitarie.

Il decennio si conclude con la riforma legislativa dell'adozione con la legge 5 giugno 1967, n. 431, *Modifiche al titolo VIII del libro I del Codice civile «Dell'adozione» ed inserimento del nuovo capo III con il titolo «Dell'adozione speciale»*, che ne ridefinisce la funzione correlata all'affermazione del diritto e dell'interesse del minore a crescere ed essere educato in una famiglia.

La riforma dell'adozione costituisce, infatti, una profonda trasformazione della cornice legislativa degli interventi di tutela e protezione dei minori e risulta, ai fini della presente esposizione, cruciale per almeno due aspetti di novità:

- il primo fa riferimento all'introduzione del concetto di adozione quale strumento di intervento nell'interesse esclusivo del minore, piuttosto che mera assicurazione ai fini ereditari e patrimoniali dal punto di vista della famiglia;
- il secondo fa invece riferimento alle conseguenze specifiche che da tale riforma derivano per i minori collocati negli istituti, per i quali si aprono nuove prospettive di ricollocazione in ambiti di vita familiare.

Per entrambe queste motivazioni, la riforma dell'adozione segna una tappa fondamentale nell'evoluzione legislativa del Paese che negli anni successivi si confronterà con la crescita dei servizi territoriali per le famiglie e il potenziamento degli interventi di contrasto del disagio sociale.

Il secondo, fondamentale punto di svolta nel processo di riforma dei servizi per bambini, ragazzi e famiglie è rappresentato all'inizio degli anni Settanta, dalla legge 6 dicembre 1971 n. 1044, *Piano quinquennale per l'Istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato*.

L'introduzione dei servizi di asilo nido promuove e sostiene le potenzialità di cura ed educazione delle famiglie, individuando una modalità di relazione di collaborazione e socialità positiva tra il nucleo genitoriale, il bambino e il servizio, alla base di tutta la tradizione educativa per l'infanzia. A questo si aggiunge, poi, il riflesso importante determinato dall'istituzione dei nuovi servizi nei confronti dei bambini collocati fino ad allora in strutture di accoglienza residenziali o semiresidenziali proprio a causa dell'impossibilità da parte del/dei genitore/i di occuparsene direttamente per motivi di lavoro: in questi casi, la funzione degli asili si colora anche di una valenza sociale di aiuto e sostegno alle famiglie, in una misura complementare e integrativa piuttosto che meramente sostitutiva.

L'evoluzione del contesto normativo, segnata dalle due tappe di riforma dell'adozione e di istituzione degli asilo nido, trova un ulteriore terreno di sviluppo attraverso la nuova disciplina legislativa del diritto di famiglia, con la legge 19 maggio 1975, n. 151, *Riforma del diritto di famiglia*, che esprime il diritto del minore a essere titolare di diritti specifici nel quadro di un rinnovato ordinamento dell'istituto familiare.

Ai fini dell'esposizione preme qui ricordare, tra gli ingredienti di grande rilievo introdotti dalla riforma, essenzialmente due aspetti fondamentali:

- quello relativo alla generale equiparazione dei figli, sia di quelli nati da coppie sposate che non sposate e/o da madri nubili, attraverso l'abolizione della figura di "figlio illegittimo" rispetto a quella del figlio "legittimo" nato nel matrimonio, che apre nuove prospettive di legittimazione e sostegno sociale (specie per quelli di tipo mono-genitoriale composti dalla "ragazza madre" con figli);
- quello relativo all'introduzione del concetto di potestà genitoriale, riferito alla coppia dei genitori, a differenza della, fino ad allora esclusiva e tradizionale, "patria potestà", che tende alla redistribuzione dei diritti e doveri familiari, sancendone oggetto e limiti, anche in vista della possibilità di accertamento di eventuali trascuratezze, omissioni e/o comportamenti inidonei da parte dei genitori verso i figli.

Le trasformazioni normative si legano – contestualmente – alla diffusione di una pluralità di servizi sul territorio, sempre più orientati anche verso forme di intervento di tipo preventivo e promozionale nell'interesse della famiglia, accanto alle tradizionali forme di risposta di natura riparativa fondate sul collocamento dei bambini in istituti o

strutture di accoglienza, tra le quali si segnalano proprio le prime esperienze di affidamento a famiglie o a case famiglie.

Tra le novità più rilevanti, sotto il profilo dell'ordinamento istituzionale e dei servizi pubblici per i cittadini, occorre qui ricordare le due più importanti riforme della pubblica amministrazione del periodo, il DPR 24 luglio 1977, n. 616, *Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382*, e la legge 23 dicembre 1978, n. 833, *Istituzione del servizio sanitario nazionale*, rispettivamente aventi a oggetto la cosiddetta "prima regionalizzazione" delle funzioni amministrative con il relativo decentramento e trasferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni e agli enti locali e l'istituzione del servizio sanitario nazionale, con relativa creazione delle strutture di erogazione dei servizi sul territorio.

Entrambe le riforme, toccando gli snodi strategici delle competenze e delle attività di pertinenza degli enti pubblici con funzioni di governo e indirizzo (Stato), di programmazione e coordinamento (le Regioni) e di gestione e realizzazione degli interventi (i Comuni, le Province, le unità sanitarie locali), comportano la diffusione di un sistema complesso di unità di offerta di servizi legati ai bisogni e alle caratteristiche delle comunità locali, fondato sulle necessità di integrazione, collaborazione e coordinamento più volte richiamate in apertura.

In questo periodo si sviluppano, conseguentemente alle competenze attribuite agli enti locali in materia di servizi sociali, modelli organizzativi e assetti professionali specificamente finalizzati all'infanzia e alla famiglia che progressivamente favoriscono una migliore comprensione dei fenomeni collegati alla condizione di vita di bambini, ragazzi e genitori, dando luogo alla prime esperienze di politiche d'intervento, centri di servizi e strutture dedicate a tali aspetti.

3. Dagli anni Ottanta ai giorni nostri

Se le politiche per l'infanzia e l'adolescenza degli anni Ottanta sono caratterizzate dall'affermazione della nuova riforma dell'adozione e dalla prima istituzione dell'affidamento familiare (legge 4 maggio 1983, n. 184, *Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*), i servizi si misurano in questo periodo in uno scenario di crescente complessità sia sotto il profilo della dimensione delle problematiche vecchie e nuove da affrontare (il disagio, la povertà, la tossicodipendenza, l'immigrazione straniera, il nomadismo), sia sul versante dell'utilizzo e della gestione degli strumenti di intervento che richiedono il potenziamento delle capacità di integrazione interistituzionale e intersettoriale.

In quest'ottica, gli enti locali si confrontano con gli aspetti della

programmazione pluriennale, attraverso la quale poter definire le coordinate generali dei propri obiettivi e degli impegni per la realizzazione delle politiche, in relazione alle caratteristiche e ai bisogni della propria comunità territoriale e alla rete di opportunità e potenzialità che essa può esprimere.

In questa cornice, che trova elemento positivo – pur con una marcata e perdurante disomogeneità in termini di sviluppo, qualificazione e diffusione delle risorse sul territorio nazionale – nella graduale implementazione di una rete di servizi per le famiglie, anche gli enti gestori dei servizi residenziali e semiresidenziali per minori si trovano a operare entro un doppio binario di riferimento rappresentato dal maturare dell'impegno degli enti e delle istituzioni locali e dall'intrecciarsi di fenomeni sociali vecchi e nuovi (immigrazione, povertà, prostituzione, alcolismo e tossicodipendenza) che richiedono un'attenzione matura, sia in termini di risorse umane e professionali che di integrazione fra i diversi fronti di attività specialistici.

In questo periodo l'attività di accoglienza educativo-assistenziale individua alcuni elementi di comune denominatore nel modello organizzativo delle strutture, articolate come segue per tipologia sulla base del tempo di funzionamento, della finalità specifica e del tipo di utenza.

Comunità pedagogico-assistenziale: che presta un servizio tradizionale di convitto residenziale per minori in condizione di disagio individuale e familiare, svolgendo con carattere di temporaneità una funzione sostitutiva alla famiglia d'origine in stato di difficoltà, attraverso azioni educativo-assistenziali nei confronti del bambino, in stretta collaborazione con i servizi sociali e sanitari del territorio e la magistratura minorile.

Casa famiglia: che, nel quadro del processo di deistituzionalizzazione e dell'affermazione delle prime esperienze di affidamento familiare, fonda il proprio riferimento metodologico sulla presenza stabile di una coppia di adulti (spesso orientata professionalmente), sull'ispirazione alla vita familiare e alle sue relazioni, all'interno e all'esterno della casa, di norma inserita in un contesto urbano. Questa tipologia di comunità risulta quella considerata meno lontana dall'esperienza di vita familiare, trovando numerosi e positivi riscontri da parte dei servizi territoriali e della magistratura minorile.

Comunità educative: che accolgono adolescenti e giovani con funzioni di supporto scolastico e di ospitalità per gli studenti che frequentano scuole medie e superiori o l'università. Questo tipo di risorsa mantiene rapporti occasionali con i servizi sociali e accoglie l'utenza in modo più discrezionale.

Pensionati: che offrono un'accoglienza temporanea per giovani adulti, di norma per motivo di studio o lavoro.

Istituti di riabilitazione: che operano con una doppia valenza, sociale e sanitaria, accogliendo persone con handicap psicomotori (generalmente molto gravi), realizzando interventi di assistenza e di riabilitazione delle capacità psicofisiche.

Gli anni Ottanta si chiudono in un contesto operativo che vede gli enti locali impegnati nel sostegno degli interventi tutelari per l'infanzia che esprimono una serie di opportunità rappresentate dall'affido, dall'adozione e dalle comunità per minori di tipo familiare (includendo sia le case famiglia in senso stretto sia le strutture di accoglienza con educatori professionali e un gruppo non numeroso di bambini o ragazzi accolti) che ormai hanno superato il percorso di chiusura definito dal classico istituto per minori e che quindi trovano spazio all'interno del sistema delle politiche.

L'esame del contesto politico-normativo per l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia degli anni Novanta fornisce tre possibili chiavi di lettura degli interventi educativi e sociali, che descrivono complessivamente la traiettoria di evoluzione compiuta verso il secondo millennio:

- la prima fa riferimento al processo di riforma della pubblica amministrazione e al graduale completamento del decentramento amministrativo a favore delle autonomie e delle comunità locali;
- la seconda riferita al progressivo e crescente interesse da parte del mondo delle politiche sociali per il tema specifico dell'infanzia e dell'adolescenza;
- la terza inerente alla crescita della consapevolezza circa la necessità di comprensione dei fenomeni sociali quale base di partenza per l'elaborazione e la valutazione delle politiche di intervento.

In primo luogo, infatti, gli anni Novanta si caratterizzano per la forte portata riformatrice e innovatrice nel campo della pubblica amministrazione, che si esprime sia nella direzione della semplificazione, della deburocratizzazione e della trasparenza della macchina amministrativa pubblica, sia nella direzione del principio di sussidiarietà con lo spostamento verso le comunità locali di una serie di competenze di pianificazione e gestione.

L'intero processo di riforma – avviatosi con la legge 8 giugno 1990, n. 142, *Ordinamento delle autonomie locali* e la legge 7 agosto

1990, n. 241, *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi* e successivamente assestatosi nel corso del biennio 2000/2001 con il *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* (DLGS 18 agosto 2000, n. 267) e le *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche* (DLGS 30 marzo 2001, n. 165) – ha disegnato un impianto amministrativo e istituzionale fortemente innovativo e di grande interesse per le politiche sociali.

Ciò particolarmente in quanto si individua nell'ente locale (il Comune) il motore degli interventi educativi e sociali, secondo una prospettiva orientata a fornire risposte e a promuovere opportunità a un livello vicino alle attese e ai bisogni della comunità locale, coinvolgendo la partecipazione e il protagonismo attivo di tutte le risorse territoriali (pubbliche e private, dei servizi e delle associazioni, degli operatori e delle famiglie). Lo spostamento della regia degli interventi sul Comune è associata, nell'attuazione delle riforme legislative, a una forte attenzione rivolta alla promozione di forme di razionalizzazione della spesa pubblica attraverso la valorizzazione delle forme associative tra gli enti locali, sia per quanto concerne la pianificazione che per quanto concerne la gestione delle attività.

In secondo luogo, i fenomeni legati alla condizione di vita di bambini e ragazzi trovano verso la fine degli anni Novanta un momento di approfondimento e di rilancio segnato da una serie di provvedimenti legislativi orientati specificamente alla promozione di azioni positive per l'infanzia e l'adolescenza, tra i quali si segnala la legge 28 agosto 1997, n. 285, *Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza*.

Tali disposizioni assumono particolare valore soprattutto in relazione a due aspetti che qui è utile ricordare:

- il primo, relativo all'accentuata attenzione ai criteri di prevenzione e promozione piuttosto che di mera riparazione del disagio, si colloca quale punto di riferimento per lo sviluppo di azioni di sostegno alla genitorialità e di educazione familiare che trovano un denominatore comune nella "missione" di contrasto ai residui fenomeni di istituzionalizzazione dei minori;
- il secondo, relativo alle forme di programmazione e realizzazione degli interventi sul territorio promossi dalla legge 285/97, si pone quale punto di sostegno di un'azione sociale ed educativa attuata sulla base di principi di programmazione coordinata e di integrazione intersettoriale e interistituzionale tra le amministrazioni locali coinvolte.

In terzo luogo, è utile rimarcare la presa di consapevolezza verifi-

catasi verso la fine degli anni Novanta, circa la necessità di saldare gli aspetti della programmazione e del monitoraggio delle politiche sociali per l'infanzia e l'adolescenza con l'aspetto della conoscenza delle informazioni e della documentazione dei progetti.

Ciò ha avuto una sua affermazione con la legge 23 dicembre 1997, n. 451, *Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia*, che ha dato avvio al processo di messa al centro dell'attenzione da parte delle istituzioni nazionali, regionali e locali dei temi dei flussi informativi, dei dati sul funzionamento dei servizi, del monitoraggio dell'attuazione dei progetti.

Le riflessioni sulla documentazione, i sistemi informativi e le modalità di raccolta delle informazioni e di osservazione dei fenomeni sociali, hanno sollecitato tutti i soggetti operanti nello scenario delle politiche, con il risultato di determinare condizioni favorevoli per l'implementazione di un circuito virtuoso tra la conoscenza dei dati, l'elaborazione delle politiche, la realizzazione degli interventi, il monitoraggio dell'impatto delle azioni realizzate e la riprogrammazione dei piani.

Per quanto concerne, invece, più direttamente l'universo dei servizi per bambini e ragazzi è possibile osservare – in modo particolare attraverso la lettura dei progetti elaborati dagli enti locali, dalle cooperative sociali e dalle altre esperienze di associazionismo – lo sviluppo delle attività di operatori con funzioni socioeducative, che portano alla graduale emersione della nuova figura professionale dell'educatore di comunità per minori, portatrice di una identità professionale maggiormente corrispondente ai contenuti e ai compiti del servizio rispetto al personale fino ad allora operante nelle strutture residenziali.

Si possono menzionare, a tal proposito, alcune esperienze di accoglienza che si legano a tipologie differenziate di intervento, sempre sulla base dell'intensità dell'apporto educativo e della durata della permanenza nella struttura:

- quella relativa ai servizi di accoglienza educativa diurna, con funzioni complementari e integrative delle competenze familiari, sotto il profilo educativo, formativo e relazionale, secondo un progetto di intervento ispirato alla prevenzione del disagio e alla condivisione dei servizi territoriali e delle altre agenzie educative o del tempo libero, con specifiche risorse professionali orientate all'area dell'animazione e del lavoro di rete;
- quella relativa ai servizi di accoglienza residenziale, con funzioni temporaneamente sostitutive della famiglia: intervento, questo, più complesso in quanto coinvolge profondamente l'educa-

tore e il bambino, in una relazione che richiede specifiche capacità professionali all'interno di un contesto organizzativo improntato a una dimensione non distante da quella della vita familiare.

Le comunità residenziali in questo periodo si caratterizzano per una identificazione con il metodo pedagogico ispirato alla conduzione familiare, con sfumature differenziate rispetto alla tipologia dei servizi (pronta accoglienza o accoglienza a breve o lungo termine) e per la forte diffusione di esperienze gestionali legate a nuovi gestori quali cooperative sociali e associazioni, accanto alle strutture pubbliche.

Le conseguenze di questo lungo processo di ridefinizione del modello organizzativo dei servizi per l'infanzia sono diverse: il profilo dell'educatore si distanzia sempre più dal vecchio modello, mentre l'operatore deve essere sempre più un valido e autorevole animatore conoscitore delle tecniche della comunicazione e del lavoro di gruppo, deve saper lavorare sempre più su progetti individuali che prevedono per la loro attuazione interdisciplinarietà e integrazione di professionalità diverse. Nei servizi educativi assistenziali residenziali l'intervento è reso ancora più complesso in relazione alla sostituzione, anche se temporanea, della famiglia, che necessita di un contesto capace sia a livello di accoglienza (umana) che professionale.

Pur in assenza di una comune base di riferimento sotto il profilo della formazione scolastica e universitaria individuale e di una solida identità professionale di categoria, il lavoro educativo risponde a un livello elevato di qualità e professionalità in tutti i servizi, registrando un incremento maggioritario del personale laico (pubblico e privato) rispetto a quello religioso, e la progressiva diffusione di modalità di organizzazione dei gruppi di lavoro con la presenza di personale operante in turni di servizio su base settimanale.

In conclusione, per quanto si possa quindi affermare che il lento processo di deistituzionalizzazione si è orientato più decisamente verso la sua conclusione – pur con tutte le dovute differenze “di velocità” in atto sul territorio nazionale – occorre tuttavia riconoscere che vi sono altri processi, molto più rapidi e profondi che riguardano il cambiamento della società occidentale (sotto il profilo culturale, economico, storico e sociale a un tempo), che promettono di condizionare il contesto di riferimento delle politiche per l'infanzia e la famiglia in tutti i settori operativi ed organizzativi.

Il prossimo paragrafo affronterà in modo specifico il tema dell'evoluzione dell'istituto dell'affidamento familiare, nel suo processo di trasformazione a livello storico e normativo.

4. Le origini dell'affidamento: evoluzione storica e legislativa

L'affidamento familiare, inteso come il fatto che un bambino venga allevato da una famiglia diversa da quella di origine e come mezzo particolare di aiuto all'infanzia abbandonata, è stato praticato fin dalla antichità: Edipo, Mosè, Paride, Dario sono stati accolti in una famiglia diversa dopo essere stati abbandonati.

L'affidamento di bambini abbandonati o non sufficientemente curati dai propri genitori a famiglie diverse dalla loro, è stato praticato in passato con forme e modalità diverse a seconda dei momenti storici e dell'organizzazione sociale e istituzionale del periodo.

Il moderno istituto dell'affidamento è, dunque, la conseguenza diretta di una prassi, quella del collocamento eterofamiliare dei minori, che ha origini antiche e che è andato evolvendosi e consolidandosi nei secoli.

La ricostruzione della storia dell'affidamento familiare è strettamente connessa con la più generale storia dell'assistenza, intesa come realtà sociogiuridica moderna che colloca le sue origini nel Medioevo. È in quel periodo, infatti, che per opera della Chiesa e delle corporazioni laiche nascono i primi luoghi di ricovero per gli infermi e i poveri e i brefotrofi per i bambini abbandonati. La Chiesa, nei secoli successivi, allarga gradualmente la propria sfera d'azione nel sociale fino ad assumere nel XVII secolo un ruolo fondamentale nell'assistenza e nella cura dei fanciulli e il monopolio nella gestione delle attività scolastiche.

All'inizio dell'Ottocento si ritiene ancora che la migliore forma di educazione per i fanciulli sia la loro collocazione in convitti e collegi, privilegio delle classi più ricche.

È nella seconda metà del XIX secolo, con l'avvento sulla scena sociale della borghesia, che si assiste a un'inversione di tendenza nelle scelte educative. Nelle classi sociali più abbienti cresce l'attenzione nei confronti dei minori che, quindi, non vengono più allontanati dalla famiglia, neppure a scopo educativo. Per contro si registra un notevole potenziamento delle strutture di assistenza e di contenimento per gli emarginati, tra i quali i bambini e i ragazzi privi dell'assistenza familiare. Il divario tra le condizioni dei minori appartenenti ai ceti abbienti e i loro coetanei poveri si fa più grande.

Mentre in passato la beneficenza nei confronti dei poveri era lasciata prevalentemente all'iniziativa dei privati che si muovevano spinti da motivazioni per lo più di tipo religioso, già nel periodo precedente all'unificazione del Regno d'Italia i vari Stati iniziano ad assumere un loro ruolo nell'assistenza. Lo Stato unitario raccoglie queste esperienze e le fa proprie; si innesta così un meccanismo di scontro nell'attuazione degli interventi assistenziali tra forze cattoliche da una parte e apparato statale dall'altra che non è ancora completamente risolto.

La legge Rattazzi del 1862 costituisce il primo intervento normativo di disciplina della beneficenza. In seguito a tale disposizione si esegue un censimento delle opere di assistenza già esistenti sul territorio nazionale che mantengono la loro natura privata e vengono denominate “opere pie”. La legge prevede, inoltre, la realizzazione in ogni Comune delle congregazioni di carità, organizzazioni di natura pubblica che rispondono, in parte, a un primo concetto di territorialità dell’assistenza.

La successiva legge Crispi (legge 17 luglio 1890, n. 6972, *Norme sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza*) è pervasa da una volontà riformatrice e risulta più incisiva della precedente. Le opere pie vengono, infatti, trasformate in enti pubblici, denominati istituzioni pubbliche di beneficenza, che si occupano di tutti gli aspetti inerenti la materia sociale e che ottengono importanti finanziamenti pubblici. In materia di minori la legge attribuisce ai Comuni e alla Province l’onere dell’erogazione dell’assistenza in favore dei bambini abbandonati qualora le opere pie risultino inadeguate.

Nel 1918 il decreto luogotenenziale n. 1395 disciplina il baliatico e il collocamento al fine di garantire i bisogni nutritivi del lattante (proteggendolo dalle malattie fisiche attraverso il controllo dello stato di salute delle balie) e dispone l’inserimento degli adolescenti presso famiglie artigiane perché imparino un mestiere.

Il regio decreto dell’8 maggio 1927 n. 798, *Norme sull’assistenza degli illegittimi, abbandonati o esposti all’abbandono*, istituisce il servizio di assistenza ai fanciulli illegittimi, abbandonati o esposti all’abbandono, attribuendo detta competenza alle amministrazioni provinciali. È in seguito a questo provvedimento che nascono gli istituti provinciali per l’infanzia che svolgono l’assistenza per i minori abbandonati alla nascita e per gli illegittimi bisognosi. Questa normativa prevede, ove possibile, il collocamento dei fanciulli ricoverati nei brefotrofi o in case di ricezione, presso nutrici o famiglie dei rispettivi territori comunali. All’art. 14 del medesimo atto normativo si afferma, inoltre, che tutti i fanciulli collocati hanno diritto alle cure sanitarie e all’assistenza farmaceutica gratuita da parte del Comune.

Come già ricordato, dello stesso periodo è anche l’istituzione dell’ONMI, ente nazionale totalmente pubblico, istituito con la legge 2277 del 1925, che provvede «per tramite dei suoi organi provinciali e comunali [...] alla protezione e all’assistenza delle gestanti e delle madri bisognose e abbandonate, dei bambini lattanti e divezzi fino al quinto anno [...] dei fanciulli di qualsiasi età appartenenti a famiglie bisognose o abbandonate e dei minorenni fisicamente e psichicamente anormali, oppure materialmente abbandonati, travati e delinquenti fino all’età di 18 anni compiuti» (RD 24 dicembre 1934, n. 2316, *Approva-*

zione del testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia).

Nel regolamento attuativo dell'ONMI (RD 15 aprile 1926, n. 718, *Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia*) l'affido viene considerato forma di intervento di primaria importanza per l'infanzia abbandonata. L'art. 176 afferma infatti: «i fanciulli minori di dodici anni compiuti devono esser in regola, collocati presso famiglie, possibilmente abitanti in campagna, che offrano serie garanzie di onestà, laboriosità, attitudini educative e amorevolezza verso i bambini e dispongano inoltre di una abitazione conveniente e di mezzi economici sufficienti per provvedere al mantenimento dei fanciulli in consegna. I fratelli e le sorelle debbono essere di regola collocati presso la stessa famiglia o almeno nello stesso Comune. I bambini lattanti debbono essere affidati a nutrici regolarmente autorizzate a esercitare il balatico a norma del regolamento 4 agosto 1918 n. 1395 e dell'art. 190 del presente regolamento». La normativa esprime il dovere degli affidatari di trattare e considerare il bambino affidato come un figlio proprio, curando che frequenti la scuola e avviandolo a un mestiere.

Tra le normative della stessa epoca, la legge 18 giugno 1931 n. 773 afferma all'art. 118: «se il minore di 18 anni è privo di genitori, ascendenti o tutori o se costoro non possono provvedere alla sua educazione o sorveglianza, il Presidente del tribunale Ordinario provvede affinché il minore sia ricoverato presso qualche famiglia onesta che consenta di accettarlo».

Il DL 20 luglio 1934 n. 1404 che istituisce il tribunale per i minorenni, all'art. 23 prevede la tenuta, presso il medesimo tribunale, di un elenco delle persone e degli istituti di assistenza sociale che si dichiarino disposti a provvedere all'educazione e all'assistenza dei minori sottoposti a misura di libertà vigilata.

Con lo scopo di sostenere gli affidamenti alle famiglie, il codice civile, approvato con RD 16 marzo 1942, n. 262, introduce l'istituto dell'affiliazione per i minori affidati da almeno tre anni a una famiglia, assumendo o aggiungendo il cognome di quest'ultima senza però acquisire diritti successori (artt. 404-413). Il codice civile prevede anche l'ampliamento delle funzioni del tribunale per i minorenni in campo civile, con l'introduzione di limiti all'esercizio della patria potestà (art. 333). Si istituisce, inoltre, un nuovo organo giudiziario monocratico, il giudice tutelare, con specifici compiti di tutela e di difesa giuridica dei minori. Nel medesimo codice civile sono previste, infine, una serie di misure riguardanti l'adozione (artt. 291-314) e la tutela (artt. 343-398) che sono sopravvissute nell'ordinamento fino ai giorni nostri per le loro caratteristiche peculiari che le differenziano dalle fattispecie rego-

late dalla legge 184/83 e dalle sue successive modifiche introdotte recentemente dalla legge 149/01.

Una notevole diversificazione nella concezione dei diritti di cui il minore è portatore e, conseguentemente, dello scopo in base al quale si attuano l'affidamento e l'adozione, avviene con l'approvazione della Costituzione della Repubblica italiana. L'art. 2 della Costituzione garantisce, infatti, i diritti inviolabili dell'individuo (quindi anche del minore) sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità (famiglia, scuola, lavoro). All'art. 3 si afferma, poi, il diritto di ogni individuo a che siano rimossi gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della personalità umana. Infine, agli artt. 30 e 31 è sottolineato con forza il diritto/dovere dei genitori di educare, mantenere e istruire la prole con la possibilità di avvalersi di un programma di aiuto e sostegno in caso di necessità.

La legge 25 luglio 1956 n. 888, di riforma dei tribunali per i minorenni (*Modificazioni al R.D.L. n. 1404 del 20 luglio 1934 convertito in legge n. 835 del 27 maggio 1935, sulla istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni*), all'art. 26 introduce l'affidamento al servizio sociale anche nei casi in cui si applica l'art. 333 cc (limitazione della patria potestà). L'affidamento al servizio sociale ha precise valenze educative: il giudice prescrive per il minore tutta una serie di regole che riguardano la sua istruzione, il lavoro, il tempo libero ecc. e affida al servizio sociale l'importantissimo compito di aiutare e facilitare il ragazzo nel rispettare il disposto del tribunale anche attraverso una costante verifica del comportamento del minore.

Gli anni Cinquanta e Sessanta segnano, quindi, l'avvento di profondi cambiamenti sociali con la concentrazione di grandi masse umane nelle città e il crescente maggiore isolamento dei nuclei familiari. La cultura familiare diviene "puerocentrica" e ciò determina un crescente interesse nei confronti dei diritti dei bambini piuttosto che verso le necessità degli adulti.

Da questa nuova concezione deriva la legge 5 giugno 1967 n. 431 che istituisce l'adozione speciale, il cui rilievo è già stato menzionato in precedenza: l'adozione può essere attivata solo nelle situazioni di reale abbandono materiale e morale del minore e l'adottato acquista lo *status* di figlio legittimo della famiglia adottiva cessando i suoi rapporti con la famiglia d'origine.

Come già segnalato nelle pagine precedenti, la politica assistenziale subisce una notevole trasformazione negli anni Settanta, periodo in cui si concretizza il decentramento amministrativo previsto dalla Costituzione e fino ad allora rimasto irrealizzato, attraverso la realizzazione

delle Regioni a statuto ordinario prima e l'emanazione del DPR 24 luglio 1977 n. 616 (attuativo della legge 382/75) poi. In questo testo normativo i compiti di programmazione, legiferazione e regolamentazione delle attività di carattere socioassistenziale vengono demandati dallo Stato centrale alle amministrazioni locali.

La successiva stagione di riforma dell'ordinamento delle autonomie locali avviata con la legge 142/90 trova un collegamento importante con questa prima fase di decentramento determinando infine, a oggi, l'attribuzione piena della titolarità in materia di servizi sociali al Comune, identificato come soggetto pubblico di riferimento per la gestione degli interventi sociali ed educativi, pur in presenza di un quadro articolato sotto il profilo delle diverse modalità di gestione delle attività e della partecipazione del mondo dell'associazionismo e del privato sociale.

Il panorama legislativo degli anni Settanta si arricchisce, inoltre, di altre due importanti riforme: la prima – che si riferisce ai contenuti della legge 1 dicembre 1970, n. 898, *Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio*, istitutiva del divorzio – mira a garantire la tutela di tutte le componenti familiari all'atto dello scioglimento del vincolo coniugale attraverso interventi che consentono di gestire e regolare la crisi matrimoniale alla luce degli interessi del coniuge debole e dei figli; la seconda, che si riferisce alla legge 22 luglio 1975, n. 405, *Istituzione dei consultori familiari*, concerne appunto la creazione dei consultori familiari e afferma, per la prima volta, il diritto all'informazione per una procreazione libera e responsabile: la legge si pone l'obiettivo della tutela della donna e del figlio attraverso la costituzione di valide reti di consulenza per la risoluzione dei problemi del singolo, della coppia e della famiglia.

Per arrivare al tema centrale del volume, infine, la legge 184/83 – più volte citata in questa sede –, che si inserisce in un quadro di estrema portata innovatrice, introduce la riforma dell'adozione e regolamenta per la prima volta l'istituto dell'affidamento familiare nel quale il bambino diventa titolare di un diritto soggettivo affinché il suo benessere sia tutelato.

L'affidamento familiare viene inteso come un mezzo di "prevenzione" non più nel campo della salute fisica, ma in quello psicologico. Gli studi di Bowlby sull'attaccamento e quelli di Spitz sui bambini istituzionalizzati, hanno posto in evidenza la funzione dell'adulto nella costruzione dei «modelli che organizzano i sentimenti e i comportamenti individuali lungo tutto il corso della vita» e delle conseguenze negative dovute alla mancanza dell'interazione con l'adulto nei primi anni di vita.

Rispetto alle forme di affidamento attuali che vedono il coinvol-

gimento di un terzo attore, il soggetto pubblico, e la definizione di contenuti centrati sulla relazione, le prime esperienze affidatarie mostrano, invece, caratteristiche diverse: ciò in relazione alla forma del contratto tra le famiglie, di natura privata, e al contenuto del contratto, di carattere oggettivo e materiale.

Nell'attuale contesto normativo l'affidamento familiare viene proposto come strumento solidaristico che, nel prevedere l'accoglienza temporanea di un minore da parte di un altro nucleo familiare, intende facilitare nella famiglia di origine il superamento delle proprie difficoltà e quindi il recupero delle funzioni genitoriali e del rapporto con il figlio. Importanti sono anche le modifiche all'istituto dell'adozione che perde l'aggettivo "speciale" e viene consentita lungo tutto l'arco della minore età.

Le recenti modifiche alla legge 184/83, apportate dalla legge 149/01, contribuiscono ad affermare ulteriormente i due principi fondamentali legati al diritto di ogni bambino a essere educato in famiglia, in primo luogo nella propria, come luogo di accudimento e cura e, in alternativa, quando questa non sia in grado temporaneamente di assolvere alle proprie funzioni, in un'altra famiglia che ne assicuri il mantenimento, l'educazione e l'istruzione.

Vengono infatti introdotte, inoltre, alcune novità importanti riguardanti il limite temporale dell'affido fissato entro e non oltre i due anni; il richiamo alle condizioni di indigenza della famiglia d'origine del minore; il superamento dei ricoveri in istituto dei quali viene fissata la chiusura entro il 2006; il ruolo del procuratore della repubblica che diventa il destinatario di tutte le segnalazioni e che ha il ruolo di vigilare sugli istituti; i compiti dello Stato, delle Regioni, degli enti locali; i compiti dei servizi; i compiti delle famiglie affidatarie; i compiti delle associazioni; il sostegno alla famiglia affidataria.

L'affidamento è inserito, quindi, in un contesto di tutela del minore e di supporto alla sua famiglia di origine dove l'accento viene posto sia sul concetto di "crescita" del minore sia sulla capacità funzionale e affettiva degli "adulti" che se ne prendono cura, entro una dimensione sistemica e relazionale.

L'affidamento si apre, infine, a una dimensione di intervento che condivide con le altre forme di intervento rivolte alla famiglia e al bambino l'impronta di aiuto e sostegno non separato da quella preventiva e promozionale, dentro un contesto che guarda all'operatore sociale come coprotagonista di un cambiamento che non può prescindere dalla partecipazione e dal coinvolgimento attivo dell'individuo/cittadino/utente del servizio.

L'affidamento familiare*

1. L'affidamento del minore: definizione e criteri ispiratori; 2. Affidamento familiare ex lege 184/83 e affidamenti preesistenti; 3. Temporaneità e non temporaneità dell'affidamento; 4. Durata dell'affidamento e stato di abbandono; 5. Affidamento a famiglie, singoli, comunità di tipo familiare e ricovero in istituto; 6. La novella del 2001 e gli interventi a favore del minore; 7. I soggetti dell'affidamento: il servizio locale, gli affidatari e il minore; 8. Il contenuto dell'affidamento; 9. Il controllo del giudice tutelare; 10. Il mancato consenso dei genitori e l'intervento del tribunale; 11. Proroga, cessazione e revoca dell'affidamento; 12. La posizione degli affidatari: poteri, doveri, responsabilità; 13. I poteri degli affidatari e del tutore; 14. Benefici e provvidenze

1. L'affidamento del minore: definizione e criteri ispiratori

La disciplina dell'affidamento dei minori, è posta ad apertura della legge del 4 maggio 1983, n. 184, *Diritto del minore ad una famiglia*, e contenuta nell'articolo 2 e nei successivi artt. 3, 4, 5: il legislatore ha voluto sicuramente attribuire una nuova rilevanza a un istituto, già preesistente, la cui regolamentazione era dispersa tra numerose (e risalenti) leggi speciali, senza possibilità di coordinamento, tanto che si parlava di differenti figure irriducibili a unità (e tra breve se ne fornirà una sommaria descrizione). Tale significativa rivalutazione nasce dalla crisi (o meglio dall'esigenza di ridimensionamento) dell'adozione legittimante: di fronte a una scelta traumatica, lo scioglimento di ogni legame con la famiglia di origine, una scelta ritenuta più accettabile, un allentamento e non uno scioglimento irreversibile dei legami; nelle intenzioni del legislatore dunque, come si è detto, un uso più frequente dell'affidamento in alternativa a un'adozione utilizzata come *extrema ratio*, caso limite per situazioni altrimenti irrisolvibili¹.

L'affidamento consiste nell'inserimento del minore in una famiglia diversa da quella di origine, ma per un periodo di tempo limitato (infatti, come si vedrà, l'affidatario deve «agevolare i rapporti tra il minore e i genitori e favorirne il reinserimento nella famiglia di origine»). Esso è dunque parte (e non certo la meno rilevante) di

* Massimo Dogliotti, giudice della sezione per i minorenni della Corte d'appello di Genova e docente presso la locale Facoltà di giurisprudenza.

¹ In tal senso Busnelli F. D., *La nuova legge sull'adozione*, in «Le nuove leggi civili commentate», 1985, p. 10 ss.; Dogliotti M., *La riforma dell'adozione: prime osservazioni*, in «Giustizia civile», 1983, II, p. 278; Dogliotti M., *Affidamento e adozione*, Milano, Giuffrè, 1990, p. 39.

quell'azione di aiuto e sostegno alla famiglia di origine, che trova sicura garanzia nelle previsioni dell'art. 31 della Costituzione: è un servizio amministrativo (accanto agli asili nido, all'attività del consultorio ecc.) che l'ente locale offre alla famiglia, ove essa intenda servirsene; se al contrario la famiglia rifiuta, dovrà intervenire l'autorità giudiziaria. E tutto ciò si ricollega strettamente all'enunciazione di principio a carattere generale (il diritto del minore a essere educato nella propria famiglia) già ricordata: l'istituto in esame costituisce forse il più efficace mezzo di attuazione di quel diritto².

Affidamento è atto di dare, consegnare, commettere alla fede altrui e, in tal senso, la nozione è assai estesa, ben al di là del diritto di famiglia (si pensi all'affidamento in materia contrattuale). Questo è il tenue legame che collega le molteplici figure di affidamento dei minori (consegna del fanciullo a un soggetto diverso dal genitore) e dunque, almeno prima della legge 184/83, tali figure apparivano tra loro assai differenziate³.

Varie sono le possibilità di classificazione. In relazione alla fonte da cui l'affidamento trae origine, può distinguersi tra affidamenti privati, giurisdizionali e amministrativi. Quanto ai primi, si ipotizzava sulla base dell'art. 318 cc, per cui il figlio non può abbandonare la casa dei genitori né la dimora da loro assegnatagli, l'esistenza di un potere di affidare il figlio a terzi, purché ciò non configurasse una situazione di abbandono⁴. Come, dunque, il genitore può inserire il figlio in

² In proposito, cfr. Dogliotti M., *Affidamento familiare, la caduta di un'illusione?*, in «Giurisprudenza italiana», 1986, I, 2, p. 44; Rossi Carleo L., *L'adozione e gli istituti di assistenza ai minori*, in *Trattato di diritto privato* diretto da Rescigno P., IV, Torino, 1982, p. 293; (v. e v. pure nell'autrice, *L'affidamento e le adozioni*, nella seconda edizione del Trattato, IV, 3, Torino, 1997, 342) Mazza Galanti F., *Il minore e l'affidamento familiare*, in «Il diritto di famiglia e delle persone», 1982, p. 663; Aricò G., *Riflessioni in tema di affidamento familiare: natura e presupposti dell'istituto*, in «Nuovo diritto», 1996, p. 107.

³ Per qualche indicazione in giurisprudenza, anteriormente alla legge 184/83 cfr., in diversa prospettiva, Trib. min. Potenza 29 marzo 1968, in «Giurisprudenza italiana», 1968, I, 2, p. 545; Trib. min. Venezia 7 gennaio 1972, in «Giustizia civile», 1973, I, p. 534; Trib. min. Ancona 15 giugno 1973, in «Il diritto di famiglia e delle persone», 1973, p. 708; Cass. 8 novembre 1974, n. 3420, in «Giurisprudenza italiana», 1976, I, 1, p. 826; Trib. min. Palermo 28 luglio 1977, in «Il diritto di famiglia e delle persone», 1977, p. 1276; Cass. 28 aprile 1982, n. 2644, in «Repertorio giuridico italiano», 1982, voce *Adozione*, n. 66. In dottrina, cfr. Bessone M., Dogliotti M., Ferrando G., *Giurisprudenza dell'adozione*, Milano, 1983, p. 437.

⁴ Sull'affidamento «privato» cfr. Perlingeri P., procida Mirabelli di Lauro A., *L'affidamento del minore nell'esegesi della nuova disciplina*, Napoli, Edizioni Scientifiche italiane, 1984, p. 31, Faldetta S., *L'affidamento extraadottivo: un vuoto normativo da colmare*, in «Il diritto di famiglia e delle persone», 1977, p. 237; Capelli, *Gli affidamenti privati da parte del genitore e il loro controllo nell'interesse del minore*, in *Affidamenti familiari*, Padova, 1973, p. 109, per cui il genitore «col negozio di affidamento del minore a terzi, delega non tanto l'esercizio della potestà, quanto alcuni degli aspetti del suo compito, cioè la sorveglianza del minore e la cura della sua persona»; sul punto v. pure Mazza Galanti F., *Il minore e l'affidamento familiare*, cit., p. 666.

istituto, così potrebbe collocarlo presso privati di sua fiducia, ma l'art. 9 della legge 184/83 prevede che tale affidamento non possa prolungarsi oltre sei mesi e di esso il genitore dovrà dare comunque notizia all'autorità giudiziaria⁵.

Di vario contenuto appare invece l'affidamento giurisdizionale. Il tribunale per i minorenni, dichiarando la decadenza dalla potestà (art. 330 cc) ovvero adottando i «provvedimenti più opportuni» in caso di «comportamento pregiudizievole» dei genitori (art. 333 cc), può prescrivere «l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare» (e quindi sicuramente disporre l'affidamento a terzi); e parimenti può provvedere «in caso di urgente necessità», anche anteriormente alla conclusione del procedimento ex artt. 330 e 333 cc; infine, può escludere i genitori dalla potestà «nell'interesse dei figli» naturali riconosciuti (art. 317 bis cc)⁶ e anche in tal caso frequentemente disporrà l'affidamento.

In altra prospettiva, nel corso degli accertamenti sullo stato di abbandono, il tribunale minorile può emettere «ogni opportuno provvedimento nei confronti del minore» ivi compresa la sospensione della potestà e la nomina di un tutore (v. art. 10).

Ed era prassi frequente del giudice (oggi esplicitamente recepita nella norma) disporre l'affidamento provvisorio del minore a una copia idonea per l'adozione, così che tale affidamento potesse eventualmente trasformarsi in quello preadottivo.

Anche il giudice tutelare, deliberando (art. 371 cc) «sul luogo dove il minore deve essere allevato», sceglie le persone presso cui il fanciullo dovrà vivere e dalle quali sarà educato e seguito⁷. Il giudice della separazione (e pure dell'annullamento del matrimonio) può, per gravi motivi, affidare la prole a terzi privati ovvero a un istituto di educazione, e il giudice del divorzio, provvedere proprio ex art. 2 della

⁵ Sull'obbligo di segnalazione della situazione di affidamento, Sacchetti L., p. 125; Manera G., *Ancora sui rapporti fra adozione e affidamento familiare*, in «Giurisprudenza italiana», 1985, I, 2, p. 429.

⁶ Sul punto, Perlingieri P., Procida Mirabelli di Lauro A., *op. cit.*, p. 25; Ciampa O., *Gli affidamenti familiari*, in «Rassegna di diritto civile», 1985, p. 790, secondo cui l'allontanamento del minore dalla residenza familiare con ricovero in istituto o affidamento temporaneo ad altra famiglia comporterebbe «una sostituzione temporanea e parziale dei genitori da parte di altri che assumono volontariamente la cura e la protezione del bambino». Per qualche indicazione, al riguardo, v., in «Giurisprudenza», Trib. min. L'Aquila, 4 febbraio 1995, in «Il diritto di famiglia e delle persone», 1996, p. 538.

⁷ In proposito, Perlingieri P., Procida Mirabelli di Lauro A., *op. cit.*, p. 30; Dell'Oro A., *Della tutela dei minori*, in *Commentario del codice civile* a cura di Scialoja A., Branca G., Bologna-Roma, 1979, pp. 132 e 139. In giurisprudenza, cfr. Cass. 13 maggio 1961, n. 1137 in «Il foro italiano», 1961, voce *Tutela e curatela*, n. 268.

legge 184/83 (ma tale previsione potrebbe per analogia applicarsi alla separazione)⁸.

Infine, nell'ambito della competenza amministrativa, il tribunale per i minorenni, affidando il minore «irregolare per condotta e per carattere» al servizio sociale minorile (art. 25, RDL 20 luglio 1934, n. 1404, così modificato dalla legge 25 luglio 1956, n. 888, ma la disposizione pur non esplicitamente abrogata, appare ormai totalmente disapplicata) può disporre il suo allontanamento dalla casa paterna e in tal caso, indicherà «il luogo in cui [egli] deve vivere e la persona o l'ente che si prenda cura del suo mantenimento e della sua educazione»⁹.

Quanto agli affidamenti amministrativi propriamente detti, l'art. 404 cc attribuiva all'istituto di pubblica assistenza il potere di affidare il minore ricoverato a persona di fiducia, richiamando peraltro le leggi speciali in materia assistenziale¹⁰: numerose norme infatti disciplinavano, in modo parziale e frammentario, questo tipo di affidamento. Già il RDL 4 agosto 1918, n. 1395, subordinava l'esercizio del baliatico «a speciale autorizzazione» e ancora prevedeva che «ogni bambino affidato al baliatico sia munito di certificato medico»; il RD 24 dicembre 1934, n. 2316, testo unico delle leggi sulla protezione e assistenza alla maternità e infanzia, (art. 13, n. 2) disponeva una vigilanza sui fanciulli «collocati... presso nutrici e allevatori»¹¹; e il regolamento al testo unico (RD 15 aprile 1926, n. 718) prevedeva il collocamento «presso famiglie», preferibilmente abitanti in campagna, dei minori di anni dodici «materialmente o moralmente abbandonati»; per i fanciulli illegittimi «ab-

⁸ Sul problema dell'affidamento della prole nel procedimento di separazione personale, Ferrante F., *Gli affidamenti dipendenti da separazione personale e divorzio*, in *Affidamenti familiari*, cit., p. 100 ss.; AA.VV., *L'affidamento dei minori nelle separazioni giudiziali*, a cura di Dell'Antonio A. M., Vincenzi Amato D., Milano, Giuffrè, 1992; Scardulla F., *La separazione personale dei coniugi e il divorzio*, Milano, Giuffrè, 1996, p. 373 ss.; per quanto riguarda in particolare l'affidamento disposto dal giudice del divorzio cfr. recentemente Dogliotti M., *Separazione e divorzio*, Torino, UTET, 1995, p. 176, ove si sottolinea la necessità che il giudice si avvalga della collaborazione dell'ente locale.

⁹ Sul punto, Scarcella M., *L'affidamento familiare nel diritto amministrativo*, in «Il diritto di famiglia e delle persone», 1975, p. 9-56; Mazza Galanti F., *Il minore e l'affidamento familiare*, cit., p. 677; Perlingieri P. e Procida Mirabelli di Lauro A., *op. cit.*, p. 34; Gentile, *L'affidamento e l'affiliazione*, in *La filiazione. Appunti del corso di lezioni di diritto civile*, Bari, 1979, p. 189; Virgilio, *Diritto all'educazione e misure di prevenzione minorile*, in «Rivista di diritto processuale», 1974, p. 1510. In giurisprudenza, tra le numerose pronunce, tutte anteriori alla legge 184/83, v. Cass. 20 ottobre 1982, n. 5465, in «*Il diritto di famiglia e delle persone*», 1983, p. 445.

¹⁰ Sul punto, Franchi G., *Competenza legislativa in tema di affidamenti familiari*, in *Affidamenti familiari*, cit., p. 241 ss.; Colombo P., *Principi e ordinamento dell'assistenza sociale*, Milano, Giuffrè, 1977, p. 397 ss.; Natoli U., *Dell'affiliazione e dell'affidamento*, in *Commentario alla riforma del diritto di famiglia*, a cura di Carraio L., Oppo G., Trabucchi A., Padova, Cedam, 1977, I, 2, p. 805. In giurisprudenza v. Trib. min. Emilia-Romagna 17 dicembre 1976, in «*Il diritto di famiglia e delle persone*», 1977, p. 611.

bandonati o esposti all'abbandono» (RDL 8 maggio 1927, n. 798, artt. 1 e 13), alle Province spettavano una serie di interventi, tra cui il collocamento in allevamento esterno (ma significativamente a tale forma assistenziale si preferiva quella del ricovero in istituto) (RD 29 dicembre 1927, n. 2822, art. 32)¹²; l'art. 403 cc, che riproduce con qualche variante il contenuto dell'art. 21 del testo unico sopraindicato, prevede, come già si è visto, in caso di urgenza il collocamento «in luogo sicuro», da parte della «pubblica autorità», del minore moralmente o materialmente abbandonato, allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone incapaci di provvedere all'educazione di lui: là dove per «pubblica autorità» sembra doversi intendere quella amministrativa¹³.

2. Affidamento familiare *ex lege* 184/83 e affidamenti preesistenti

L'affidamento disciplinato dall'articolo in esame riguarda il minore «temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo»: egli può essere affidato a un'altra famiglia, a una persona singola (e solo ove ciò non sia possibile, è «consentito» l'inserimento in una comunità di tipo familiare o «in mancanza» il ricovero in istituto). È disposto dal «servizio sociale», previo consenso dei genitori o del tutore e il provvedimento è reso esecutivo dal giudice tutelare; ove manchi l'assenso di tali soggetti, provvede il tribunale per i minorenni.

La prima questione che si presenta è il rapporto tra la figura dell'affidamento, come disciplinato dalla legge 184/83, e i tipi di affidamento preesistenti e già ricordati. È evidente che la 184 non tocca i cosiddetti affidamenti giurisdizionali, al contrario essa unifica le ipotesi degli affidamenti amministrativi. È stato abrogato l'art. 404 cc che, come si è detto, attribuiva all'istituto di pubblica assistenza il potere di affidare il minore ricoverato a persone di fiducia; ma dovrebbero altresì ritenersi abrogate tutte quelle norme delle leggi speciali, cui si è fatto riferimento poc'anzi, e che l'art. 404 implicitamente richiamava¹⁴. L'affidamento è disposto solo dal servizio locale (non più dall'istituto di assistenza) con le modalità e i controlli stabiliti dalla 184.

¹¹ Com'è noto, la legge 23 dicembre 1975, n. 698, sullo scioglimento dell'ONMI ha trasferito agli enti locali i compiti a esso attribuiti dal RD 24 dicembre 1934, n. 2316.

¹² Cfr., in proposito, Andreis G., Tonizzo A., Santanera F., *L'affidamento familiare*, Roma, 1973, p. 60; Alice, *Ancora sull'affidamento dei figli di ignoti*, in «Stato civile italiano», 1982, p. 7; Manera G., *L'affidamento familiare: disciplina attuale e prospettive di riforma*, in «Il diritto di famiglia e delle persone», 1996, p. 235.

¹³ Specificamente, sul punto, Dell'Oro A., *op. cit.*, p. 145 ss.

¹⁴ Sul punto, ampiamente, Finocchiaro A., Finocchiaro M., *Diritto di famiglia*, Milano, Giuffrè, 1984, p. 27, secondo i quali peraltro il potere di affidamento degli istituti pubblici di assistenza sarebbe compatibile col nuovo regime dell'affidamento introdotto dalla legge 184/83.

Rimane in vigore, peraltro, l'art. 403 cc che prevede una sorta di affidamento cautelare ad opera della pubblica autorità. Anche alla luce della vigente normativa, che attribuisce rilevanti competenze in materia di affidamenti assistenziali al servizio dell'ente locale, pare assai più accettabile la tesi che, come si diceva, vede nella pubblica autorità solo quella amministrativa. Questa provvede d'urgenza a collocare il minore «in luogo sicuro», ma deve poi tempestivamente segnalare l'abbandono all'autorità giudiziaria, ove ne sussistano i presupposti, ovvero disporre l'affidamento nei modi previsti dalla legge 184/83. È appena il caso di osservare che, dopo il trasferimento delle funzioni assistenziali dallo Stato all'ente locale con il DPR 616 del 1977 e ancor più dopo il DLGS. 31 marzo 1998, n. 112, *Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*, in sostanza la «pubblica autorità» che provvede d'urgenza finisce per essere, nella maggior parte dei casi, quella stessa competente a disporre l'affidamento)¹⁵.

Circa gli affidamenti «privati», disposti dai genitori, la legge 184/83 ha introdotto importanti innovazioni, nel senso di un maggior controllo giurisdizionale: non si esclude in linea di principio un affidamento da parte dei genitori – e tuttavia, se esso avesse carattere di definitività (art. 71), configurerebbe addirittura un'ipotesi di reato – ma in ogni caso l'affidamento superiore ai sei mesi comporta l'obbligo di segnalazione al giudice tutelare, che trasmetterà poi gli atti al tribunale minorile (art. 9)¹⁶. Analogo obbligo è previsto per chi accoglie stabilmente un minore per un periodo superiore ai sei mesi. Più coerente con il sistema sarebbe però stata la previsione di un obbligo di segnalazione non solo al giudice tutelare, ma pure al servizio dell'ente locale, e infatti l'intervento giurisdizionale si giustificherebbe solo in presenza di una situazione di abbandono. In ogni caso – è da ritenere – spetterebbe al servizio locale disporre l'affidamento, confermando ovvero modificando la scelta del genitore o la situazione creatasi spontaneamente, sempre nell'esclusivo interesse del fanciullo.

¹⁵ Al riguardo, Perlingieri P. e Procida Mirabelli di Lauro A., *op. cit.*, p. 31 ss. In giurisprudenza, v. Trib. min. Roma 4 novembre 1994, in «Il diritto di famiglia e delle persone», 196, 161, ove si esclude che possa riguardarsi come «pubblica autorità», il p.m. minorile.

¹⁶ Cfr. Vercellone P., *Prime osservazioni alla l. 4 maggio 1983, n. 184*, in «Giurisprudenza italiana», 1983, 7, IV, p. 272-290, p. 274; ma pure Finocchiaro A. e Finocchiaro M., *op. cit.*, p. 137; Dogliotti M., *Affidamento e adozione*, cit., p. 44.

3. Temporalità e non temporalità dell'affidamento

Presupposto dell'affidamento è la «temporanea privazione di un ambiente familiare idoneo». E l'elemento della temporalità ne caratterizza tutta la disciplina: deve essere indicato nel provvedimento il periodo di presumibile durata e l'affidatario deve favorire il reinserimento del minore nella famiglia di origine¹⁷. Come si vedrà, la situazione di abbandono che dà luogo all'adozione legittimante, consiste nella privazione di assistenza materiale e morale purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio.

Temporalità e transitorietà sono termini assimilabili e dunque una prima ipotesi di affidamento dovrebbe ritenersi quella, appunto, di una mancanza di assistenza dovuta a forza maggiore di carattere transitorio. Si pensi ad esempio a una malattia (non irreversibile) dei genitori, a un allontanamento temporaneo: emigrazione stagionale ecc. Ma potrebbe pure verificarsi una situazione di mancanza di assistenza (su tale concetto si tornerà comunque più ampiamente in seguito) non totale, ma soltanto parziale, una difficoltà di gestire il rapporto educativo. E potrebbe trattarsi, a mero titolo esemplificativo, di alcune delle ipotesi indicate dall'art. 403 cc: abbandono soltanto materiale o soltanto morale, allevamento in locali insalubri o pericolosi, incapacità educativa dovuta a negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi. Ma tutte queste situazioni dovrebbero essere temporanee perché si possa disporre l'affidamento¹⁸. Così ad esempio l'allevamen-

¹⁷ Sulla nozione di temporalità, Finocchiaro A. e Finocchiaro M., *op. cit.*, p. 21; Manera G., *L'affidamento familiare*, in «Giustizia civile» 1987, II, p. 298; Rossi Carleo L., *L'affidamento e l'adozione*, 1984, p. 323; Id., *Note sul nuovo istituto dell'affidamento dei minori*, in «Servizi demografici», 1983, p. 1164 ss.; Perlingieri P. e Procida Mirabelli di Lauro A., *op. cit.*, p. 14. In giurisprudenza, Cass. 10 luglio 1978, n. 3436, in «Archivio civile», 1979, 57; Cass. 8 maggio 1980, n. 3035, in «Il foro italiano», 1981, I, c. 72; Cass. 4 marzo 1985, n. 1807, in «Massimario del Foro italiano», 1985, 346; Trib. min. L'Aquila 7 marzo 1997, in «Giurisprudenza di merito», 1998, I, p. 28.

¹⁸ Sulla diversità dei presupposti tra adozione e affidamento, e in particolare sulla nozione di "transitorietà" dello stato di abbandono, laddove per l'apertura della procedura di adottabilità la legge richiede la definitività dello stesso, cfr. Manera G., *L'adozione e l'affidamento familiare*, Napoli, Jovene, 1983, p. 25; Finocchiaro A. e Finocchiaro M., *op. cit.*, p. 21; Perlingieri P. e Procida Mirabelli di Lauro A., *op. cit.*, cit., p. 14. In giurisprudenza, sulla situazione di abbandono che il servizio sociale dovrebbe valutare cfr., tra le numerose pronunce anteriori alla legge n. 184/83, Trib. min. Potenza 29 agosto 1969, in «Nuovo diritto», 1969, p. 615; Cass. 28 luglio 1973, n. 2582, in «Il foro italiano», 1973, I, c. 71; Trib. min. Roma 17 giugno 1975, in «Giurisprudenza di merito», 1975, I, p. 563; successivamente, Trib. Roma 6 febbraio 1984, in «Il diritto di famiglia e delle persone», 1984, p. 1029; Trib. min. Torino 15 novembre 1984, *ivi*, 1984, 1081; Trib. min. L'Aquila 7 marzo 1997, in «Giurisprudenza di Merito», 1998, I, p. 28.

to in locali insalubri o pericolosi dovrebbe senza dubbio considerarsi una situazione oggettivamente temporanea, che sarebbe rimossa appunto assegnando una casa decorosa alla famiglia del minore. Altre situazioni, abbandono parziale, incapacità educativa, potrebbero essere temporanee (e sussisterebbe quindi una fondata e forte probabilità di un loro superamento): ad esempio i genitori hanno manifestato disponibilità a seguire le indicazioni del servizio sociale, anche se il permanere della situazione di difficoltà suggerisce l'inserimento (temporaneo) in un'altra famiglia.

Ma che dire nel caso che vi sia una (soltanto) parziale privazione di assistenza (non tale quindi da giustificare la pronuncia di adozione) ma non temporanea e cioè probabilmente irreversibile e che quindi escluderebbe l'affidamento familiare? Si tratta di situazione tutt'altro che teorica e che assai frequentemente (più della situazione di totale abbandono o delle difficoltà soltanto temporanea) si verifica nella prassi giudiziaria e amministrativa. L'unica disposizione cui può farsi riferimento in tal caso è l'art. 333 cc: in caso di comportamento pregiudizievole, il giudice adotta i provvedimenti convenienti. Si tratta a prima vista di ipotesi del tutto differente; parrebbe la previsione di una sanzione per un comportamento colpevole (attivo o omissivo) del genitore. Ma, com'è noto, da lungo tempo la giurisprudenza tende ad ampliare l'ambito dell'art. 333: non comportamento colpevole, ma oggettivamente pregiudizievole, addirittura situazione comunque pregiudizievole al minore, indipendentemente da qualsiasi comportamento del genitore¹⁹.

¹⁹ In dottrina cfr. con particolare riferimento alla problematica dell'adozione, Battistacci G., *Le risposte giuridiche all'abbandono dei minori: l'esigenza di leggi, strutture e strumenti che tutelino realmente i diritti del bambino. Riorganizzazione degli uffici giudiziari minorili*, in *Atti del convegno: Il bambino solo, la sua realtà, il suo vissuto, i suoi diritti*, Milano, 1980, p. 137; Dogliotti M., Giacalone E., Sansa A., *I diritti del minore e la realtà dell'emarginazione*, Milano, 1977, p. 42; Dogliotti M., *Affidamento familiare*, cit., p. 54. In giurisprudenza, Cass. 8 maggio 1980, n. 3035, in «Il diritto di famiglia e delle persone», 1980, p. 858; Id. 28 aprile 1982, n. 2641, in «Massimario del Foro italiano», 1982, p. 546; Cass. 8 febbraio 1994, n. 1265; Trib. min. Lecce 21 aprile 1989, in «Il diritto di famiglia e delle persone», 1990, p. 1232; App. Torino 3 ottobre 1992, *ivi*, 1993, p. 571. In particolare ritengono che i provvedimenti limitativi della protesta ex art. 333 cc non abbiano più una funzione sanzionatoria del comportamento dei genitori, ma al contrario di effettiva tutela degli interessi del minore, Dogliotti M., *Limiti alla potestà dei genitori e ruolo del giudice minorile*, in «Giurisprudenza italiana», 1984, 1, 2, c. 96; Giorgianni L., *Il controllo sull'esercizio della potestà dei genitori*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 1979, p. 1179; Cividali I., *L'art. 333 cc e la sua applicazione nella prassi giudiziaria: prospettive presenti e future*, *ivi*, 1969, p. 307, nonché Manera G., *L'affidamento familiare*, cit., p. 304, e Baviera I., *Diritto minorile*, II, Milano, 1977, p. 609; Barrasso R., *La decadenza della potestà genitoriale*, in «Giurisprudenza italiana», 1994, 1, 2, c. 1123; Dosi G., Di Bartolomeo C., *Abuso della potestà genitoriale e risarcimento del danno al minore*, in «Famiglia e diritto», 1996, p. 489.

Il contenuto dei provvedimenti, come si vedrà, può essere il più vario: imposizione di un rapporto con il servizio sociale, prescrizioni, limitazioni all'esercizio della potestà fino all'allontanamento – in ipotesi di particolare gravità – dalla casa familiare, magari disponendosi l'affidamento a un'altra famiglia. Ma in tal caso non si tratterebbe più di un servizio, offerto dall'amministrazione alla famiglia di origine, in vista del recupero della pienezza delle sue funzioni; ma di un provvedimento limitativo della potestà (indipendentemente dal fatto che i genitori siano o meno d'accordo) a seguito della constatazione di una difficoltà non temporanea (ma comunque non così grave da condurre a una dichiarazione di adottabilità): disposto quindi e totalmente controllato dall'autorità giudiziaria.

4. Durata dell'affidamento e stato di abbandono

Dunque la temporaneità costituisce l'elemento qualificante dell'affidamento familiare: del resto il servizio locale, come si vedrà, deve indicare il termine di presumibile durata²⁰.

Non pare si possa ipotizzare un limite minimo: la norma che, come si è visto, esclude l'affidamento a terzi da parte del genitore oltre i sei mesi (ciò che fa ritenere legittimo un affidamento più breve) non vieta certo affidamenti disposti dal servizio locale per un tempo inferiore; potrebbe trattarsi anche di qualche settimana. E un limite massimo? Anche in tal caso non si può dare un'indicazione precisa, tenendo peraltro conto del fatto che l'affidamento deve essere comunque temporaneo e favorire il ritorno del minore nella famiglia di origine (dunque non potrebbe esservi, ad esempio, affidamento del minore «finché egli raggiunga la maggiore età»); (ma la novella del 2001, pone un termine, seppur soltanto indicativo, di ventiquattro mesi) comunque la durata potrebbe essere anche notevolmente variabile, in relazione alla fattispecie concreta.

Qui si innesta un ulteriore problema: quello della proroga. Se al termine fissato non è venuta meno quella temporanea difficoltà, che costituisce il presupposto dell'affidamento, può disporsi un altro termine? Le opinioni sono le più diverse; tra chi nega la possibilità di

²⁰ Sulle indicazioni relative al tempo dell'affidamento, che devono essere necessariamente presenti nel provvedimento del servizio locale, cfr. Trib. min. Bologna 17 gennaio 1984, in «Giurisprudenza italiana», 1986, 1, 2, p. 44; ID. 10 aprile 1984, *ivi*, p. 44 e, pur qualche indicazione, ancora, Trib. min. L'Aquila, 7 marzo 1997, *cit.*; nonché Cass. 23 settembre 1998, n. 9500, in «Giustizia civile», 1999, I, p. 445. In dottrina, nel senso che un termine troppo ampio di affidamento snaturerebbe l'istituto, cfr. Perlingieri P., e Procida Mirabelli di Lauro A., *op. cit.*, p. 34.

proroga e chi la ammette una volta soltanto o più volte²¹. In realtà la norma non prevede, ma neppure esclude tale possibilità: vanno considerati peraltro ancora una volta i presupposti dell'affidamento, la temporaneità e lo scopo del reinserimento nella famiglia. Perché si faccia luogo a proroga dovrebbe apparire quantomeno più probabile e vicino il momento del ritorno del minore in famiglia: in caso contrario l'affidamento avrebbe fallito la sua funzione. Ove comunque il reingresso in famiglia appaia «pregiudizievole» al minore, ma non vi siano i presupposti della dichiarazione di adottabilità, il tribunale per i minorenni potrebbe procedere ex art. 333 cc magari confermando la permanenza del minore presso gli affidatari, ma mutando il titolo dell'affidamento, e senza più preoccupazioni circa la «temporaneità».

Potrebbe però accadere che durante l'affidamento (temporaneo o non temporaneo: disposto al servizio locale o dal tribunale minorile) si spezzi quel vincolo (frequentemente assai tenue) che lega il minore alla famiglia di origine, verificandosi così una situazione di totale mancanza di assistenza. In tal caso al tribunale non resterebbe che aprire la procedura di adottabilità (e tale ipotesi è esplicitamente prevista dall'art. 8 là dove si precisa che la situazione di abbandono sussiste anche per quei minori che siano ricoverati presso istituti di assistenza o si trovino in affidamento familiare o per i quali – si può aggiungere – il tribunale abbia provveduto ex art. 333 cc)²². Ad essere rigorosi, non dovrebbero ravvisarsi eccezionali di sorta: aperta la procedura, viene scelta per il minore una nuova famiglia tra i coniugi richiedenti, senza tener conto della sua permanenza presso gli affidatari che, semmai, avendo i requisiti per adottare, concorrerebbero in insieme e con gli altri nel giudizio di comparazione ai fini dell'affidamento preadottivo.²³

In realtà, specie se l'affidamento si è prolungato per molto tempo, si dovrà tener conto del rapporto affettivo che si è costituito tra minori e affidatari: e dunque se questi abbiano i requisiti per l'adozione,

²¹ In senso favorevole alla possibilità di proroga dell'affidamento, cfr. Sacchetti L., *Il commentario dell'adozione e dell'affidamento*, Rimini, Maggioli, 1986, p. 75, secondo cui va ammessa non una «facoltà di proroga» accordata *a priori* al giudice tutelare o tanto meno al servizio locale, ma solo una «facoltà di rinnovazione» dell'affidamento, attraverso l'intera ripetizione dell'*iter* sempreché non lo si porti oltre il limite della temporaneità, che è quello della competenza del giudice tutelare. In giurisprudenza cfr., conformemente, Trib. min. Bologna 8 gennaio 1985, in «Il diritto di famiglia e delle persone» 1985, p. 239. Nel senso che l'affidamento sia proponibile in ogni caso con provvedimento del servizio sociale reso esecutivo dal giudice tutelare, Trib. min. Roma 13 aprile 1987, in «Il diritto di famiglia», 1988, p. 311. E al contrario v. Trib. min. Torino 15 novembre 1984, in «Il diritto di famiglia e delle persone», 1984, p. 1081, che ritiene competente il servizio sociale a disporre la revoca dell'affidamento e il tribunale per i minorenni per il rinnovo.

nulla vieta che proprio loro siano scelti e che l'affidamento familiare (o quello disposto ex art. 333 cc) si trasformi in preadottivo.

Ma qualora i genitori non abbiano i requisiti (ad esempio un'età superiore a quella indicata dalla norma ecc.) ovvero non ritengano, nella loro autonomia decisionale (ma tale posizione dovrebbe comunque essere valutata dal tribunale ai fini del giudizio di idoneità) di presentare domanda per l'adozione? È vero che si dovrebbe cercare di non disperdere quel patrimonio di affetti e di esperienze che si è creato ed è soprattutto proficuo per il minore: in tale prospettiva si potrebbe ricorrere, ove gli affidatari presentino domanda, all'adozione in casi particolari²⁴, ma solo nel caso che l'esistenza di un rapporto stabile e duraturo sia anteriore alla morte dei genitori (e dunque tale ipotesi sarebbe praticabile appunto solo in caso di morte dei genitori). È da escludere che ci si possa invece richiamare (come si vedrà) all'altra ipotesi di impossibilità di affidamento preadottivo, laddove tale impossibilità (di fatto) sorgerebbe appunto a causa dello stretto rapporto costituitosi tra minore e affidatari (in tal caso infatti non di impossibilità si tratterebbe, ma semmai di «inopportunità»); dunque al tribunale minorile non resterebbe altra scelta che quella di allontanare il minore dalla famiglia affidataria e inserirlo in una nuova, che avesse i requisiti dell'adozione legittimante. Si tratta forse di un'eccessiva rigidità della norma (che non è stata superata neppure dal legislatore del 2001) e talora nella prassi il tribunale «dimentica» che sussiste abbandono e mantiene (o provvede per) l'affidamento ex art. 333 cc.

²² Sul punto, cfr. Cass. 10 ottobre 1983, n. 5877, in «Repertorio del Foro italiano», 1983, voce Adozione, n. 49 per cui il ricovero in istituto è situazione eccezionale che non esclude lo stato di abbandono ai fini della dichiarazione di adottabilità. Occorre dunque evitare la strumentalizzazione dell'istituto per realizzare adozioni di fatto eludendo la relativa disciplina, magari rinnovando affidi rigorosamente temporanei e quindi all'apparenza ineccepibili, che nascondono situazioni di definitivo abbandono tali da richiedere l'apertura della procedura di adottabilità: per qualche indicazione sul punto cfr. Manera G., *L'affidamento familiare*, cit., p. 301; Dogliotti M., *Affidamento familiare*, cit., p. 52 ss.; Manera G., *Sui rapporti tra affido familiare e adozione*, in «Giurisprudenza di merito», 1985, 1, p. 314; Id., *Considerazioni dell'affidamento familiare*, in «Il diritto di famiglia e delle persone», 1984, p. 723. In giurisprudenza, cfr. Cass. 31 ottobre 1986, Cardinali, in «Rivista penale», 1987, p. 971, per cui «l'affidamento o l'adozione di fatto per cessione venale di un neonato integra il delitto previsto dall'art. 71 legge 4 maggio 1983, n. 184».

²³ Sulla dichiarazione di adottabilità durante l'affidamento familiare, cfr. Finocchiaro A. e Finocchiaro M., *op. cit.*, p. 123 ss.

²⁴ In argomento, per un primo riscontro, cfr. tra gli altri, Ebene Cobelli C., in «Le nuove leggi civili commentate» cit., sub. art. 44, p. 177 ss.; Id., voce *Adozione in casi particolari (aggiornamenti 1991)*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, Roma, 1988; Ubaldi P., *L'adozione del figlio del coniuge*, in «Le nuove leggi civili commentate», 1991, p. 1009.

**5. Affidamento
a famiglie, a singoli,
comunità di tipo
familiare e ricovero
in istituto**

Si è già accennato al contenuto dell'articolo 2 della legge 184/83: un'elencazione delle possibilità offerte nel caso di «temporanea privazione di ambiente familiare idoneo», secondo un evidente ordine di preferenza. Dapprima l'affidamento a un'altra famiglia, possibilmente con figli minori (evidente è il significato della previsione): una prospettiva di socializzazione, di inserimento tra coetanei, per il fanciullo che proviene da una famiglia in difficoltà); non si precisa, come per gli adottanti, che si tratti di coniugi uniti in matrimonio e pertanto potrebbe trattarsi pure di conviventi *more uxorio*; secondariamente una famiglia senza figli minori; poi, secondo l'ordine di preferenza, una persona singola (potrebbe trattarsi, senza particolari preclusioni, di una persona non coniugata, ma pure vedova, divorziata, separata anche soltanto di fatto); e infine una comunità di tipo familiare dove l'inserimento è soltanto «consentito»²⁵.

Potrebbe essere una comunità (pubblica o privata: e cioè organizzata e gestita dall'ente locale o da privati) composta da gruppi di famiglie, o più spesso da minori assistiti da educatori, ma pur sempre con un trattamento individualizzato (come all'interno di una famiglia) e necessariamente per un numero non elevato di persone: una sorta di «immagine» della famiglia. Si tratterà spesso di un alloggio nel quale vive appunto in permanenza un gruppo di minori (non dovrebbero superare gli otto – dieci) e di adulti educatori particolarmente preparati. Dovrà essere assicurato il pieno inserimento della comunità nel contesto sociale e abitativo (e sono dunque da evitarsi concentrazioni di più strutture nello stesso stabile) e garantita la possibilità di rapporti costruttivi con l'ambiente circostante laddove il tradizionale istituto di assistenza è caratterizzato da un trattamento anonimo e standardizzato e dall'assenza – o comunque dall'insufficienza – di rapporti (e di stimoli, indispensabili per lo sviluppo della personalità dell'individuo) con il mondo esterno. A dire il vero, ancor oggi, non molte Regioni hanno raccolto l'invito (che in realtà era obbligo) del legislatore di dar vita a tali organismi²⁶, anche se le indicazioni, a tal proposito emergenti dalla novella del 2001, appaiono assai più puntuali e significative rispetto alla lettera originaria della norma.

²⁵ In proposito, Finocchiaro A., Finocchiaro M., *op. cit.*, p. 21; Sacchetti L., *op. cit.*, p. 48; Cian G. e Trabucchi A., *Commentario breve del codice civile*, Padova, 1984, sub art. 9 l. n. 184/83, p. 285; Dogliotti M., *Affidamento familiare*, cit., p. 47, nonché Id. *Affidamento e adozione*, cit., p. 57 ss. Secondo Perlingieri P. e Procida Mirabelli di Lauro A., *op. cit.*, p. 21, tra le tre categorie di soggetti non si esprime alcuna priorità; *contra*, Dogliotti M., *Adozione: un progetto di riforma accettabile ma suscettibile di miglioramento*, in «Il diritto di famiglia e delle persone», 1982, p. 477.

Da ultimo viene considerato il ricovero in istituto (e ciò indica l'atteggiamento differente rispetto alla tradizionale legislazione assistenziale, che invece tendeva a privilegiare nettamente tale soluzione). Esso è solo «consentito», ove non sia possibile «un conveniente affidamento familiare», e «in mancanza» di una comunità di tipo familiare disponibile non tanto nell'ambito della regione di residenza del minore, come precisava la formulazione originaria della norma, ma preferibilmente «nel luogo più vicino a quello di stabile residenza della famiglia». Addirittura per i minori di età inferiore ai sei anni l'inserimento può avvenire soltanto in comunità di tipo familiare (è auspicabile che tutte queste previsioni, di per sé ampiamente condizionali, non rimangano lettera morta!); (si vuole così evitare o tentare di evitare il triste fenomeno dei «deportati» dell'assistenza.

Tuttavia, il ricovero in istituto, pur circondato apparentemente da molte limitazioni, finisce al di là forse della volontà del legislatore, per essere meno vincolato e controllato e i minori ricoverati, per cui si richiederebbe maggior garanzia e protezione, sono ancora una volta, spesso abbandonati a se stessi²⁷. In effetti la norma consente il ricovero del minore (ma pure l'inserimento in comunità di tipo familiare) in quanto non sia possibile «un conveniente affidamento familiare»; sembrerebbe quindi che il legislatore consideri affidamenti familiari solo quelli indicati nel comma 1 dell'art. 2: affidamenti a famiglie, o persone singole. Ne dovrebbe conseguire che al ricovero in istituto non si applichi la disciplina dell'art. 4 (affidamento disposto dal servizio sociale, con il consenso dei genitori, reso esecutivo dal giudice tutelare; intervento del tribunale per i minorenni, in caso di contrasto con i genitori ecc.) ove si fa riferimento, appunto, soltanto all'affidamento familiare.

²⁶ Sulle «comunità di tipo familiare», cfr. Arrivas F., *Adozione, affiliazione e affidamento nelle mani del legislatore, sul progetto unificato di riforma*, in «Diritto di famiglia e delle persone», 1983, p. 331; Perlingieri P., Procida Mirabelli di Lauro A., *op. cit.*, p. 22, per i quali, dopo la l. n. 184, una prassi amministrativa che tendesse ad accomunare indistintamente la comunità di tipo familiare all'istituto sarebbe *contra legem* e pertanto illegittima. Sottolineano le differenze tra comunità e istituto pure Finocchiaro A. e Finocchiaro M., *op. cit.*, p. 25.

²⁷ Sul c.d. affidamento-ricovero, cfr. Perlingieri P., Procida Mirabelli di Lauro A., *op. cit.*, p. 24, che sottolineano la «rigida sussidiarietà prevista dal legislatore» per tale tipo di affidamento; Ciampa O., *Gli affidamenti familiari*, in «Rassegna di diritto civile», 1983, p. 790 che sottolinea il possibile pregiudizio per il minore da lunghe permanenze in istituto. E in effetti il tribunale per i minorenni è in genere poco incline al collocamento in istituto, volendo dare al minore uno stabile clima familiare e sottrarlo alle carenze affettive dovute a una lunga istituzionalizzazione: in tal senso, cfr. Trib. min. Napoli 15 maggio 1980, 20 marzo 1981, 8 giugno 1982, in «Rassegna di diritto civile», 1983, 795, 798.

Ma al di là dell'argomentazione puramente testuale, la differenza di disciplina avrebbe comunque qualche plausibilità: vi è, infatti, l'obbligo da parte degli istituti di assistenza (e oggi pure delle comunità di tipo familiare) di trasmettere l'elenco dei minori ricoverati ogni sei mesi al magistrato, e questi procede a ispezioni negli istituti stessi: sembrerebbe peraltro che il servizio locale possa procedere a ricovero in istituto anche contro la volontà dei genitori, sempre che vi sia «temporanea privazione di ambiente familiare» e senza controllo (immediato, come per gli affidamenti familiari) del giudice²⁸.

Ancora, quanto al soggetto che dispone il ricovero in istituto (o l'inserimento in comunità) sicuramente può essere il servizio locale, ma pure – è da ritenersi – lo stesso genitore. E infatti questi potrebbe da un lato affidare il minore a parenti (e in tal caso, come si vedrà, pur se egli non mantenga alcun legame con il minore, non potrebbe farsi luogo alla dichiarazione di adottabilità) oppure a terzi, ma non oltre i sei mesi: oltre tale termine, come già si è visto, egli dovrebbe segnalare il fatto al tribunale per i minorenni, il quale potrebbe secondo i casi aprire una procedura di adottabilità o disporre ex art. 330 e 333 cc (decadenza nella potestà o assunzione di provvedimenti per il comportamento pregiudizievole del genitore); medesimo obbligo, sussiste per chi accoglie stabilmente il minore «nella sua abitazione» oltre i sei mesi. Nessun obbligo tuttavia è previsto per il genitore che ricoveri il minore in istituto (o lo inserisca in comunità): la notizia giungerà all'autorità giudiziaria soltanto indirettamente, attraverso gli elenchi semestrali inviati dagli istituti stessi al giudice tutelare²⁹. L'istituto di pubblica assistenza (e la comunità familiare) ha poteri assai più ampi sul minore rispetto all'affidatario (sono appunto quelli del tutore) e può chiedere al giudice tutelare di fissare limiti e condizioni alla potestà dei genitori, laddove l'affidatario deve attenersi alle indicazioni dei genitori e alle prescrizioni stabilite dall'autorità affidante³⁰.

²⁸ Sul punto, cfr. Finocchiaro A., Finocchiaro M., *op. cit.*, p. 134; Mantovani, M. *Adozione e affidamento dei minori*, in «Le nuove leggi civili commentate», 1984, p. 59; Moro A. C., *L'adozione speciale*, Milano, Giuffrè, 1976, p. 158 ss.

²⁹ Sull'obbligo di segnalazione, Cian G., Trabucchi A., *Commentario breve al codice civile*, Padova, Cedam, 1988, sub art. 10 l. 1983, n. 184, p. 310; Finocchiaro A. e Finocchiaro M., *op. cit.*, p. 131 ss.; Dogliotti M., *Affidamento familiare*, cit., p. 51; Id., *Affidamento e adozione*, cit., p. 52.

³⁰ Sui poteri dell'istituto, in quanto affidatario, cfr. Finocchiaro A., Finocchiaro M., *op. cit.*, p. 30; Perlingieri P., Procida Mirabelli di Lauro A., *op. cit.*, p. 34 ss.; Dogliotti M., *Adozione: un progetto di riforma*, cit., p. 1478. Sull'impedimento all'esercizio della potestà genitoriale e della tutela, cfr. Perlingieri P., Procida Mirabelli di Lauro A., in «Le nuove leggi civili commentate», 1986, p. 26 ss.; Sacchetti L., *op. cit.*, p. 51.

Dunque la fiducia del legislatore verso l'affidamento familiare come alternativa al ricovero in istituto, (ma pure all'inserimento in comunità familiare) ne risulta, per quanto si è detto, in vario modo assai ridimensionata. È vero, peraltro, che alcune Regioni hanno accolto l'indicazione della legge, che appare oggi più esplicita, e hanno predisposto o tendono ad apprestare interventi alternativi al ricovero. Ma nella prassi ancor oggi i ricoveri in istituto sono assai frequenti.

6. La novella del 2001 e gli interventi a favore del minore

Si è detto che le indicazioni contenute al riguardo nella novella del 2001 sono assai più puntuali rispetto alle lettera originaria della norma. E infatti si precisa che le Regioni, nell'ambito dei loro compiti di programmazione e coordinamento definiscono – è da ritenersi con legge o regolamento amministrativo – gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza, che devono essere fornite dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti di ricovero e ne verificano periodicamente il rispetto. Si aggiunge, per di più, che in ogni caso il ricovero in istituto deve essere «superato» entro il 31 dicembre 2006. Ma con ciò si intenderà che a quella data non potranno più essere effettuati nuovi ricoveri o che non dovranno più esservi istituti e quelli esistenti saranno chiusi o dovranno trasformarsi in comunità familiari? L'alternativa sarà allora l'affidamento familiare o l'inserimento in una comunità di tipo familiare «caratterizzata da organizzazione e rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia». Precisazione superflua perché una comunità di tipo familiare non può che essere così.³¹

Si è detto che il minore viene dato in affidamento perché «temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo» nonostante interventi di sostegno e aiuto. Sembra dunque che tali interventi debbano precedere l'affidamento familiare: sussidi ai genitori, apprestamento di servizi per le famiglie in difficoltà ecc. Ma tali interventi potrebbero non essere disposti, magari perché vi sono limiti al bilancio degli enti, al riguardo, o anche soltanto per inadempienza o ritardo nell'adempimento; o infine perché gli interventi potrebbero essere inefficaci nei confronti di una famiglia che si conosce, magari per pregressa esperienza, priva di capacità di progettazione, di un uso oculato dei sussidi ecc. Pretendere che l'azione di aiuto e sostegno debba essere comunque tentata, quando vi sia un'alta probabilità che risulti del

³¹ Al riguardo, cfr. Dogliotti M, *La riforma dell'adozione*, cit., p. 248. Finocchiaro A., Finocchiaro M., *Adozione e affidamento dei minori, Commento alla nuova disciplina*, Milano, Giuffrè, 2001, p. 22 ss.

tutto inefficace, significherebbe incidere negativamente sullo sviluppo del minore, per sperimentare soluzioni del tutto fallaci. Pienamente condivisibile pertanto l'affermazione, contenuta nel testo novellato, per cui, in caso di necessità e urgenza, è possibile disporre l'affidamento, senza porre in essere le misure indicate dall'art. 1. Certo il previo intervento dovrebbe essere la regola, ed esso andrebbe escluso solo ove vi fosse un'alta probabilità e non soltanto una possibilità che risulti inefficace.

7. I soggetti dell'affidamento: il servizio locale, gli affidatari e il minore

L'affidamento familiare è disposto dal servizio «sociale» locale (il termine «sociale» è stato aggiunto dalla novella del 2001) previo consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà, ovvero del tutore. L'espressione «servizio (sociale) locale» è alquanto ambigua, ed è la prima volta che compare in un testo legislativo. Innanzi tutto sembra doversi trattare di servizio «pubblico»; esso «dispone» l'affidamento con «provvedimento» e precisa, come si vedrà, seppur sull'accordo dei genitori, i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario: un intervento dunque ampio e penetrante, che mal si concilierebbe con un'istituzione privata. Ma, nell'ambito dell'organizzazione pubblica, qual è il «servizio locale»?³² In effetti, in presenza di una pluralità di soggetti, bene ha fatto il legislatore a usare un termine onnicomprensivo, neutro e indeterminato.

Come si è più volte ricordato, a seguito del DPR n. 616 del 1977 era il Comune l'ente erogatore delle prestazioni assistenziali, ma la Provincia manteneva le sue funzioni e talora (ma non sempre) la materia assistenziale era stata delegata alle USL (oggi ASL). Il ricordato DLGS n. 112 del 1998 sembra maggiormente privilegiare la posizione del Comune, precisando che le regioni conferiscono ai Comuni (e agli altri enti locali) le funzioni e i compiti amministrativi concernenti, in particolare, i minori (anche quelli a rischio di attività crimino-

³² Sulla competenza del servizio locale a disporre l'affidamento, Manera G., *L'adozione e l'affidamento*, cit., p. 29; Beria D'Argentine A., *La politica degli enti locali sull'affido familiare*, in Atti del convegno: Famiglia, tutela dell'infanzia e problematiche dell'affido, Milano, 1982, p. 21; Finocchiaro A., Finocchiaro M., *op. cit.*, p. 35; Dogliotti M., *Affidamento familiare*, cit., p. 49; Moro A. C., *Il significato della legge n. 184 del 1983 nell'attuale contesto socio-familiare*, Roma, 1983, p. 67; Finocchiaro A., *L'affidamento familiare, questo sconosciuto*, in «Giurisprudenza di merito», 1986, 1, p. 580, per cui il servizio locale si limiterebbe a compiere una «segnalazione» mentre il provvedimento di affidamento dovrebbe essere giurisdizionale ed emesso dal giudice tutelare, cui incomberebbe di istruire tutto il procedimento. La giurisprudenza tende a ritenere che il servizio locale disponga l'affidamento, limitandosi il g.t. a renderlo esecutivo: v., per tutte, Trib. min. Bologna 8 gennaio 1986, in «Giurisprudenza italiana», 1986, 1, 2, c. 168.

se) (art. 132). Così pure la legge 8 novembre 2000, n. 328, *Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*, non risolve con chiarezza la questione: i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali a livello locale. È prevista una possibilità (ma non di più) di coordinamento o integrazione con gli interventi sanitari. Le Regioni determinano gli ambiti territoriali (e dunque vi è la possibilità, dipendente dalla scelta delle Regioni stesse, di costituire associazioni di Comuni). Le funzioni assistenziali, già svolte dalle Province, sono trasferite con legge regionale ai Comuni o agli altri enti locali (ciò che potrebbe far pensare, con un ampio margine di ambiguità, che, soprattutto in ipotesi di mancato intervento della Regione, tali funzioni rimangono alle Province)³³.

D'altra parte un potere così incisivo con effetti relevantissimi per i terzi non può che impegnare l'istituzione nel suo complesso; e dunque l'affidamento dovrebbe essere formalmente disposto dall'organo che ha la rappresentanza esterna ed esprime quindi direttamente la volontà dell'ente: non un assistente sociale o un funzionario, ma il sindaco, o l'assessore all'assistenza (o ai servizi sociali) da lui delegato, il direttore dell'ASL o il presidente della giunta provinciale ecc³⁴.

Come si è detto l'affidatario può essere una famiglia (anche di fatto) o una persona singola. La scelta spetta necessariamente al servizio

³³ Sulle problematiche assistenziali, anteriormente alla legge n. 328, cfr. Finocchiaro A., Finocchiaro M., *op. cit.*, p. 36, per cui il servizio locale andrebbe identificato negli organi cui nelle singole Regioni, sono state trasferite le funzioni dell'ONMI (art. 4 l. 23 dicembre 1975, n. 698), ma v. pure Sacchetti L., *Adozione e affidamento dei minori. Commento alla nuova l. 4 maggio 1983, n. 184*, Rimini, 1983, p. 24 ss.; Id., *Problemi e prospettive fra giurisdizione ed amministrazione negli interventi giudiziari a protezione dei minori*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 1985, p. 770; Dogliotti M., *La nuova legge sull'adozione*, cit., p. 83. In prospettiva generale, per alcune considerazioni sulla legislazione regionale in tema di assistenza ai minori cfr. Franchi G., *Competenza legislativa in tema di affidamenti familiari*, in *Affidamenti familiari*, cit., p. 241; Petri M., Dell'Oro A., *Poteri esercitati dall'autorità amministrativa in tema di affidamento familiare con particolare riferimento a problemi di carattere costituzionale*, ivi, p. 249. Sulla nuova legge quadro sui servizi sociali, cfr. Breda M. G., Micucci D., Santanera F., *La riforma dell'assistenza*, Torino 2001.

³⁴ In tal senso, cfr. pure Sacchetti L., *op. cit.*, p. 69, e, in giurisprudenza, Trib. min. Bologna 20 novembre 1983, in «Diritto della famiglia e delle persone», 1985, p. 145, in caso di affidamento disposto da un assistente sociale del Comune; è stata pure esclusa la validità del provvedimento assunto dal presidente della giunta e non dall'amministrazione provinciale (Trib. min. L'Aquila 4 febbraio 1995, in «Il diritto di famiglia e delle persone», 1996, p. 538) ovvero dal pubblico ministero minorile (Trib. min. Roma 4 novembre 1994, in «Famiglia e diritto», 1996, p. 61. *Contra*, nel senso che l'affidamento possa essere disposto anche da un assistente sociale, Manera G., *op. cit.*, p. 32.

locale tra famiglie o persone di sua fiducia; e deve essere una scelta particolarmente oculata, ove si pensi che il compito dell'affidatario è ben più difficile di quello dell'adottante: si richiedono doti di particolare maturità e consapevolezza. Deve trattarsi di persone che mettono a disposizione del minore la loro esperienza e il loro affetto, sapendo di non poter ricevere nulla in cambio: infatti, proprio se avranno ben assolto ai loro compiti, essi necessariamente «perderanno» il minore, che sarà reinserito nella famiglia di origine. Sembrano pertanto particolarmente opportuni esami attitudinali, medici, psicologici ecc. per gli affidatari (e in tal senso alcuni enti locali particolarmente sensibilizzati, hanno organizzato uffici per l'affidamento, ricevono domande, procedono all'esame dei richiedenti ecc.)

Perché il servizio locale provveda, è necessario il «consenso» dei genitori; successivamente la norma parla di «assenso», ma la differenza sembra, nella specie, del tutto priva di significato, palese espressione di una scarsa attenzione tecnica nella redazione della legge³⁵. Il consenso è dato dai genitori o da quello esercente la potestà: quindi da entrambi, se uniti in matrimonio e conviventi (a meno che vi sia stata pronuncia di decadenza dalla potestà per uno di essi); in caso di separazione o divorzio, dall'affidatario³⁶ (ma da entrambi in caso di potestà o affidamento congiunti); nel caso di genitori non uniti in matrimonio, da entrambi se conviventi, ovvero da quello convivente con il figlio o se nessuno di essi conviva con lui, da chi per primo lo ha riconosciuto (art. 317 *bis*); infine, ove non vi siano i genitori o questi siano impediti all'esercizio della potestà, è il tutore a manifestare il consenso. E consenso dovrebbero prestare pure gli affidatari, anche se la norma nulla precisa sul punto: non potrebbe evidentemente esservi affidamento contro la loro volontà. Non si richiede una forma particolare per la prestazione del consenso (che comunque va manifestato al personale del servizio) ma gli affidatari dovranno essere comunque sentiti, informati, resi ben consapevoli dell'importanza dell'atto e pure delle difficoltà che esso comporta (ad esempio quando si

³⁵ Sulla problematica del consenso, cfr. Sacchetti L., *op. cit.*, p. 67, che tuttavia non parla di consenso, ma di volontà dei genitori come presupposto di fatto; Finocchiaro A., Finocchiaro M., *op. cit.*, p. 38; Perlingieri P., Procida Mirabelli di Lauro, *op. cit.*, p. 45; nel senso che tale consenso possa essere sempre revocato durante l'affidamento, cfr. Perlingieri, Procida Mirabelli di Lauro A., *op. cit.*, p. 45; Vercellone P., *Aspetti giuridici dell'affidamento familiare*, in «Il diritto di famiglia e delle persone», 1982, p. 1059; Mazza Galanti F., *L'affidamento familiare*, cit., p. 81.

³⁶ Così Trib. min, Bologna 23 gennaio 1986, in «Il diritto di famiglia e delle persone», 1986, 143. Al riguardo, cfr., in dottrina, Dogliotti M., *Separazione e divorzio*, cit., p. 84 ss.

tratti di fanciulli con gravi difetti fisici o problemi psicologici e comportamentali, sieropositivi da AIDS ecc.) anche in omaggio a un principio generale di trasparenza che deve regolare i rapporti tra pubblica amministrazione e cittadino; pare opportuno dunque, anche per queste ragioni, che il consenso (dei genitori come degli affidatari) sia manifestato per iscritto.³⁷

Deve essere obbligatoriamente sentito (ancora una volta, evidentemente, dal personale specializzato del servizio locale) il minore che ha compiuto i dodici anni, ma pure, in considerazione della sua capacità di discernimento, se di età inferiore (si tratta di un'innovazione della legge 149/01; precedentemente l'infrasedicenne veniva sentito solo se opportuno: innovazione sicuramente condivisibile che limita la discrezionalità del soggetto – qui il servizio, altrove il giudice – in nome di una più efficace protezione dell'interesse del minore... anche di quello più piccolo).

Non è invece previsto – a differenza di quanto accade, come si vedrà, per l'adozione (ma pure per l'affidamento preadottivo) – il consenso del minore ultraquattordicenne. È vero che l'affidamento familiare non comporta una modifica di *status*, e tuttavia appare ben difficile che gli affidatari possano assolvere al loro importante e delicato compito contro la volontà di un adolescente; in tal senso potrebbe forse ipotizzarsi una questione di legittimità costituzionale³⁸. In ogni caso il personale specializzato saprà (ben più del giudice), attraverso l'esame del minore, individuare le sue esigenze, e in tal senso provvedere per l'affidamento (magari, come avviene per l'adozione, cercando per quel minore, tra le coppie o le persone singole a disposizione, gli affidatari più idonei).

8. Il contenuto dell'affidamento

L'articolo in esame, al comma 3, indica specificamente il contenuto del provvedimento disposto dal servizio locale: perché di esso si tratta evidentemente, e non di quello del tribunale minorile in caso di mancato consenso, là dove, come si vedrà, si richiamano invece gli artt. 330 e ss. cc il provvedimento di affidamento deve essere motivato (e ciò è indispensabile perché il giudice tutelare effettui il suo controllo): è necessaria quindi un'indicazione, seppur sommaria, delle ra-

³⁷ Così pure Finocchiaro A., Finocchiaro M., *op. cit.*, p. 38.

³⁸ Sull'audizione del minore, cfr. Finocchiaro A., Finocchiaro M., *op. cit.*, p. 38, secondo i quali deve escludersi la necessità del consenso del minore, perché si faccia luogo all'affidamento; Perlingieri P., Procida Mirabelli di Lauro A., *op. cit.*, p. 46; Perlingieri P., *Il diritto del minore all'assistenza; aspetti problematici ed attuativi*, in «Vita notarile», 1980, p. 1041.

gioni dell'inidoneità della famiglia, ma pure della temporaneità di esse. E devono essere indicati tempi e modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario: si tratta in sostanza di doveri-poteri indicati dal successivo art. 5 ma determinati e specificati con riferimento al caso concreto³⁹.

Può imporsi, ad esempio, l'obbligo di frequenza scolastica (o a corsi particolari d'istruzione) o magari la sottoposizione del minore a una specifica terapia medica.

Quanto all'agevolazione dei rapporti con la famiglia di origine, vanno indicate, secondo la novella del 2001, le modalità dei rapporti dei genitori e parenti con il minore: dovrà dunque disporsi, sempre sull'accordo delle parti, un programma di incontri del minore con i genitori, cui potranno eventualmente partecipare pure gli affidatari. Spesso si stabilirà comunque un regime di visita dei genitori ed eventualmente, sull'accordo, si determinerà un contributo periodico che essi dovranno corrispondere agli affidatari (analogamente a quanto il giudice stabilisce per il genitore non affidatario in sede di separazione o divorzio); ma nulla vieta che in particolari situazioni si limiti la permanenza del minore presso gli affidatari ad alcune ore o alcuni giorni della settimana, rimanendo egli per il tempo restante nella famiglia di origine: nella sostanza una sorta di affidamento congiunto o alternato con i genitori.

Infine, non si deve dimenticare il carattere di temporaneità dell'affidamento (rapportabile anche al complesso di interventi a favore della famiglia di origine) e dunque dovrà stabilirsi la presumibile durata: un termine preciso (sei mesi, un anno ecc.); riferimenti più incerti del tipo «quando saranno superate le difficoltà della famiglia ecc.» sarebbero inammissibili e rappresenterebbero un'inaccettabile aggiramento della norma⁴⁰.

³⁹ Sul punto, Finocchiaro A., Finocchiaro M., *op. cit.*, p. 41; Sacchetti L., *op. cit.*, p. 70; Id., *L'affidamento dei minori*, Rimini, 1984, p. 100; Perlingieri P., Procida Mirabelli di Lauro A., *op. cit.*, p. 32; Dogliotti M., *Affidamento familiare*, cit., p. 47. In giurisprudenza, cfr. Trib. min. Palermo 11 maggio 1984, in «Il diritto di famiglia e delle persone», 1984, p. 1032.

⁴⁰ Sulla necessità che il provvedimento indichi i tempi e i modi di esercizio dell'affidamento, Manera G., *op. cit.*, p. 53; Dogliotti M., *Adozione: un progetto di riforma*, cit., p. 1477; Finocchiaro A., Finocchiaro M., *op. cit.*, p. 41. In giurisprudenza, v., al riguardo, Trib. min. Bologna 24 gennaio 1984, in «Il diritto di famiglia e delle persone», 1985, p. 145, per cui è legittimo l'affidamento familiare disposto a tempo indeterminato, allorché la temporaneità dell'affido debba essere ragionevolmente rapportata alla situazione concreta, tenendo presente l'età del minore stesso (magari vicino alla maggiore età) e il programma assistenziale dell'affidamento in oggetto, soprattutto quando, come nel caso di specie, tale programma abbia a comprendere il completamento del periodo scolastico, nonché Trib. min. L'Aquila 7 marzo 1997, in «Giurisprudenza di merito», 1998, 1, p. 28.

Si indica pure il servizio locale cui è attribuita la vigilanza (e la responsabilità del programma di assistenza al minore, agli affidatari, ma anche alla famiglia di origine) e che dovrà costantemente tener informata, con relazioni periodiche (di cadenza semestrale) l'autorità giudiziaria: potrebbe, infatti, l'affidamento operare in luogo diverso da quello ove ha sede il servizio che lo ha disposto (e potrebbero essere coinvolti diversi servizi in ordine al «programma di assistenza»: uno per gli affidatari e il minore, uno per la famiglia di origine)⁴¹; in tal caso tuttavia l'obbligo di attivarsi, per l'altro servizio, sorgerebbe con l'esecutività disposta, come si vedrà, dal giudice tutelare: infatti, non sussistendo rapporto di superiorità gerarchica tra due diversi servizi, uno non potrebbe disporre che l'altro si attivi, e quest'ultimo non ne sarebbe vincolato.

9. Il controllo del giudice tutelare

Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento del servizio locale⁴². Riguardo a tale previsione si è molto discusso e criticato ma, a ben vedere, è opportuno, per comprendere appieno la scelta del legislatore, accennare alla disputa, assai viva da tempo, sul ruolo della magistratura e dei servizi sociali. Proprio sulla riforma dell'affidamento si scontravano infatti opinioni contrastanti, che corrispondevano a una diversa considerazione della funzione del giudice minorile: da un lato, un magistrato differente da ogni altro giudice e quindi totalmente coinvolto in un'attività sostanzialmente parassistenziale; dall'altro, un magistrato, sicuramente aperto e sensibile, ma pur sempre giudice di un conflitto tra le parti o di controllo su determinate situazioni o comportamenti ritenuti particolarmente rilevanti dal legislatore⁴³.

⁴¹ Al riguardo, Perlingieri P., Procida di Lauro A., *op. cit.*, p. 53; Ciampa O., *Gli affidamenti familiari*, cit., p. 791; Sacchetti L., *Il commentario dell'adozione e dell'affidamento*, cit., p. 74.

⁴² Sul punto, cfr. Trib. min. Bologna 24 gennaio 1984, cit.; Trib. Palermo 11 maggio 1984, *ivi*, 1984, p. 1029. Sul ruolo del giudice tutelare cfr. Vercellone P., *Prime osservazioni alla l. 4 maggio 1983, n. 184*, in «Giurisprudenza italiana», 1983, IV, c. 276, secondo cui a tale organo è attribuito il potere di controllare «se sono stati rispettati i momenti formali indicati all'art. 4»; Manera G., *Considerazioni sull'affidamento familiare*, in «Il diritto di famiglia e delle persone», 1984, p. 723; Perlingieri P., Procida Mirabelli di Lauro A., *op. cit.*, p. 32; Finocchiaro A., Finocchiaro M., *op. cit.*, p. 46; Sacchetti L., *Il Commentario dell'adozione e dell'affidamento*, cit., p. 72; e ancora Vercellone P., *Il giudice tutelare, il tribunale per i minorenni e l'affidamento familiare*, in «Giurisprudenza italiana», 1984, I, 2, c. 373; Orsini M., *Compiti e ruolo del tribunale per i minorenni sull'affidamento familiare*, cit., p. 75; Moretti M., voce *Affidamento dei minori*, cit., p. 45.

La seconda tesi appare sostanzialmente accolta nella legge in esame (e per nulla modificata dal legislatore del 2001): l'affidamento, come si è detto, è disposto esclusivamente dal servizio locale, dall'autorità preposta ai servizi assistenziali, trattandosi appunto di un intervento tipicamente assistenziale. Il giudice è chiamato successivamente a rendere esecutivo il provvedimento ovvero a dirimere eventuali conflitti: ed è del resto la medesima scelta che emerge dalla disciplina dei trattamenti sanitari obbligatori (legge 13 maggio 1978, n. 180, *Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori*, poi recepita dalla legge 833 del 1978, *Istituzione del servizio sanitario nazionale*) e in quel settore non vi sono state, sul punto, forti critiche o commenti scandalizzati.

Ma che cosa significa esattamente l'affermazione per cui il giudice tutelare rende esecutivo il provvedimento? Alla lettera dovrebbe trattarsi di un atto perfetto ma non efficace fino al decreto di tale organo giudiziario (e dunque esso non potrebbe operare fino a quel momento: in tal senso è sicuramente illegittima la prassi abbastanza frequente di trasmettere gli atti al giudice tutelare molto tempo dopo che il servizio abbia disposto l'affidamento e che il minore già si trovi presso gli affidatari, quasi a porre il giudice dinanzi al fatto compiuto; il provvedimento va invece al più presto trasmesso). Eppure una constatazione così semplice è stata variamente contraddetta da vari commentatori che sembrano anteporre la propria visione ideologica alla chiara dizione del dato normativo: dunque il «provvedimento» del servizio sarebbe una proposta al giudice tutelare, il quale soltanto disporrebbe l'affidamento, ovvero, nella migliore delle ipotesi, si tratterebbe di atto complesso, nel quale la manifestazione di volontà del giudice tutelare sarebbe preminente su quella del servizio; in realtà, come si diceva, la lettera ma anche lo spirito della norma appaiono una volta tanto sufficientemente chiari.⁴⁴

Il decreto del giudice tutelare si inquadra nella categoria degli atti di controllo. E, senza un'indicazione specifica, di controllo di legittimità dovrebbe trattarsi, e non di merito; ma sulla nozione di legittimità, nella specie, ci si deve intendere. Il controllo non è certo limitato all'accertamento che siano state adempiute le formalità di proce-

⁴⁴ Sul ruolo del giudice minorile, cfr. Boccaccio S., *A proposito della riforma della giustizia minorile: i progetti a confronto*, in «Il diritto di famiglia e delle persone», 1986, p. 1268; Dogliotti M., *Sulla riforma del tribunale per i minorenni*, ivi, 1984, p. 1227, in particolare sulla funzione del giudice tutelare cfr., nella prospettiva indicata, Sacchetti L., *L'affidamento dei minori*, Rimini, Maggioli, 1984, p. 102; in prospettiva di riforma, Dogliotti M., voce *Tribunale della famiglia*, in *Digesto civile*, XIX, Torino 1999, p. 431 ss.

dura: la prestazione del consenso dei genitori, l'audizione del minore, la motivazione del provvedimento del servizio locale, l'indicazione della presumibile durata ecc.⁴⁵). Esso si estende evidentemente a tutti i presupposti di legge (e in particolare alla temporanea inidoneità dell'ambiente familiare) e il giudice tutelare può svolgere indagini sul punto (senza particolari formalità: richiesta di informazioni e chiarimenti allo stesso servizio, ma anche alla polizia giudiziaria, o magari incarico di un'indagine specialistica a un esperto; audizione dei genitori, degli affidatari, pure del minore se del caso; di parenti, vicini di casa, insegnanti, ecc.) per accertare se eventualmente sussista situazione di abbandono ovvero di difficoltà, ma non temporanea⁴⁶.

Proprio questo pare il compito precipuo del magistrato e deve essere regolarmente svolto (in tal senso appare assolutamente criticabile l'atteggiamento diffuso presso alcuni giudici tutelari di rendere esecutivo il provvedimento sempre e comunque, senza alcun accertamento). Infatti, come si è visto, gli affidamenti in passato erano disposti da soggetti pubblici o privati, ma senza alcun intervento giudiziario: questo è oggi previsto soprattutto per evitare aggiramenti della disciplina dell'adozione. Ove, dunque, ravvisi una situazione di abbandono o magari di difficoltà (ma non temporanea) della famiglia, il giudice tutelare dovrà trasmettere gli atti al tribunale per i minorenni. Ma il suo controllo non si estende al merito: alla scelta degli affidatari, alle modalità e al programma di affidamento. Ed esso non è comunque definitivo: è da ritenere, in mancanza di indicazione contraria, che anche per il decreto di esecutività si richieda il parere del pubblico mini-

⁴⁴ Ritengono che il provvedimento del servizio sia una mera «proposta», Finocchiaro A., Finocchiaro M., *op. cit.*, p. 37; sulla necessità comunque che il giudice tutelare «accerti la presenza dei requisiti legali previsti nel procedimento di affidamento, onde non eludere la garanzia giurisdizionale disposta dall'art. 4, comma 1», cfr. Perlingieri P., Procida Mirabelli di Lauro A., *op. cit.*, p. 48; contro l'«amministrativizzazione» del procedimento, Mazza Galanti F., *Il minore e l'affidamento familiare*, cit., p. 696; Manera G., *L'adozione*, cit., p. 28 ss.; sul punto v. pure Battistacci G., *op. cit.*, p. 167 e 187, e Dogliotti M., *Adozione: un progetto di riforma*, cit., p. 147.

⁴⁵ Cfr., in proposito, Cass. 27 novembre 1987, n. 8791, in «Giurisprudenza italiana», 1988, 1, 1, c. 550; Trib. min. Bologna 20 novembre 1983, in «Il diritto di famiglia e delle persone», 1985, p. 132.

⁴⁶ In dottrina, *contra*, per l'estensione al merito, Sacchetti L., *L'affidamento dei minori*, cit., p. 104. In giurisprudenza, v. Giudice tutelare Roma 12 dicembre 1983, in «Giurisprudenza Italiana», 1986, li, c. 373. Con nota di Vercellone P., per cui l'ingerenza dell'organo giudiziario deve essere minima. Così pure Bianca C. M., *Diritto civile*, II, Milano, Giuffrè, 1985, p. 344. Nel senso invece, che il giudice tutelare disponga l'affidamento, limitandosi il servizio locale ad una «segnalazione», Finocchiaro A., Finocchiaro M., *op. cit.*, p. 42.

stero presso il tribunale per i minorenni, e che quindi quest'ultimo possa proporre reclamo, entro dieci giorni, davanti alla Corte d'appello, sezione specializzata per i minori⁴⁷.

10. Il mancato consenso dei genitori e l'intervento del tribunale

Si è finora esaminata l'ipotesi in cui vi sia consenso dei genitori all'affidamento: ove esso non vi sia (la norma parla impropriamente di assenso) provvede il tribunale per i minorenni (non si precisa quale sia la competenza territoriale, ma è da ritenere, com'è detto per il giudice tutelare, quella del luogo ove si trovi il minore)⁴⁸.

È scelta del tutto corretta: si provvede contro la volontà dei genitori, incidendo profondamente sulla potestà e sul loro rapporto con il minore, dunque è indispensabile la garanzia di un intervento diretto dell'autorità giudiziaria (e non limitato a un controllo esterno). Ma quale sia questo intervento, la norma non chiarisce affatto: si limita a precisare che, in mancanza di «assenso», «provvede» il tribunale per i minorenni e aggiunge in modo alquanto sibillino che si applicano gli artt. 330 e ss. cc.

Per risolvere la questione si deve osservare che, con la mancanza del consenso dei genitori esercenti la potestà (o del tutore), non si modificano i presupposti dell'istituto, che permangono quelli della temporanea privazione di un ambiente familiare idoneo. E la *ratio* dell'istituto sarebbe pur sempre quella di un ritorno del minore nella fa-

⁴⁷ Così Trib. min. Bologna 20 novembre 1983, cit. In dottrina, Finocchiaro A., Finocchiaro M., *op. cit.*, p. 40; Sacchetti L., *L'affidamento dei minori*, cit., p. 107, il quale rileva che, in caso di diniego dell'esecutività, oltre il pubblico ministero, pure il servizio locale è legittimato all'impugnazione. Quanto alla ricorribilità per cassazione del provvedimento, essa è stata esclusa da Finocchiaro A. e Finocchiaro M., *op. cit.*, p. 48; *contra*, Perlingieri P., Procida Mirabelli di Lauro A., *op. cit.*, p. 51; in giurisprudenza, era stata ammessa da Cass. 27 marzo 1985 n. 215 1, in «Il diritto di famiglia e delle persone», 1985, p. 832, ma più recentemente esclusa da Cass. sez. un., 7 maggio 1996, n. 4222 nonché da Cass. 1 luglio 1998, n. 6421.

⁴⁸ Così pure Finocchiaro A., Finocchiaro M., *op. cit.*, p. 39. Sull'intervento «sostitutivo» il tribunale per i minorenni, cfr. Sacchetti L., *L'affidamento dei minori*, cit., p. 121, che sottolinea l'ampio potere attribuito a tale organo giudiziario di provvedere nell'interesse del minore disponendo direttamente l'affido ovvero comprimendo o eliminando le potestà dei genitori; Perlingieri P., Procida Mirabelli di Lauro A., *op. cit.*, p. 52, per i quali il procedimento che termina col provvedimento del tribunale per i minorenni, deve comunque «trovare impulso nel servizio locale»; Dogliotti M., *Minori (Affidamento dei)*, in *Novissimo digesto italiano*, XIX, Torino, 1973, p. 80, per cui il decreto del tribunale minorile si limita a tener luogo del consenso mancante, dovendo comunque il provvedimento di affidamento essere emesso dal servizio locale (così, successivamente Id., *Affidamento e adozione*, cit., p. 58 ss.); *contra*, Sacchetti L., *Il commentario*, cit., 78, che si esprime per una più marcata natura giurisdizionale del provvedimento.

miglia di origine, anche senza la collaborazione dei genitori: un servizio insomma per la famiglia, che essa rifiuta, ma che va comunque realizzato nell'interesse del minore; vi dovrebbe essere pure un progetto già definito dal servizio locale, con tempi e modi dell'esercizio dei poteri dell'affidatario, presumibile durata dell'affidamento ed eventuale servizio cui dovrebbe attribuirsi la vigilanza. Ma in tal senso, allora, il provvedimento del tribunale per i minorenni dovrebbe tener luogo del consenso mancante (analogamente a quanto avviene ad esempio per il rifiuto del consenso del genitore al riconoscimento del figlio da parte dell'altro)⁴⁹. Naturalmente la valutazione del giudice sarebbe più generale: oltre a un controllo di legittimità (quello per intenderci che effettuerebbe pure il giudice tutelare) una disamina sulla fondatezza delle ragioni del mancato consenso: idoneità degli affidatari, regolamentazione da parte del servizio ecc. Ma ove il tribunale ritenesse infondato il rifiuto del consenso, sarebbe ancora una volta il servizio a provvedere (in tal caso peraltro sarebbe evidentemente superflua l'esecutività da parte del giudice tutelare): il giudice eliminerebbe l'ostacolo (il mancato consenso) al dispiegarsi degli effetti del provvedimento del servizio locale. Naturalmente il tribunale minorile potrebbe convincersi che sussista situazione di abbandono ovvero inidoneità dei genitori non temporanea (ma non tale da giustificare la procedura di adottabilità): in quest'ultimo caso assumerebbe i provvedimenti convenienti (eventualmente l'allontanamento dalla casa familiare e l'affidamento a terzi ex art. 333 cc)⁵⁰.

Se entrambi i genitori esercitano la potestà, potrebbe accadere che solo uno di essi neghi il consenso all'affidamento, ma anche in tal caso sarebbe necessario l'intervento del tribunale per i minorenni; e così pure se i genitori fossero d'accordo in linea di massima sull'affidamento ma non, ad esempio, sulle persone degli affidatari o sulla regolamentazione predisposta dal servizio. Ma che significato ha il riferimento agli artt. 330 e ss. cc? Per quanto si è detto il richiamo dovrebbe essere principalmente di carattere processuale: ricorrente peraltro non potrebbe essere che il servizio⁵¹. Il tribunale (art. 336 cc) provvede in camera di consiglio, assunte informazioni (direttamente dal collegio o tramite un relatore, delegato dal presidente tra i componenti di esso) e sentito il pubblico ministero; devono essere ascol-

⁴⁹ Cfr. ancora, sul punto, Dogliotti M., *Affidamento e adozione*, cit., p. 62.

⁵⁰ Sul punto cfr. le osservazioni di Sacchetti L., *op. cit.*, p. 124. In giurisprudenza, Trib. min. Bologna 10 gennaio 1984, in «Il diritto di famiglia e delle persone», 1985, p. 136.

⁵¹ Così pure Finocchiaro A. e Finocchiaro M., *op. cit.*, p. 39.

tati i genitori, il servizio ed eventualmente gli affidatari; possono essere sentiti il minore e altri soggetti (ad esempio parenti), richieste informazioni al servizio, alla polizia giudiziaria o ad altri soggetti istituzionali, disposta una consulenza tecnica ecc. Un riferimento ulteriore agli artt. 330 e ss. cc si ravvisa nel fatto che, come si è detto, ove il tribunale ritenga non sussistenti i presupposti dell'affidamento (temporanea inidoneità della famiglia) potrà eventualmente provvedere ex artt. 330 o 333 (naturalmente qualora ravvisi l'opportunità di tale intervento)⁵².

11. Proroga, cessazione e revoca dell'affidamento

Sotto l'impero della normativa anteriore, si riteneva in genere che l'affidamento disposto dal servizio locale potesse prolungarsi oltre il termine originariamente prefissato; potessero esservi anche più proroghe, ma a ogni proroga si dovesse in vario modo constatare (ancora, con il controllo di legittimità del giudice tutelare, relativo ai presupposti di legge) un riavvicinamento del minore e un avvio a soluzione, almeno in prospettiva, delle difficoltà della famiglia di origine: altrimenti il giudice tutelare avrebbe negato esecutività al provvedimento di proroga e trasmesso gli atti al tribunale per i minorenni. Ancora, si precisava che lo schema della proroga non poteva che essere quello del provvedimento originario: disposta dal servizio locale e resa esecutiva dal giudice tutelare, con un controllo di legittimità. Non vi era il minimo appiglio testuale per ipotizzare, come pure era stato fatto⁵³, una diversa soluzione: ad esempio una gestione del tutto autonoma e incontrollata del servizio o magari l'intervento del tribunale per i minorenni: questo avrebbe dovuto provvedere anche in ordine alla proroga, esclusivamente nel caso di mancato consenso dei genitori fin dall'inizio dell'affidamento ovvero se tale consenso, presente all'origine, fosse invece venuto meno all'atto della proroga.

⁵² Sul punto, cfr. ancora Sacchetti L., *op. cit.*, p. 124; Dogliotti M., *Minori (affidamento dei)*, cit., p. 81; Manera G., *L'affidamento familiare*, cit., p. 305. In giurisprudenza, Trib. min. Bologna 10 gennaio 1984, cit.

⁵³ Sulla proroga dell'affidamento, cfr., per due decisioni di opposto tenore, Trib. min. Bologna 8 gennaio 1985, in «Giurisprudenza italiana», 1986, 1, 2, c. 148, per cui, conformemente al testo, il potere di prolungare l'affidamento oltre il termine originariamente disposto, spetta al giudice tutelare; Trib. min. Torino 9 novembre 1984, *ivi*, 1985, 1, 2, c. 129, ove al contrario si afferma che tale potere spetterebbe al tribunale minorile. In dottrina si è espresso per la competenza del giudice tutelare, qualora non sia necessario un provvedimento «diverso», ma una mera proroga, Sacchetti L., *Il commentario*, cit., p. 76; sull'illegittimità dell'affido che si protrae, oltre ogni ragionevole limite, v. Trib. min. L'Aquila, 7 marzo 1997, in «Giurisprudenza di merito», 1998, 1, p. 28.

Qui il riformatore del 2001 ha introdotto una profonda modifica: come già si è detto, nel provvedimento deve essere indicato il periodo di presumibile durata e questo non può superare i ventiquattro mesi e deve essere eventualmente prorogato dal tribunale per i minorenni (viene meno dunque la competenza del giudice tutelare) evidentemente in via eccezionale, quando la sospensione rechi pregiudizio al minore⁵⁴. Palese la *ratio* dell'innovazione: sicuramente l'intervento dei servizi è risultato almeno in parte infruttuoso e si vuole che il giudice minorile effettui un controllo più ampio, un riesame di tutta la situazione, del rapporto del minore con gli affidatari e i genitori di origine, il superamento o l'avvio al superamento delle difficoltà di tali soggetti, il riavvicinamento a essi del minore ecc. Dalla lettera della norma (che trova conferma nel comma successivo: il giudice tutelare interviene soltanto trascorso il periodo di durata previsto) sembra emergere che, anche se non fosse superato il termine dei ventiquattro mesi (la durata prevista era inferiore, ma il servizio ritiene necessaria una proroga), sarebbe il tribunale minorile e non già il giudice tutelare a intervenire. In ogni caso, ancora una volta, il giudice eliminerebbe l'ostacolo (alla proroga) e sarebbe il servizio a provvedere e a mantenere la gestione diretta dell'affidamento.

In realtà, come si diceva, l'aver stabilito un tetto di ventiquattro mesi prorogabile, ma solo in via di eccezione dal tribunale minorile, non appare scelta condivisibile. Non ci si avvede che le difficoltà educative della famiglia d'origine, che si presumono «temporanee», spesso divengono irreversibili, anche se non così gravi da configurare un vero e proprio abbandono: ed è dunque l'affidamento «non temporaneo», che pare oggi il più diffuso e che invece continua ad essere, anche dopo la presente riforma, il «grande assente» dalla disciplina della legge 184. Come si è visto, il riferimento indiretto può essere a questo punto solo una norma estremamente generica come l'art. 333 cc: sarebbe invece opportuno un esplicito richiamo a tale tipo di affidamento, fornendosi adeguate garanzie a quei soggetti – consapevoli che i minori non diventeranno mai loro figli (sarebbe forse praticabile l'adozione in casi particolari, e comunque quella ordinaria quando gli affidati abbiano raggiunto la maggiore età) ma neppure rientreranno nella famiglia d'origine – e che talora rischiano di perdere quelle provvidenze che gli enti locali hanno predisposto o che comunque sono previste per gli affidamenti temporanei⁵⁵.

⁵⁴ Cfr., al riguardo, Dogliotti M., *La riforma dell'adozione*, cit., p. 248.

⁵⁵ Ancora, cfr. Dogliotti M., *op. ult. cit.*, p. 249.

L'affidamento cessa automaticamente senza necessità di un provvedimento formale con il raggiungimento del termine di durata, ma potrebbe revocarsi anche prima della scadenza: ciò appunto se sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia o se comunque la prosecuzione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore (ad esempio non si sia costituito un buon rapporto tra minore e affidatari)⁵⁶. La revoca è evidentemente disposta dal servizio locale, come con chiarezza precisa l'articolo in esame; e, ancora una volta, del tutto priva di fondamento appare la tesi circa la competenza esclusiva del giudice tutelare (o magari del tribunale minorele); anzi, in questo caso, la norma non prevede, almeno esplicitamente, neppure il controllo di tale organo, il decreto che rende esecutiva la revoca dell'affidamento. Ma tale apparente lacuna del legislatore trova una precisa giustificazione: si è detto che l'affidamento familiare non è che un «servizio» tra i tanti che l'ente locale mette a disposizione della famiglia in difficoltà: esso dunque non potrebbe essere proseguito, benché il giudice tutelare non renda esecutivo il provvedimento di revoca, contro la volontà del servizio. Del resto il giudice tutelare ha ben altre possibilità per far valere il proprio punto di vista: egli può chiedere al tribunale per i minorenni (tanto nel caso di cessazione dell'affidamento per decorso del termine che in quello di revoca) di assumere gli opportuni provvedimenti nell'interesse del minore (e ciò farà – come precisa la novella del 2001 – sentito il servizio, ma pure il minore che ha compiuto i dodici anni, e di età inferiore in considerazione delle sue capacità di discernimento, ed effettuato, evidentemente, ogni altro accertamento) e il tribunale, ove ritenga (contro l'opinione del servizio locale) che sia inopportuno il rientro del fanciullo nella famiglia di origine, potrà ben disporre l'allontanamento ex art. 333 cc e magari la conferma degli affidatari⁵⁷. In tale situazione questi non potrebbero certo far valere un interesse personale – è all'interesse del minore in via esclusiva che

⁵⁶ Sulla cessazione dell'affidamento, cfr. Finocchiaro A., Finocchiaro M., *op. cit.*, p. 44; Perlingieri P., Procida Mirabelli di Lauro A., *op. cit.*, p. 34; Manera G., *L'adozione*, cit., p. 33; Sacchetti L., *L'affidamento dei minori*, cit., p. 110 ss. In giurisprudenza, Cass. 23 settembre 1998, n. 9500, in «Giustizia civile», 2, 1999, 1, p. 445, ove si ritiene illegittimo il provvedimento del tribunale per i minorenni che pone fine all'affidamento, aprendo la procedura di adottabilità senza motivazione alcuna; e v. pure Cass. 28 dicembre 1998, n. 12849, per cui l'affidamento deve cessare, ogni volta che esso possa comunque arrecar danno al minore, indipendentemente dal superamento della temporanea difficoltà della famiglia di origine.

⁵⁷ Così Perlingieri P., Procida Mirabelli di Lauro, *op. cit.*, p. 35, che però sostengono la competenza del giudice tutelare a disporre la revoca.

va fatto riferimento – e tuttavia nulla vieta che, di fronte al provvedimento di revoca del servizio, essi segnalino l'opportunità di una continuazione dell'affidamento al giudice tutelare, o magari (specie se tale organo sia favorevole alla revoca) al pubblico ministero presso il tribunale minorile; perché promuova d'ufficio il procedimento ex art. 333 cc⁵⁸.

Si precisa, con un ultimo comma di incerto significato, che le disposizioni dell'articolo 4 legge 184/83 si applicano pure ai minori inseriti in comunità familiare o ricoverati in istituti. Dunque lo schema di affidamento dovrebbe tendenzialmente applicarsi anche al «non affidamento» delle comunità familiari e degli istituti: è il servizio, dunque, che, se non è possibile l'affidamento familiare, dispone l'inserimento in comunità o, in mancanza, il ricovero in istituto, con l'assenso dei genitori (e il provvedimento sarebbe reso esecutivo, anche in tal caso, dal giudice tutelare); contro la volontà dei genitori interverrebbe il tribunale minorile. Analoghi i contenuti del provvedimento con le indicazioni delle modalità di rapporto dei minori con i genitori di origine, della presumibile durata, con il tetto massimo di ventiquattro mesi. Se così non fosse, se il termine massimo si considerasse «incompatibile» con il ricovero in istituto o l'inserimento in comunità, potrebbe addirittura ipotizzarsi una questione di legittimità costituzionale, perché proprio l'intervento meno auspicabile potrebbe essere quello potenzialmente più lungo⁵⁹.

12. La posizione degli affidatari: poteri, doveri, responsabilità

Questione ampiamente dibattuta anteriormente alla legge 184/83 era quella dei poteri (e delle responsabilità) degli affidatari, in quanto le norme amministrative che prevedevano vari tipi di affidamento non ne facevano cenno. Si era a tal proposito sostenuto che gli affidatari potessero partecipare, in sostituzione dei genitori, all'attività degli organi collegiali scolastici⁶⁰.

⁵⁸ Così Cass. 27 novembre 1988, n. 8791, cit., per cui gli affidatari, pur potendo presentarsi innanzi al giudice e depositare deduzioni scritte, non sono parti del procedimento.

⁵⁹ Cfr., sul punto specifico, Dogliotti M., *La riforma dell'adozione*, cit., p. 248.

⁶⁰ Così Finocchiaro A., Finocchiaro M., *op. cit.*, p. 58 ss.; *contra*, Perlingieri P., Procida Mirabelli di Lauro A., *Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*, in «Nuove leggi civili commentate», 1984, p. 39. In giurisprudenza, cfr. Trib. Firenze 5 novembre 1976, in «Il diritto di famiglia e delle persone», 1977, p. 237, con nota critica di Faldetta S., *L'affidamento extradottivo: un vuoto normativo da colmare*, cit.

L'art. 5 della legge 184/83 fornisce alcune indicazioni specifiche (ed è intervenuta la riforma del 2001 a chiarire e specificare ulteriormente). L'affidatario accoglie presso di sé il minore, lo tiene dunque nella sua abitazione: senza convivenza non vi sarebbe evidentemente affidamento (e in tal senso il fanciullo, almeno se affidato per un periodo piuttosto lungo, dovrebbe essere iscritto sullo stato di famiglia dell'affidatario: ciò che faciliterebbe le iscrizioni scolastiche, la scelta del medico, l'inserimento nell'ASL degli affidatari ecc., e sarebbe comunque indispensabile per la corresponsione degli assegni familiari; riguardo a un eventuale rifiuto all'iscrizione, non potrebbe comunque intervenire il giudice ordinario ma semmai quello amministrativo). L'affidatario provvede altresì al mantenimento, istruzione ed educazione del fanciullo.

Si tratta dei medesimi obblighi che competono ai genitori e a essi devono necessariamente corrispondere alcuni poteri, in sostanza tutto quel complesso di facoltà e posizioni che si definiva tradizionalmente "lato interno" della potestà: e dunque custodia, guida, vigilanza sul minore; non invece il "lato esterno": amministrazione del suo patrimonio e rappresentanza legale, che rimarrebbero ai genitori.

Precisa peraltro la novella del 2001 che l'affidatario esercita i poteri connessi con l'esercizio della potestà in relazione agli «ordinari rapporti» con la scuola e con le autorità sanitarie; «ordinari rapporti», e quindi sicuramente la partecipazione agli organismi scolastici, la richiesta di giustificazione per assenza, l'autorizzazione a una gita scolastica ecc., il consenso a una vaccinazione, l'autorizzazione a una visita medica ecc., ma già per una sospensione da scuola o per un ricovero in ospedale – non si tratterebbe di rapporti ordinari – sarebbe quanto meno necessario sentire i genitori di origine. La previsione anche se fin troppo limitata (e, a veder bene, più riferita al «lato interno» che a quello «esterno» della potestà) è del tutto condivisibile: non si potrebbe evidentemente per ogni minima questione che necessita di decisioni pronte e immediate richiedere l'intervento dei genitori di origine. In ogni caso l'affidatario dovrà essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, affidamento, adottabilità relativi al minore affidato.

Ma, come si è visto, il provvedimento del servizio, sull'accordo delle parti, stabilisce i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri degli affidatari, e dunque potrebbe limitarli, precisando per esempio che alcune scelte relative al minore (scuola, eventuali terapie mediche) spettano anche ai genitori di origine (e ciò farà sicuramente negli affidamenti, già ricordati, a «tempo parziale») ma potrebbe pure accrescerli, estendendoli all'amministrazione del patrimonio del minore o alla

rappresentanza legale⁶¹; naturalmente a quel punto la potestà dei genitori di origine si ridurrebbe in sostanza a un vuoto simulacro. In ogni caso l'affidatario deve esercitare i suoi poteri/doveri «tenendo conto delle indicazioni dei genitori»; non sembra trattarsi di un mero suggerimento, ma, al contrario, di indicazione vincolante per gli affidatari: in sostanza l'affidamento presuppone il consenso dei genitori, ed esso si estende necessariamente a tutta l'attività degli affidatari; ma anche nel caso che consenso non vi sia, superato l'ostacolo con l'intervento del tribunale per i minorenni, le indicazioni dei genitori, se essi vorranno fornirne, dovrebbero essere vincolanti.

Non si deve dimenticare che lo scopo precipuo dell'affidamento è proprio quello di reinserire il minore nella famiglia di origine e tra i compiti dell'affidatario, come si è più volte ricordato, c'è appunto quello di agevolare i rapporti con la famiglia di origine e favorire il reinserimento del minore in essa (anche se il legislatore del 2001, nel riformulare l'articolo in commento, non l'ha più indicato esplicitamente, ma probabilmente si tratta di una dimenticanza)⁶². Tali compiti sono frequentemente specificati nel provvedimento, ma anche in mancanza di esplicite prescrizioni l'affidatario sarebbe comunque tenuto ad adoperarsi a questo scopo (e dunque oltre a non interferire e non ostacolare le visite dei genitori, potrebbe organizzare incontri, fare opera di convincimento presso il minore ecc., e in caso di rifiuto di questo a vedere i genitori di origine, dovrebbe chiedere l'intervento del servizio); è certo il compito più difficile, ma pure il più meritorio per gli affidatari. Naturalmente essi sono pure tenuti a seguire le prescrizioni stabilite dal servizio nel provvedimento (i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri) o anche successivamente, secondo le esigenze che man mano si presenteranno. Potrebbe ad esempio il servizio mo-

⁶¹ Sui poteri degli affidatari, Procida Mirabelli di Lauro A., *L'affidamento del minore*, cit., p. 56; Giorgianni L., *Affidamento extrafamiliare e potestà gestoria*, in *Scritti in onore di R. Nicolò*, Milano, 1982, p. 227 ss.; Manera G., *L'adozione e l'affidamento familiare*, cit., p. 33; Sacchetti L., *Il commentario*, cit., p. 82; Ciralo C., *Il minore in affidamento. Situazioni soggettive e tecniche di tutela*, Milano, Giuffrè, 1993, p. 84. In particolare sui poteri degli affidatari e sul patrimonio del minore, cfr. Finocchiaro A., *Finocchiaro M.*, op. cit., p. 53.

⁶² Nel senso che l'affidatario debba sempre seguire le indicazioni dei genitori, Vercellone P., *Prime osservazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184*, cit., p. 274; Finocchiaro A., *Finocchiaro M.*, op. cit., p. 53; Busnelli F. D. e Schipani S., *Osservazioni sul progetto unificato di riforma dell'adozione*, in «Il diritto di famiglia e delle persone», 1982, p. 1400 ss. In giurisprudenza per qualche indicazione, Trib. Verona 23 febbraio 1989, in «Giurisprudenza di merito», 1990, 1, 34, ove si precisa seppur con riferimento all'affidamento familiare, a seguito di separazione o divorzio (art. 6, comma 8 legge di divorzio), che i genitori dovrebbero comunque contribuire al mantenimento dei figli affidati a terzi.

dificare, sull'accordo dei genitori, tempi e modalità dell'esercizio dei poteri degli affidatari, magari intensificando la partecipazione e i contratti con la famiglia di origine⁶³; per tali mutamenti prima della scadenza prevista per l'affidamento (rientranti nella «vigilanza» del servizio) non sembra occorra il decreto di esecutività del giudice tutelare (ma il servizio dovrebbe darne comunicazione all'autorità giudiziaria).

La norma in esame fa pure riferimento all'art. 316 cc e cioè al contrasto tra i genitori su questioni di particolare importanza relativamente alla prole: ciascuno dei genitori può ricorrere al giudice (tribunale per i minorenni)⁶⁴; questo, sentiti i genitori e il figlio ultraquattordicenne, tenta di superare il contrasto, suggerendo le determinazioni più utili e, se il contrasto permane, attribuisce il potere decisionale a quello dei genitori che ritiene, nel caso specifico, più idoneo a curare l'interesse della prole. In effetti potrebbe emergere un contrasto tra genitori e affidatari (la scuola, un viaggio all'estero ecc.) ma pure potrebbe sorgere tra gli affidatari: in entrambi i casi un primo tentativo di composizione non potrebbe che venire dal servizio locale, nell'ambito della sua vigilanza sull'affidamento. Solo ove il contrasto non si risolva, i genitori, gli affidatari o anche il servizio – è da ritenere – potrebbero rivolgersi al giudice; e questo, con la sua autorità, potrebbe salvare l'affidamento messo a dura prova da un contrasto su questioni di particolare importanza per il minore.

La situazione sopradescritta presupporrebbe comunque che, pur discorsi su una questione specifica, i genitori mantengano il consenso generale all'affidamento: ma è revocabile tale consenso? La risposta non può che essere affermativa: i genitori, ad esempio, potrebbero ritenere che l'affidamento non stia dando buona prova, che gli affidatari si siano rivelati inadeguati, che il minore non abbia un accettabile rapporto con essi. In tal caso evidentemente, ove ritenga che l'affidamento debba continuare, il servizio dovrebbe chiedere l'intervento

⁶³ Per una distinzione tra «indicazioni» della famiglia di origine e «prescrizioni» dell'autorità affidante, cfr. Finocchiaro A., Finocchiaro M., *op. cit.*, p. 53; sul punto cfr. pure Perlingieri P., Procida Mirabelli di Lauro A., *L'affidamento del minore*, cit., p. 68.

⁶⁴ Nel senso che, limitatamente a tale disposizione, sarebbe superata la disputa sull'applicabilità della normativa sulla potestà genitoriale alla potestà dell'affidatario, cfr. Perlingieri P., Procida Mirabelli di Lauro A., *L'affidamento*, cit., p. 69; *contra*, Finocchiaro A., Finocchiaro M., *op. cit.*, p. 56. Sulla potestà dell'affidatario, cfr. pure Giorgianni L., *Affidamento extrafamiliare*, cit., p. 809; De Cupis A., *Sull'estensione dell'istituto della potestà genitoriale*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 1983, p. 704, secondo cui l'affidamento svolge un ruolo di supplenza della potestà genitoriale, senza però identificarsi con essa. In giurisprudenza, cfr. Cass. 17 ottobre 1980, n. 5594, in «Il foro italiano», 1981, 1, c. 77; Trib. Firenze 5 novembre 1976, cit.

del tribunale per i minorenni⁶⁵. Ma potrebbe pure accadere che gli affidatari si dichiarino non più disposti a continuare l'esperimento (lo stesso si è rivelato più gravoso del previsto, vi sono pesanti interferenze dei genitori di origine, o più semplicemente gli affidatari hanno cambiato opinione ecc.). Non si potrebbe certo pensare a una continuazione d'autorità di un affidamento che diverrebbe nocivo per il minore: il servizio locale non potrebbe che disporre la cessazione, salvo provvedere tempestivamente per un altro, con diversi affidatari.

Si discute pure (e se ne discuteva anche prima della legge 184) sulla responsabilità degli affidatari per fatto illecito dei minori. In genere si considerano applicabili entrambi gli artt. 2047 e 2048 cc, e tuttavia, com'è noto, l'art. 2047 cc è di natura soltanto sussidiaria e si riferisce a tutti i soggetti incapaci di intendere e di volere (riguardo ai minori spetterebbe al giudice accertare se essi siano o meno incapaci)⁶⁶; il «sorvegliante» è liberato dalla responsabilità se prova di non aver potuto impedire il fatto. Ma per i minori (indipendentemente da ogni valutazione sulla loro capacità) vi è una responsabilità dei genitori e tutori (purché il minore abiti con loro): anch'essi sono liberati se dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, ma la giu-

⁶⁵ In proposito cfr. le osservazioni di Finocchiaro A., Finocchiaro M., *op. cit.*, p. 45, e, specificamente sulle revocabilità del consenso all'affidamento, Perlingieri P., *Disciplina dell'adozione e sull'affidamento dei minori*, in «Le nuove leggi civili commentate», cit., p. 30, nonché Sacchetti L., *Il commentario*, cit., p. 83; cfr., pure, sul punto, Beccia M., *L'affidamento familiare tra diritto e realtà*, cit., p. 997. Anteriormente alla legge 184/83 cfr. Vercellone P., *Aspetti giuridici dell'affidamento familiare*, in «Il diritto di famiglia e delle persone», 1982, p. 1059.

⁶⁶ Sul problema, Sacchetti L., *L'affidamento dei minori*, cit., p. 173 s.; Finocchiaro A., Finocchiaro M., *op. cit.*, p. 66; Franzoni M., *Dei fatti illeciti*, in *Commentario del codice civile*, a cura di Scialoja A. e Branca G., Bologna-Roma, 1993, p. 361. Anteriormente alla riforma del 1983, Maiello, *Responsabilità per il fatto illecito del minore*, in «Diritto e giurisprudenza», 1960, p. 44; Bessone M., *Fatto illecito del minore e regime di responsabilità per mancata sorveglianza*, in «Il diritto di famiglia e delle persone», 1982, 1, p. 197. Per l'inapplicabilità agli affidatari dell'art. 2048 cc cfr. Giorgianni L., *Affidamento extrafamiliare e potestà genitoria*, cit., p. 250.

⁶⁷ Per alcuni esempi di tale orientamento, cfr., tra le altre, Cass. 26 novembre 1998, n. 11984; Cass. 11 agosto 1997, n. 7459, in «Danno e responsabilità», 1998, p. 251; Cass. 9 giugno 1983, n. 3977, in «Massimario del Foro italiano», 1983, p. 831; Cass. 29 novembre 1982, n. 6506, *ivi*, 1982, p. 1270; Cass. 22 gennaio 1980, n. 516, *ivi*, 1980, p. 97. In dottrina si vedano i rilievi di Marchetti, *Sull'oggetto della prova liberatoria richiesta al genitore e al tutore dall'art. 2048 cc*, in «Il foro italiano», 1959, IV, c. 62 e più recentemente Sacchetti L., *L'affidamento dei minori*, cit., p. 176, Perlingieri P., Procida Mirabelli di Lauro A., *L'affidamento del minore*, cit., p. 74; Corsaro, *Funzioni e ragioni della responsabilità del genitore per il fatto illecito del minore*, in «Giurisprudenza italiana» 1988, IV, c. 225.

risprudenza tende ad ampliare la loro responsabilità a una *culpa in educando*⁶⁷; dunque non solo un difetto di vigilanza, ma pure dell'educazione impartita potrebbe dar luogo a responsabilità. I genitori, in caso di affidamento, non abitano con il figlio e quindi verrebbe meno la loro responsabilità; e agli affidatari spetta in ogni caso la vigilanza e l'educazione del minore (dunque dovrebbe ravvisarsi una responsabilità in capo ad essi).

Potrebbe pure ipotizzarsi una responsabilità del servizio sotto forma di *culpa in eligendo*, ove gli affidatari si siano dimostrati inidonei e non abbiano così impedito il fatto illecito del minore; si tratterebbe comunque di una responsabilità sussidiaria rispetto a quella principale degli affidatari.

Non potrebbe, al contrario, esservi una responsabilità contrattuale dell'affidatario che non adempia ai suoi doveri verso il minore, nei confronti del servizio: si è evidentemente, nella specie, del tutto fuori da ogni logica contrattuale⁶⁸; all'inidoneità degli affidatari potrà seguire soltanto la cessazione dell'affidamento.

13. I poteri degli affidatari e del tutore

Esaminata finora la posizione dei minori soggetti alla potestà parentale, ci si potrebbe interrogare sull'ammissibilità dell'affidamento familiare per i minori sottoposti a tutela. Tale istituto, come noto, opera (art. 343 cc) quando entrambi i genitori siano morti o per altre cause non possano esercitare la potestà. D'altra parte il tutore non è direttamente coinvolto nel processo educativo; non ha obbligo di mantenimento, educazione e istruzione del minore (può infatti anche essere estraneo alla famiglia); egli è soltanto tenuto a una generica «cura della persona del minore», lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni⁶⁹. Dunque ben può ipotizzarsi una situazione di «temporanea difficoltà della famiglia», di «temporanea privazione di un ambiente familiare idoneo»; anzi l'apertura di tutela frequentemente presuppone una situazione di tal genere: genitori deceduti oppure lontani o temporaneamente inidonei (e la lontananza e l'inido-

⁶⁸ *Contra*, Perlingieri P., Procida Mirabelli di Lauro A., *L'affidamento del minore*, cit., p. 73, che individuano la responsabilità dell'affidatario nel disposto dell'art. 1218 cc.

⁶⁹ In generale, sui poteri del tutore e il controllo del giudice tutelare, cfr. Pugliatti S., *Della tutela e dell'emancipazione*, in *Commentario del codice civile*, a cura di D'Amelio M., 1, Firenze, 1940, p. 651; Bisegna, voce *Tutela e curatela* (Dir. civ.), in *Novissimo digesto italiano*, XIX, Torino, 1973, p. 933 ss.; Torino, Utet, 1999; Dogliotti M., Figone A., Mazza Galanti F., *Codice dei minori*, p. 121 ss.

neità momentanea potrebbe riguardare pure i parenti, in mancanza dei genitori). Del resto è la stessa lettera della norma (art. 4) a indicare la possibilità di affidamento per i minori sottoposti a tutela, là dove si precisa che esso è disposto, previo consenso dei genitori «ovvero del tutore», e che il tribunale per i minorenni provvede, ove manchi l'assenso di genitori «o del tutore».

Se dunque il servizio dispone l'affidamento, spetta al tutore prestare il consenso a esso; ma va ricordato a tal proposito che per i minori sottoposti a tutela, è previsto un controllo assai incisivo del giudice tutelare, il quale (art. 371 cc) delibera tra l'altro sul luogo dove il minore deve essere allevato)⁷⁰: dunque è da ritenere che assenso potrebbe essere prestato dal tutore, solo previa autorizzazione del giudice tutelare. E nel caso che autorizzazione non sia data (ove il giudice tutelare ritenga – e in tal caso dovrebbe necessariamente valutare nel merito il progetto del servizio – quel particolare affidamento in contrasto con l'interesse del fanciullo)? È ipotesi del tutto assimilabile a quella del mancato consenso dei genitori: il servizio potrà rivolgersi al tribunale per i minorenni perché provveda in luogo del mancato assenso, ed esso in tal caso finirà per esaminare nella sostanza, se non nella forma, la scelta del giudice tutelare (che abbia negato l'autorizzazione).

Quanto ai poteri degli affidatari, si è visto che sull'accordo delle parti, il provvedimento del servizio potrebbe eventualmente accrescerli, limitando quelli dei genitori; non sembra che ciò possa accadere riguardo al tutore, le cui funzioni sono stabilite per legge e appaiono inderogabili (pur se vi fosse autorizzazione del giudice tutelare, che apparirebbe in tal senso del tutto illegittima). Al tutore rimane dunque la «cura del minore», che si configurerà nella specie come una forma di controllo sull'operato degli affidatari, la rappresentanza legale e l'amministrazione del patrimonio. Prescrizioni e indicazioni agli affidatari, che la legge prevede da parte dei genitori, saranno date dal tutore, e pure si potrebbe ipotizzare conflitto tra tutore (pur se debitamente autorizzato dal giudice tutelare) e affidatari (art. 316 cc), su cui si pronuncerebbe il tribunale minorile, ancora una volta riesaminando nella sostanza l'attività e le scelte del giudice tutelare.

⁷⁰ Cfr., al riguardo, Pugliatti S., *op. cit.*, p. 677; e v. pure, in giurisprudenza, tra le rare pronunce sul punto, Cass. 13 maggio 1961, n. 1137, in «Repertorio del Foro italiano», 1961, voce *Tutela e curatela*, n. 10.

14. Benefici e provvidenze

Il servizio sociale, di sua iniziativa o su disposizione del giudice, svolge azione di sostegno educativo e psicologico nei confronti del minore, degli affidatari, ma pure – è da ritenersi – dei genitori di origine; agevola altresì i rapporti con la famiglia nonché il rientro del minore in essa (ciò che deve essere la funzione preminente dell'affidamento). Il servizio può avvalersi delle competenze professionali (psicologi, assistenti sociali ecc.) di «altre strutture del territorio» non ci si riferisce tuttavia ad altro servizio locale pubblico, altrimenti lo si sarebbe detto esplicitamente (come previsto nel comma 3 dell'art. 4), ma sembra al contrario ammessa la possibilità di coinvolgere, mediante accordi, pure strutture private, come del resto prevede la stessa legge quadro sull'assistenza più volte richiamata. Ancora, il servizio potrà avvalersi dell'opera delle associazioni familiari indicate dagli affidatari (è una previsione ulteriore della collaborazione tra pubblico e privato già indicata dalla legge 328/00: ma non vi sarebbe, nel caso specifico un rischio di confusione di ruoli?⁷¹

Accanto a questo complesso di interventi e prestazioni, la norma prevede che Stato, regioni ed enti locali intervengano, negli onnipresenti limiti di bilancio, con misure di sostegno e aiuto economico per le famiglie affidatarie (e al sostegno dell'affidamento familiare, come già si è detto, si riferiscono positivamente alcune recenti leggi: la legge 285 del 1997 e la 328 del 2000, già ricordate, ma pure una delle norme finali della legge 184/83: l'art. 80.

Insomma si prefigura un complesso articolato di interventi e servizi che esprimono l'alta considerazione tenuta tanto dal legislatore del 1983 che da quello del 2001 per l'affidamento familiare, visto come uno dei principali mezzi di aiuto della famiglia di origine, temporaneamente in difficoltà, per l'assolvimento dei suoi compiti.

⁷¹ Su tali innovazioni, cfr. Dogliotti M., *La riforma dell'adozione*, cit., p. 247.
Sull'affidamento e gli altri interventi assistenziali, cfr. Cirio C., *op. cit.*, 24 ss.

1. La famiglia come risorsa; 2. Una prima lettura dei dati; 3. Il diritto del minore alla famiglia; 4. Compiti del servizio sociale e delle associazioni; 5. I punti forti dell'affidamento; 6. Le situazioni di affidamento su cui è necessario un ulteriore impegno; 7. I minori affidati a scuola

**1. La famiglia
come risorsa**

L'affidamento è un'esperienza che consente di constatare come il superamento degli stati di necessità non si realizza solo attraverso l'intervento **indispensabile** delle istituzioni, ma anche attraverso la disponibilità degli affidatari, cioè di volontari, che concorrono alla realizzazione delle competenze attribuite dalle leggi vigenti alle istituzioni stesse. Gli affidatari hanno un ruolo importante nel progetto di affidamento, ora meglio precisato anche a livello normativo: non sono e non vanno considerati come semplici utenti del servizio, ma come interlocutori credibili degli operatori e dei giudici, come soggetti attivi che devono essere supportati nello svolgimento dell'affido ma anche ascoltati dagli operatori e dai giudici nella gestione del progetto di affidamento: è con loro che il bambino vive!

Come sappiamo, per la buona riuscita dell'affidamento ognuno deve fare la sua parte. Il riconoscimento del ruolo sociale che gli affidatari svolgono deve comportare a nostro parere, una particolare attenzione da parte delle istituzioni, alla loro preparazione, selezione e sostegno onde assicurare ai bambini e alle loro famiglie in difficoltà, affidatari competenti.

Questo presuppone – a monte – un'adeguata organizzazione di servizi socioassistenziali e sanitari e un lavoro integrato che si faccia prioritariamente carico del sostegno e del recupero della famiglia di origine.

Scopo dell'affidamento non è quello di mettere a confronto o, ancora peggio, in conflitto le due famiglie (una "buona" e l'altra "cattiva") ma quello di creare attorno al bambino una rete di rapporti affettivi significativi con adulti validi che siano di aiuto in una situazione critica del bambino e della sua famiglia.

* Frida Tonizzo e Donata Micucci, Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie.

Franco Garelli, Raffaella Ferrero e Daniela Teagno, nell'articolo *L'affidamento nell'esperienza delle famiglie affidatarie*, rilevano come queste famiglie

siano caratterizzate nello stesso tempo sia da condizioni di vantaggio personale e sociale che di normalità. L'idea di aver fatto una scelta eroica o di rappresentare un'eccezione è assai lontana dalla percezione che questi soggetti hanno di se stessi e del loro impegno sociale. Tuttavia, è innegabile che essi – per vari aspetti – presentino un modello moderno di famiglia, caratterizzato da un buon livello di motivazioni, di capacità di elaborare le esperienze di vita, di comunicazione di coppia, di condivisione dell'impegno domestico, di apertura verso l'esterno: tutti aspetti che costituiscono una pre-condizione favorevole per un'esperienza come l'affidamento.

Il vantaggio di queste famiglie deriva sia da considerazioni oggettive che da propensioni culturali. Si tratta per lo più di persone caratterizzate da una scolarità medio-alta, che appartengono al ceto medio, con molte donne che svolgono professioni dal contenuto relazionale (come insegnanti o operatori socioassistenziali) anche se non presentano condizioni economiche superiori alla media. Il *background* culturale sembra dunque contare di più del capitale economico nell'orientare i soggetti verso una scelta di affidamento. Si tratta, ancora, per lo più di coppie in classi centrali di età, con alle spalle vari anni di storia comune, caratterizzate da numerosi elementi di affinità. La stabilità di vita e la convergenza culturale sembrano rappresentare altri fattori positivi per aprirsi all'esperienza dell'affidamento e per farvi fronte. Molti soggetti fanno poi parte dell'associazionismo sociale e del volontariato, risultano attivi e convinti dal punto di vista religioso ed esprimono una cultura progressista. Rientra tra le affinità di coppia anche un'idea aperta di famiglia, orientata a condividere con altri le risorse acquisite. Tra i fattori di vantaggio, c'è anche la rete di relazioni nella quale questi soggetti sono inseriti, costituita da amici e parenti che possono condividere l'idea affidamento e svolgere un'importante funzione di sostegno e di aiuto¹.

2. Una prima lettura dei dati

La rilevazione effettuata dal Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza riguarda 10.200 affidamenti di cui 5.280 a parenti (affidamenti intrafamiliari) e 4.668 a terzi (eterofamiliari): risultano non specificati altri 252.

Gli affidamenti a parenti (nonni, zii, ecc.) hanno caratteristiche differenti, difficilmente comparabili con quelli a terzi. Sono disposti

¹ Garelli F., Ferrero R., Teagno D., *L'affidamento nell'esperienza delle famiglie affidatarie*, in «Prospettive Assistenziali», 2001, n. 136.

spesso dalla magistratura minorile a seguito di una sospensione o decadimento della potestà dei genitori, con un coinvolgimento limitato o nullo dei servizi sociali territoriali nella loro progettazione e gestione. Sarebbe necessaria una riflessione specifica al riguardo.

Dalla ricerca emergono alcuni dati, particolarmente significativi, su cui è opportuno soffermarsi per prospettare alcune considerazioni e proposte:

- l'età media dei bambini al momento dell'affidamento è pari a 6,6 anni; il 46% del totale complessivo dei minori affidati viene affidato nei primi cinque anni di vita e, di questi, il 22,7% fra gli 0 e i 2 anni;
- le motivazioni che portano all'affidamento sono gravi: nel 67,2% condotte di abbandono e/o di grave trascuratezza dei familiari; nel 26,9% dei casi inoltre, i genitori hanno problemi di tossicodipendenza e nel 19,2% problemi psichiatrici. Il 23,6% dei nuclei d'origine presenta gravi problemi economici e il 17,6% abitativi. Non stupisce quindi, a fronte di questi dati, che il 72,9% degli affidi siano giudiziari;
- solo il 42% dei minori per cui si è concluso l'affidamento è rientrato nella sua famiglia e la fascia di età più interessata è quella dei più piccoli (dai 3 ai 10 anni, circa il 55%). Infatti solo il 27% della fascia d'età 14-17 e il 19% per quelli dai 18 anni in poi torna in famiglia;
- allarmante è la situazione sul versante istituzionale. La particolare delicatezza e complessità dell'affidamento ha portato **solo nel 21% dei casi** a una specializzazione funzionale all'interno dei servizi titolari dell'intervento e giustamente il Centro rileva al riguardo che se ci si interroga sulle motivazioni di tale prevalente assenza, essa probabilmente è da ricercare nella difficoltà dell'Ente a poter disporre di risorse umane, oltre che materiali, da destinare specificamente alla realtà dell'affido. Questa sembrerebbe indicare una scarsa professionalizzazione della procedura di affido, la cui debolezza richiederebbe, invece, l'attivazione di risorse umane e materiali adeguate per poter assicurare la realizzazione delle finalità del provvedimento.

Desti poi preoccupazione il fatto che solo il 40% degli Enti ha promosso campagne di sensibilizzazione sull'affidamento, iniziative necessarie per poter far conoscere questo intervento (troppe volte ancora confuso con l'adozione) e per reperire anche maggiori disponibilità da parte di famiglie e/o persone singole.

I dati sul sostegno degli affidi sembrerebbero incoraggianti, ma alcuni sollevano interrogativi. Perché solo l'83,6% degli affidi è regolamentato, visto che in base all'art. 4 della legge 149/01, dovrebbe esserci un provvedimento per ogni affido? A quanti affidatari è corrisposto il rimborso spese? In base a quali criteri? Quali sono le modalità di sostegno indicate?

Ci troviamo di fronte a una diffusa latitanza delle Regioni e degli enti locali, che non assolvono oppure assolvono in maniera inadeguata, a precise competenze istituzionali già loro attribuite dal 1983 e riconfermate, come vedremo, dalla legge 149/01.

È questa, a nostro parere, la ragione principale dello scarso "decollo" dell'affidamento familiare. Infatti, dove amministratori, operatori, magistrati e volontari hanno creduto nell'affidamento e hanno investito e lavorato per la realizzazione di questo intervento, i risultati ci sono stati, come d'altra parte emerge anche dalla rilevazione effettuata dal Centro.

L'esiguità del numero degli affidamenti è ancora più preoccupante se la confrontiamo con quello dei 28.148 minori che risultavano ancora presenti nelle strutture residenziali (istituti, comunità, ecc.) al 31 dicembre 1999 (rilevazione ISTAT).

Partendo dalle disposizioni legislative vigenti in materia e dalle esperienze finora realizzate, riteniamo sia possibile delineare i "punti forte" per rilanciare gli affidamenti e prospettare alcune proposte operative.

3. Il diritto del minore alla famiglia

La legge 28 marzo 2001, n. 149, *Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile* ha definito le seguenti priorità di intervento:

- Il minore ha diritto a essere educato nell'ambito della propria famiglia. Le condizioni di indigenza dei genitori non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia d'origine sono disposti interventi di sostegno e di aiuto. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento (art. 1).
- Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo è affidato a un'altra famiglia, preferibilmente con figli minori, o a una persona singola, in grado di assicurargli il man-

tenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno (art. 2).

- Ove non sia possibile l'affidamento è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto. I minori di anni sei non possono essere inseriti in istituto ma solo presso una comunità di tipo familiare (art. 2).
- Il minore di cui sia accertata dal tribunale per i minorenni la situazione di abbandono perché privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio, è dichiarato adottabile e deve essere adottato da coniugi aventi i requisiti previsti dalla stessa legge 149/01 (art. 8).

In linea con le disposizioni previste dalla legge 328/00 purtroppo anche la legge 149/01 non garantisce nessun diritto esigibile ai nuclei familiari d'origine, né ai minori che necessitano di essere affidati a scopo educativo e neppure nuove tutele per chi accoglie minori in situazioni di abbandono grandicelli o disabili.

Infatti le prestazioni nei confronti dei **nuclei familiari a rischio** possono essere fornite dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali, solamente «nei limiti delle risorse finanziarie disponibili» (art.1).

Per quanto riguarda gli affidamenti, all'art. 5 viene previsto che «lo Stato, le Regioni e gli enti locali nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria». Gli affidatari contribuiscono con la loro scelta di accoglienza, alla realizzazione di precise competenze istituzionali: il rimborso spese, la copertura assicurativa e altre provvidenze consentono a tutte le persone disponibili e idonee questa scelta, indipendentemente dalle loro condizioni economiche.

Come emerge anche dalla ricerca condotta dal Centro, numerosi sono i Comuni che ancora non prevedono alcun contributo nei confronti delle famiglie affidatarie, nonostante l'art. 80 della legge 184/83 modificato dalla 149/01 stabilisca quanto segue: «Le Regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche». Purtroppo la legge 149/01 non prevede alcuna possibilità di intervento nei confronti degli enti inadempienti, anzi quanto previsto all'art. 5 rischia di fornire un alibi a quelli che non intendono privilegiare interventi in altri settori.

Neppure il sostegno economico previsto da questa legge, nei casi di adozione di minori di età superiore ai 12 anni e di minori portatori di handicap, è riconosciuto quale diritto esigibile, in quanto il comma 8 dell'art. 6 dispone: «Lo Stato, le Regioni e gli enti locali possono intervenire nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all'inserimento sociale, fino all'età di diciotto anni degli adottati».

Dobbiamo infine sottolineare come né questa legge, né la 328/00 sopracitata, prevedano norme che garantiscano agli utenti e alle associazioni di tutela dei diritti, la possibilità di far rispettare dagli enti locali la priorità degli interventi alternativi al ricovero (interventi di aiuto e sostegno alla famiglia di origine, affidamento familiare o adozione, a seconda della situazione): se un Comune non attiva il servizio di affidamento familiare non c'è nessuna norma cui riferirsi per costringerlo a istituirlo.

A nostro parere è quindi necessario che le Regioni assumano a livello legislativo i necessari provvedimenti per rendere esigibili gli interventi atti ad assicurare il diritto di ogni minore a crescere in una famiglia e gli stessi enti gestori degli interventi (Comuni singoli o associati) predispongano gli atti deliberativi indispensabili per concretizzare tali diritto, definendo le modalità operative riguardanti:

- la sensibilizzazione e il reperimento di persone disponibili all'affidamento;
- la preparazione e valutazione degli aspiranti affidatari;
- il sostegno al minore e alla sua famiglia di origine;
- i rimborsi spese agli affidatari in relazione alle condizioni degli affidati;
- la copertura assicurativa dell'affidato e degli affidatari;
- la modulistica relativa al consenso degli affidanti e degli affidatari al progetto specifico di affidamento;
- le modalità di rapporto con le autorità giudiziarie minorili, ecc. nonché i relativi finanziamenti e gli operatori addetti.

Devono inoltre essere approvate dai Comuni singoli o associati delibere sui cosiddetti **affidamenti diurni**, che non sono disciplinati dalla legge 149/01 ma che, in base alle esperienze finora realizzate, rappresentano un importante intervento di sostegno del minore e della sua famiglia.

In relazione alle proprie disponibilità la famiglia affidataria potrà aiutare un minore nell'arco di una giornata intera: accompagnarlo a scuola, aiutarlo nei compiti, giocare con lui, accompagnarlo alle varie attività, portarlo a fare una passeggiata; oppure in una parte della giornata, ad esempio dal ritorno da scuola alla sera, quando rientrerà nella sua famiglia. L'affidamento diurno può però anche limitarsi a trascorrere con il bambino alcuni weekend o una vacanza estiva.

Con questa soluzione il minore che ha la famiglia in difficoltà temporanea rimarrà nel suo quartiere, ma sarà seguito nei momenti in cui i suoi genitori non sono presenti. Viene così evitato il ricorso a comunità o istituti o comunque strutture prive di calore familiare. Essendo limitato a una parte della giornata esso dovrebbe attuarsi solo nell'ambito della zona in cui risiede la famiglia d'origine del bambino.

Se una famiglia non può lasciare il proprio figlio il pomeriggio, la sera o in altri momenti ai nonni, a una zia o a un parente perché questi non sono vicini o non ci sono per niente, in un tessuto sociale disgregato come quello urbano può dunque subentrare una famiglia del quartiere a sostituire i genitori d'origine quando questi non possono prendersi cura del bambino.

Naturalmente entrambe le famiglie saranno seguite dai servizi. L'obiettivo dell'affidamento diurno è quello di utilizzare le risorse della zona di residenza del minore: se le famiglie sono informate e preparate non è difficile stimolare la loro disponibilità proprio perché riguarda momenti determinati della giornata ed è legato a un progetto evolutivo del ragazzo, ad esempio fin quando il genitore cambia lavoro o il ragazzo conclude un ciclo di studi.

Proprio perché l'intervento della famiglia affidataria è limitato a momenti determinati, essa deve accettare i limiti del suo ruolo senza sostituirsi alla sua famiglia².

4. Compiti del servizio sociale e delle associazioni

In base agli articoli 4 e 5 della legge 149/01 è il servizio sociale locale, cioè l'ente gestore degli interventi assistenziali (Comune, consorzio di Comuni, Comunità montane, Province, ecc.) che dispone l'affidamento:

- previo consenso dei genitori o del tutore, questo affidamento, consensuale, è reso esecutivo dal giudice tutelare, non può durare più di due anni ma è prorogabile dal Tribunale per i minorenni qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore;

² De Rienzo E., Saccoccio C., Tonizzo F., *Una famiglia in più. Esperienze di affidamento*, Torino, Utet libreria, 1999.

- a seguito di provvedimento del Tribunale per i minorenni, applicando gli articoli 330 e seguenti del cc. L'affidamento, è bene ricordarlo, «può essere disposto in caso di necessità e urgenza anche senza porre in essere gli interventi di aiuto e sostegno alla famiglia d'origine» (nel caso in cui questi siano ritenuti inutili, o, peggio, dannosi, vista la gravità della situazione della famiglia d'origine).

Nel provvedimento del servizio sociale locale con cui si dispone l'affidamento devono essere indicati:

- il servizio cui è attribuita la responsabilità del progetto e la vigilanza durante l'affidamento;
- le motivazioni che hanno portato all'affidamento, la prevedibile durata dell'affidamento stesso, i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti agli affidatari, le modalità di rapporto dell'affidato con la propria famiglia di origine.

Il servizio competente deve riferire al giudice tutelare (se l'affidamento è consensuale) o al Tribunale per i minorenni (se giudiziario) ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla presumibile ulteriore durata dell'affidamento e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà della famiglia d'origine.

All'art. 4 è anche precisato che «L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore».

Il servizio sociale, nell'ambito delle proprie competenze, «su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza e il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell'opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari».

Sul piano operativo riteniamo che sia necessaria una particolare attenzione affinché questa ultima indicazione, relativa al ruolo delle associazioni, non si traduca in una delega da parte degli enti gestori degli interventi assistenziali alle associazioni suddette di tutta la gestione degli affidamenti.

Chi opera in questo delicato settore sa quanto è importante e indispensabile il ruolo del servizio pubblico nella realizzazione degli

affidamenti (interventi nei confronti delle famiglie d'origine, raccordi con gli altri servizi socioassistenziali e sanitari, rapporti con la magistratura minorile, ecc.).

Per questo motivo è stato previsto, nella petizione di iniziativa popolare regionale promossa dall'ANFAA in diverse Regioni insieme ad altre organizzazioni di tutela dei diritti degli assistiti, che le Regioni proibiscano agli enti gestori di attività assistenziali di affidare a soggetti privati o pubblici (IPAB, ecc.) le funzioni concernenti:

- la valutazione delle condizioni di accesso ai servizi, l'esame dei ricorsi, i controlli e la vigilanza ordinaria, nonché i compiti gestionali qualora ne possa risultare compromessa l'integrazione delle prestazioni e l'unitarietà degli interventi;
- gli accertamenti concernenti la situazione di privazione di assistenza morale e materiale dei minori e la valutazione degli aspiranti all'adozione, all'affidamento familiare a scopo educativo e il relativo sostegno delle adozioni e degli affidamenti familiari e alla conduzione di case famiglia³.

5. I punti forti dell'affidamento

La riflessione basata sulle esperienze, alla luce anche delle ultime ricerche sul tema, dimostra come sia indispensabile, per la buona riuscita dell'affidamento, il rispetto, da parte dei servizi coinvolti, di alcune condizioni.

È necessaria innanzi tutto, una **tempestiva valutazione della situazione familiare e personale** del bambino e una previsione realistica dei possibili sviluppi della stessa, al fine di attivare al più presto gli interventi idonei. Vanno certo privilegiati quelli diretti a favorire, per quanto possibile, la permanenza del bambino nella sua famiglia (sostegno socioeconomico, assistenza domiciliare anche educativa, ecc.), quando i genitori, attraverso i supporti dei servizi, sono in grado di svolgere il loro ruolo dal punto di vista affettivo ed educativo. Riteniamo però indispensabile non rinviare nel tempo (magari per mesi, se non per anni) l'allontanamento del bambino da un nucleo le cui condizioni siano ormai deteriorate, tentando recuperi impossibili destinati al fallimento.

È da evitare, in quanto assolutamente negativa per i bambini, la loro permanenza prolungata, come già evidenziato, in istituti e comunità. Bisogna arrivare al più presto al loro inserimento in una famiglia affidataria. A questo riguardo vanno riconsiderate le positive

³ Il testo della petizione è pubblicato in «Prospettive assistenziali», 2001, n. 137.

opportunità offerte dagli affidamenti familiari consensuali, che rappresentano una percentuale estremamente ridotta degli affidi in corso, mentre una percentuale altissima (il 72,9%) è realizzata solo a seguito di un provvedimento del tribunale per i minorenni.

Nella ricerca condotta da Franco Garelli su 276 famiglie affidatarie dell'area torinese era emerso che «negli affidi in corso, rispetto a quelli conclusi, la percentuale dei casi giudiziari sale (63%): questo dato appare ancora più incisivo se confrontato con la percentuale di affidi giudiziari registrata tra quelli terminati da più di 5 anni, che è inferiore alla media di più di 20 punti percentuali (35%). Come a dire che, oggi più di ieri, si ricorre a soluzioni non condivise e imposte con azioni di forza, le quali di certo non favoriscono la risoluzione dell'intervento stesso prevista dalla legge (il ritorno in famiglia del minore) né i rapporti tra i vari attori in gioco, rendendoli competitivi piuttosto che collaborativi»⁴.

Questo modo di procedere rischia di presentare l'affidamento come un intervento **contro** i genitori e non come un intervento **a favore** del bambino e dei suoi genitori. Come è già stato più volte rilevato, quando la famiglia d'origine del bambino condivide la scelta dell'affidamento familiare, si realizzano le condizioni ideali perché il passaggio da una famiglia all'altra avvenga in un clima rassicurante che non minaccia l'equilibrio del bambino. La famiglia affidataria è vista come un'estensione della sua famiglia e non come una minaccia di perdita di quest'ultima. L'accordo della famiglia d'origine al progetto semplifica la preparazione del bambino alla separazione e aiuta gli affidatari nell'instaurare un buon rapporto con il bambino stesso.

Considerando che il bambino in affido trarrebbe enormi vantaggi dalla collaborazione della sua famiglia d'origine, è estremamente importante dedicare tempo, energie e competenze degli operatori a preparare la famiglia d'origine.

La famiglia d'origine non deve, almeno dove è possibile, diventare la famiglia che subisce l'intervento degli altri, che viene messa in una situazione di marginalità; ogni caso è molto diverso dall'altro ed è veramente difficile generalizzare. Solo il rispetto, l'attenzione ai vissuti degli altri, la comprensione per vicende non sempre fortunate possono pian piano indicare la strada più giusta.

La famiglia d'origine si trova senz'altro in una situazione di debolezza. E molto bene la madre di Paola ha raccontato, nel libro *Le due famiglie* di Emilia De Rienzo *et al.*, la difficoltà provata nell'accettare

⁴ Garelli F., *L'affidamento. L'esperienza delle famiglie e i servizi*, Roma, Carocci, 2000.

l'affidamento di sua figlia a un'altra famiglia come alternativa all'istituto. Difficoltà determinata dalla paura inizialmente provata, allorché l'assistente sociale le ha proposto questa soluzione, di perdere la propria figlia; dalla difficoltà di spiegare a sua figlia che doveva andare a vivere con degli sconosciuti e che non poteva continuare a stare con lei; dal timore che gli affidatari sapessero o potessero dare di più a Paola⁵.

Era per lei difficile decidere, perché la scelta del bene della figlia doveva passare prima attraverso queste paure, questi pregiudizi e soprattutto doveva affrontare i giudizi della gente. Era difficile perché doveva lasciare la propria figlia a degli estranei che avrebbero potuto farle del male, che comunque avrebbero potuto non comprenderla. Solo con il tempo questa madre riesce a capire. E in effetti bisogna lasciare che il tempo faccia il suo corso, bisogna che le famiglie si conoscano e si arrivi a una reciproca accettazione: è questo il lavoro più grosso che i servizi non devono assolutamente trascurare. Accostare storie diverse, integrarle, renderle, per quanto possibile, comprensibili le une alle altre.

Nonostante le difficoltà incontrate, comunque, questo affidamento, che al momento dell'intervista, durava da diversi anni, si può ritenere riuscito ed è la madre stessa a confermarcelo quando dice: «Della famiglia a cui Paola è stata affidata sono contenta e adesso capisco che è stata sicuramente una soluzione migliore all'istituto», soluzione che invece prima la rassicurava molto di più.

I servizi dovrebbero individuare prima di tutto se esistono possibilità di cambiamento nella famiglia d'origine, quali spazi utili rimangono per rafforzarli attraverso tutta una gamma di interventi correlati che devono confluire nel progetto specifico di affidamento. Molto dipende, ancora, dalla tempestività con cui si interviene sulle difficoltà di alcune famiglie più svantaggiate, dal non rimandare e non lasciare sedimentare i problemi.

Pertanto occorre evitare che gli operatori, consapevoli dell'aspetto non indolore che un allontanamento dalla sua famiglia può rappresentare per il bambino e la sua famiglia, siano tentati di «rimandare nel tempo la presa di decisioni, attivando una pluralità di interventi spesso inefficaci. Le cause di questo comportamento vanno ricercate in una serie di fattori che sembrano dovuti a una intrinseca difficoltà ad assumere una decisione chiaramente traumatica. Tale

⁵ De Rienzo E., Saccoccio C., Tortello M., *Le due famiglie*, Torino, Rosenberg & Sellier, 1989.

decisione è resa più complessa da un insufficiente supporto di strumenti tecnici e della situazione di isolamento in cui spesso lavorano gli operatori»⁶.

La seconda condizione è **l'elaborazione per ogni affidamento di uno specifico progetto** che deve essere effettuata dagli operatori del servizio che dispone l'affidamento (d'intesa con gli operatori degli eventuali altri servizi coinvolti). Tale progetto dovrà essere conosciuto e, per quanto possibile, condiviso da tutti i protagonisti (famiglia d'origine, minore, affidatari, ecc.); dovrà, come peraltro previsto dalla stessa legge 149/01 – contenere un'analisi della situazione personale e familiare, le modalità, i tempi di attuazione e la prevedibile durata dell'affidamento, gli interventi nei confronti della famiglia d'origine, degli affidatari e del bambino (quando necessario), il tipo e la frequenza dei rapporti tra le due famiglie, i momenti di verifica periodica sull'andamento dell'affidamento. In questa direzione, come conferma anche la ricerca, molto c'è ancora da fare.

In una recente indagine svolta dall'Agenzia SWG – servizi integrati di ricerca – su iniziativa del Coordinamento regionale di tutela dei minori del Friuli Venezia Giulia, sul tema *Le famiglie affidatarie, i servizi sociali, i servizi sanitari e l'affidamento* è emerso che, per quanto riguarda la stesura del progetto, «non risultano definiti i tempi e la presumibile durata dello stesso per il 67,1%, mentre gli stessi sembrano essere chiari solo per il 31,5%. I momenti di verifica dell'affidamento in corso sono effettuati con l'86,3% degli affidatari. Non possiamo non segnalare come allarmante l'assenza degli stessi per il 13,7%!»⁷.

Altra condizione è la **creazione di una mentalità diffusa, attraverso le campagne promozionali**. L'obiezione che sentiamo rivolgere in continuazione dai servizi è che le famiglie affidatarie non ci sono, o, in ogni caso, non sono sufficienti per rispondere al bisogno.

In realtà che cosa si sta facendo perché cresca il numero delle famiglie disponibili?

Le famiglie non spuntano da sole come i funghi. Perché l'appello alla solidarietà verso i bambini in difficoltà abbia una risposta adeguata occorre che l'opinione pubblica venga informata e sensibilizzata in modo costante sui problemi che devono affrontare questi bambini, sul loro diritto ad avere una infanzia serena, sui danni permanenti che provoca l'istituzionalizzazione. Bisogna puntare a creare

⁶ AA.VV., *Gli affidamenti familiari a Torino*, Comune di Torino, 1990.

⁷ Ricerca su *Le famiglie affidatarie, i servizi sociali, i servizi sanitari e l'affidamento*, in «Prospettive assistenziali», 2000, n. 132.

una mentalità diffusa, una comprensione generalizzata del problema: è da questo processo che poi usciranno le famiglie disponibili.

Questo lavoro di promozione compete, in primo luogo, all'ente locale, anche se le varie associazioni di volontariato, operanti in questo ambito si sentono responsabilizzate e offrono la propria collaborazione ai servizi⁸.

Una campagna promozionale deve utilizzare vari strumenti:

- articoli su quotidiani, riviste, giornali di quartiere;
 - interventi nelle radio e Tv locali (spot, ecc.);
 - diffusione di opuscoli e locandine in locali pubblici, negozi, luoghi di ritrovo;
 - tavole rotonde e conferenze;
 - incontri nelle scuole per genitori e insegnanti;
 - incontri con le famiglie che richiedono l'adozione per sensibilizzarle anche sul problema dell'affidamento;
 - incontri con gruppi già aggregati per propri interessi ai quali aprire la nuova dimensione della solidarietà verso i bambini.
- Questo tipo di intervento, protratto nel tempo e non limitato all'arco di qualche settimana, presenta l'inconveniente di far affluire ai servizi anche persone non idonee, ma ha il vantaggio rilevante di fornire una informazione capillare ed estesa sul problema a tutta la cittadinanza.

Un'altra condizione fondamentale per la riuscita del progetto è il **sostegno alla famiglia d'origine durante l'affidamento**, che deve essere finalizzato al massimo recupero possibile delle capacità genitoriali. Le esperienze finora condotte confermano che i familiari del bambino affidato assumono un atteggiamento più positivo e di maggiore collaborazione quando si sentono realmente aiutati a superare le loro difficoltà e quando vedono positivamente considerato il loro ruolo, seppur limitato, nella vita del loro figlio da parte degli operatori degli affidatari.

⁸ Al riguardo si richiama quanto previsto dall'art. 1, comma 3, della legge 149/01 che attribuisce allo Stato, alle Regioni e agli enti locali la promozione di «iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali, nonché incontri di formazione e preparazione per la famiglia e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma».

Nell'articolo *La famiglia d'origine durante l'affidamento familiare: il ruolo dei servizi*, Donatella Fiocchi precisa al riguardo:

Bisogna, quindi che, nel loro progetto, gli operatori prevedano, contemporaneamente alla partenza dell'affido, uno spazio e un intervento qualificato per i genitori del bambino perché possano venire raccolti il dolore per l'allontanamento e le loro difficoltà riguardo all'affido, ma anche più in generale i problemi concreti o il senso di abbandono e solitudine che queste persone spesso portano dentro di sé fin dalla propria infanzia.

Se poi il progetto di affido prevede un recupero di una o entrambe le figure dei genitori, allora l'intervento offerto deve essere più completo e mirato al raggiungimento dell'obiettivo previsto.

I genitori del bambino in affido non sono gli unici che possono creare delle interferenze; dicevo prima che si apre una speranza per tutti e quindi non bisogna trascurare la posizione di tutti i fratelli e sorelle.

È vero che non sempre possiamo offrire qualcosa a tutti i membri soprattutto se e quando questi si sottraggono. Però, possiamo, anzi dobbiamo, intuire e comprendere i legami esistenti e tenere un contatto chiaro con tutti i membri del nucleo, prevedendo come e quanto i loro eventuali comportamenti potrebbero interferire per impedirlo. Questo vale anche per i fratelli più piccoli o per altri fratelli che contemporaneamente vengono allontanati (sia per un affido che per una collocazione in istituto), perché la loro sorte può esercitare pressioni più o meno consapevoli e attive sull'andamento del nostro affido e creare complicazioni anche gravi⁹.

Altri requisiti indispensabili sono **la preparazione, la valutazione e il sostegno degli affidatari**; infatti, non è sufficiente, per essere poi in grado di offrire al bambino, ciò di cui ha bisogno per una buona crescita, che chi dà la propria disponibilità all'affidamento senta di poterlo amare. Il sentimento, il desiderio di donare, di occuparsi di qualcuno è solo il punto di partenza: importante, ma non sufficiente. Bisogna sapere che l'amore verrà messo continuamente alla prova e potrà mettere in discussione i valori e i principi che gli affidatari considerano quali punti fermi di riferimento, precisi e sicuri.

Ci si trova infatti di fronte a un bambino con la sua storia, i suoi vissuti, le sue esperienze, spesso negative.

Gli affidatari devono accettarlo non solo "con la testa", ma con il cuore; devono capire che quel bambino "diverso" dai propri figli, nati e cresciuti in casa, proviene da un ambiente familiare che bisogna conoscere e comprendere: attraverso l'affidamento si viene a contatto

⁹ Fiocchi D., *La famiglia d'origine durante l'affidamento familiare: il ruolo dei servizi*, in «Prospettive assistenziali», 1998, n. 122.

con persone che hanno avuto spesso poco dalla vita e che, proprio per questo, sono in grado di dare poco ai loro figli.

Questo non significa “idealizzare” i suoi genitori e/o parenti, ma essi non vanno neppure giudicati, né tantomeno, colpevolizzati. Il bambino in affidamento non deve percepire che i suoi genitori e/o parenti sono “svalutati” dalle persone con cui vive: si sentirebbe scarsamente considerato anche lui, costretto a scegliere tra due famiglie egualmente importanti per la sua crescita.

Può capitare che il bambino, entrando nella famiglia affidataria, si senta estraneo, si comporti in modo ritenuto “discutibile”: ad esempio, rispondendo poco o non rispondendo affatto ai gesti affettuosi (abbracci, coccole...) degli affidatari. È importante tenere presente che per lui, quando arriva, il problema non è tanto quello di “avere due famiglie”, quanto il timore di non averne più nessuna: ha paura di perdere la sua d’origine che, anche se inadeguata, rimane comunque la sua, alla quale egli si sente legato, e non conosce ancora bene quella affidataria, su cui ancora non sa di poter contare. Perciò incomincia ben presto a mettere alla prova la disponibilità degli affidatari, per misurare il loro reale interesse per lui. Ad esempio, può diventare aggressivo o chiudersi in un ostinato mutismo o raccontare bugie...

La tentazione forte degli affidatari – soprattutto all’inizio dell’affido – può essere quella di arginare questi atteggiamenti imponendo delle regole, con il rischio che risultino al bambino troppo rigide. Per non essere fraintesi, precisiamo che le regole sono indispensabili per la vita familiare; ma è anche determinante, soprattutto all’inizio dell’affidamento, una grande flessibilità. Va ribadito al riguardo quanto siano positivi, accanto ai colloqui e alle visite domiciliari, gli incontri di gruppo.

Nelle famiglie affidatarie ci possono essere uno o più figli biologici che hanno un ruolo determinante sull’esito dell’affidamento. È chiaro che devono essere sentiti e preparati e devono condividere la decisione presa. Ma questo può non bastare: è difficile prevedere le loro emozioni e le loro reazioni: gelosie reciproche, ostilità iniziale, ecc.

Non si deve dimenticare che il bambino affidato porta con sé problematiche anche gravi, sovente lontane da quelle della famiglia affidataria; a volte può essere laborioso per i figli degli affidatari accettare la diversità o addirittura farsene carico. Bisogna dare loro il tempo di assimilare la nuova realtà: è importante che possano esprimere le loro difficoltà, le loro preoccupazioni, che non si sentano “obbligati” a compiacere i genitori. Solo nella chiarezza si possono trovare soluzioni. È importante che, accanto ai momenti di vita comune, essi abbiano spazi decisamente diversificati (ad esempio, atti-

vità ricreative e/o sportive differenti), che permettano loro di avere anche più cose da raccontare.

I figli possono dare un aiuto sovente insospettato, e insospettabile, nella riuscita dell'affidamento: attraverso la loro comunicazione "trasversale" comunicano messaggi, rassicurazioni, regole...

È quindi importante per tutti quanti sono impegnati – a vario titolo – nella gestione degli affidi, una particolare attenzione alla famiglia affidataria nel suo complesso.

Sulle possibili conclusioni dell'affidamento è necessaria una precisazione, forse ovvia: un affidamento non può essere giudicato riuscito o no in base alla sua durata e al rientro o meno del bambino nella sua famiglia d'origine: un buon affidamento è tale se risponde alle reali esigenze del bambino e della sua famiglia, quando aiuta a mantenere e, per quanto possibile, a rinforzare i legami del bambino con la famiglia d'origine.

L'affidamento presuppone un vero e profondo coinvolgimento affettivo: non si può certo sostenere (come ancora alcuni operatori e giudici fanno) che gli affidatari devono mantenere un "distacco emotivo" nei confronti del bambino affidato: tanto varrebbe allora inserirlo in istituto o in comunità.

Se l'affidamento funziona e dura nel tempo, si arriva ad amare i ragazzi come figli propri. Ma questo non deve far dimenticare che i genitori esistono e non si può e non si deve negarli: non bisogna cadere nella tentazione, a volte giustificata dalle richieste del bambino stesso, di assumere il ruolo di mamma e papà a tutti gli effetti. Bisogna imparare e coesistere con i genitori d'origine nella realtà del bambino: chi può dire che a un bambino può far male essere aiutato da più persone? Fa male invece se fra chi lo ama esistono competizioni e rivalità; se, di fatto, si mette il bambino di fronte a una scelta, (come capita purtroppo anche per diversi figli di coppie separate).

Queste nostre considerazioni si basano su un presupposto: che esista un legame affettivo significativo fra il bambino e la sua famiglia d'origine o, almeno, con alcuni componenti della sua famiglia; e rimarchiamo che sia "significativo" per il bambino, che "faccia bene" al bambino; perché ci sono legami anche forti ma patologici, distruttivi, che fanno male al bambino e che, nel suo interesse, dovrebbero essere interrotti e che non sempre invece vengono recisi dalla magistratura o che vengono recisi troppo tardi, quando è diventato difficile o quasi impossibile l'inserimento in un'altra famiglia.

Tornando alla durata dell'affidamento, ciò che maggiormente preoccupa gli affidatari non è tanto il distacco, quanto la possibilità di un rientro "forzato", che si può verificare quando viene deciso da operatori o magistrati che non conoscono a sufficienza la situazione

complessiva e che non programmano un reinserimento graduale e psicologicamente non traumatico.

Ci sono poi casi in cui il genitore, essendo solo, non ce la fa a occuparsi adeguatamente dei figli, anche se i legami affettivi sono considerati importanti. A queste condizioni gli affidamenti possono prolungarsi anche per molti anni, ma non devono essere confusi con le adozioni: sono situazioni che vanno periodicamente verificate per valutare l'opportunità o meno di un ritorno nella famiglia d'origine. Il mero criterio temporale comunque, non può essere assunto come parametro per decidere rientri dannosi per i bambini.

La nuova disciplina legislativa non pregiudica la possibilità di disporre affidamenti anche a lungo termine: fondamentale è il lavoro di coordinamento, supporto e verifica del progetto di affidamento da parte dei servizi e, per quanto di sua competenza, della magistratura minorile.

È vero che ci sono quindi minori che restano nella famiglia affidataria anche dopo il compimento del diciottesimo anno di età: questi ragazzi e le famiglie che li hanno accolti non possono essere abbandonati dalle istituzioni a loro stessi: riteniamo particolarmente interessante al riguardo la testimonianza portata dai gruppi di auto-mutuo aiuto di affidatari Rubino e Biancospino di Torino al Convegno regionale sul tema *L'affidamento – esperienze delle famiglie, il ruolo dei servizi e della magistratura minorile* del 7 giugno 2001. Essi hanno riferito sulle iniziative assunte nei confronti del Comune di Torino e che hanno portato all'approvazione di una delibera diretta al finanziamento (fino a 10 milioni) di progetti per percorsi di autonomia per giovani ex affidati della fascia d'età 21-25 anni¹⁰.

6. Le situazioni di affidamento su cui è necessario un ulteriore impegno

Partendo dall'esigenza di crescita dei bambini e dalle conseguenze negative derivanti dalla privazione o carenza di cure familiari, riteniamo necessario richiamare l'attenzione sulla fattibilità degli **affidamenti di bambini anche piccolissimi**, evitando loro le conseguenze negative del ricovero in istituto o in comunità.

Come ha ben rilevato Liliana Carollo, purtroppo, ancora troppe volte l'affidamento

viene recepito come "rischioso" di perdita, da parte della famiglia di origine, del bambino, per cui, colludendo con il timore dei familiari e solidarizzando con loro, gli operatori preferiscono, nella maggior parte dei

¹⁰ Un altro successo del volontariato dei diritti in materia di affidamento familiare, in «Prospettive assistenziali», 2001, n. 134.

casi, inserire il bambino in un istituto o in una comunità. La struttura, infatti, non viene vissuta come “rivale” della famiglia d'origine perché non si teme che il bambino possa instaurare con gli educatori relazioni affettive tali da compromettere l'attaccamento ai propri familiari. Essa realizza il cosiddetto luogo “neutro”, rassicurante per gli adulti proprio perché privo di valenze affettive troppo significative, e perciò ritenuto protettivo dei legami familiari. È evidente che si tratta di scelte indotte da una cultura adultocentrica che pone in primo piano le esigenze degli adulti e che non si preoccupa invece di trovare le soluzioni che meglio rispondono ai bisogni dei bambini.

Questi fantasmi, che già inducono ad escludere generalmente l'affido familiare come alternativa all'istituzionalizzazione, e che nella maggior parte riguardano situazioni di bambini grandicelli che hanno già strutturato dei legami familiari, anche se carenti o distorti, si rafforzano ulteriormente di fronte alla necessità di trovare una sistemazione provvisoria per i bambini neonati e piccolissimi.

Le esperienze realizzate da alcuni Comuni (ad esempio Vicenza e Torino) ci confermano che è possibile l'affidamento familiare anche dei piccolissimi, se realizzato con le necessarie precauzioni.

Precisa ancora Liliana Carollo:

L'affido familiare è l'unica risposta possibile al bisogno di attaccamento del bambino neonato e piccolissimo che è temporaneamente privo di una famiglia perché costituisce un intervento di prevenzione primaria di patologie dello sviluppo mentale e psichico (quante difficoltà relazionali genitori-figli adottivi possono essere dovute alla privazione di cure materne adeguate nei prossimi mesi di vita? Quante ricerche ossessive delle proprie radici nascono dal vuoto affettivo, diventano incolmabili, sofferte nei primi mesi di vita trascorsi in un istituto?), e perché porta un grande vantaggio a tutti: prima di tutto al bambino, ma anche alle due famiglie coinvolte.

Infatti nella famiglia affidataria il bambino può sviluppare le sue competenze relazionali e percorrere serenamente le prime fondamentali tappe del suo sviluppo e costruire le sue radici di una storia positiva che poi potrà essere raccontata e rivisitata con gioia e serenità, senza che egli ne ricavi una sanzione di svalorizzazione e di abbandono; l'affido gli permette poi, al momento dell'adozione o nel rientro nella sua famiglia di origine, un passaggio graduale da una famiglia all'altra, dandogli il tempo di conoscere i genitori definitivi, di familiarizzare con loro, di trasferire su di essi il legame di attaccamento e la fiducia in figure adulte protettive che ha sperimentato con gli affidatari.

Per i genitori cui il bambino viene affidato c'è il vantaggio di conoscere preventivamente quel determinato bambino (per i bambini grandicelli che vengono trasferiti da una famiglia all'altra, i Servizi procedono ad una presentazione del bambino e delle sue caratteristiche psicologiche e comportamentali; nel caso di bambini neonati e piccolissimi spes-

so non si sente questo bisogno, come se i bambini piccolissimi fossero tutti “uguali”, non avessero abitudini, preferenze alimentari, non manifestassero alcune caratteristiche temperamentali, non possedessero agli adulti di riferimento richieste affettive con modalità peculiari) avendo il tempo di elaborare ansie e incertezze, di maturare un legame empatico con lui, di trovare quella positiva sintonizzazione che è alla base di una relazione appropriata.

Agli affidatari, che hanno investito affettivamente sul bambino, e guai se non lo avessero fatto perché altrimenti l'affido equivarrebbe ad una istituzionalizzazione, un passaggio graduale permette di elaborare la separazione aiutando e sostenendo così anche il bambino stesso dato che una buona separazione non può essere che reciproca perché riguarda la relazione con la soddisfazione di poter accompagnare il bambino nella sua definitiva famiglia senza che egli ne ricavi traumi o grosse sofferenze.

Dai dati sui minori presenti nelle strutture assistenziali (istituti e comunità) emerge il preoccupante crescente fenomeno dei **minori stranieri**.

Le esperienze finora realizzate confermano che il percorso dell'affidamento familiare può essere una risposta positiva anche per i bambini immigrati, se viene impostato e preparato con tutta l'attenzione specifica che queste problematiche particolari richiedono. In prospettiva, l'idea di far nascere la disponibilità all'affidamento tra le famiglie e la stessa etnia sembra quella più rispondente ai bisogni dei bambini di essere tutelati, ma allo stesso tempo di mantenere viva la propria identità, lingua e cultura.

Anche in questi casi però l'affidamento dovrà essere preparato e realizzato dai servizi socioassistenziali per evitare che si instaurino direttamente tra le famiglie accordi privati che non tutelano i bambini e che li espongono a rischi e conflittualità pesanti.

In attesa che maturi questa nuova sensibilità, dovrà essere compito dei servizi socioassistenziali, il formare famiglie italiane che sappiano aprirsi all'accoglienza di un bambino immigrato rispettandone profondamente la storia, facendo accettare loro la sua diversità, anzi facendogliela assumere come un valore onde poter stabilire un rapporto costruttivo con la sua famiglia.

Gli affidamenti già attivati confermano questo il ruolo centrale dei servizi socioassistenziali nel saper aiutare entrambe le famiglie a incontrarsi in un clima di rispetto, suscitando in loro il desiderio di conoscersi reciprocamente nelle proprie usanze, tradizioni, religioni.

Le famiglie affidatarie dovranno inoltre impegnarsi per il mantenimento della lingua d'origine favorendo ogni occasione d'incontro con rappresentanti dell'etnia del bambino, nell'ottica di facilitare, ove possibile, un suo rapido ritorno a casa.

7. I minori affidati a scuola

La scuola si è dimostrata più volte impreparata nell'affrontare realtà nuove, quali quella dei figli di genitori separati, così come quella dei bambini adottati e soprattutto degli affidati, realtà questa senz'altro la più nuova e la meno conosciuta.

Il bambino in affidamento è un bambino che ha un vissuto di sofferenza più o meno lungo; sul piano scolastico ha sovente difficoltà di apprendimento o di comportamento. La sua mente è concentrata sui suoi problemi, che spesso non gli lasciano spazio per le conoscenze che gli si chiede di acquisire: i contenuti scolastici non lo interessano e sono lontani dalla sua realtà.

Infatti, come è stato giustamente affermato:

Capovolgendo la visuale tradizionale che tende a mantenere separati gli aspetti affettivi da quelli intellettivi della personalità, la ricerca psicologica e psicoanalitica ha dimostrato la presenza di legami profondi, soprattutto in età evolutiva, fra affettività e desiderio di apprendere.

In questo diverso quadro di riferimento ogni processo di conoscenza avviene all'interno di una relazione e risulta influenzato non solo dalle capacità conoscitive, ma anche dal mondo interno del soggetto che apprende. [...] Di conseguenza il risultato di ogni autentico processo di conoscenza consiste non solo nell'acquisizione di nuove nozioni e informazioni, ma anche in una trasformazione dinamica della personalità.

Il compito didattico viene dunque rivestito di una valenza affettiva che richiede all'insegnante di entrare in una dimensione di ascolto empatico e recettivo degli alunni. Gli argomenti dell'apprendimento mobilitano forti cariche emotive all'interno della rete di relazioni insegnante-alunno, alunno-famiglia. Pertanto l'impegnativo compito dell'insegnante consiste nel guidare gli alunni lungo il difficile percorso da uno stato di non conoscenza a uno stato di conoscenza sperimentano l'incertezza dell'ignoto¹¹.

All'interno della classe, nei rapporti con i compagni e con gli insegnanti i bambini affidati si trovano facilmente in una condizione di estraneità. La loro realtà di affidati è diversa da quella di tutti gli altri, una realtà che molti addirittura non conoscono. Le "nuove famiglie" monoparentali, adottive, affidatarie, non sono ancora entrate a far parte pienamente della nostra cultura e dei nostri codici comunicativi. Chi si trova quindi in una di queste situazioni, si sente escluso nella comunicazione perché le stesse parole padre, madre, fratello, sorella, possono avere una connotazione diversa.

¹¹ Alloero L. et al., *L'affidamento familiare si impara a scuola*, Torino, UTET Libreria, 1997.

La realtà dell'affidamento è particolarmente nuova e conosciuta solo in alcune parti d'Italia; il bambino in affidamento quindi non sa cosa dire ai suoi coetanei, come parlare di sé, come raccontare la sua storia. Una realtà eccessivamente diversa, che il bambino non sa o non può comunicare, può portarlo a essere introverso, aggressivo o bugiardo perché cercherà di costruire con la fantasia una situazione che gli piace di più o che può comunicare agli altri più facilmente. Solo se queste nuove realtà entrano a far parte del nostro linguaggio oltre che del nostro pensare, un ragazzo non avrà problemi a dire che i genitori sono divorziati, o che vive temporaneamente in un'altra famiglia.

Alla luce di quanto esposto è quindi importante operare a livello istituzionale, ma anche come gruppi e associazioni di volontariato, per creare le condizioni per il miglior inserimento scolastico dei bambini affidati, attraverso anche un'ampia azione di sensibilizzazione dei genitori e dei bambini delle scuole materne e dell'obbligo sui valori dell'accoglienza.

Concludiamo con questa bella riflessione di Fulvio Scaparro:

Fin dalle origini della lingua italiana, "affidare" è stato uno dei verbi più carichi dal punto di vista affettivo. Quando non si raffredda entrando nell'uso burocratico, questo verbo indica una delle più antiche ed emotivamente ricche esperienze umane, quella di chi non potendo, per un tempo determinato o per sempre, provvedere a ciò che gli è caro, lo consegna alla cura, alla custodia, alla capacità di persona di fiducia.

Quando il bene affidato è costituito da ciò che è, o dovrebbe essere, più prezioso, quando cioè si tratta di bambini, l'affidamento diventa un'esperienza che può segnare una vita. In positivo, se l'affidamento dimostra nei fatti, come spesso avviene, la possibilità di una efficace solidarietà tra esseri umani, è prova di responsabilità adulta, è occasione di crescita per bambini, genitori e affidatari. In negativo, se la fiducia che è alla base dell'affidamento viene tradita, per ignoranza o malafede di uomini e istituzioni. L'affidamento, infatti, è quasi sempre legato all'emergenza, a periodi di crisi nell'esistenza di chi affida, e sappiamo che nelle emergenze individuali, familiari e collettive, viene a galla il meglio e il peggio dell'essere umano¹².

Sta a ognuno di noi – volontari, amministratori, operatori, educatori – impegnarci per assicurare una famiglia "in più" a tutti i bambini che ne hanno necessità.

¹² Relazione tenuta alla prima Conferenza nazionale sull'affidamento familiare organizzata dalla Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento Affari sociali a Reggio Calabria il 12/13 dicembre 1997.

La legge 149/01: riflessioni del Coordinamento nazionale servizi affidi*

1. Premessa; 2. Tra il dire e il fare: considerazioni pre e post legge 149/01; 3. I nodi critici; 4. Conclusioni

1. Premessa

L'invito rivolto dal Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza al Coordinamento nazionale servizi affidi (CNSA) di rappresentare l'opinione dei vari servizi pubblici che operano per la realizzazione dell'affido familiare sul territorio nazionale, ci fornisce l'occasione di presentarci e di condividere alcune riflessioni sollecitate dall'approvazione della legge del 28 marzo 2001, n. 149, *Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile*. Il nostro punto di vista si avvale dell'esperienza maturata negli enti pubblici di appartenenza; e il contributo che il CNSA può offrire nasce proprio dalla diversità che caratterizza il contesto territoriale, organizzativo, operativo di ognuno di noi.

I servizi affidi aderenti al CNSA provengono da vari contesti (sono rappresentate quasi tutte le regioni) e ci pare di per sé significativo che sia stata un'iniziativa degli stessi servizi a rendere possibile la costituzione del Coordinamento. L'esigenza di superare la condizione di isolamento che spesso caratterizza la nostra operatività, di coordinarci per creare una sede permanente di confronto e dibattito sui temi inerenti all'affido familiare, è stato il volano che ha messo in moto la costituzione del CNSA. Il primo spunto è stato in occasione di un convegno sull'affidamento familiare organizzato a Vicenza nel 1996 dove si sono confrontati operatori provenienti da diverse zone d'Italia, impegnati in questo settore – psicologi e assistenti sociali – che hanno deciso di coordinarsi per continuare lo scambio e la discussione delle esperienze che vivevano in prima persona. Due anni dopo si è costituito il Coordinamento nazionale servizi affidi cui, per statuto, possono aderire gli enti pubblici che «avendo costituito servizi che si occupano di affido familiare sono interessati alla realizzazione degli scopi del CNSA».

* A cura del Coordinamento nazionale servizi affidi
Referente *pro tempore* CNSA: Comune di Milano – Marilena Garea
Segreteria *pro tempore* CNSA: Comune di Vicenza – Paola Baglioni

Gli scopi che ci siamo attribuiti, e che sono condivisi dalle pubbliche amministrazioni che rappresentiamo, non si esauriscono nello scambio e discussione delle esperienze, infatti si prefiggono di: «valorizzare il ruolo primario dell'ente locale nella programmazione, gestione e coordinamento di tutte le attività inerenti all'affido familiare», di «elaborare percorsi metodologici-operativi comuni ai diversi servizi affidi operanti sul territorio nazionale», «offrire consulenza tecnico organizzativa ai servizi affidi aderenti al Coordinamento» nonché alle «amministrazioni locali e centrali nell'ambito della programmazione delle politiche locali inerenti all'affido familiare, ai minori, alla famiglia». Gli obiettivi del CNSA però non si esauriscono nel coordinamento e potenziamento dei servizi dell'ente pubblico: ulteriori scopi che rimarcano la sperimentata importanza di creare una sinergia tra pubblico e privato per sviluppare e sostenere la cultura dell'affido sono individuati nella «promozione di iniziative di sensibilizzazione, anche in collaborazione con il privato sociale, a livello nazionale, su tematiche minorili e di affido familiare» e di «promuovere, d'intesa con gli organismi nazionali di volontariato, la creazione di una commissione paritetica per un proficuo confronto sulle politiche sociali riguardanti, famiglia, minori, affidi».

Per quanto a nostra conoscenza, il CNSA è l'unico organismo che a livello nazionale offre occasioni di confronto agli operatori dei servizi sociosanitari in ambito pubblico; un confronto non facile e che è stato impostato in un lavoro a piccoli gruppi all'interno dei tre incontri annuali del direttivo del CNSA e riportato successivamente alla discussione dei soci aderenti in sede assembleare. In questi anni sono proseguiti con puntuale regolarità gli incontri del direttivo che hanno consentito sia scambi tra i diversi servizi riguardanti informazioni tecnico-operative su prassi, organizzazione dei servizi, rapporti interintraistituzionali, rapporti con l'associazionismo, sperimentazioni locali; sia l'individuazione e l'approfondimento di tematiche affrontate nei gruppi di lavoro e la conseguente elaborazione di documenti.

A fronte dei numerosi argomenti proposti, quali: sensibilizzazione, famiglie professionali, affido bambini piccoli, affido *sine die*, gruppi di sostegno delle famiglie affidatarie, rapporto tra decentramento e accentramento: divisione di compiti, l'affido familiare in Europa, affido e modifiche legislative, ci si è orientati individuando come prioritari i temi relativi al *sine die*, sensibilizzazione, affido dei bambini piccoli e affido e nuovo assetto legislativo.

Inoltre, nel 2001 il CNSA ha avviato un dialogo di riflessione comune su temi specifici con alcune associazioni maggiormente presenti sul territorio nazionale.

**2. Tra il dire e il fare:
considerazioni pre
e post legge 149/01**

Le modifiche relative alla legge del 14 maggio 1983, n.184, *Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*, sono state oggetto della riflessione del CNSA sin da quando il competente Comitato ristretto parlamentare aveva elaborato il testo unificato in materia di adozioni. Nel maggio 1999 il CNSA ha fatto avere alla commissione parlamentare che esaminava le modifiche da apportare alla legge 184/83, alcune riflessioni che rimangono valide tuttora.

In quell'ambito riguardo all'art. 1 si apprezzava l'attenzione posta dal legislatore nel ribadire «il diritto del minore ad essere educato nell'ambito della propria famiglia» e nel confermare la necessità di rimuovere le cause che limitavano tale diritto. Al contempo ci si domandava a cosa si riferisse tale testo quando citava le «condizioni di povertà»¹, così erano state definite, quale ostacolo all'esercizio di tale diritto. Non risultava chiaro, infatti, se fosse sottintesa una condizione di povertà in senso economico oppure una situazione di più ampio disagio. Veniva fatto rilevare che nell'esperienza dei servizi il solo disagio economico non aveva mai costituito motivo di allontanamento di un minore dal proprio nucleo familiare, caratterizzato piuttosto da situazioni multiproblematiche e di inadeguatezza genitoriale, sebbene temporanea.

Si evidenziava, inoltre, quanto l'intervento dei servizi dell'ente locale non fosse sufficiente a rimuovere le cause di disagio della famiglia di origine che per essere contrastato necessita di un'efficace sinergia con le altre politiche (la casa, la scuola, l'occupazione ecc.).

Altre osservazioni riguardavano il ruolo dei servizi: si rilevava che la loro funzione non si limitava alla vigilanza e al controllo, ma comprendeva anche la promozione, progettazione e gestione dell'intervento di affidamento, nonché la messa in rete delle risorse pubblico-privato sociale.

Particolare attenzione era stata posta alla durata dell'affido: si constatava infatti che una definizione temporale rigida contrastava con l'esperienza maturata negli anni dagli operatori da cui emergeva quanto la durata dell'affido fosse conseguente alla specificità della situazione del minore e della sua famiglia.

Queste e altre osservazioni, quali ad esempio l'obbligo per l'ente locale di dare un adeguato supporto economico alla famiglia affidataria, intendevano rappresentare un utile spunto di riflessione per il legislatore.

A distanza di un anno dall'approvazione definitiva della legge 149/01 che integra e in alcune parti modifica la legge 184/83, ci pare

¹ Prima formulazione dell'art. 1, comma 2.

opportuno, con lo stesso intento, aggiungere, ai commenti di giuristi e addetti ai lavori (operatori, associazioni ecc.), il punto di vista di operatori dei servizi pubblici che da anni operano sullo specifico intervento dell'affido familiare.

Innanzitutto occorre rilevare che la legge 149/01 (non ancora in attuazione per quanto disposto dal DL 150/01 – poi confermato in legge – riguardante le *Disposizioni urgenti in materia di adozione e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni*²), accogliendo i principi del “giusto processo”, introduce non poche modifiche sia riguardo all'applicazione dell'art. 336 che alla procedura di adottabilità.

Alcuni elementi della legge sono certamente innovativi: il diritto all'ascolto del minore che ha compiuto i 12 anni, ma anche di età inferiore se ritenuto capace di discernimento, il diritto all'assistenza legale sia per il minore che per i genitori, l'introduzione sin dall'inizio del procedimento di adottabilità del principio del contraddittorio, ribadiscono l'intenzione del legislatore di essere in linea con quanto disposto dall'art. 111 della Costituzione³.

Si coglie nella legge l'intenzione di dare voce al minore e alla sue esigenze tuttavia, se davvero si intende tutelare il minore, occorre che le decisioni che lo riguardano possano essere assunte con tempestività e che vengano garantiti “tempi certi” per lo svolgimento dei procedimenti che lo riguardano e che rischiano di prorogarsi all'infinito (come accade frequentemente nei processi penali).

Per quanto riguarda lo specifico dell'affido familiare, appare sicuramente positivo che nell'impianto generale della legge vengano salvaguardati alcuni principi e altri ne vengano rafforzati. Si rilevano, infatti i seguenti elementi.

² Si prevede la sospensione delle norme procedurali previste dalla legge 149/01 «fino all'emanazione di una specifica disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità (...) e fino all'emanazione di nuove disposizioni che regolano i procedimenti di cui all'art. 336 del codice civile».

³ L'adottabilità non è più decretata con un provvedimento ma con una sentenza (art. 14, comma 1 – lettera c. 2); l'art. 8, comma 4 stabilisce che il procedimento, sin dall'inizio, debba svolgersi «con l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti di cui al comma 2, art. 10»); l'art. 10, comma 2, stabilisce che «all'atto dell'apertura del procedimento, sono avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore. Con lo stesso atto il presidente del tribunale per i minorenni li invita a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore d'ufficio per il caso che essi non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice». Art. 111 della Costituzione: «la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato per legge».

- Una maggiore attenzione alla famiglia di origine e alla necessità di predisporre opportuni interventi in suo favore.
- Una maggiore attenzione ai diritti e ai bisogni del minore, in particolare si pone l'accento sul concetto di crescita del minore che si correla con il bisogno di relazioni affettive. A questo proposito pare importante sottolineare tra le funzioni della famiglia affidataria il richiamo, per la prima volta, alle sue capacità affettive, sia come necessità per il minore, sia come elemento di valutazione della famiglia affidataria.
- La valorizzazione e il riconoscimento delle funzioni svolte dalla famiglia affidataria.
- La particolare rilevanza data al ruolo e alla responsabilità dei servizi dell'ente locale rispetto: agli obblighi di assistenza nei confronti della famiglia di origine; alla formazione di famiglie affidatarie e operatori; alla valutazione del bisogno di affido, nonché il monitoraggio e supporto al progetto *in itinere*.
- L'affermazione del principio di sussidiarietà con le associazioni: a tale proposito il CNSA da un anno ha in corso una riflessione congiunta con associazioni di volontariato presenti sul territorio nazionale.
- Il monitoraggio costante anche delle situazioni dei minori in istituto (la cui conoscenza potenzia la possibilità di utilizzo dell'affido familiare).

Fatto salvo quanto sopra detto, rimangono delle questioni aperte proprio da alcune innovazioni della legge 149/01.

3. I nodi critici

3.1 La durata dell'affido

La legge (art. 4, comma 3) prevede che il periodo di presumibile durata dell'affidamento debba «essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la durata di 24 mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore». Per l'esperienza degli operatori la problematicità delle famiglie di origine, nonostante la messa in atto di un fattivo progetto di sostegno da parte dei servizi, frequentemente non consente un rientro in famiglia entro i tempi indicati dalla legge.

La questione della durata dell'affido apre due nodi problematici: uno riguarda moltissime situazioni in cui si verifica la necessità/opportunità di un lungo periodo di affido. Tale esigenza è da considerarsi non certo come un evento eccezionale, ma come una realtà di fatto che prende atto sia delle situazioni oggettive che dei bisogni soggettivi

vi del minore (e come tale dovrebbe essere interpretata dai differenti tribunali). Più esplicitamente, il limite di 24 mesi non consente di sviluppare interventi di recupero della famiglia di origine che quasi mai si caratterizzano per limiti di natura economica, bensì per problematiche più complesse che limitano lo svolgimento del ruolo genitoriale; è quindi pensabile che la maggior parte delle situazioni richiederà necessariamente una proroga, che la legge definisce di competenza del tribunale per i minorenni. A fronte di questa situazione si aprono alcune questioni in relazione a come gestire “il passaggio di competenza” che coinvolge in modo problematico tutti i soggetti dell'affido; in questo frangente infatti il minore rimane in una situazione di mancanza di tutela giuridica, a volte anche “assistenziale” nonché assicurativa in quanto alcune amministrazioni non ritengono di intervenire economicamente a sostegno della famiglia affidataria sino a quando il progetto proposto dai servizi, non viene accolto dal tribunale (tale situazione può protrarsi anche alcuni anni).

L'altro nodo riguarda la tematica dei cosiddetti affidi *sine die*, che nei diciassette anni di applicazione della legge 184/83 da parte dei servizi, risultano essere in numero rilevante su tutto il territorio nazionale.

Per affido *sine die* intendiamo progetti di affido attinenti a:

- situazioni per cui non è previsto il rientro in famiglia, ma non sussistono le condizioni per decretare lo stato di abbandono/adottabilità del minore;
- situazioni in cui il progetto di affido temporaneo si modifica nel tempo a seguito di cambiamenti nelle condizioni della famiglia di origine o dello stesso minore, per cui un eventuale rientro in famiglia risulterebbe pregiudizievole;
- situazioni in cui il tribunale per i minorenni, stabilendo il collocamento in affido familiare, non ne ha definito la durata.

La presenza di una o più delle caratteristiche sopra indicate è riscontrabile nella maggior parte degli affidi *sine die*. L'obiettivo che si prefigurano i servizi nell'attuare questo intervento è il raggiungimento dell'autonomia personale del minore, sia psicologica (capacità di individuarsi, di elaborare la propria storia, di autodeterminarsi ecc.) sia gestionale (capacità di provvedere adeguatamente a se stesso) e economica.

Per l'esperienza degli operatori l'affido *sine die* si connota come:

- a) **Utile**: quando è stata valutata la non opportunità di una adozione del minore. Infatti:

- permette al bambino di non perdere le tracce della sua famiglia di origine;
 - gli consente di conoscere pregi e difetti della sua famiglia di origine, accettandola e utilizzando al meglio quello che può dare;
 - permette di mantenere un rapporto accettabile e sostenibile dal bambino con almeno uno dei due genitori o altri familiari;
 - permette un'alternativa alla istituzionalizzazione;
 - risulta un progetto particolarmente utile per gli adolescenti.
- b) **Reale e dichiarata necessità:** quando la famiglia di origine non sarà mai in grado di assumere *in toto* le responsabilità genitoriali o solo in modo limitato, tale quindi da non potersi prevedere una “convivenza” del minore con la stessa. Quindi:
- vi è una valutazione positiva a che, nel suo interesse, il minore mantenga un legame e periodici contatti con la famiglia di origine;
 - si evidenzia l'impossibilità di recidere il legame con la famiglia di origine;
 - vi è una diagnosticata necessità di riconoscersi come figlio di genitori naturali presenti.
- c) **Dato di realtà inevitabile:** quando vi è impossibilità di procedere con l'adozione; si verificano continui rinvii nella decisione di apertura di adottabilità; la famiglia di origine è altamente compromessa e si riscontrano gravi difficoltà nei processi terapeutici. In tali situazioni l'affido *sine die*:
- permette alternative a istituzionalizzazioni *sine die*;
 - sopperisce ad adozioni fallimentari;
 - tampona carenze familiari e istituzionali.

Ritornando a una riflessione specifica in rapporto a quanto disposto dalla legge 149/01, si osserva che la **funzione dei servizi** assume sempre più rilevanza. Infatti, se da un lato l'affido *sine die*, per le caratteristiche di continuità del progetto, consente una maggiore conoscenza del minore e quindi la possibilità di una migliore programmazione degli interventi in un'ottica di co-progettualità con la famiglia affidataria, dall'altro necessita di un monitoraggio costante che permetta di individuare i problemi e intervenire tempestivamente garantendo il mantenimento del ruolo di ciascuno. I servizi, svolgendo la loro funzione di “garanti del progetto di affido” in relazione al bambi-

no, alla famiglia di origine e alla famiglia affidataria, consentono alla famiglia affidataria di far fronte al suo “compito genitoriale” nei confronti del bambino evitandole l’assunzione di competenze improprie.

Certamente la responsabilità, attribuita dalla legge ai servizi, di definire il programma di assistenza richiede che:

- venga esplicitato dagli operatori il progetto di affido *sine die* a famiglia di origine, bambino e famiglia affidataria (sia nel caso questo venga già programmato nella fase iniziale, sia che si renda necessario a seguito di mutamenti imprevisi nella situazione del bambino e/o della sua famiglia di origine);
- vengano assicurati sia interventi di sostegno sociale, psicologico che economico nei confronti di tutti i protagonisti dell’affido.

Tuttavia, un programma di intervento e un monitoraggio puntuale da parte dei servizi, che valuti risorse e bisogni di tutti i protagonisti dell’affido, nonché l’aggiornamento costante alla competente autorità minorile, paiono garantire queste situazioni che, non differenzialmente dalle altre, richiedono una progettualità dinamica, capace di confrontarsi con i cambiamenti di soggetti in divenire.

D’altra parte l’elemento tempo aiuta a segnare la crescita del minore e della famiglia di origine, scandisce le fasi di evoluzione di ognuno di questi soggetti e per questo motivo non può essere caratterizzato da una rigidità che non tenga conto della mobilità e delle esigenze soggettive di crescita; è da rilevare, inoltre, che spesso non coincidono i tempi di evoluzione dei bambini con il tempo necessario al cambiamento delle loro famiglie di origine.

Data la rilevanza che assume questo intervento considerata la casistica che si presenta ai servizi, è possibile pensare a una riflessione che permetta di riconoscere anche a livello giuridico questo intervento?

3.2 Affidato familiare: da strumento di aiuto a strumento giudiziale?

La legge 149/01 invita a utilizzare il più possibile l’affidamento familiare, ma tende a restringerlo sempre più come affido giudiziario a scapito dell’affido consensuale, proprio per la prevalenza della questione “durata” imposta dalla legge. Di fatto l’affido, che dovrebbe essere uno strumento di aiuto alla famiglia in difficoltà, diventa uno strumento giudiziale che penalizza la disponibilità della famiglia di origine a instaurare un rapporto di fiducia con i servizi (“fiducia a tempo: 24 mesi”). I progetti che i servizi attivano per la famiglia di origine in difficoltà spaziano dai sostegni economici a quelli psicologici e di supporto alla genitorialità, il progetto di affido si inserisce in una presa in carico più complessiva che non sempre può ricondursi alla temporalità dei 24 mesi.

Peraltro, il contesto operativo dei servizi denota una realtà caratterizzata non solo dall'affido residenziale (tempo pieno) di differente durata, ma anche dall'utilizzo di forme di affido di sostegno – a tempo parziale – più duttili e flessibili, più adatte a rispondere ai differenti bisogni di famiglie di origine e bambini in situazioni meno compromesse. La valorizzazione di queste esperienze è risultata anche un modo per promuovere la cultura dell'affido, utilizzando al meglio le risorse di solidarietà del territorio.

Il confronto tra vari servizi affidi che operano sul territorio nazionale, ha reso visibile anche una certa disomogeneità nell'applicazione della legge (che già si verificava con l'applicazione della legge 184/83). La ventilata riforma del tribunale per i minorenni, rischia di complicare ancor più la definizione di criteri omogenei di applicazione: come si contestualizzerà questa legge? Quale cultura dell'affido sarà patrimonio dei giudici?

Il dibattito è aperto.

3.3 Il ruolo, la responsabilità dei servizi e le risorse finanziarie

Per garantire «il diritto del minore alla propria famiglia» la legge definisce (art. 1) una serie di interventi di sostegno e di aiuto, anche economico, per evitare che le «condizioni di indigenza dei genitori» siano di ostacolo all'esercizio di tale diritto. Vengono previsti anche altri interventi, più precisamente sia l'art. 1, comma 3 che l'art. 5, comma 4, ribadiscono che l'intervento nei confronti dei nuclei familiari a rischio, la promozione dell'affido, la formazione di famiglie affidatarie nonché degli operatori e le misure di sostegno e di aiuto economico alle famiglie affidatarie, siano attuati da Stato, Regioni ed enti locali «nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci».

L'aspetto finanziario è la premessa per l'effettiva organizzazione di interventi concreti ed efficaci non solo a supporto della famiglia affidataria e della famiglia di origine, ma anche per un'adeguata organizzazione e formazione degli operatori dei servizi, che sono responsabili del «programma di assistenza nonché della vigilanza sull'affido».

A tale proposito è utile riflettere anche da un punto di vista tecnico sulla responsabilità dei servizi in rapporto al progetto di affido: il progetto deve essere condiviso tra gli operatori, anche di competenze diverse, che hanno in carico bambino, famiglia di origine e famiglia affidataria e esplicitato a tutti i soggetti coinvolti.

Proprio in considerazione della complessità dell'intervento di affido che richiede necessariamente interventi di carattere psicosociale, risulta imprescindibile e sostanziale la sinergia tecnico operativa tra ASL e enti locali (garantita da protocolli d'intesa), che invece viene poco esplicitata dalla legge che si riferisce genericamente alla

possibilità di «avvalersi delle competenze professionali delle strutture del territorio».

Nel confronto tra i servizi affidi del CNSA, nonché tra questi e alcune associazioni presenti sul territorio nazionale, emerge in tutta la sua criticità quanto riportato dagli art. 1 e 5, cioè che di fatto l'affido non è garantito su tutto il territorio nazionale (assenza di risorse finanziarie a supporto della famiglia affidataria e della famiglia di origine, mancanza di servizi sul territorio ecc.).

In particolare, per quanto riguarda l'affido, la programmazione e il sostegno di tale intervento anche da parte degli enti locali con meno risorse, risulta essere condizione *sine qua non* per dare effettiva applicazione alla legge. Le Regioni, a cui l'art. 3 demanda il compito di «determinare le condizioni e modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche», hanno una grande responsabilità sia per incrementare il sistema dei servizi che per sostenere fattivamente l'impegno di solidarietà espresso dalle famiglie affidatarie.

3.4 La valorizzazione della famiglia affidataria e la sua effettiva tutela

Le famiglie affidatarie sono dei volontari, non degli operatori, vanno quindi tutelati non solo garantendogli un adeguato contributo economico e le altre spettanze previste dall'art. 38, ma con un sostegno effettivo da parte dei servizi. In tal senso risulta poco comprensibile l'art. 5, comma 2 («il servizio sociale, nell'ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice, ovvero secondo le necessità del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico...»), soprattutto in relazione a quanto disposto nell'art. 4 che attribuisce al servizio sociale locale la responsabilità del programma di assistenza nonché la vigilanza. La nostra esperienza di operatori dei servizi affidi, ci fa rimarcare ogni giorno che le famiglie affidatarie sono una "risorsa" di cui avere cura con un adeguato sostegno (educativo, psicologico ecc.) che è dovuto a chi si rende disponibile a confrontarsi con problematiche (di minori e famiglie di origine) che non fanno certo parte dell'esperienza quotidiana di una famiglia affidataria. La vigilanza fine a se stessa, può soddisfare le esigenze del "diritto", ma non certo supportare un percorso di crescita che caratterizza anche la famiglia affidataria nel corso di un'esperienza di affido.

Nonostante ciò ci pare di cogliere nei propositi del legislatore l'obiettivo di una tutela non solo del bambino e della sua famiglia di origine, ma anche della famiglia affidataria e ciò risulta evidente in vari articoli della legge, che certamente valorizzano il ruolo della famiglia affidataria:

- art. 1, comma 3 (garantire formazione e preparazione per le famiglie e persone che intendono avere un minore in affidamento);
- art. 5, comma 1 (l'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie);

cui si aggiunge, quale elemento innovativo e significativo, l'art. 5, comma 1

- «l'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato».

A tale proposito pare intendersi nel legislatore una “attenzione alla cura dei legami” che coglie il significato profondo dell'affido, dove frequentemente, a affido concluso, il rapporto continua. Questa sensibilità ci pare la giusta ottica in cui prendere in considerazione anche la questione della durata dell'affido che, tra i vari soggetti coinvolti, vede anche i figli della famiglia affidataria.

La tutela della famiglia affidataria (come del resto quella del bambino e della famiglia di origine) va quindi interpretata in un'accezione più ampia: non solo tutela giuridica ma anche dei suoi sentimenti e occorre inoltre che sia accompagnata da una crescita culturale sull'affidamento familiare anche da parte delle istituzioni con cui le famiglie affidatarie hanno contatto (ad esempio scuola e sanità).

La specificazione dei poteri connessi alla potestà parentale nell'ambito dei rapporti ordinari con la scuola e le autorità sanitarie, non esaurisce però i chiarimenti necessari alla famiglia affidataria, che può trovarsi in contatto con altre agenzie (ad esempio associazioni sportive) o altri enti (INPS per assegni di accompagnamento, invalidità ecc.; questura per carta d'identità valida per espatrio o passaporto del minore) in rapporto ai quali la famiglia affidataria necessita di avere chiarezza sui poteri e limiti del proprio ruolo (ad esempio la predisposizione da parte dei servizi di un *vademecum* per le famiglie affidatarie).

4. Conclusioni

Il sentire condiviso degli operatori che da tempo nei servizi pubblici si occupano di affido familiare è che a fronte di una nuova legge che - nonostante i punti critici evidenziati - sembra non provocare cambiamenti radicali nella prassi operativa dei servizi, si stia vivendo un momento di stallo. Sembra, infatti, difficile per i servizi reperire nuove risorse e contemporaneamente ci troviamo ad affrontare un cambiamento culturale profondo, in cui alcuni segni fanno pensare a una società che ancora una volta privilegia gli adulti ai bambini.

L'affidamento familiare è uno strumento difficile e complesso, parte di un progetto più generale che trova le sue radici nell'etica dell'accoglienza e della condivisione delle responsabilità, il cui successo dipende da alcuni prerequisiti:

- deve essere riconosciuto da tutti, e *in primis* dagli amministratori e dagli operatori dei servizi, il diritto dei bambini e dei ragazzi a una famiglia, come scelta primaria di tutela;
- la scelta dell'affidamento familiare deve avvenire all'interno della rete più vasta di servizi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza, nella consapevolezza che l'affidamento non è uno strumento adeguato per tutti i minori che vivono in situazione di disagio familiare;
- la comunità in cui il minore vive deve essere sensibile a raccogliere la sfida della giustizia e della solidarietà, spinta da cui nasce la disponibilità all'affido;
- la società nel suo insieme deve tollerare il "disordine" generato dal malessere, deve astenersi dal giudicare le responsabilità della famiglia di origine (compito che spetta ad altri individuati e interconnessi sistemi quale quello della magistratura) e favorire modelli culturali centrati sul rispetto, sulla solidarietà, sull'accettazione.

Appare quindi evidente come il governo di tale complessità possa essere realizzato solo attraverso la rilettura dell'affidamento familiare come un "intervento di rete" nel quale devono essere previsti e mantenuti alcuni criteri metodologici.

- L'affidamento familiare è possibile solo nell'attuazione di un sistema di aiuto a rete con una conseguente maggiore integrazione e collaborazione tra servizi diversi e diverse figure professionali e tra pubblico e privato sociale e volontariato.
- La legge 149/01 ha ribadito che la titolarità dell'intervento sia nei compiti di selezione, formazione, abbinamento della famiglia affidataria, sia riguardo all'elaborazione del progetto globale per il minore in affido è del servizio sociale pubblico. Un servizio quindi che deve essere rafforzato nelle sue competenze professionali e dotato di mezzi sufficienti per svolgere bene il proprio lavoro.
- Deve essere posta particolare attenzione ai mutamenti (demografici, economici e culturali) che interessano le famiglie e che iniziano a rappresentarsi anche nelle situazioni in carico ai servizi, dove si va definendo una nuova tipologia di

“utenti”, con nuove problematicità, ma anche desiderio e capacità di essere soggetti attivi nel miglioramento della propria situazione (anche nell’acceptare il paradosso, ancora una volta, che il “bene della famiglia” può essere in alcuni momenti l’allontanamento del figlio);

- Deve essere riconosciuto il nuovo ruolo delle famiglie affidatarie che sempre più spesso si organizzano collettivamente decidendo di aderire o di far nascere associazioni e reti di famiglie accoglienti che chiedono a istituzioni e servizi pubblici di relazionarsi come soggetto collettivo e non come singoli.

In tal senso la costruzione di un linguaggio e di una prassi comune tra i diversi attori coinvolti, pur nel rispetto delle diverse funzioni, identità professionali, ruoli istituzionali o meno, va riconosciuta quale elemento essenziale posto a premessa della possibilità di collaborare tra enti locali e associazioni.

Assumono, pertanto, molta importanza gli scambi di conoscenze e le forme di coordinamento, a livello nazionale, regionale o di affinità, tra gli operatori dei servizi affidi, nonché tra questi e il privato sociale per i minori.

Delle elaborazioni e delle prassi prodotte da tali confronti devono poter beneficiare sia l’amministrazione pubblica nel suo complesso sia la magistratura. La prima perché promuova e favorisca la nascita di coordinamenti regionali e interregionali sui temi dell’affidamento familiare e dell’organizzazione dei servizi a favore delle famiglie, la seconda perché faccia tesoro dell’esperienza di quanti ogni giorno sono vicini alle storie delle bambine e dei bambini, degli adolescenti e delle loro famiglie.

LA RICERCA

24
ventiquattro

Avvertenza

Talvolta, per ragioni di arrotondamento automatico, nelle tavole riportate di seguito la somma è arrotondata a $100,0 \pm 0,2$.

L'affidamento familiare, strumento sociale di accoglienza, può essere considerato uno degli interventi di tutela più significativi degli interessi e dei diritti dei bambini che vivono in condizioni di disagio.

Un intervento sociale regolamentato giuridicamente per la prima volta in maniera organica e sistematica con la legge 184 del 4 maggio 1983, *Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*, che fonda l'istituto dell'affido familiare. Una legge di portata innovativa soprattutto per il riconoscimento esplicito del diritto del bambino alla sua famiglia: di crescere ed «essere educato nell'ambito della propria famiglia» (art. 1) e in seconda battuta per garantirgli di «essere affidato ad un'altra famiglia qualora sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo» (art. 2).

Un diritto ribadito e per certi aspetti affermato con ancora più forza nella nuova legge 149 del 28 marzo 2001 (di modifica alla precedente) persino nel suo titolo: *Diritto del minore ad una famiglia*, dove peraltro viene fissata una data precisa (ovvero il 31 dicembre 2006) entro la quale deve essere superato il ricovero in istituto e indicato l'affidamento familiare come la strada principale da percorrere in questo senso. Un supporto normativo importante per consentire ai minori in difficoltà – minori “fuori dalla famiglia” e minori con problemi di permanenza temporanea nella propria famiglia di origine – di vivere in un nucleo familiare tale da garantire loro il diritto a una crescita sana, equilibrata e serena.

Nell'insieme la nuova legge si rivela più attenta ai diritti e ai bisogni del minore: in particolare, oltre a ribadire il diritto a essere educato in seno alla famiglia di origine (art. 1, comma 1) precisa che le condizioni di indigenza dei genitori «non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia» e quindi stabilisce che «a favore della famiglia siano disposti interventi di sostegno e di aiuto» (art. 1, comma 2). Inoltre, quando affidato a un'altra famiglia, diritto garantito senza distinzione di sesso, etnia, età, lingua, religione e nel rispetto dell'identità culturale (art. 1, comma 5), al minore devono essere assicurati l'educazione, l'istruzione ma anche le relazioni affettive preesistenti di cui ha bisogno (art. 2, comma 1). Se di età inferiore ai sei anni il ricovero in istituto è comunque vietato (art. 2, comma 2). Per di più, per la prima volta viene introdotto il tetto di ventiquattro mesi posto alla durata dell'esperienza di affidamento familiare, prorogabile dal tribunale per i minori solo in via

eccezionale, ovvero se la sospensione reca pregiudizio al minore (art. 4, comma 4).

All'attenzione posta al diritto del minore non sembra tuttavia corrispondere l'assunzione di un impegno effettivo che renda lo stesso diritto in sostanza realmente esigibile; in più occasioni viene infatti indicato che gli interventi di aiuto e sostegno si effettuano sempre «nei limiti delle risorse finanziarie disponibili» (art. 1, comma 3; art. 5, comma 4).

Un'indicazione che senza dubbio invita a riflettere se il diritto del bambino a una famiglia sia un progetto concretamente realizzabile o piuttosto rischi di assumere un puro carattere declamatorio e dunque come sia possibile incrementare gli affidamenti familiari e superare, a sua volta, il fenomeno dell'istituzionalizzazione dei minori.

Le potenzialità offerte dal legislatore sono considerevoli, l'auspicio è che non diventino, come spesso accade, occasioni mancate tanto da ritrovarsi impreparati all'appuntamento a lungo atteso del 2006.

I dati della ricerca che qui vengono presentati, insieme ai risultati della precedente sui bambini e gli adolescenti “fuori dalla famiglia” ospiti di strutture residenziali educativo assistenziali, realizzata nel 1998, «e il conseguente impegno delle amministrazioni locali, radicato sulla piena conoscenza dei fenomeni, ci auguriamo permetta la predisposizione di programmi di azione che consentano a tanti minori di trovare condizioni adeguate per la costruzione di compiute identità individuali e sociali» (*I bambini e gli adolescenti fuori dalla famiglia*, Firenze, Istituto degli Innocenti, 1999, p. 10).

L'indagine censuaria sull'affidamento familiare del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza ha voluto infatti ultimare l'analisi, iniziata con la ricerca sulla deistituzionalizzazione, sul panorama dei bambini “fuori dalla famiglia” e completare così il mandato avuto dal Ministero della solidarietà sociale che indicava la necessità di comprendere quali dovessero essere le misure alternative al ricovero dei bambini in strutture residenziali educativo-assistenziali.

Essa ha raccolto non solo il dato quantitativo ma ha permesso di evidenziare anche alcuni aspetti qualitativi del percorso sull'affidamento familiare che vede come protagonisti il bambino, la famiglia di origine, la famiglia affidataria, i servizi sociali e gli operatori.

I questionari utilizzati, uno sui servizi aventi la titolarità per la gestione degli affidamenti familiari e gli altri sui casi individuali relativi agli affidamenti familiari in corso e conclusi, hanno raccolto tantissime informazioni ed essendo tesi a rilevare i nodi problematici dell'istituto dell'affido hanno indotto il rispondente a porre effettiva attenzione alle reali difficoltà presenti nella realizzazione dell'intervento.

Il questionario sui servizi era focalizzato prevalentemente sulle modalità organizzative e gestionali realizzate, e il questionario sui casi individuali era incentrato sul progetto personale del bambino in affidamento. Quest'ultimo, indagando le quattro tematiche principali, vale a dire il bambino, la sua famiglia, la famiglia affidataria e il percorso metodologico dei servizi, ha rappresentato per l'interlocutore – operatore del servizio e responsabile del caso – un crocevia d'interpretazione tra l'analisi della situazione, non solo istituzionale, ma anche psicologica e culturale della condizione dell'affidamento familiare.

Non c'è dubbio, quindi, che il problema del mantenimento di un equilibrio costante, tra rete territoriale dei servizi e consapevolezza della globalità dell'intervento abbia potuto concorrere alla creazione di una scomposizione delle diverse unità d'azione; e nonostante lo strumento dell'affidamento familiare sia considerato come una risorsa per la tutela e la promozione di bambini e delle loro famiglie, ha al suo interno difficoltà dovute al confronto con le tante e diverse progettualità e l'integrazione di interventi complessi.

Le prime segnalazioni, attestate dalle relazioni che i coordinatori dell'indagine hanno consegnato al Centro nazionale, hanno riguardato l'organizzazione dei servizi stessi che in molte circostanze hanno manifestato interesse e talvolta hanno mostrato vuoti di informazioni e di coordinamento.

Il contatto diretto con ogni servizio sociale del comune o della ASL, con ogni responsabile del servizio e poi con gli operatori che seguivano i casi, ha permesso la conoscenza di un modo diverso di strutturare il servizio e di gestire i progetti, regione per regione, servizio per servizio, operatore per operatore.

La ricerca ha acquisito quindi valore, da una parte perché, come già indicato, è stata la prima indagine censuaria sui bambini in affidamento familiare in Italia, e dall'altra perché ha scoperto una pentola in ebollizione facendo emergere aspetti fondamentali di efficacia e di criticità che riguardano la gestione del servizio sull'affidamento familiare, ma anche il tenace lavoro di migliaia di operatori sul territorio.

Quasi tutti i responsabili centrali dei servizi contattati sono stati disponibili, altri hanno manifestato estrema attenzione e non hanno rifiutato l'intervista, al punto che spesso hanno messo in comunicazione gli operatori e i nostri ricercatori in modo da ottenere il massimo di celerità nella compilazione delle schede e il minimo dispendio del poco tempo degli operatori; altri ancora, ma in minima parte, non hanno invece voluto partecipare a questo straordinario lavoro di raccolta dei dati. D'altra parte i rilevatori in ogni momento si sono messi nei panni degli operatori territoriali, ascoltando le loro insoddi-

sfazioni e i loro appagamenti per il duro lavoro a contatto con la quotidianità e le difficoltà di intervento.

Gli operatori hanno quasi sempre dimostrato molta disponibilità a rispondere ai questionari, durante le ore di un lavoro denso di appuntamenti e di scadenze, spesso di difficile raccordo con i protagonisti che intervengono nella gestione del progetto di affidamento familiare.

La complessità dell'organizzazione del servizio sull'affidamento familiare riguarda sia il livello centrale che quello territoriale o distrettuale.

A livello centrale, cioè del servizio gestore dell'affidamento, è emerso che spesso mancano modalità sistematiche di raccolta delle informazioni e di monitoraggio degli interventi attuati, e di conseguenza diventa carente una direzione strategica e di unità d'intenti sull'utilizzo positivo degli strumenti da impiegare per l'affidamento familiare.

Il mancato accesso alle nuove tecnologie causa perdita di informazioni preziose sia sul funzionamento del servizio, sia sul numero di bambini in affidamento negli anni passati, ma anche sull'andamento attuale dei casi stessi.

Questa frammentazione e separazione delle conoscenze ha fatto sì che il servizio abbia tenuto distinti i vari attori dell'affidamento familiare, e nel complesso il progetto non sia stato patrimonio comune tra i responsabili dei servizi e gli operatori responsabili dei casi, creando di conseguenza scollamenti tra la direzione centrale e l'attuazione del progetto.

Gli intoppi burocratici e talvolta l'irreperibilità dei servizi comunali di piccole dimensioni, e la debole collaborazione tra l'ente comunale e la ASL hanno prodotto dei freni all'innalzamento della qualità dei servizi offerti, in particolare rispetto alla formazione delle due famiglie.

È stata riscontrata un'altissima mobilità degli operatori e ciò rappresenta sicuramente il più alto fattore di rischio a sfavore della continuità del lavoro sul bambino e sulle famiglie. Da quanto rilevato è dunque presumibile che sia parzialmente inficiata la memoria storica del servizio, che possa verificarsi una perdita fisiologica delle informazioni dovuta al *turn over* degli operatori e che i nuovi operatori si trovino spesso nella condizione di dover ripartire da zero.

Tuttavia in questo percorso è stato possibile conoscere molti operatori e molti servizi che si sono dedicati con passione e impegno al lavoro sul territorio e incontrare servizi ben organizzati, con un livello di formazione degli operatori molto elevato e soprattutto la grande motivazione del personale che a diversi livelli è venuto a contatto con la situazione del bambino in affidamento.

In ogni caso è emerso tangibilmente che se mancano gli indirizzi sulle politiche di collegamento degli interventi di affidamento

familiare a livello centrale, allora anche il livello territoriale ne risente.

Benché spesso sia mancata una visione d'insieme a livello regionale, per molti operatori questa ricerca è stata l'occasione per fare il punto sulle tante cronache di affidamento, per riprendere e sistemare le cartelle dimenticate e per valutare l'andamento dell'affido stesso.

Alcune difficoltà riscontrate nella compilazione della scheda individuale sono state determinate proprio dalla mancanza dei dati disponibili, soprattutto relativi ai genitori naturali (in particolare ai padri). I dati richiesti comportavano una lunga ricerca da parte degli operatori e dei responsabili, tanto che alcune volte per semplificare le operazioni i rilevatori sono andati direttamente presso l'ufficio anagrafe del comune.

Tra gli operatori si è creato un certo imbarazzo per l'insufficienza, se non addirittura la mancanza, dei dati sulla famiglia naturale e, a volte, anche sulla famiglia affidataria; in taluni casi il disagio è invece emerso per il dover dichiarare apertamente che l'unico criterio di abbinamento tra il bambino e la famiglia affidataria era stata l'urgenza, oppure la necessità o peggio ancora la disponibilità di quell'unica famiglia affidataria. Infatti, il reperimento (come del resto la formazione) delle famiglie affidatarie risulta molto faticoso, e per questo a volte gli operatori sono costretti addirittura a scegliere la via dell'istituzionalizzazione, perché "è più gestibile un bambino in comunità".

I limiti della gestione del servizio sono stati evidenziati dagli operatori stessi, moltissimi dei quali, peraltro, si sono fortemente impegnati a risolvere carenze e mancanze.

Il carico di lavoro per ogni singolo operatore è alto e questo sicuramente influisce sulle possibilità d'intervento; oltretutto è un lavoro non senza difficoltà, dato che a volte deve fare i conti con l'impotenza di chi non si sente di avere i mezzi per potere intervenire.

Alcuni operatori hanno evidenziato che in certi casi l'affidamento viene concepito non come progetto, ma come risoluzione e una volta superato lo stato di emergenza dell'allontanamento del bambino dalla sua famiglia, mancando spesso il tempo necessario per seguire adeguatamente il progetto, il rischio è che questo venga lasciato a una sorta di autocontrollo da parte delle famiglie d'origine e affidatarie, fino al caso estremo in cui qualcuno si oppone e protesta, ma per lo più solo in occasione di ritardi nell'erogazione del contributo economico.

Più volte è stata infatti denunciata la mancanza di un'équipe di coordinamento del lavoro di valutazione e di preparazione, di accompagnamento del minore e della sua famiglia, e l'assenza di tempo dovuta alla scarsità del personale, al carico di lavoro e alle numerose competenze affidate, nonché alle emergenze di servizio: tutti elementi che sicuramente non giovano all'esito positivo dell'affidamento.

Quando gli operatori lavorano in modo separato, può succedere addirittura che un bambino sia seguito da più persone; a conferma di questo sappiamo che il rilevatore ha dovuto spesso contattare più responsabili del caso per un solo bambino.

Le difficoltà principali incontrate dai rilevatori nella campagna di rilevazione attengono soprattutto alla realizzazione effettiva dell'intervista con i responsabili dei servizi e gli operatori, in particolare, a causa del protrarsi degli appuntamenti per irreperibilità di questi ultimi.

In alcuni servizi, poi, i rilevatori hanno avuto a che fare con personale amministrativo che non era accreditato a rispondere alle domande sul funzionamento del servizio, perché non conosceva le risposte che riguardavano il numero dei bambini in affidamento, le campagne di sensibilizzazione promosse o terminate. Perciò questo stesso personale ha rinviato i quesiti ai responsabili dei casi, che naturalmente erano dislocati in molteplici e diversi uffici.

Nonostante la dispersione territoriale dei servizi in alcune regioni abbia rallentato le operazioni, grazie alle doti di grande pazienza, disponibilità e responsabilità dei rilevatori e coordinatori è stato comunque possibile portare a termine in maniera efficace l'attività di rilevazione.

Nell'insieme, questa ricerca e i risultati conseguiti, fanno presumere di poter offrire utili strumenti conoscitivi ai responsabili dei servizi e agli operatori per arrivare alla preparazione e alla pianificazione degli interventi senza correre il rischio di interpretare una mezza realtà, cioè la cura del bambino sganciata dal suo contesto familiare, bensì stimolando la realizzazione di nuove modalità di gestione legate al contesto, ai bisogni e alle risorse da mettere in campo.

Per tutti gli aspetti fondamentali e complessi evidenziati e che ruotano intorno allo strumento dell'affidamento familiare, il mandato dell'indagine è stato dall'inizio sino alla fine difficoltoso e faticoso oltre ogni previsione, tanto che la diffusione dell'esito della ricerca ha luogo a due anni di distanza dalla sua progettazione.

Delle fasi in cui si articola la ricerca, è soprattutto la rilevazione delle informazioni che si è realizzata in un arco di tempo superiore a quello preventivato. La lunghezza del periodo è dovuta principalmente a motivi di ordine logistico-organizzativo, come già osservato, riconducibili per lo più alla carenza dei sistemi informativi dei servizi, difficoltà di reperimento degli stessi responsabili o ancora ostacoli burocratici; tuttavia, sono anche da considerare le ragioni proprie di un'indagine di tipo censuario e dell'estensione dell'universo indagato.

Proprio l'ampiezza di quest'ultimo (complessivamente 10.200 minori e 1.807 servizi) ha inciso in maniera significativa nelle attività post-campo, ovvero: l'*editing* e il controllo dei questionari, la codifica

delle risposte (in particolare quelle a domande aperte) l'immissione dei dati su supporto magnetico e le operazioni di controllo sull'ade-guatezza dei dati e di correzione di eventuali errori o incongruenze.

Soprattutto le operazioni di controllo e di correzione hanno ri-chiesto un investimento di tempo non indifferente; con molta proba-bilità l'organizzazione carente delle informazioni a disposizione dei servizi, talvolta anche confuse o disperse tra più archivi, si è in qual-che modo "riversata" nei questionari e così trovare, ad esempio, mi-nori orfani con genitori occupati, o padri ultraottantenni di bambini piccolissimi è stato quindi molto facile, assai complesso è stato invece scoprire le ragioni dell'incongruenza e apporvi una soluzione appro-priata.

In questo lungo periodo il Centro nazionale ha ricevuto moltissi-me telefonate e richieste, soprattutto da parte degli operatori dei servizi contattati, appassionati per l'esito della ricerca, perché voleva-no avere la situazione aggiornata del loro comune, del loro distretto; e si sono messe in campo diverse manifestazioni di promozione, di sensibilizzazione e di formazione.

Questa indagine ha creato quindi le aspettative (intensificatesi peraltro per la lunga attesa) che, anche grazie alla legge 285/97, han-no favorito il germogliare di iniziative, come per esempio l'istituzione di altri servizi integrativi d'intesa con quelli già esistenti e di supporto per le famiglie, con operatori attenti e consapevoli del loro ruolo. Queste persone hanno certamente un compito fondamentale per tante ragazze e tanti ragazzi: ricollegarli a un orizzonte della loro vita pieno di senso e di dignità.

Sebbene in ritardo, i dati della ricerca permettono di conoscere la realtà sia a livello nazionale che locale e, dunque, fotografare l'esi-stente di un fenomeno fino a oggi sconosciuto, e messo un po' in disparte.

Pertanto, quest'indagine può rappresentare le basi utili per raffor-zare le buone pratiche di programmazione locale, che da ora in poi non siano lasciate al coinvolgimento e alla convinzione sull'utilità del progetto di affidamento da parte dell'isolato responsabile del ser-vizio o del singolo operatore, ma che si fondino su una strategia di più ampio respiro.

Se l'esito della ricerca sarà in grado di incoraggiare e di stimolare a livello centrale, come locale, la costruzione di strumenti omogenei di raccolta, archiviazione e elaborazione dei dati, metodologie comu-ni d'intervento e riorganizzazione dei servizi, riusciremo a avere inter-venti e miglioramenti strutturali negli snodi critici tuttora presenti.

Per la politica dei servizi a livello nazionale, i dati qui presentati pongono delle forti domande sugli indirizzi da dare, e sarà dunque

importante l'impegno di responsabili politici e tecnici e degli operatori a vari livelli di responsabilità in una lettura approfondita della realtà e delle diverse modalità di attuazione e di gestione della grande risorsa dell'affidamento familiare.

A questo punto quindi ci sentiamo in dovere di fare dei ringraziamenti.

Innanzitutto il primo deve essere rivolto all'iniziativa del Ministero per la solidarietà sociale che ha promosso l'iniziativa della ricerca e l'ha sostenuta a tutti i livelli istituzionali.

In secondo luogo, un ringraziamento riguarda gli assessori regionali che hanno, in molti casi, trasmesso valore e autenticità all'indagine in questione informando "a cascata" i responsabili regionali dei servizi. Siamo grati a tutti i referenti regionali per la legge 285/97 che, pressati da mille richieste, non hanno ostacolato il lavoro dei rilevatori, anzi li hanno agevolati e molto spesso sostenuti dal punto di vista organizzativo e dei contenuti.

Un terzo ringraziamento va rivolto alla squadra dei coordinatori regionali e dei rilevatori territoriali, che, avendo già realizzato egregiamente la ricerca sulla deistituzionalizzazione, hanno battuto e setacciato ogni angolo della loro regione per ottenere le informazioni, contenute nei questionari, che hanno permesso la realizzazione di questo nuovo *Quaderno*.

Infine è d'obbligo un plauso particolare ai responsabili dei servizi e i responsabili dei singoli progetti di affidamento che il più delle volte hanno dimostrato interesse e disponibilità nei confronti della ricerca.

I bambini e gli adolescenti che vivono fuori dalla propria famiglia costituiscono una realtà articolata e complessa non così facile da cogliere nelle sue molteplici sfaccettature e comprendere in maniera esaustiva.

In questo senso il panorama delle ricerche, di tipo censuario, fino a ora realizzate dal Centro nazionale – la precedente indagine sui minori accolti in strutture residenziali educativo-assistenziali realizzata nel 1998 unitamente a questa sull'affidamento familiare – costituiscono, per la ricchezza di informazioni e per certi aspetti la loro completezza, un contributo significativo e unico alla conoscenza della reale entità del fenomeno e delle sue caratteristiche.

Relativamente alla prima, si rileva che al 30 giugno 1998 i bambini e gli adolescenti presenti nelle 1.802 strutture residenziali educativo-assistenziali ammontano a 14.945.

Considerando che i residenti in Italia con età inferiore ai 18 anni al 1° gennaio 1998 sono 10.272.093, si determina un tasso di istituzionalizzazione pari a 1,5 minori accolti per 1.000 abitanti, anch'essi minorenni.

I bambini e gli adolescenti collocati in affidamento familiare al 30 giugno 1999 risultano invece complessivamente 10.200 e, dato che il totale della popolazione minorile al 1° gennaio 1999 si è attestato a 10.211.361, si ha un valore medio nazionale di quasi 1 minore in affidamento familiare ogni 1.000 abitanti di età inferiore ai 18 anni. Un valore che resta sostanzialmente immutato anche includendo i 634 minori per i quali il progetto di affidamento familiare si è concluso nel primo semestre del 1999 (dei quali per 105 è stato attivato nel medesimo periodo).

Nell'insieme dunque si calcola, seppure in maniera approssimativa, dato che a un anno di distanza il numero dei soggetti presenti nelle strutture probabilmente sarà leggermente variato, un valore di 2,5 minori "fuori dalla famiglia" ogni 1.000 abitanti al di sotto dei 18 anni di età.


Le due realtà del medesimo fenomeno si dispiegano sul territorio nazionale secondo modalità differenti: dove ha luogo una maggiore concentrazione di minori accolti nelle strutture residenziali parallelamente sembra configurarsi una presenza più ridotta di bambini e adolescenti in affidamento familiare. Infatti, se la maggiore concentrazione di minori accolti nelle strutture residenziali si ha nel Sud con

quasi un minore su tre, la consistenza più alta di minori in affidamento familiare si evidenzia al Nord (pari al 53%).

Considerando i singoli contesti regionali, ciò appare ancora più evidente. Partendo dal Sud e dalle Isole si rileva innanzi tutto che in Sicilia, Campania e Calabria il numero di bambini istituzionalizzati è nettamente superiore al numero dei bambini in affidamento familiare. Al contrario, procedendo dal Nord verso il Centro si rileva una tendenza regionale opposta, tesa cioè a un maggiore utilizzo dell'affidamento familiare come strumento di tutela e promozione dei bambini e dei ragazzi e delle loro famiglie rispetto all'inserimento in strutture residenziali.

Il quadro così delineato non muta in modo significativo anche se rapportiamo le distinte realtà alla popolazione minorile residente nelle diverse regioni. Gli elementi a disposizione non sono sufficienti per potere ipotizzare un'eventuale relazione negativa fra tasso di istituzionalizzazione e affidamento familiare, ciononostante una simile contrapposizione appare un chiaro segnale di come al Sud nel complesso la collocazione in istituto sia, in effetti, preferita all'affidamento familiare.

Figura 1 – Confronto fra minori in affidamento familiare e minori in strutture residenziali per regione



Ciò che accomuna entrambe le situazioni in esame è la presenza di più motivi concomitanti che conducono all'allontanamento del minore dalla sua famiglia sia che esso abbia come esito l'inserimento in una struttura residenziale educativo-assistenziale sia un progetto di affidamento familiare.

Nonostante la casistica attraverso la quale sono state indagate le motivazioni non sia del tutto identica, in quanto ovviamente elaborata in relazione ai differenti fenomeni esaminati, se si circoscrive


l'attenzione ai tre motivi predominanti si rilevano comunque rispetto alla loro natura parziali analogie.

Infatti, relativamente ai minori inseriti in strutture residenziali i motivi rimandano in maniera prevalente a situazioni di povertà materiale, innanzi tutto economica ma anche relativa al contesto abitativo. Le difficoltà relazionali disfunzionali con la famiglia di origine costituiscono poi, per intensità di indicazioni, il secondo motivo. Se alle difficoltà relazionali con la famiglia di origine, «che rappresentano un segno della scarsa capacità di cura dei genitori, assistenziale ed educativa ... si aggiunge il 18% della modalità “maltrattamento e incuria del minore”, il 6% riguardante l'inadeguatezza genitoriale e l'abbandono e ancora alcune risposte comprese nella voce “Altro” il valore complessivo si attesta a circa il 58% (anche se pure ci sono sovrapposizioni)¹» .

Tra le motivazioni dell'affidamento familiare predominano in assoluto le condotte di abbandono e/o di grave trascuratezza della famiglia di origine, cui seguono problemi prevalenti di tossicodipendenza e, infine, i gravi problemi economici. Oltretutto se a questi ultimi si aggiunge la quota attinente ai “gravi problemi abitativi” si delinea un quadro di povertà non indifferente: 2 bambini su 5 vivono una quotidianità drammatica anche dal punto di vista materiale.

Nel complesso le ragioni principali che hanno portato l'allontanamento del minore dalla propria famiglia, sebbene in misura diversa, sono quindi la povertà economica e l'incuria genitoriale in senso lato (vedi figura 2).

Figura 2 - Minori in strutture residenziali e in affidamento familiare distinti per i primi tre motivi dell'allontanamento (risposte multiple)



¹ *I bambini e gli adolescenti fuori dalla famiglia*, Firenze, Istituto degli Innocenti, 1999, p. 55.

Data la situazione complessiva non crea particolare stupore rilevare che il tempo di permanenza fuori dalla famiglia costituisca forse la questione più critica per entrambe le realtà.

Infatti, relativamente alla durata reale dell'esperienza vissuta dal minore, dei dimessi dalle strutture la stragrande maggioranza conclude l'inserimento entro un anno ma, a fianco di questa, quasi il 40% del totale ha vissuto un periodo di permanenza superiore all'anno, fino a oltre 5 anni: in pratica «ad una quota di turn-over relativamente rapido, precisamente connotato, si contrappone una quota di minori a lunga permanenza per i quali troppo spesso si aspetta che il tempo trascorra fino al raggiungimento della maggiore età»².

Al contrario, gli affidamenti familiari che arrivano alla conclusione entro un anno sono il 48% circa, perciò qui è la maggioranza a aver vissuto tale esperienza da più di un anno, peraltro fino a oltre 10 (da 5 a 10 anni, ad esempio, è il 16%). Non a caso, la durata media è pari a 3,3 anni.

Benché il rientro nella famiglia di origine dovrebbe essere generalmente l'esito auspicabile di simili progetti educativo – assistenziali, in realtà riguarda una percentuale di poco superiore al 50% di tutti i dimessi e addirittura meno della metà del totale complessivo (ovvero quasi il 42%) degli affidati (vedi tav. 1).

Nelle due popolazioni, l'altra quota più consistente ha come altra destinazione una struttura diversa per i dimessi (i quali ammontano al 13,4%) e nuova per gli affidati (il 17% circa). Inserimento e distacco vanno pertanto di pari passo e anzi con l'andar del tempo si rinnovano, in taluni casi ripetutamente.

La terza modalità per numero di frequenze è nello specifico dei dimessi l'affidamento familiare (pari all'11,1%) mentre per gli affidati il collocamento in affido preadottivo (quasi il 13%): due esiti diversi però accomunati forse dal fatto che l'esperienza vissuta abbia rappresentato solo un momento di passaggio da una situazione critica della famiglia di origine a una nuova, adeguata, forse la più conforme al caso.

Il segnale probabilmente più positivo nella realtà degli affidati è il raggiungimento di una vita autonoma da parte di una entità alquanto consistente, ovvero l'11,1%. Un simile esito riguarda, invece, poco meno del 2% dei dimessi. Dei primi, inoltre, poco più dell'8%, nonostante il compimento della maggiore età e non avendo ancora intrapreso alcun progetto di vita autonoma, sceglie di rimanere nella famiglia affidataria.

² I bambini e gli adolescenti fuori dalla famiglia, cit., p. 73.

Come già rilevato nella sede opportuna, per i dimessi, infine, «un dato preoccupante è la quota di oltre il 9% di minori di cui non si conosce la destinazione dopo l'uscita dalla struttura di accoglienza residenziale»³.

Tavola 1. Minori dimessi dalle strutture residenziali e minori che hanno concluso l'affidamento familiare distinti per l'esito dell'intervento (valori percentuali)

	Strutture residenziali	Affidamento familiare
rientro in famiglia	52,0	41,6
inserimento in struttura	13,4	17,2
affidamento preadottivo	-	12,6
affidamento familiare	11,1	4,0
adozione	2,3	-
progetto vita autonoma	1,6	11,1
permanenza oltre 18 anni	-	8,1
altra situazione	10,1	5,3
dato non conosciuto	9,4	-
Totale	100,0	100,0
(N.)	4.252	620

Senza la risposta a questa domanda le schede individuali sono:
 - relativamente alle strutture residenziali 56, pari all'1,3% del totale;
 - relativamente agli affidi familiari 14, pari al 2,2% del totale.

Il quadro che appare nel suo complesso offre senza dubbio diversi spunti di riflessione sia specificatamente sui distinti progetti educativo-assistenziali, sia in una prospettiva di integrazione.

Contrariamente a quanto generalmente presume l'immaginario collettivo, la maggior parte dei bambini e ragazzi inseriti in strutture residenziali non appare in stato di abbandono, e la riunificazione familiare si realizza a conclusione dell'esperienza in istituto. Invece, l'affidamento familiare, benché si riveli un'esperienza altamente positiva per il minore, non sempre riesce a mantenere, quindi neanche a ricostituire, i rapporti tra genitori e figlio nell'ottica di ricongiungersi quanto prima possibile.

Alla luce di ciò, pur restando fermo il fatto che l'affidamento familiare costituisce lo strumento privilegiato per contrarre il fenomeno dell'istituzionalizzazione, ugualmente si delineano segnali specifici che invitano a riflettere su come certi principi irrinunciabili possano avere una ricaduta effettiva, poiché l'efficacia dello strumento non è una qualità a esso connessa ma dipende dalle modalità e dal contesto in cui esso viene utilizzato.

³ I bambini e gli adolescenti fuori dalla famiglia, cit., p. 71.

Il quadro della ricerca sui minori in affidamento al 30 giugno 1999

1. Il disegno dell'indagine; 2. Definizione dell'oggetto dell'indagine; 3. Definizione ed elaborazione degli strumenti di rilevazione; 4. Individuazione dell'oggetto dell'indagine; 5. Modalità di rilevazione; 6. Individuazione, reclutamento e formazione dei rilevatori; 7. Procedure di accreditamento dei rilevatori; 8. Campagna di rilevazione

Il rapporto di ricerca, dopo questa prima parte dedicata agli aspetti metodologici e, dopo avere presentato un confronto tra i dati più significativi emersi dalla ricerca sugli affidamenti familiari con i dati rilevati nella precedente ricerca del Centro nazionale sulle strutture residenziali che ha analizzato nel suo complesso il fenomeno dei bambini e dei ragazzi fuori dalla famiglia, affronta la descrizione dei dati relativamente alle condizioni dei bambini e degli adolescenti in affidamento sia eterofamiliare che intrafamiliare (se seguiti dai servizi sociali) nonché gli esiti di tali affidamenti, descrive le caratteristiche delle famiglie di origine e delle famiglie affidatarie e, successivamente, le caratteristiche dei servizi che gestiscono gli affidamenti familiari sia a livello di modalità organizzative che di metodologia di intervento.

1. Il disegno dell'indagine

La ricerca sui minori in affidamento familiare in Italia completa il quadro delle ricerche realizzate dal Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza sui bambini e gli adolescenti che vivono "fuori dalla famiglia"¹.

La mancanza fino a oggi di dati esaustivi e significativi sulla reale entità e sulle caratteristiche del fenomeno, nel suo sorgere, nel suo svolgersi e nel suo esito, ha evidenziato la necessità e l'importanza di realizzare una ricerca che studiasse il fenomeno a livello nazionale e consentisse di valutarlo nella sua globalità.

L'obiettivo primario della ricerca realizzata dal Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza è stato pertanto quello di quantificare gli affidamenti familiari in Italia e rappresentare una mappatura dei servizi titolari nella gestione degli affidi, con un'at-

¹ Nel 1998 è stata realizzata, infatti, l'indagine censuaria sui bambini e gli adolescenti affidati alle strutture d'accoglienza residenziale a carattere educativo-assistenziale nel periodo 1 gennaio - 30 giugno 1998. Vedi, *I bambini e gli adolescenti fuori dalla famiglia*, Firenze, Istituto degli Innocenti, 1999.

tenzione specifica ai modelli organizzativi adottati nelle diverse regioni.

2. Definizione dell'oggetto dell'indagine

Il campo dell'indagine ha riguardato tutti i bambini e ragazzi affidati a un altro nucleo familiare nel periodo 1° gennaio - 30 giugno 1999; affidamenti familiari comprensivi degli affidamenti intrafamiliari (ovvero affidi a parenti del minore) ed eterofamiliari (ovvero affidi a terzi senza legami di consanguineità), escludendo gli affidamenti a comunità (poiché già rilevati attraverso la ricerca precedente sui minori accolti in strutture residenziali) e gli affidamenti preadottivi (in quanto non pertinenti all'indagine in questione).

Gli affidamenti familiari censiti sono stati dunque sia quelli in corso che quelli conclusi nel primo semestre del 1999.

3. Definizione ed elaborazione degli strumenti di rilevazione

La raccolta delle informazioni relative agli affidamenti familiari, in corso e conclusi, si è realizzata tramite due schede di rilevazione distinte di seguito riportate.

Nel luglio 1999, attraverso l'analisi comparata tra strumenti censori utilizzati in alcune amministrazioni regionali e in altre precedenti analisi affini al *target* della ricerca, sono stati messi a punto e definiti gli strumenti di rilevazione che hanno permesso di avviare sia un censimento esaustivo che l'acquisizione di elementi di approfondimento.

Gli strumenti di rilevazione sono stati poi sottoposti per la validazione ad alcuni rappresentanti del Gruppo tecnico interregionale politiche minori – aspetti sociali dell'assistenza materno infantile, del terzo settore, delle associazioni più significative del settore, nonché ad alcuni esponenti del Coordinamento nazionale affidi. Le schede di rilevazione degli affidamenti familiari riguardano due questionari individuali (per la rilevazione degli affidamenti in corso al 30 giugno 1999 e degli affidamenti conclusi nel periodo 1° gennaio - 30 giugno 1999) la cui compilazione è stata effettuata dai responsabili del caso in modo da avere la certezza del numero di affidi e del numero di minori, e un questionario sulle modalità organizzative del servizio rivolto ai responsabili del servizio stesso. Prima dell'inizio della rilevazione vera e propria, tali strumenti di rilevazione sono stati sottoposti a verifica diretta sul campo attraverso la realizzazione di alcune interviste di prova in alcune regioni del Nord, del Centro e del Sud.

Le tematiche in cui si articola il questionario sono riconducibili a quattro, organizzate in sezioni distinte che attengono a informazioni su:

- il minore affidato;
- la famiglia di origine;

- la famiglia affidataria;
- servizi e progetto di affidamento.

Per gli **affidamenti familiari in corso**, tali informazioni sono state indagate tramite 79 domande (delle quali diverse con risposte non esclusive) che hanno costituito un questionario di 6 pagine. Poiché molte domande erano condizionate dalle risposte date nelle precedenti, la compilazione è avvenuta in un arco di tempo comunque ammissibile.

Per gli **affidamenti familiari conclusi**, le informazioni sono state indagate invece tramite 84 domande (delle quali diverse con risposte non esclusive) che hanno costituito un questionario di 7 pagine.

La differenza con il precedente è da imputare al fatto che nel contesto è stato ovviamente predisposto uno spazio specifico riguardante l'esito dell'affidamento familiare, i suoi aspetti, le modalità e gli interventi progettati al riguardo.

Anche in questo caso poiché molte domande erano condizionate dalle risposte date nelle precedenti, la compilazione è avvenuta in un arco di tempo comunque ammissibile.

Le informazioni attinenti i servizi aventi la titolarità per la gestione degli affidamenti familiari e le modalità di gestione adottate sono state indagate tramite 24 domande (delle quali anche qui diverse con risposte non esclusive) che hanno costituito un questionario di 4 pagine. Esso riguardava gli aspetti principali caratterizzanti l'ente titolare e l'ente gestore, la presenza di un centro specifico appositamente istituito per seguire gli affidamenti familiari, i rapporti con l'autorità giudiziaria minorile, le figure professionali coinvolte nella gestione degli interventi, le funzioni espletate dal servizio in fase preparatoria, di gestione e di promozione, i contributi economici erogati alle famiglie affidatarie e le valutazioni degli stessi operatori sull'andamento del fenomeno e sui fattori potenzialmente incisivi sulla sua evoluzione.

4. Individuazione dell'oggetto dell'indagine

L'universo da indagare era quello degli affidamenti familiari in corso e conclusi nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dei servizi aventi la titolarità per la gestione degli affidamenti familiari.

L'individuazione dell'insieme potenziale di questi ultimi è stata fatta in base all'elenco fornito dalle aziende ASL e dai comuni e alle indicazioni fornite dai referenti regionali.

L'insieme dei minori in affidamento familiare, inizialmente indeterminato, è stato invece definito sulla base delle informazioni fornite dagli operatori responsabili dei casi, indicati precedentemente dal responsabile di ciascun servizio rilevato.

5. Modalità di rilevazione

La ricerca ha riguardato pertanto tutto l'insieme delle due popolazioni in oggetto (servizi e minori in affidamento) configurandosi come censuaria.

Per assicurare il miglior esito positivo possibile alla rilevazione e per ottenere un tasso di successo dell'iniziativa in modo omogeneo nelle diverse aree del Paese si è optato per una rilevazione diretta presso i responsabili dei servizi e presso i responsabili dei singoli progetti.

La rilevazione è stata condotta da rilevatori opportunamente addestrati e somministrata con modalità "face to face" ai responsabili suddetti.

Il contatto personale con gli operatori sociali e i funzionari dei servizi ha permesso una raccolta affidabile delle informazioni contenute nei questionari e un livello contenuto nel numero di rifiuti all'intervista.

La rilevazione ha riguardato tutto l'insieme delle due popolazioni oggetto dell'indagine; per questo l'indagine si configura come un'indagine censuaria e non campionaria del fenomeno in esame.

La rilevazione è stata effettuata dalla rete di rilevatori costruita dal Centro nazionale di documentazione su tutto il territorio nazionale, e realizzata – tramite intervista diretta "faccia a faccia" – in due fasi successive: prima ai responsabili dei servizi e poi agli operatori responsabili dei casi. Nell'eventualità che questi ultimi fossero responsabili di più casi era prevista la possibilità di effettuare le interviste in più momenti in maniera da evitare un effetto alone nelle risposte fornite e garantire l'accuratezza dei dati raccolti.

Le modalità complessive adottate per la rilevazione hanno garantito un alto livello di affidamento delle informazioni raccolte e un livello molto contenuto del numero di rifiuti all'intervista.

6. Individuazione, reclutamento e formazione dei rilevatori

L'indagine sulle strutture residenziali del 1998 ha posto le basi per la costruzione della rete di rilevatori e di coordinatori regionali con provata esperienza nel settore socioassistenziale. Ogni regione era guidata da un coordinatore (due per il Trentino Alto Adige, uno per provincia), e un numero di rilevatori suddivisi per regione in base al numero di bambini e adolescenti in affidamento familiare che il Centro nazionale ha stimato per ogni regione. Il numero complessivo delle persone che hanno collaborato all'indagine quindi è stato di 21 coordinatori e di 60 rilevatori di comprovata esperienza e competenza nel settore dell'indagine distribuiti sull'intero territorio.

Nel mese di luglio 1999 si sono svolte due giornate di formazione a Firenze e a Napoli per illustrare i vari aspetti dell'indagine e le sue modalità di realizzazione.

Nell'occasione i coordinatori e i rilevatori hanno ricevuto le indicazioni sulle finalità e la modalità della ricerca e a cui il Centro ha consegnato la *Guida alla conduzione dell'intervista* e le tre schede di rilevazione e la "scheda contatti" da utilizzare per la trascrizione di annotazioni relative all'esito finale dei contatti instaurati con gli enti.

7. Procedure di accreditamento dei rilevatori

Per condurre l'indagine a buon fine era indispensabile la collaborazione delle amministrazioni regionali e locali. Per questo motivo ogni coordinatore regionale è stato accreditato presso le amministrazioni regionali da una lettera del Centro nazionale e il contatto è stato preceduto da una riunione svoltasi a Roma nel settembre del 1999 tra i rappresentanti del Centro nazionale e i funzionari regionali responsabili dell'attuazione delle legge 285/97. In questa riunione si è evidenziata la necessità di sostenere l'indagine a livello centrale con un intervento diretto del Ministero per la solidarietà sociale. Pertanto, nel mese di settembre 1999, è stata inviata una lettera a tutti gli assessori regionali competenti sui servizi di affidamento familiare sulla rilevanza dell'indagine con annessa sollecitazione di informare a cascata, ai vari livelli, i vari dirigenti e funzionari delle aziende sanitarie locali e dei comuni.

8. Campagna di rilevazione

La campagna di rilevazione è stata effettuata nell'arco di 10 mesi, e precisamente da settembre 1999 a giugno 2000. La lunghezza del periodo di rilevazione è dovuta sia a motivi logistici sia a ragioni proprie di questo tipo di indagine.

Sono stati contattati inizialmente tutti referenti regionali preposti, gli uffici dei servizi sociali comunali e le aziende USL, e successivamente i responsabili del caso.

Nella seconda metà del mese di marzo 2000 sono stati sollecitati quei servizi che per motivazioni diversificate (irreperibilità del responsabile del servizio o del caso, rifiuto all'intervista) avevano fornito in modo parziale i dati e sono state avviate le azioni di recupero di alcune "cadute" della rilevazione condotta in precedenza anche tramite segnalazione al referente regionale per facilitare lo sblocco della situazione.

Conclusa la fase di rilevazione delle informazioni sono state compiute le operazioni di immissione dei dati su supporto magnetico e poi avviate le operazioni di controllo sull'adeguatezza dei dati al fine di evidenziare errori (per lo più di immissione) e incongruenze e effettuare le relative correzioni. Una volta appurata l'affidabilità dei dati, questi sono stati sottoposti ad analisi statistica.

Schede di rilevazione

Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento affari sociali Centro Nazionale di documentazione ed analisi sull'infanzia e l'adolescenza

Indagine sull'affidamento eterofamiliare - Anno 1999 -
- Scheda dei Contatti con i Servizi Affidamento -

Questo elenco va compilato per ciascun Servizio affidamento contattato dal rilevatore.

Regione: Rilevatore:

Denominazione Servizio	Esito di riferimento:	Indirizzo:	Recapiti telefonici:	Nominativo referente:	Data 1° contatto	Esito (cfr. codici)	Note (o specificare codice)
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							

Codici per esiti contatti:

3. Netto rifiuto per motivi "amministrativi"	4. Netto rifiuto per mancanza tempo	7. Netto rifiuto per motivi ... (specificare)	10. Non ha gestito affidi nel periodo 1/1/99-30/6/99
5. Netto rifiuto per esigenze amministrative	6. Netto rifiuto per mancanza tempo	8. Intervista realizzata in maniera non diretta (specificare)	9. Netto rifiuto per motivi organizzativi
9. Non gestisce affidi		11. Intervista realizzata in maniera non diretta (specificare)	K. Altro (specificare)

Scheda di rilevazione sui bambini e gli adolescenti in affidamento familiare
Indagine sugli affidamenti familiari in Italia
Questionario per la rilevazione degli affidamenti familiari in corso nel periodo 1 gennaio 1999 - 30 giugno 1999 (rivolto ai responsabili del caso)

Regione Provincia Comune n. codice servizio [][][][] n. progressivo minore affidato [][][]

Sez. 1 Informazioni sul minore affidato

1. Genere:

1. Maschio
 2. Femmine

2. Anno di nascita:

[][][][][][]

3. Comune di nascita:

Codice [][][][][][][]

4. Comune di residenza:

Codice [][][][][][][]

5. Comune di domicilio:

Codice [][][][][][][]

6. Cittadinanza:

.....
 Codice [][][]

7. Presenza di handicap:

1. No
 2. Sì, fisico
 3. Sì, psichico
 4. Sì, sensoriale
 5. Sì, plurimo
 6. Altro (specificare)

8. Condizioni di salute del minore al momento dell'inserimento in famiglia:

1. Sano
 2. Malattia infettiva grave (HIV, epatite C, ...)
 3. Malattia cronica
 4. Malattia terminale
 5. Malattia congenita con menomazione progressiva
 6. Disturbi psicologici
 7. Disturbi psichiatrici
 8. Arresto o ritardo della crescita ponderale
 9. Ritmo alterato dei bisogni fisiologici fondamentali
 10. Altro (specificare)

9. Presenza di problemi comportamentali al momento dell'inserimento in famiglia:

1. Nessuno
 2. Comportamenti aggressivi eterodiretti
 3. Comportamenti aggressivi e/o lesivi autodiretti
 4. Difficoltà scolastiche
 5. Problemi inerenti la sfera sessuale
 6. Difficoltà relazionali con i pari
 7. Difficoltà relazionali con gli adulti
 8. Problemi inerenti l'autostima
 9. Comportamenti devianti
 10. Altro (specificare)

10. Condizioni del minore:

1. Figlio di genitori coniugati o conviventi con altri figli conviventi
 2. Figlio unico di genitori coniugati o conviventi
 3. Figlio di genitori separati o divorziati
 4. Orfano di padre
 5. Orfano di madre
 6. Figlio di madre nubile
 7. Nucleo ricostituito
 8. Altro (specificare)

11. Nel periodo immediatamente antecedente all'affidamento familiare il minore viveva:

1. Famiglia di origine
 2. Con un genitore naturale
 3. Parenti
 4. Altra famiglia affidataria
 5. Comunità familiare

6. Comunità accoglienza
 7. Istituto per minori
 8. Sella strada
 9. Altro (specificare)

11.1 Se precedentemente inserito in una struttura residenziale per quanto tempo è stato ospitato?

1. 0-3 mesi
 2. 3-6 mesi
 3. 6 mesi - 1 anno
 4. 1-3 anni
 5. più di 3 anni

12. L'affidamento familiare è:

1. Consensuale
 2. Giudiziaro

13. Data di inizio dell'affidamento familiare:

[][][][][][][]

14. Motivi dell'affidamento familiare:

(anche più risposte)

1. Condote abbandoniche e/o di grave trascuratezza della famiglia di origine
 2. Condote abusanti e/o violente famiglia origine
 3. Prevalenti problemi psichiatrici
 4. Prevalenti problemi di tossicodipendenza
 5. Prevalenti problemi sanitari invalidanti
 6. Ospedalizzazione di uno o di entrambi i genitori
 7. Prevalenti problemi di conflittualità di coppia
 8. Separazione dei genitori
 9. Gravissimi problemi abitativi
 10. Gravissimi problemi economici
 11. Problemi giudiziari di uno o di entrambi i genitori
 12. Detenzione di uno o di entrambi i genitori
 13. Altro (specificare)

15. Sono stati realizzati precedenti affidamenti familiari?

1. Sì
 2. No (passare n. 16)

15.1 Se sì, specificare il numero:

[][]

16. Il minore incontra i propri familiari:

1. Spazio neutro
 2. Abitazione famiglia di origine
 3. Abitazione famiglia affidataria

17. Frequenza attuale delle visite con i familiari:

1. Una o più volte alla settimana
 2. Una volta ogni due settimane
 3. Una volta al mese
 4. Una volta ogni sei mesi, o più raramente
 5. Solo contatti telefonici
 6. Mai, rientra a casa
 7. Mai

18. Frequenza attuale dei rientri a casa del minore:

1. Una o più volte alla settimana
 2. Una volta ogni due settimane
 3. Una volta al mese
 4. Una volta ogni sei mesi o più raramente
 5. Mai

19. La durata attuale dei rientri a casa è di:

1. Mezza giornata
 2. Una giornata senza pernottamento

3. Una giornata con pernottamento
 4. Un fine settimana
 5. Altro (specificare)

20. Il minore attualmente va a scuola:

1. Sì
 2. No (passare n. 21)

20.1 Se sì, il minore attualmente frequenta:

1. Asilo nido
 2. Scuola materna
 3. Scuola elementare
 4. Scuola media inferiore
 5. Istituto professionale
 6. Corso professionale
 7. Scuola media superiore
 8. Altro (specificare)

21. Il minore attualmente svolge attività lavorativa:

1. Sì
 2. No (passare n. 22)

21.1 Se sì, in quale forma?

1. Coadiuvante familiare
 2. Lavoro protetto
 3. Apprendistato
 4. Contratto di formazione
 5. Borsa lavoro
 6. Collocamento obbligatorio
 7. Lavoro dipendente
 8. Altro (specificare)

Sez. 2 Informazioni sulla famiglia di origine

22. Condizioni famiglia di origine:

1. coppia coniugata o convivente
 2. singoli
 3. nucleo ricostituito
 4. Altro (specificare)

23. Numero figli compreso minore in affido:

[][]

24. Numero figli stabilmente collocati fuori dal nucleo:

[][]

25. Tipo di collocazione dei figli fuori dal nucleo:

(anche più risposte)

1. Stessa famiglia affidataria
 2. Altra famiglia affidataria
 3. Famiglia adottiva
 4. Parenti
 5. Comunità familiare
 6. Comunità di accoglienza
 7. Istituto per minori
 8. Altro (specificare)

26. Anno di nascita del padre:

[][][][]

27. Cittadinanza del padre:

.....
 Codice [][][]

28. Nazione di nascita del padre:

.....
 Codice [][][]

29. Se Italia, provincia di nascita del padre:

.....
 Sigla automobilistica [][]

30. Titolo di studio del padre:

1. Nessuno
 2. Scuola elementare

3. Scuola media inferiore
4. Scuola professionale
5. Scuola media superiore
6. Laurea/Diploma di laurea

31. Condizione professionale del padre:

1. Occupato
2. Disoccupato, in cerca di lavoro (n. 35)
3. Pensionato (passare n. 36)
4. Inoccupato (passare n. 36)

32. Se occupato, svolge lavoro:

1. Dipendente
2. Autonomo

33. Se occupato, il lavoro svolto è:

1. Stabile
2. Occasionale

34. Se occupato, il tipo di occupazione svolta è:

1. Operai/comMESSO
2. Impiegato/tecnico/insegnante
3. Artigiano/commerciante/piccolo imprenditore
4. Dirigente/Libero Professionista/Imprenditore
5. Altro (specificare.....)

35. Se pensionato o disoccupato il lavoro svolto in precedenza era:

1. Operai/comMESSO
2. Impiegato/tecnico/insegnante
3. Artigiano/commerciante/piccolo imprenditore
4. Dirigente/Libero Professionista/Imprenditore
5. Altro (specificare.....)

36. Anno di nascita della madre:

[_] [_] [_]

37. Cittadinanza della madre:

Codice [_] [_] [_]

38. Nazione di nascita della madre:

Codice [_] [_] [_]

39. Se Italia, provincia di nascita della madre:

Segla automobilistica [_] [_]

40. Titolo di studio della madre:

1. Nessuno
2. Scuola elementare
3. Scuola media inferiore
4. Scuola professionale
5. Scuola media superiore
6. Laurea/Diploma di laurea

41. Condizione professionale della madre:

1. Occupata
2. Disoccupata, in cerca di lavoro (n. 40)
3. Pensionata (passare n. 45)
4. Inoccupata (passare n. 46)

42. Se occupata, svolge lavoro:

- Dipendente
 Autonomo

43. Se occupata, il lavoro svolto è:

- Stabile
 Occasionale

44. Se occupata, il tipo di occupazione svolta è:

1. Operai/comMESSO
2. Impiegato/tecnico/insegnante
3. Artigiano/commerciante/piccolo imprenditore
4. Dirigente/Libero Professionista/Imprenditore
5. Altro (specificare.....)

45. Se pensionata o disoccupata il lavoro svolto in precedenza era:

1. Operai/comMESSO
2. Impiegato/tecnico/insegnante

3. Artigiano/commerciante/piccolo imprenditore

4. Dirigente/Libero Professionista/Imprenditore
5. Altro (specificare.....)

Sez. 3. Informazioni sulla famiglia affidataria

46. Condizione famiglia affidataria:

1. coppia coniugata o convivente
2. singoli
3. nucleo ricostituito

47. Sono presenti figli naturali nella famiglia affidataria:

1. No (passare n. 48)
2. Sì

47.1 Se sì, indicare la fascia di età:

(indicare anche più risposte e numero di figli)

1. 0-2 anni [] []
2. 3-5 anni [] []
3. 6-10 anni [] []
4. 11-13 anni [] []
5. 14-17 anni [] []
6. oltre 18 anni [] []

48. Sono presenti altri minori affidati:

Numero

1. Sì [] []
2. No (passare n. 49)

48.1 Se sì, appartengono:

1. Alla stessa famiglia di origine
2. A nuclei familiari diversi
3. A famiglie diverse legate da vincoli di parentela

49. Presenza altri componenti conviventi: (anche più risposte)

1. Nessuno
2. Generi, nuore, di
3. Nonni paterni
4. Nonni materni
5. Non parenti (esclusi altri affidati o adottati)
6. Altri affidati
7. Altri adottati
8. Altro (specificare.....)

50. Rapporti di parentela della famiglia affidataria con il minore affidato:

1. Nessuno
2. Zi materni
3. Zi paterni
4. Nonni materni
5. Nonni paterni
6. Altro (specificare.....)

51. Anno di nascita dell'affidatario:

[_] [_] [_]

52. Titolo di studio dell'affidatario:

1. Nessuno
2. Scuola elementare
3. Scuola media inferiore
4. Scuola professionale
5. Scuola media superiore
6. Laurea/Diploma di laurea

53. Condizione professionale dell'affidatario:

1. Occupato
2. Disoccupato, in cerca di lavoro (n.57)
3. Pensionato (passare n. 57)
4. Inoccupato (passare n. 58)

54. Se occupato, svolge lavoro:

1. Dipendente
2. Autonomo

55. Se occupato, il lavoro svolto è:

1. Stabile
2. Occasionale

56. Se occupato, il tipo di occupazione svolta è:

1. Operai/comMESSO
2. Impiegato/tecnico/insegnante
3. Artigiano/commerciante/piccolo imprenditore
4. Dirigente/Libero Professionista/Imprenditore
5. Altro (specificare.....)

57. Se pensionato o disoccupato il lavoro svolto in precedenza era:

1. Operai/comMESSO
2. Impiegato/tecnico/insegnante
3. Artigiano/commerciante/piccolo imprenditore
4. Dirigente/Libero Professionista/Imprenditore
5. Altro (specificare.....)

58. Anno di nascita dell'affidatario:

[_] [_] [_]

59. Titolo di studio dell'affidatario:

1. Nessuno
2. Scuola elementare
3. Scuola media inferiore
4. Scuola professionale
5. Scuola media superiore
6. Laurea/Diploma di laurea

60. Condizione professionale dell'affidatario:

1. Occupato
2. Disoccupato, in cerca di lavoro (n. 64)
3. Pensionato (passare n. 64)
4. Inoccupato (passare n. 65)

61. Se occupato, svolge lavoro:

1. Dipendente
2. Autonomo

62. Se occupato, il lavoro svolto è:

1. Stabile
2. Occasionale

63. Se occupato, il tipo di occupazione svolta è:

1. Operai/comMESSO
2. Impiegato/tecnico/insegnante
3. Artigiano/commerciante/piccolo imprenditore
4. Dirigente/Libero Professionista/Imprenditore
5. Altro (specificare.....)

64. Se pensionato o disoccupato il lavoro svolto in precedenza era:

1. Operai/comMESSO
2. Impiegato/tecnico/insegnante
3. Artigiano/commerciante/piccolo imprenditore
4. Dirigente/Libero Professionista/Imprenditore
5. Altro (specificare.....)

65. Distanza approssimativa in chilometri tra residenza della famiglia affidataria e residenza della famiglia di origine:

1. 0-5 km.
2. 5-10 km.
3. 10-30 km.
4. 30-50 km.
5. 50-100 km.
6. Oltre 100 km.

65.1 Il comune di residenza della famiglia affidataria e della famiglia di origine:

1. Appartiene alla stessa provincia
2. Appartiene ad altra provincia della stessa regione
3. Appartiene ad altra provincia di regione diversa
4. Altro (specificare.....)

66. Motivazioni della famiglia affidataria:

- (anche più risposte in ordine di priorità cf. guida)
1. Ideali di solidarietà

2. Testimonianza della propria fede religiosa
 3. Condivisione con altri delle proprie risorse
 4. Segnale concreto di apertura verso gli altri
 5. Ha figli in uscita e si sente ancora giovane
 6. Desiderio di compagnia per figlio/a unico/a
 7. Desiderio di un figlio/a di sesso diverso dai propri
 8. Desiderio di completamento dell'arco di età dei propri figli
 9. Ha figli e ne vorrebbe altri ma non può più generare
 10. Assenza di figli propri
 11. Morte di un figlio
 12. Morte di un familiare
 13. Ripiego dell'adozione
 14. Altro (specificare)

67. Sono stati individuati fattori di rischio nella famiglia affidataria?

1. Sì
 2. No (passare n. 68)

67.1 Se sì, quali?

1. Rigidità delle attese
 2. Eccessiva motivazione adottionale
 3. Presenza di patologie e/o traumi rilevanti nella storia degli affidatari
 4. Opposizione di uno dei coniugi
 5. Precedenti affidi con esito negativo
 6. Conoscenza privatistica dell'affido
 7. Altro (specificare)

68. Attraverso quali canali la famiglia affidataria è venuta a conoscenza dell'opportunità dell'affidamento familiare?

1. Campagne informative
 2. Servizi sociali territoriali
 3. ANFAA
 4. Alta associazione (specificare)
 5. Alta famiglia affidataria
 6. Altro (specificare)

Sez. 4 Servizi e progetto di affidamento

69. Chi ha proposto l'affidamento familiare? (anche più risposte)

1. I servizi sociali del Comune
 2. I servizi sociali della U.S.L.
 3. Il servizio materno infantile
 4. La famiglia di origine
 5. Il minore
 6. Altro (specificare)

70. Al progetto di affidamento familiare del minore hanno partecipato? (anche più risposte)

1. I Servizi sociali del Comune di residenza del minore
 2. I Servizi sociali del comune di residenza della famiglia affidataria
 3. L'Azienda U.S.L. di residenza del minore
 4. L'Azienda U.S.L. di residenza della famiglia affidataria
 5. Il Giudice tutelare
 6. Il Tribunale per i minorenni
 7. La famiglia di origine
 8. La famiglia affidataria
 9. Il minore
 10. Responsabile e operatori di ente privato
 11. Responsabile di ente convenzionato
 12. Altro (specificare)

71. Sono stati previsti momenti di verifica dell'andamento dell'affidamento da parte del servizio:

1. Sì
 2. No (passare n. 72)

71.1 Se sì, con quale frequenza periodica:

1. Quindicinale
 2. Mensile
 3. Bimestrale
 4. Trimestrale

5. Semestrale
 6. Annuale
 7. Altro (specificare)

71.2 Se sì, ai momenti di verifica partecipano: (anche più risposte)

1. Servizi sociali del Comune di residenza del minore
 2. Servizi sociali del Comune di residenza della famiglia affidataria
 3. Azienda U.S.L. di residenza del minore
 4. Azienda U.S.L. di residenza della famiglia affidataria
 5. Giudice tutelare
 6. Tribunale per i minorenni
 7. Ente convenzionato
 8. Equipe struttura residenziale
 9. Famiglia di origine
 10. Famiglia affidataria
 11. Minore
 12. Altro (specificare)

72. Prima della realizzazione dell'affidamento quali interventi sono stati effettuati:

1. Azioni di promozione dell'affidamento familiare Sì No
 2. Valutazione dell'idoneità genitoriale del nucleo di origine Sì No
 3. Analisi del rischio evoluto del minore Sì No
 4. Analisi e valutazione dei requisiti della famiglia affidataria Sì No
 5. Preparazione/formazione della famiglia affidataria Sì No
 6. Preparazione della famiglia di origine Sì No
 7. Preparazione del minore Sì No
 8. Altro (specificare)

73. Nel progetto di affidamento familiare quali interventi sono stati realizzati:

1. Sostegno alla famiglia affidataria Sì No
 2. Sostegno alla famiglia di origine Sì No
 3. Sostegno al minore Sì No
 4. Regolamentazione dell'affidamento Sì No
 5. Monitoraggio del rapporto tra famiglia affidataria, famiglia di origine e minore Sì No
 6. Valutazione dell'andamento dell'affidamento Sì No
 7. Coordinamento e gestione in rete del progetto Sì No
 8. Promozione di reti informali di sostegno Sì No
 9. Altro (specificare)

74. Sono stati previsti uno o più incontri conoscitivi tra la famiglia di origine e la famiglia affidataria?

1. Sì
 2. No

75. Nella fase di abbinamento tra minore e famiglia affidataria quali criteri sono stati utilizzati? (anche più risposte)

1. Presenza di uno spazio adeguato di crescita
 2. Diversificazione dalle esperienze precedenti del minore
 3. Continuità nelle risorse evidenziate dal minore
 4. Rilevazione delle preferenze della famiglia affidataria
 5. Attenzione all'elemento più fragile del sistema familiare affidatario
 6. Altro (specificare)

76. Per facilitare il rientro del minore in famiglia quali interventi sono stati realizzati nello specifico in favore della famiglia di origine:

1. Nessuno
 2. Sostegno economico Sì No
 3. Assistenza domiciliare Sì No
 4. Counseling Sì No
 5. Terapia familiare Sì No
 6. Interventi di tipo educativo Sì No
 7. Trattamento in comunità Sì No
 8. Programmi di disintossicazione Sì No
 9. Promozione competenze genitoriali Sì No
 10. Altro (specificare)

77. Alla famiglia affidataria viene erogato un contributo economico:

1. Sì
 2. No

77.1 Se sì qual è l'ammontare mensile previsto:

78. A giudizio dell'operatore al momento dell'inserimento del minore in famiglia:

1. I rapporti tra famiglia di origine e famiglia affidataria erano:
 pessimi mediocri discreti buoni
 2. I rapporti tra minore e famiglia di origine erano:
 pessimi mediocri discreti buoni
 3. I rapporti tra minore e famiglia affidataria erano:
 pessimi mediocri discreti buoni
 4. I problemi comportamentali del minore erano:
 molto gravi gravi media entità lieve entità

79. A giudizio dell'operatore attualmente:

1. I rapporti tra famiglia di origine e famiglia affidataria sono:
 Assenti Peggiori Stazionari Migliori
 2. I rapporti tra minore e famiglia di origine sono:
 Assenti Peggiori Stazionari Migliori
 3. I rapporti tra minore e famiglia affidataria sono:
 Assenti Peggiori Stazionari Migliori
 4. I problemi comportamentali del minore sono:
 Assenti Peggiori Stazionari Migliori

Dati del rispondente

Cognome: _____

Nome: _____

Ente: _____

Qualifica: _____

Indirizzo: _____

Telefono: _____

Scheda di rilevazione sui bambini e gli adolescenti in affidamento familiare

Indagine sugli affidamenti familiari in Italia

Questionario per la rilevazione degli affidamenti familiari conclusi nel periodo 1 gennaio 1999 - 30 giugno 1999 (rivolto ai responsabili del caso)

Regione Provincia Comune n. codice servizio [][][][] s. progressivo minore affidato [][][]

Sez. 1 Informazioni sul minore affidato

1. Genere:

1. Maschile
2. Femmine

2. Anno di nascita:

[][][][][][]

3. Comune di nascita:

Codice [][][][][][][]

4. Comune di residenza:

Codice [][][][][][][]

5. Comune di domicilio:

Codice [][][][][][][]

6. Cittadinanza:

Codice [][][]

7. Presenza di handicap:

1. No
2. Sì, fisico
3. Sì, psichico
4. Sì, sensoriale
5. Sì, plurimo
6. Altro (specificare.....)

8. Condizioni di salute del minore al momento dell'inserimento in famiglia:

1. Sano
2. Malattia infettiva grave (HIV, epatite C, ...)
3. Malattia cronica
4. Malattia terminale
5. Malattia congenita con menomazione progressiva
6. Disturbi psicologici
7. Disturbi psichiatrici
8. Arresto o ritardo della crescita ponderale
9. Ritmo alterato dei bisogni fisiologici fondamentali
10. Altro (specificare.....)

9. Presenza di problemi comportamentali al momento dell'inserimento in famiglia:

1. No
2. Comportamenti aggressivi eterodiretti
3. Comportamenti aggressivi e/o lesivi autodiretti
4. Difficoltà scolastiche
5. Problemi inerenti la sfera sessuale
6. Difficoltà relazionali con i pari
7. Difficoltà relazionali con gli adulti
8. Problemi inerenti l'autostima
9. Comportamenti devianti
10. Altro (specificare.....)

10. Condizioni del minore:

1. Figlio di genitori coniugati o conviventi con altri figli conviventi
2. Figlio unico di genitori coniugati o conviventi
3. Figlio di genitori separati o divorziati
4. Orfano di padre
5. Orfano di madre
6. Figlio di madre nubile
7. Nucleo ricostituito
8. Altro (specificare.....)

11. Prima di andare in affidamento familiare il minore viveva:

1. Famiglia di origine
2. Con un genitore naturale
3. Parenti
4. Alta famiglia affidataria

5. Comunità familiare
6. Comunità accoglienza
7. Istituto per minori
8. Sulla strada
9. Altro (specificare.....)

11.1 Se precedentemente inserito in una struttura residenziale per quanto tempo è stato ospitato?

1. 0-3 mesi
2. 3-6 mesi
3. 6 mesi - 1 anno
4. 1-3 anni
5. più di 3 anni

12. L'affidamento familiare era:

1. Consensuale
2. Giudiziaro

13. Motivi dell'affidamento familiare: (anche più risposte)

1. Condotta abbandonata e/o di grave trascuratezza della famiglia di origine
2. Condotta abusivanti e/o violente famiglia origine
3. Prevalenti problemi psichiatrici
4. Prevalenti problemi di tossicodipendenza
5. Prevalenti problemi sanitari invalidanti
6. Ospedalizzazione di uno o di entrambi i genitori
7. Prevalenti problemi di continuità di coppia
8. Separazione dei genitori
9. Gravi problemi abitativi
10. Gravi problemi economici
11. Problemi giudiziari di uno o di entrambi i genitori
12. Desertione di uno o di entrambi i genitori
13. Altro (specificare.....)

14. Sono stati realizzati precedenti affidamenti familiari:

1. Sì
2. No (passare n. 15)

14.15 Se sì, specificare il numero:

[][]

15. Il minore incontra i propri familiari:

1. Spazio neutro
2. Abitazione famiglia di origine
3. Abitazione famiglia affidataria

16. Frequenza delle visite con i familiari:

1. Una o più volte alla settimana
2. Una volta ogni due settimane
3. Una volta al mese
4. Una volta ogni sei mesi, o più raramente
5. Solo contatti telefonici
6. Mai, rientra a casa
7. Mai

17. Frequenza dei rientri a casa del minore:

1. Una o più volte alla settimana
2. Una volta ogni due settimane
3. Una volta al mese
4. Una volta ogni sei mesi o più raramente
5. Mai

18. La durata dei rientri a casa era di:

1. Mezza giornata
2. Una giornata senza pernottamento
3. Una giornata con pernottamento
4. Un fine settimana
5. Altro (specificare.....)

19. Il minore alla conclusione dell'affidamento andava a scuola:

1. Sì
2. No (passare n. 20)

19.1 Se sì, il minore alla conclusione dell'affidamento frequentava:

1. Asilo nido
2. Scuola materna
3. Scuola elementare
4. Scuola media inferiore
5. Istituto professionale
6. Corso professionale
7. Scuola media superiore
8. Altro (specificare.....)

20. Il minore a conclusione dell'affidamento svolgeva attività lavorativa:

1. Sì
2. No

20.1 Se sì, in quale forma?

1. Cotruente familiare
2. Lavoro profetto
3. Apprendistato
4. Contratto di formazione
5. Buona lavoro
6. Collocamento obbligatorio
7. Lavoro dipendente
8. Altro (specificare.....)

Sez. 2 Informazioni sulla famiglia di origine

21. Condizione famiglia di origine:

1. coppia coniugata o convivente
2. singoli
3. nucleo ricostituito
4. Altro (specificare.....)

22. Numero figli compreso minore in affido:

[][]

23. Numero figli stabilmente collocati fuori dal nucleo:

[][]

24. Tipo di collocazione dei figli fuori dal nucleo: (anche più risposte)

1. Stessa famiglia affidataria
2. Alta famiglia affidataria
3. Famiglia adottiva
4. Parenti
5. Comunità familiare
6. Comunità di accoglienza
7. Istituto per minori
8. Altro (specificare.....)

25. Anno di nascita del padre:

[][][]

26. Cittadinanza del padre:

Codice [][][]

27. Nazione di nascita del padre:

Codice [][][]

28. Se Italia, provincia di nascita del padre:

Sigla autonomblica [][]

29. Titolo di studio del padre:

1. Nessuno
2. Scuola elementare
3. Scuola media inferiore
4. Scuola professionale
5. Scuola media superiore
6. Laurea/Diploma di laurea

30. Condizione professionale del padre:

1. Occupato
 2. Disoccupato, in cerca di lavoro (n. 34)
 3. Pensionato (passare n. 34)
 4. Inoccupato (passare n. 35)

31. Se occupato, svolgeva lavoro:

1. Dipendente
 2. Autonomo

32. Se occupato, il lavoro svolto era:

1. Stabile
 2. Occasionale

33. Se occupato, il tipo di occupazione svolta era:

1. Operai/commissario
 2. Impiegato/tecnico/insegnante
 3. Artigiano/commerciante/piccolo imprenditore
 4. Dirigente/Libero Professionista/Imprenditore
 5. Altro (specificare.....)

34. Se pensionato o disoccupato il lavoro svolto in precedenza era:

1. Operai/commissario
 2. Impiegato/tecnico/insegnante
 3. Artigiano/commerciante/piccolo imprenditore
 4. Dirigente/Libero Professionista/Imprenditore
 5. Altro (specificare.....)

35. Anno di nascita della madre:

[_ _] [_ _]

36. Cittadinanza della madre:

Codice [_] [_] [_] [_]

37. Nazione di nascita della madre:

Codice [_] [_] [_] [_]

38. Se Italia, provincia di nascita della madre:

Sghe automobilistica [_] [_]

39. Titolo di studio della madre:

1. Nessuno
 2. Scuola elementare
 3. Scuola media inferiore
 4. Scuola professionale
 5. Scuola media superiore
 6. Laurea/Diploma di laurea

40. Condizione professionale della madre:

1. Occupata
 2. Disoccupata, in cerca di lavoro (n. 44)
 3. Pensionata (passare n. 44)
 4. Inoccupata (passare n. 45)

41. Se occupata, svolgeva lavoro:

- Dipendente
 Autonomo

42. Se occupata, il lavoro svolto era:

- Stabile
 Occasionale

43. Se occupata, il tipo di occupazione svolta era:

1. Operai/commissario
 2. Impiegato/tecnico/insegnante
 3. Artigiano/commerciante/piccolo imprenditore
 4. Dirigente/Libero Professionista/Imprenditore
 5. Altro (specificare.....)

44. Se pensionata o disoccupata il lavoro svolto in precedenza era:

1. Operai/commissario
 2. Impiegato/tecnico/insegnante
 3. Artigiano/commerciante/piccolo imprenditore
 4. Dirigente/Libero Professionista/Imprenditore
 5. Altro (specificare.....)

Sez. 3 Informazioni sulla famiglia affidataria**45. Condizione famiglia affidataria:**

5. coppia coniugata o convivente
 6. singoli
 7. nucleo ricostituito

46. Erano presenti figli naturali nella famiglia affidataria:

1. No (passare n. 47)
 2. Sì

46.1 Se sì, indicare la fascia di età: (indicare anche più risposte e numero di figli)

1. 0-2 anni []
 2. 3-5 anni []
 3. 6-10 anni []
 4. 11-15 anni []
 5. 16-17 anni []
 6. oltre 18 anni []

47. Erano presenti altri minori affidati:

1. Sì []
 2. No (passare n. 48)

47.1 Se sì, appartenevano:

1. Alla stessa famiglia di origine
 2. A nuclei familiari diversi
 3. A famiglie diverse legate da vincoli di parentela

48. Presenza altri componenti conviventi:

- (anche più risposte)
 1. Nessuno
 2. Genesi, nuoro, zii
 3. Nonni paterni
 4. Nonni materni
 5. Non parenti (esclusi altri affidati o adottati)
 6. Altri affidati
 7. Altri adottati
 8. Altro (specificare.....)

49. Rapporti di parentela della famiglia affidataria con il minore affidato:

1. Nessuno
 2. Zii materni
 3. Zii paterni
 4. Nonni materni
 5. Nonni paterni
 6. Altro (specificare.....)

50. Anno di nascita dell'affidatario:

[_] [_] [_] [_]

51. Titolo di studio dell'affidatario:

1. Nessuno
 2. Scuola elementare
 3. Scuola media inferiore
 4. Scuola professionale
 5. Scuola media superiore
 6. Laurea/Diploma di laurea

52. Condizione professionale dell'affidatario:

1. Occupato
 2. Disoccupato, in cerca di lavoro (n. 56)
 3. Pensionato (passare n. 56)
 4. Inoccupato (passare n. 57)

53. Se occupato, svolgeva lavoro:

1. Dipendente
 2. Autonomo

54. Se occupato, il lavoro svolto era:

1. Stabile
 2. Occasionale

55. Se occupato, il tipo di occupazione svolta era:

1. Operai/commissario
 2. Impiegato/tecnico/insegnante
 3. Artigiano/commerciante/piccolo imprenditore

4. Dirigente/Libero Professionista/Imprenditore
 5. Altro (specificare.....)

56. Se pensionato o disoccupato il lavoro svolto in precedenza era:

1. Operai/commissario
 2. Impiegato/tecnico/insegnante
 3. Artigiano/commerciante/piccolo imprenditore
 4. Dirigente/Libero Professionista/Imprenditore
 5. Altro (specificare.....)

57. Anno di nascita dell'affidataria:

[_] [_] [_] [_]

58. Titolo di studio dell'affidataria:

1. Nessuno
 2. Scuola elementare
 3. Scuola media inferiore
 4. Scuola professionale
 5. Scuola media superiore
 6. Laurea/Diploma di laurea

59. Condizione professionale dell'affidataria:

1. Occupata
 2. Disoccupata, in cerca di lavoro (n. 63)
 3. Pensionata (passare n. 63)
 4. Inoccupata (passare n. 64)

60. Se occupata, svolgeva lavoro:

1. Dipendente
 2. Autonomo

61. Se occupata, il lavoro svolto era:

1. Stabile
 2. Occasionale

62. Se occupata, il tipo di occupazione svolta era:

1. Operai/commissario
 2. Impiegato/tecnico/insegnante
 3. Artigiano/commerciante/piccolo imprenditore
 4. Dirigente/Libero Professionista/Imprenditore
 5. Altro (specificare.....)

63. Se pensionata o disoccupata il lavoro svolto in precedenza era:

1. Operai/commissario
 2. Impiegato/tecnico/insegnante
 3. Artigiano/commerciante/piccolo imprenditore
 4. Dirigente/Libero Professionista/Imprenditore
 5. Altro (specificare.....)

64. Distanza approssimativa in chilometri tra residenza della famiglia affidataria e residenza della famiglia di origine:

1. 0-5 km.
 2. 6-10 km.
 3. 10-30 km.
 4. 30-50 km.
 5. 50-100 km.
 6. Oltre 100 km.

64.1 È comune di residenza della famiglia affidataria e della famiglia di origine:

1. Appartiene alla stessa provincia
 2. Appartiene ad altra provincia della stessa regione
 3. Appartiene ad altra provincia di regione diversa
 4. Altro (specificare.....)

65. Motivazioni della famiglia affidataria:

(anche più risposte in ordine di priorità cfr. guida)

1. Ideali di solidarietà
 2. Testimonianza della propria fede religiosa
 3. Condivisione con altri delle proprie risorse
 4. Segnale concreto di apertura verso gli altri
 5. Ha figli in uscita e si sente ancora giovane

Il quadro della ricerca sui minori in affidamento al 30 giugno 1999

- 6. Desiderio di compagnia per figlio/a unico/a
- 7. Desiderio di un figlio/a di sesso diverso dai propri
- 8. Desiderio di completamento dell'arco di età dei propri figli
- 9. Ha figli e ne vorrebbe altri ma non può più generare
- 10. Assenza di figli propri
- 11. Morte di un figlio
- 12. Morte di un familiare
- 13. Ripiego dell'adozione
- 14. Altro (specificare

96. Sono stati individuati fattori di rischio nella famiglia affidataria?
 1. Sì
 2. No (passare n. 67)

66.1 Se sì, quali?
 1. Rigidità delle attese
 2. Eccessiva motivazione adottionale
 3. Presenza di patologie e/o traumi rilevanti nella storia degli affidatari
 4. Opposizione di uno dei coniugi
 5. Precedenti affidi con esito negativo
 6. Concessione privatistica dell'affido
 7. Altro (specificare

67. Attraverso quali canali la famiglia affidataria era venuta a conoscenza dell'opportunità dell'affidamento familiare?
 1. Campagne informative
 2. Servizi sociali territoriali
 3. ANFAA
 4. Altra associazione (specificare))
 5. Altra famiglia affidataria
 6. Altro (specificare

Sez. 4 Servizi e progetto di affidamento

68. Data di inizio dell'affidamento familiare:

LA.LL.LL.PP.LL.LL.LL

69. Data di conclusione dell'affidamento familiare:

LA.LL.LL.PP.LL.LL.LL

70. Chi ha proposto l'affidamento familiare: (anche più risposte)
 1. I servizi sociali del Comune
 2. I servizi sociali della U.S.L.
 3. Il servizio materno infantile
 4. La famiglia di origine
 5. Il minore
 6. Altro (specificare

71. Al progetto di affidamento familiare del minore hanno partecipato:

- (anche più risposte)
- 1. I Servizi sociali del Comune di residenza del minore
- 2. I Servizi sociali del comune di residenza della famiglia affidataria
- 3. L'Azienda U.S.L. di residenza del minore
- 4. L'Azienda U.S.L. di residenza della famiglia affidataria
- 5. Il Giudice tutelare
- 6. Il Tribunale per i minorenni
- 7. La famiglia di origine
- 8. La famiglia affidataria
- 9. Il minore
- 10. Responsabile o operatori di ente privato
- 11. Responsabile di ente convenzionato
- 12. Altro (specificare

72. Sono stati previsti momenti di verifica dell'andamento dell'affidamento da parte del servizio:

- 1. Sì
- 2. No

72.1 Se sì, con quale frequenza periodica:

- 1. Mensile
- 2. Bimestrale
- 3. Trimestrale
- 4. Semestrale
- 5. Annuale
- 6. Altro (specificare

72.2 Se sì, ai momenti di verifica partecipano (anche più risposte)

- 1. Servizi sociali del Comune di residenza del minore
- 2. Servizi sociali del Comune di residenza della famiglia affidataria
- 3. Azienda U.S.L. di residenza del minore
- 4. Azienda U.S.L. di residenza della famiglia affidataria
- 5. Giudice tutelare
- 6. Tribunale per i minorenni
- 7. Ente convenzionato
- 8. Equipe struttura residenziale
- 9. Famiglia di origine
- 10. Famiglia affidataria
- 11. Minore
- 12. Altro (specificare

73. Prima della realizzazione dell'affidamento quali interventi sono stati effettuati:

- 1. Azioni di promozione dell'affidamento familiare Sì No
- 2. Valutazione dell'idoneità genitoriale del nucleo di origine Sì No
- 3. Analisi del rischio evolutivo del minore Sì No
- 4. Analisi e valutazione dei requisiti della famiglia affidataria Sì No
- 5. Preparazione/formazione della famiglia affidataria Sì No
- 6. Preparazione della famiglia di origine Sì No
- 7. Preparazione del minore Sì No
- 8. Altro (specificare

74. Nel progetto di affidamento familiare quali interventi sono stati realizzati:

- 1. Scelgono alla famiglia affidataria Sì No
- 2. Scelgono alla famiglia di origine Sì No
- 3. Scelgono al minore Sì No
- 4. Regolamentazione dell'affidamento Sì No
- 5. Verifica dell'andamento dell'affidamento Sì No
- 6. Coordinamento e gestione in rete del progetto Sì No
- 7. Altro (specificare

75. Sono stati previsti uno o più incontri conoscitivi tra la famiglia di origine e la famiglia affidataria?

- 1. Sì
- 2. No

76. Nella fase di abbinamento tra minore e famiglia affidataria quali criteri sono stati utilizzati? (anche più risposte)

- 1. Presenza di uno spazio adeguato di crescita
- 2. Diversificazione dalle esperienze precedenti del minore

- 3. Continuità nelle risorse evidenziate dal minore
- 4. Elevazione delle preferenze della famiglia affidataria
- 5. Aderenza all'elemento più fragile del sistema familiare affidatario
- 6. Altro (specificare

77. Alla famiglia affidataria è stato erogato un contributo economico:

- 1. Sì
- 2. No (passare n. 78)

77.1 Se sì, qual era l'ammontare mensile:

[] [] [] [] [] [] [] [] [] []

78. L'affidamento familiare ha avuto come esito:

- 1. Rientro famiglia di origine
- 2. Collocamento in affidamento preadottivo
- 3. Raggiungimento di una vita autonoma
- 4. Collocamento in comunità familiare
- 5. Collocamento in comunità di accoglienza
- 6. Collocamento in istituto per minori
- 7. Inserimento in altra famiglia affidataria
- 8. Intenzione dell'affidamento
- 9. Altro (specificare

79. Chi ha deciso la conclusione dell'affido? (anche più risposte)

- 1. Servizi sociali del Comune di residenza del minore
- 2. Servizi sociali del Comune di residenza della famiglia affidataria
- 3. Azienda U.S.L. di residenza del minore
- 4. Azienda U.S.L. di residenza della famiglia affidataria
- 5. Giudice tutelare
- 6. Tribunale per i minorenni
- 7. Altro (specificare

80. Indipendentemente dall'esito avuto, è stata prevista la preparazione di:

- 1. Minore Sì No
- 2. Famiglia di origine Sì No
- 3. famiglia affidataria Sì No

81. Indipendentemente dall'esito è stata effettuata una valutazione con:

- 1. Nessuno
- 2. Famiglia affidataria
- 3. Famiglia di origine
- 4. Minore
- 5. Famiglia affidataria e famiglia di origine
- 6. Con tutti e tre gli attori dell'affidamento

82. Nel caso di rientro del minore in famiglia quali interventi sono stati progettati nello specifico in favore della famiglia di origine:

- 1. Nessuno
- 2. Scelgono Sì No economico
- 3. Assistenza Sì No familiare
- 4. Counseling Sì No
- 5. Terapia Sì No familiare
- 6. Trattamento in comunità Sì No
- 7. Programmi di disistossazione Sì No
- 8. Interventi di tipo educativo Sì No
- 9. Promozione competenza genitoriale Sì No
- 10. Promozione di reti informali di sostegno Sì No
- 11. Altro (specificare

83. A giudizio dell'operatore al momento dell'inserimento del minore in famiglia:

1. I rapporti tra famiglia di origine e famiglia affidataria erano:

.....
 pessimi mediocri discreti buoni

2. I rapporti tra minore e famiglia di origine erano:

.....
 pessimi mediocri discreti buoni

3. I rapporti tra minore e famiglia affidataria erano:

.....
 pessimi mediocri discreti buoni

4. I problemi comportamentali del minore erano:

.....
 molto gravi gravi media entità leve entità

83. A giudizio dell'operatore alla conclusione dell'affidamento familiare:

1. I rapporti tra famiglia di origine e famiglia affidataria erano:

.....
 Assenti Peggiori Stazionari Migliori

2. I rapporti tra minore e famiglia di origine erano:

.....
 Assenti Peggiori Stazionari Migliori

3. I rapporti tra minore e famiglia affidataria erano:

.....
 Assenti Peggiori Stazionari Migliori

4. I problemi comportamentali del minore erano:

.....
 Assenti Peggiori Stazionari Migliori

Dati del rispondente

Cognome:

Nome:

Ente:

Qualifica:

Indirizzo

Telefono

**Scheda di rilevazione sui bambini e gli adolescenti in affidamento familiare
Indagine sugli affidamenti familiari in Italia
Questionario di ricognizione delle modalità di gestione dell'affidamento familiare. Situazione al 30 giugno 1999
(riservato responsabili del servizio)**

Regione Provincia Comune Numero codice servizio [] [] [] [] [] []

1. Ente titolare Codice [] [] [] []
Indirizzo Ente titolare:
Comune: Codice [] [] [] [] [] [] [] []
Provincia (sigla automobilistica) [] []
Regione: Codice [] []
Tel. Fax

2. Tipologia Ente titolare:
1. Comune
2. Azienda U.S.L.
3. Consorzio tra Comuni
4. Provincia
5. Altro (specificare)

3. Tipologia di gestione:
1. Singolo
2. Associata
3. In convenzione
4. Deroga ad altro Ente
5. Altro (specificare)

3.1 Se associata tra quali enti:
(più risposte)
1. Comune
2. Azienda U.S.L.
3. Provincia
4. Altro (specificare)

3.2 Se in convenzione con:
(anche più risposte)
1. Associazione
2. Cooperativa sociale di tipo A
3. Cooperativa sociale di tipo B
4. Consorzio di cooperative
5. Fondazione
6. Altro (specificare)

3.3 Se in convenzione, per quali interventi:
1. Promozione affidamento
2. Reperimento famiglie affidatarie
3. Sostegno famiglia di origine
4. Promozione reti informali di sostegno sul territorio
5. Gestione gruppi di auto-aiuto per famiglie affidatarie
6. Altro (specificare)

4. Gli affidamenti familiari vengono seguiti da un nucleo/centro specifico appositamente istituito:
1. Sì
2. No (passare 5)

4.1 Se sì, quando è stato istituito:
[] [] [] [] [] [] [] []

4.2 L'Ente gestore ha adottato i seguenti atti amministrativi per l'istituzione del nucleo/centro di affidamento familiare:
(anche più risposte)
1. Delibera istitutiva del servizio
2. Regolamento di gestione del servizio
3. Circolare interna
4. Modalità operativa (protocollo) d'intesa tra Az. USL e Comuni
5. Altro (specificare)

5. E' stata adottata una modalità operativa di intesa tra l'Ente gestore e l'autorità giudiziaria minorile:
1. Sì
2. No

5.1 Se sì, con quale autorità giudiziaria minorile:
1. Giudice minorile
2. Giudice Tutelare
3. Con entrambi

6. Quali figure professionali intervengono nella gestione dell'affidamento familiare:(anche più risposte; indicare n. operatori per categoria professionale e rapporto di lavoro)

Professione	Ente	Numero	Rapporto di lavoro
1. Assistente sociale		[] []	Dipendente <input type="checkbox"/> Professionale <input type="checkbox"/>
2. Psicologo		[] []	Dipendente <input type="checkbox"/> Professionale <input type="checkbox"/>
3. Pedagogista		[] []	Dipendente <input type="checkbox"/> Professionale <input type="checkbox"/>
4. Neuropsichiatra		[] []	Dipendente <input type="checkbox"/> Professionale <input type="checkbox"/>
5. Educatore professionale		[] []	Dipendente <input type="checkbox"/> Professionale <input type="checkbox"/>
6. Altro (specificare)		[] []	Dipendente <input type="checkbox"/> Professionale <input type="checkbox"/>

7. Esiste un'equipe permanente per la gestione dell'affidamento familiare?
1. Sì
2. No (passare n. 8)

7.1 Se sì, l'equipe è:
1. Interna al servizio
2. Interistituzionale (tra operatori di enti diversi)

7.2 Se sì, da quali figure professionali è costituita:
(più risposte)
1. Assistente sociale
2. Psicologo
3. Pedagogista
4. Educatore professionale
5. Neuropsichiatra
6. Altro (specificare)

8. Nella gestione degli interventi ci si avvale di altre figure professionali:
1. Sì
2. No (passare n. 9)

8.1 Se sì, quali:
(anche più risposte)
1. Pedana
2. Tecnico di riabilitazione
3. Avvocato
4. Psichiatra/Neuropsichiatra
5. Altro (specificare)

8.2 Le prestazioni offerte sono:
1. occasionali
2. continuative

9. In preparazione dell'affidamento quali funzioni sono esplicitate dal servizio:
1. Azioni di promozione dell'affidamento familiare Sì No
2. Valutazione dell'idoneità genitoriale del nucleo di origine Sì No
3. Analisi del rischio evolutivo del minore Sì No
4. Analisi e valutazione dei requisiti della famiglia affidataria Sì No
5. Preparazione/formazione della famiglia affidataria Sì No
6. Preparazione della famiglia di origine Sì No
7. Preparazione del minore Sì No
8. Altro (specificare)

10. Nella gestione dell'affidamento familiare quali funzioni sono svolte dal servizio:
1. Sostegno alla famiglia affidataria Sì No
2. Sostegno alla famiglia di origine Sì No
3. Sostegno al minore Sì No
4. Regolamentazione dell'affidamento Sì No
5. Verifica dell'andamento dell'affidamento Sì No
6. Coordinamento e gestione in rete del progetto Sì No
7. Altro (specificare)

11. Gli operatori che gestiscono l'affidamento hanno seguito attività formative:

1. Sì
2. No (passare n. 12)

11.1 Se sì, quali:

1. Formazione preliminare all'apertura del servizio
2. Aggiornamento in itinere
3. Supervisione
4. Altro (specificare.....)

12. Sono state attivate campagne informative e promozionali sull'affidamento familiare nel periodo 1.1.1998 - 30.6.1999:

1. Sì
2. No (passare n. 14)

12.1 Se sì, gli enti promotori sono stati:

1. Comune
2. Provincia
3. Consorzio tra Comuni
4. Azienda USL
5. Ente convenzionato
6. ANFAA
7. Altra associazione (specificare.....)
8. Altro (specificare.....)

12.2 Se sì, tali campagne sono:

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> In corso | Numero |
| <input type="checkbox"/> terminate | <input type="text"/> |

13. Quali strumenti sono stati utilizzati:

(anche più risposte)

1. Diffusione di opuscoli informativi
2. Realizzazione di video o altri strumenti
3. Incontri pubblici
4. Rapporti con i media locali
5. Attivazione di gruppi di sostegno di famiglie affidatarie
6. Interventi nella scuola rivolti ad adulti
7. Interventi nella scuola rivolti agli allievi
8. Corsi di formazione per famiglie affidatarie
9. Altro (specificare.....)

14. In generale, quanti affidi familiari sono attualmente (al 30.6.1999) in corso nel suo territorio di competenza:

15. Quanti sono stati promossi dal 1 gennaio 1999 al 30.6.1999:

16. Quanti sono terminati dal 1 gennaio 1999 al 30.6.1999:

17. E nel 1998:

1. Promossi
2. Terminati
3. In corso

18. E nel 1997:

1. Promossi
2. Terminati
3. In corso

19. E nel 1996:

1. Promossi
2. Terminati
3. In corso

20. Esiste una regolamentazione formale del contributo economico dato alle famiglie affidatarie:

1. Sì
2. No (passare n. 22)

20.1 Se sì, qual è l'ammontare mensile di base previsto:

21. Sono previsti rimborsi spese diversificati in base alle esigenze del minore in affido:

1. Sì
2. No

21.1 Se sì, per quali tipologie:

1. Handicap fisico
2. Handicap psichico
3. Handicap plurimo
4. Gravi malattie infettive
5. Altro (specificare.....)

Costo									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

22. Esiste una relazione periodica sul servizio o sull'attività?

1. Sì
2. No

23. A suo avviso quanto incidono i seguenti fattori sull'andamento attuale degli affidamenti familiari nel territorio di sua competenza?

1. Scarsità del personale

Molto abbastanza poco per niente

2. Scarsa qualificazione personale addetto

Molto abbastanza poco per niente

3. Sovrapposizione competenze e conflitti tra enti

Molto abbastanza poco per niente

4. Scarsità risorse finanziarie

Molto abbastanza poco per niente

5. Scarsa sensibilità amministratori politici

Molto abbastanza poco per niente

6. Scarsa sensibilità dirigenti tecnici ed amministratori

Molto abbastanza poco per niente

7. Scarsa sensibilizzazione della popolazione

21.1 Se sì, per quali tipologie:

1. Handicap fisico
2. Handicap psichico
3. Handicap plurimo
4. Gravi malattie infettive
5. Altro (specificare.....)

Costo									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

22. Esiste una relazione periodica sul servizio o sull'attività?

1. Sì
2. No

23. A suo avviso quanto incidono i seguenti fattori sull'andamento attuale degli affidamenti familiari nel territorio di sua competenza?

1. Scarsità del personale

Molto abbastanza poco per niente

2. Scarsa qualificazione personale addetto

Molto abbastanza poco per niente

3. Sovrapposizione competenze e conflitti tra enti

Molto abbastanza poco per niente

4. Scarsità risorse finanziarie

Molto abbastanza poco per niente

5. Scarsa sensibilità amministratori politici

Molto abbastanza poco per niente

6. Scarsa sensibilità dirigenti tecnici ed amministratori

Molto abbastanza poco per niente

7. Scarsa sensibilizzazione della popolazione

Direzione della ricerca: Milena Rosso
Coordinatrice nazionale della rilevazione: Liuba Ghidotti
Metodologa della ricerca: Chiara Barlucchi

REGIONE ABRUZZO

Ercole Orsini

Coordinatrice della rilevazione: Maria Rosaria Di Giacobbe
Rilevatrice: Simonetta Forcini

REGIONE BASILICATA

Lucia Colicelli

Coordinatore della rilevazione: Antonio Di Stefano

REGIONE CALABRIA

Maria Lazzaro

Coordinatore della rilevazione: Giuseppe Marino
Rilevatrice: Carmela Falcone

REGIONE CAMPANIA

Antonio Massimo

Coordinatore della rilevazione: Gennaro Izzo
Rilevatrici: Anna Accurso, Oriana Criscuolo, Adara Melillo,
Maria Rosaria Autore

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Anna Fiorentini

Coordinatore della rilevazione: Lorenzo Zanarini
Rilevatrici: Guja Fiorini, Marina Manara, Silvia Bonaiuti, Lorenza Salsi

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Anna Maria Carli

Coordinatrice della rilevazione: Annamaria Gatti
Rilevatore: Paolo Taverna

REGIONE LAZIO

Maria Coscia

Coordinatore della rilevazione: Antonio Fiore
Rilevatori: Ilaria Schiaffino, Giovanni Fulvi, Andrea Tardiola,
Claudia Magliocchetti

REGIONE LIGURIA

Carla Sara

Coordinatore della rilevazione: Luca Kiderlen

REGIONE LOMBARDIA

Lina Pierro

Coordinatrice della rilevazione: Paola Riboldi

Rilevatori: Andrea Caputo, Paola Dadomo, Daga Elza,
Angela De Paulis, Anna Monti, Andrea Garofalo,
Sarah Nocita, Massimiliano Benatti, Daniela Campana,
Maria Luisa Dell'Acqua, Luca Roberti, Angela Bianchini,
Silvia Bartellini, Francesca Lain

REGIONE MARCHE

Elena Pellegrini

Coordinatrice della rilevazione: Roberta Bellocchi

Rilevatrice: Lara Adinolfi

REGIONE MOLISE

Maria Antonietta Bilotta

Coordinatrice della rilevazione: Carla Costa

REGIONE PIEMONTE

Anna Toffanin

Coordinatore della rilevazione: Gianni Ritrovato

Rilevatori: Piero Parente, Michelangelo Greci, Karim Barraz,
Patrizia Magliano

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Eugenio Bazzotto

Coordinatrice della rilevazione: Michela De Santi

Rilevatrice: Maria Gabriella Cecchelin

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Maria Lorena Moser

Coordinatrice della rilevazione: Ilaria Bottanelli

REGIONE PUGLIA

Domenica Di Bari

Coordinatori della rilevazione: Francesca Bufano, Alessandro Nocco

Rilevatrici: Barbara Namoini, Serafina Croce

REGIONE SARDEGNA**Marisa Erriu, Antonino De Murtas***Coordinatore della rilevazione:* Giuseppe Cannas*Rilevatrici:* Milena Deligia, Anna Maria Pisano**REGIONE SICILIA****Saverino Richiusa***Coordinatore della rilevazione:* Fabrizio Sigona*Rilevatori:* Simona Collura, Armando Cavallaro, Giusy Fazio**REGIONE TOSCANA****Liana Andreini***Coordinatore della rilevazione:* Riccardo Ali*Rilevatori:* Salvatore Tummino, Elisa Barachini**REGIONE UMBRIA****Laura Cipolline***Coordinatrice della rilevazione:* Francesca Cesarini**REGIONE VALLE D'AOSTA****Anna Maria Cerise***Coordinatrice della rilevazione:* Laura Raspino**REGIONE VENETO****Sara Seri***Coordinatore della rilevazione:* Oscar Mazzochin*Rilevatori:* Francesca Meneghini, Alessandra Fellin, Sonia Scalco,
Elena Maria Teresa Brigato, Frida Zanon, Silvia Dalla Rosa,
Laura Silvia Stocchero

I bambini in affidamento eterofamiliare e i bambini in affidamento intrafamiliare al 30 giugno 1999

1. I bambini in affidamento eterofamiliare e intrafamiliare; 2. Genere; 3. Et ; 4. Problemi del minore; 5. La famiglia di origine; 6. Dove vivevano prima dell'affidamento; 7. Motivi dell'affidamento familiare; 8. La temporaneit  dell'affidamento familiare; 9. L'affidamento di tipo giudiziario e di tipo consensuale; 10. La famiglia affidataria; 11. Distanza tra la residenza della famiglia di origine e la residenza della famiglia affidataria; 12. Le motivazioni della famiglia affidataria; 13. Il progetto di affidamento familiare; 14. Interventi realizzati; 15. Il giudizio degli operatori

La ricerca sui bambini in affidamento familiare, nell'intento di approfondire la conoscenza di tale fenomeno, indaga le analogie e le differenze tra le due tipologie di affidamento familiare: eterofamiliare e intrafamiliare.

Il percorso di lettura che s'intende proporre accosta all'insieme dei dati rilevati nell'indagine (presentati nella terza parte in maniera esaustiva e distinti per tipologia) le osservazioni pi  salienti che permettono di tracciare un quadro d'insieme da cui trarre informazioni pertinenti nonch  elementi di riflessione per quanti sono chiamati a confrontarsi con la realt  in questione e con le problematiche a essa connesse.

Per gli argomenti non commentati si rimanda pertanto alla sezione attinente alla documentazione statistica la cui lettura permette, date le coordinate principali qui evidenziate, di affinare la visione complessiva.

1. I bambini in affidamento eterofamiliare e intrafamiliare

Al 30 giugno 1999 i bambini e gli adolescenti in affidamento familiare risultano complessivamente 10.200. Considerando che all'epoca la popolazione minorile ammontava a poco pi  di 10 milioni (precisamente 10.211.361) si determina un valore medio nazionale di quasi un minore in affidamento familiare ogni 1.000 abitanti di et  inferiore ai 18 anni.

L'esame della situazione a livello regionale evidenzia che le regioni che hanno una maggiore incidenza di minori in affido sulla popolazione minorile sono prevalentemente al Nord; un'incidenza tra l'altro sensibilmente pi  alta del dato medio nazionale, a eccezione di quella del Veneto e del Friuli Venezia Giulia che per lo pi  risultano in linea. Stilando una graduatoria al primo posto si trova la Valle

d'Aosta con un valore quasi tre volte superiore a quello del livello nazionale (2,6‰); seguono la Liguria con un valore a quest'ultimo molto vicino (2,2‰), poi il Piemonte (1,9‰) e l'Emilia Romagna (1,7‰). Specularmente, oltre al Molise (con 0,1‰) e all'Abruzzo (con 0,2‰), le regioni con i valori più bassi sono per lo più al Sud; tra tutte spicca la Calabria con un'incidenza di affidati su residenti pari a 0,3‰.

Nello specifico, dei 10.200 affidati rilevati al 30 giugno 1999, 5.280 pari al 52% circa dei minori in esame è affidato a un parente, mentre per 4.668 affidati (pari al 45,8% dei casi) non vi è alcun rapporto di parentela tra la famiglia affidataria e il minore affidato; per 252 minori, invece, non si hanno informazioni pertinenti al riguardo.

A livello territoriale la predominanza di affidamenti a parenti rispetto agli affidamenti eterofamiliari si riscontra al Sud (dove il rapporto è del 68% contro il 32%) e nelle Isole (il 66% contro il 34%). Nelle altre aree si assiste, invece, a un'inversione dei termini del rapporto, anche se non così significativa, dato che gli affidamenti eterofamiliari prevalgono su quelli a parenti: nel Nord-ovest si ha il 54% dei primi contro il 46% dei secondi; nel Nord-est il 52% contro il 48% e nel Centro le due realtà del fenomeno risultano pressoché in equilibrio, ovvero il 51% contro il 49%.

Al 30 giugno 1999 dei minori in affidamento eterofamiliare l'11% è straniero, mentre di quanti sono in affidamento intrafamiliare lo è soltanto il 2,2%. Relativamente ai Paesi di provenienza, per quanto attiene ai primi, quasi la metà provengono dall'Africa (pari al 49,6%) e poco più di un terzo dall'Est europeo (pari al 34,0%), la zona dalla quale invece proviene la maggioranza dei minori in affidamento intrafamiliare (ovvero il 60,5%) mentre dall'Africa proviene l'altra quota più significativa dei restanti, vale a dire il 17,5%.

2. Genere

Relativamente alla distribuzione per genere, sono soprattutto i minori in affidamento eterofamiliare a porsi in linea con la popolazione minorile nazionale costituita, secondo i dati ISTAT, dal 51,4% di maschi e dal 48,6% di femmine, anche se gli scostamenti rintracciabili fra i minori in affidamento intrafamiliare sono comunque minimi. Per i primi si ha infatti un rapporto del 51,8% di maschi contro il 48,2% di femmine, per i secondi del 49,1% di maschi e del 50,9% di femmine.


3. Età

Anche dall'analisi della distribuzione per classi d'età non emergono differenze significative (vedi fig. 1). La classe di età maggiormente rappresentata in entrambe le popolazioni di affidati è quella 6-10

anni (il 35,5% degli affidi eterofamiliari e il 29,7% degli affidi intrafamiliari) mentre la più contenuta è quella 14-17 anni (l'8,6% degli affidi eterofamiliari e il 7,7% degli affidi intrafamiliari).

Se mai, considerando complessivamente i primi cinque anni di vita si evidenzia invece che degli affidi a parenti la metà (il 50,4%) inizia in età precoce, una quota che in proporzione si rivela di quasi 10 punti percentuali superiore a quella degli affidi eterofamiliari (pari al 41,5%). Per quanto la presenza di affidi iniziati nella prima e primissima infanzia caratterizzi comunque entrambe le realtà, tale tendenza risulta quindi più significativa nel caso di affidamenti intrafamiliari, dove peraltro il progetto di affidamento nel 26,4% dei casi viene avviato addirittura nei primi due anni di vita.

Figura 1. Minori distinti per classi di età e tipologia di affidamento familiare



4. Problemi del minore

Nonostante i disturbi del comportamento e le problematiche di natura psicoaffettiva e relazionale risultino generalmente il comune denominatore dei minori provenienti da contesti altamente conflittuali e compromessi, le informazioni raccolte (tramite domanda a risposte multiple) indicano che per la maggior parte, ovvero il 69,3%, degli affidamenti intrafamiliari non esiste un problema specifico del bambino; così come per il 46,8% di quelli eterofamiliari.

Invece, tra gli aspetti problematici maggiormente diagnosticati si rileva che per gli affidi eterofamiliari la difficoltà relazionale, definita in forma generica, costituisce la problematica di maggiore entità, dato che nel complesso affligge il 45,5% dei casi (di cui il 24,7% ha difficoltà relazionali con gli adulti e il 20,8% con i pari). Le difficoltà scolastiche rappresentano, in ordine decrescente di segnalazioni, il

secondo problema arrivando al 31,7%; al terzo posto si collocano i problemi inerenti all'autostima, nell'insieme sofferti dal 21,5% e a questi poi seguono problematiche attinenti all'aggressività (eterodiretta sofferta dal 9,6% e autodiretta dal 4,1%). I comportamenti devianti vengono riscontrati nel 2,1% di bambini.

Una simile successione, benché di intensità diversa, si registra anche nell'ambito dell'affidamento intrafamiliare dove, infatti, i bambini con difficoltà relazionali raggiungono una quota complessiva del 21,8% (di cui l'11,7% è riferito a difficoltà con adulti e il 10,1% con il gruppo dei pari). Le difficoltà scolastiche appartengono al 18,6% dei casi e a queste seguono i problemi legati all'autostima che riguardano l'8,9% dei casi e le problematiche inerenti all'aggressività che coinvolgono il 6,4% (di cui per il 4,9% si tratta di aggressività eterodiretta e per l'1,5% autodiretta). I comportamenti devianti infine sono dell'1,6% dei minori.

In generale, la stragrande maggioranza dei bambini e ragazzi in affidamento familiare (il 91,9%) non presenta handicap. La presenza complessivamente esigua di portatori di handicap si rivela un po' più marcata all'interno degli affidi eterofamiliari (pari al 10,6%) rispetto agli affidi intrafamiliari (nei quali costituisce il 6,1%).

5. La famiglia di origine

A un primo sguardo d'insieme, l'elemento che accomuna entrambe le popolazioni è la fragilità e la disgregazione del nucleo familiare di origine caratterizzato da situazioni di separazione e divorzio o costituite da nuclei monoparentali: la presenza di famiglie in senso tradizionale appare decisamente ridimensionata al confronto con le altre realtà familiari (vedi tav. 1).

Infatti, dei bambini in affidamento eterofamiliare al 30 giugno 1999 solo nel 44,6% dei casi il nucleo familiare si caratterizza per la presenza di tutti e due i genitori; il rimanente 53,8% ha nuclei familiari guidati da un singolo genitore (visto che l'1,6% è orfano di entrambi i genitori): il 26,8% ha i genitori separati o divorziati, il 2,3% appartiene a un nucleo ricostituito, l'11,6% è orfano (il 5,9% di madre e il 5,7% di padre), il 13% è figlio di madre nubile e lo 0,2% di padre celibe.

Al confronto l'affidamento intrafamiliare si distingue maggiormente per il dato dei bambini orfani di un solo genitore, pari al 19,3% (di cui il 12% di madre) o di entrambi, pari al 4%. Non a caso con entrambi i genitori vive il 37,4% dei minori, mentre ha genitori separati o divorziati il 25,4%. Anche nel contesto risulta consistente la quota di figli di madre nubile: unica figura di riferimento stabile nel 12,5% degli affidi.

Tavola 1. Minori distinti per condizione familiare e tipologia di affidamento

	Affidi eterofamiliari	Affidi intrafamiliari
Figlio non unico con genitori coniugati/conviventi	37,4	25,7
Figlio unico con genitori coniugati/conviventi	6,4	11,3
Figlio di genitori separati o divorziati	26,8	25,4
Figlio di nucleo ricostituito	2,3	1,2
Orfano di padre	5,7	7,3
Orfano di madre	5,9	12,0
Orfano di entrambi	1,6	4,0
Figlio di madre nubile	13,0	12,5
Figlio di padre celibe	0,2	0,1
Figlio di genitori non coniugati e non conviventi	0,8	0,4
Totale	100,0	100,0
(N.)	4.593	5.231

Senza risposta: relativamente agli affidamenti eterofamiliari 75 schede individuali, pari all'1,6%; relativamente agli affidamenti intrafamiliari 49 schede individuali, pari allo 0,9%.

Il primo dato che emerge in maniera quasi immediata nel ricostruire l'immagine dei genitori naturali di tutti i minori in affidamento è senza dubbio l'elevata quantità di "non risposte" relative sia alle caratteristiche strutturali sia allo status socioeconomico.

Al confronto fra i due genitori la mancanza di informazioni riguarda per lo più i padri e le maggiori lacune si riferiscono all'età, al titolo di studio e alla condizione occupazionale.

Nell'ambito degli affidi eterofamiliari rispetto alla distribuzione dell'età, si rileva che entro i 30 anni si colloca solo il 4% dei padri e in proporzione più del triplo delle madri (ovvero il 13,4%). Per i padri le classi più consistenti sono quelle comprese fra i 36 e i 40 anni che includono il 16,1% dei casi e dai 41 ai 45 anni che comprendono il 16,6%; oltre i 50 anni troviamo il 16,4%. L'età media si attesta a 43,7 anni. Per le madri invece le classi più numerose sono quella 31-35 anni, in cui la percentuale arriva al 20%, e quella 36-40 anni, che riguarda il 21,3% dei casi. Le madri oltre i 50 anni, a differenza dei padri, raggiungono invece appena il 4%. L'età media delle madri è infatti più bassa, ovvero uguale a 37,5 anni.

Relativamente agli affidi intrafamiliari entro i 30 anni si colloca il 7,2% dei padri e il 19,6% delle madri. Per i padri la classe più consistente è quella compresa fra i 36 e i 40 anni che include il 21% dei casi, cui segue quella dai 31-35 anni (con il 15,6%) e dai 41 ai 45 anni (con il 14%); oltre i 50 anni troviamo quindi soltanto il 6,9%. Qui infatti l'età media è più bassa, essendo pari a 39,6 anni. Invece, per le madri anche nello specifico le classi più numerose sono quella 31-35 anni, che comprende il 23,9% dei casi, e quella 36-40 anni,

che riguarda il 18,5%. Le madri oltre i 50 anni sono, viceversa, una presenza assai limitata (l'1,9%). L'età media delle madri è infatti più bassa, ovvero uguale a 34,9 anni.

Per quanto riguarda la formazione scolastica, rifacendosi esclusivamente alle risposte valide, si rileva innanzi tutto che il 14,6% dei padri e il 13,2% delle madri dei bambini in affidamento eterofamiliare non hanno alcun tipo di scolarizzazione; una situazione che in ambito intrafamiliare coinvolge il 7,5% dei padri e il 5,7% delle madri.

In entrambi i contesti i titoli di studio più elevati sono prerogativa di quote assai esigue sia di padri che di madri: degli affidamenti eterofamiliari i primi costituiscono circa il 5% e le seconde il 6%; degli affidamenti intrafamiliari rispettivamente il 6,4% e il 7,3%. Complessivamente il livello di formazione scolastica dei genitori appare quindi medio-basso e, al confronto, leggermente superiore quello delle madri rispetto a quello dei padri.

Una simile situazione nel suo complesso sembra per certi aspetti riflettersi sulla realtà occupazionale dei genitori, la quale presenta tonalità abbastanza critiche.

Se tra i padri la condizione di occupato prevale rispetto alle altre, essa riguarda comunque solamente la metà, ovvero il 50,2% degli affidi eterofamiliari e il 45,9% degli affidi intrafamiliari; a confronto con la madre tale percentuale per i primi scende al 31,5% e per i secondi al 22,2% .

In generale, sia per gli affidamenti eterofamiliari che intrafamiliari ambedue i genitori svolgono in netta prevalenza un lavoro dipendente: in entrambi i casi oltre il 70% dei padri e circa l'80% delle madri; la condizione professionale predominante è di tipo operaio e manuale e riguarda la stragrande maggioranza (oltre il 70%) sia dei padri sia delle madri, indipendentemente dalla tipologia di affido.

6. Dove vivevano prima dell'affidamento


Considerando la collocazione immediatamente antecedente alla realizzazione dell'affidamento si riscontrano differenze di notevole interesse tra le due popolazioni in esame: nel caso dell'affidamento a parenti circa il 70% viveva con uno o con entrambi i genitori, mentre tale condizione si verifica nel 42% circa degli affidamenti a altra famiglia (vedi fig. 2).

A fianco di questi vi è però un numero alquanto consistente di bambini e ragazzi che nel periodo antecedente all'affidamento si trovava collocato in strutture: per gli affidamenti intrafamiliari tale quota si aggira intorno al 18% e al confronto per gli affidamenti eterofa-

miliari tale percentuale risulta quasi triplicata essendo pari al 48,2%. Entità più limitate comprendono poi minori che vivevano presso parenti (quasi il 10% dei primi e il 3% dei secondi) cui seguono quelle riferite a precedenti esperienze di affidamento eterofamiliare, indicatore di un fallimento dell'inserimento scelto (pari al 2,3% dei primi e al 6,5% dei secondi).

Nel caso di affidamenti intrafamiliari si evidenzia pertanto una tendenza prevalente a effettuare un passaggio diretto dalla propria famiglia al nucleo parentale valutato più idoneo o più prossimo (trattandosi per lo più dei nonni), mentre nel caso di affidamenti eterofamiliari quasi 6 minori su 10 hanno già vissuto l'esperienza di essere stati "affidati" o ad altra famiglia o a una struttura, con il verificarsi di almeno un passaggio intermedio prima dell'inserimento in un altro nucleo familiare.

Figura 2. Dove vivevano i minori prima dell'affidamento distinti per tipologia di affido



Differenze significative si riscontrano anche in riferimento al tempo trascorso all'interno delle strutture residenziali educativo-assistenziali. Coloro che attualmente sono in affido intrafamiliare hanno in precedenza trascorso nelle strutture ospitanti un periodo di tempo inferiore a quello vissuto da quanti al momento sono in affido eterofamiliare: infatti, per ben il 62,8% l'istituzionalizzazione ha avuto una durata inferiore all'anno (mentre tale ampiezza riguarda il 47,2% degli affidi eterofamiliari), per il 24,1% la durata si colloca tra 1 e 3 anni e per il 13,1% oltre 3 anni (laddove per gli affidi eterofamiliari è rispettivamente del 37,7% e del 15,1%).

7. Motivi dell'affidamento familiare

Le differenze appena evidenziate consentono di ipotizzare che la definizione di un progetto di affidamento eterofamiliare o di un progetto di affidamento intrafamiliare, pur con parziali analogie, segua percorsi sostanzialmente differenziati legati a una molteplicità di fattori. Innanzi tutto a una differente organizzazione familiare, a situazioni di disagio collocabili in contesti culturali e ambientali diversificati, a percorsi storici antecedenti all'inserimento in una famiglia che presentano tempi e luoghi spesso difformi e con molta probabilità a un divario nelle motivazioni sottostanti.

Ciò che accomuna entrambe le popolazioni in esame è la presenza di almeno due motivi concomitanti (rilevati tramite domanda a risposte multiple) che hanno portato alla definizione del successivo progetto di affidamento.

Per prima cosa la motivazione maggiormente indicata dagli operatori riguarda la messa in atto di condotte abbandoniche e/o di trascuratezza grave da parte della famiglia di origine (il 72,3% degli affidi eterofamiliari e il 63,2% intrafamiliari); se a questa si aggiungono le condotte abusivanti il valore complessivo presenta un divario significativo raggiungendo l'87,6% dei primi e attestandosi al 69,6% nei secondi.

Se le motivazioni legate a problemi psichiatrici (pari al 20,6% degli affidi eterofamiliari e al 18,1% degli intrafamiliari) o sanitari (pari a poco più del 5% di entrambi gli affidamenti) dei genitori così come la disgregazione a causa di separazione (pari a circa il 17% in ambedue i contesti), non differenziano in maniera significativa le due popolazioni e non sembrano dunque incidere sulla diversità di orientamento progettuale, al contrario le motivazioni legate a problemi di ordine economico, di tossicodipendenza e giudiziario presentano situazioni fortemente distinte. In ordine: le motivazioni di natura economica sommate ai gravi problemi abitativi mentre gravano in oltre la metà dei casi di affido eterofamiliare, ovvero nel 51,2%, incidono solo nel 31,5% degli affidi a parenti. I gravi problemi di tossicodipendenza, invece, sembrano pesare fortemente nei casi di affido intrafamiliare, dove infatti risultano per intensità numerica la seconda motivazione indicata dagli operatori, essendo il 37,3% - una percentuale più che raddoppiata rispetto a quella degli affidi eterofamiliari (pari al 15,8%). I problemi giudiziari costituiscono, infine, la ragione che ha indotto alla definizione dell'intervento per quasi un quarto (il 24,9%) degli affidi intrafamiliari e per una quota in proporzione inferiore di 10 punti percentuali (il 14,5%) degli eterofamiliari.

8. La temporaneità dell'affidamento familiare

L'ampia quota individuata di bambini affidati in età prescolare, anche se può indicare la prontezza degli operatori nel salvaguardare il bambino da condizioni di vita giudicate pregiudizievoli per la sua

crescita, invita a riflettere sull'uso e sulle modalità di realizzare in generale l'istituto dell'affidamento stesso.

Dai dati in nostro possesso, si evidenzia una netta disparità nella durata degli affidamenti eterofamiliari rispetto a quelli a parenti. Infatti, al 30 giugno 1999, nel primo caso la maggioranza dei minori affidati sta vivendo l'esperienza dell'affidamento da meno di tre anni (nel 56,1% dei casi), mentre nel secondo si assiste a una tendenza inversa poiché la maggioranza degli affidamenti (il 54,5%) supera i tre anni di durata e, oltretutto, più di un terzo (il 36,6%) ha una durata superiore ai sei anni, quando degli affidi eterofamiliari è un quarto (il 25%).

La durata media presenta uno scarto di ben un anno tra le due popolazioni essendo pari a quasi 4 anni per l'affidamento eterofamiliare e a quasi 5 nell'affidamento a parenti, superando dunque la logica di una temporaneità dell'intervento.


Si evidenzia, pertanto, una maggiore tendenza a realizzare affidamenti prolungati nel tempo – e potenzialmente orientati a trasformarsi in affidamenti *sine die* – soprattutto nel caso degli affidamenti a parenti.

9. L'affidamento familiare di tipo giudiziario e di tipo consensuale

Nell'insieme, il 72,9% degli affidamenti familiari in corso al 30 giugno 1999 è di tipo giudiziario e soltanto il 26,1% consensuale (dell'1% non si conosce invece la natura).

L'alta sproporzione fra affidamenti di tipo giudiziario e di tipo consensuale si evidenzia con valori pressoché uguali tanto per gli affidamenti eterofamiliari, dove il rapporto è risultato del 72,1% contro il 27,9%, che per gli affidamenti a parenti, con il 75% contro il 25%.

Figura 3. Minori distinti per affido giudiziario e consensuale e tipologia di affidamento familiare



Una certa omogeneità tra le due popolazioni si riscontra anche nello specifico della condizione familiare. Infatti, sia per gli affidamenti eterofamiliari che intrafamiliari nel caso dell'affidamento consensuale la condizione di genitori singoli risulta predominante (rispettivamente il 47,8% dei primi e il 55,6% dei secondi), mentre nel caso di affidamento giudiziario sono maggiormente presenti la condizione di coppia (il 42,6% dei primi e il 38,3% dei secondi) e di nucleo ricostituito (l'8,9% dei primi e il 6,7% dei secondi). Dunque, la presenza di entrambe le figure genitoriali non sempre sembra garantire una situazione di maggiore sicurezza e tutela dei minori.

Tutto ciò pare indirettamente confermato anche considerando il luogo dove viveva il minore prima della realizzazione del progetto di affidamento. Nel caso di affidamento eterofamiliare, solo nel 35,3% degli affidamenti giudiziari l'affidato si trovava precedentemente nella sua famiglia di origine, mentre in oltre la metà (il 54,5%) l'affidato era stato già allontanato dal suo nucleo familiare e inserito in strutture residenziali; tali tendenze risultano invertite nel caso degli affidamenti consensuali in cui la percentuale di bambini e ragazzi inseriti in strutture risulta quasi dimezzata (pari al 28,8%), mentre la provenienza dal proprio nucleo familiare è ampiamente superiore (essendo il 60,8%).

Rispetto all'affidamento a parenti la situazione è diversa poiché nella maggioranza dei casi sia di affidi consensuali che giudiziari (rispettivamente il 75,2% e il 67,6%) ha luogo un inserimento diretto dal proprio nucleo familiare ai parenti prescelti, mentre risulta piuttosto ridotta, benché sempre maggiore nel caso dei giudiziari, la provenienza da strutture (il 19,3% dei giudiziari e il 12,1% dei consensuali).

Gli affidamenti disposti di autorità dal tribunale per i minorenni sono sostenuti in entrambe le tipologie, anche se con una certa accentuazione negli affidamenti eterofamiliari, da motivazioni che investono in maggior misura la sfera della disfunzionalità relazionale e affettiva con gravi ripercussioni psicologiche e di forte disagio per il minore e che quindi necessitano di forti interventi di tutela. Maggiormente rappresentate risultano, dunque, le situazioni di grave trascuratezza e incuria (nel 77,1% degli affidamenti eterofamiliari e nel 66,2% degli affidamenti a parenti), di forte conflittualità di coppia (rispettivamente nel 26,6% e nel 19,3%) e di tossicodipendenza dei genitori (rispettivamente nel 18,2% e nel 39,3%).

Al contrario, il ricorso all'affidamento consensuale si verifica prevalentemente nel caso di difficoltà di ordine economico o di problemi di salute fisica di uno o di entrambi i genitori che rendono neces-

sario un intervento temporaneo e più facilmente circoscrivibile. Le motivazioni principali che hanno portato all'affidamento di tipo consensuale sono infatti i problemi economici e abitativi (nel 61,8% degli affidamenti eterofamiliari e nel 35,7% di quelli a parenti) seguite da problemi sanitari invalidanti o da ospedalizzazione di uno o di entrambi i genitori (rispettivamente nel 12,8% e nel 12,7%).

10. La famiglia affidataria

Nel tracciare il quadro relativo alla famiglia affidataria, a differenza di quanto emerso rispetto ai genitori naturali in relazione all'elevata quantità di "non risposte", le informazioni disponibili sono numericamente maggiori confermando una migliore conoscenza da parte degli operatori nei confronti di essa.


Nella realtà nazionale indagata, tra le due tipologie di famiglie affidatarie in esame emergono innanzi tutto alcune differenze significative riguardo alla condizione familiare. Se nel caso dell'affidamento eterofamiliare la stragrande maggioranza (pari al 91,3%) è costituita da famiglie caratterizzate dalla presenza di entrambe le figure genitoriali, nel caso dell'affidamento a parenti ciò si verifica in una quota alquanto inferiore (pari al 74,6%) mentre si ha una presenza significativa (ovvero il 24,1%) di famiglie monoparentali, peraltro un valore nettamente superiore a quello riscontrato in ambito eterofamiliare (pari al 7,8%); infine, per entrambe le tipologie, entità assai esigue (l'1% circa) riguardano i nuclei ricostituiti.

Nell'insieme, i nuclei familiari affidatari non risultano molto numerosi per la presenza di figli naturali o di altre persone conviventi. Nel 38% degli affidi eterofamiliari e nel 35% degli intrafamiliari non vi sono figli e nei restanti casi vi è per lo più soltanto un figlio. Prevalentemente si tratta di figli adolescenti o addirittura già adulti. Tendenzialmente dove vi è un numero maggiore di figli, questi sono per lo più "grandi".

Focalizzando l'attenzione sull'affidatario-parente si rileva che la categoria maggiormente mobilitata per questo impegno è quella dei nonni (pari al 57,9%) cui segue, con una differenza di quasi venti punti percentuali, quella degli zii (pari al 38,2%).

Le altre due figure parentali, al confronto, appaiono assai esigue; tuttavia, soprattutto il fatto che il 2,2% dei casi, ovvero 116 minori, sia in affidamento ai fratelli o alle sorelle è un dato da porre in rilievo: al di là della sua consistenza numerica è una nota significativa nell'ambito di una realtà familiare originaria assai problematica, ma soprattutto strutturalmente fragile dato che vengono ritenuti idonei all'affidamento fratelli maggiorenni.

Figura 4. Tipologia di parenti affidatari



Un'ulteriore differenza si rintraccia, poi, rispetto all'età degli affidatari che nel caso di affidamenti a parenti risulta più elevata. Ciò è facilmente spiegabile se si tiene conto dell'intensità di presenza di "nonni-affidatari".

L'età media per l'affidatario-parente è di 54,5 anni e per l'affidataria-parente di 52,6 anni, mentre i valori degli altri arrivano rispettivamente a 47,3 anni per l'affidatario e a 44,9 anni per l'affidataria.

Con molta probabilità la differenza più evidente fra le due tipologie familiari riguarda il livello di istruzione.

Nell'ambito eterofamiliare la maggioranza (circa il 62% per ambedue gli affidatari) ha ottenuto i titoli di studio più elevati, mentre nell'intrafamiliare ciò è prerogativa di un'esigua entità (l'11,6% degli affidatari e il 9,4% delle affidatarie) e per lo più si tratta di cugini e zii.

L'inadempienza scolastica è un fenomeno che coinvolge soltanto gli affidatari-parenti (per il 7,6% degli affidatari e per il 9,1% delle affidatarie) dato che in ambito eterofamiliare la mancata scolarizzazione per lo più non sussiste e solo un'esigua quota (il 5,5% degli affidatari e il 6,2% delle affidatarie) ha la licenza di scuola elementare, che è invece il diploma maggiormente conseguito dagli affidatari-parenti (dal 45,5% degli affidatari e dal 48,3% delle affidatarie).

In ambedue le tipologie una simile situazione non sembra abbia alcuna sostanziale ripercussione sullo stato occupazionale con un tasso di disoccupazione ridotto e con un discreto tasso di stabilità lavorativa per entrambe; se mai, ciò che appare più incisivo è l'età più o meno avanzata. Infatti, le due categorie predominanti, benché in misura diversa, si riferiscono agli occupati e ai pensionati. In ambito eterofamiliare, gli occupati sono l'86,9% e pensionati il 9,8%; le occupate sono il 52,7% e

le pensionate l'8%. In ambito intrafamiliare, gli occupati sono il 53,8% e i pensionati il 37,4%; le occupate il 28,8% e le pensionate il 24,7%.


In entrambi i contesti, circa un terzo delle affidatarie risulta inoccupata ma di queste la maggioranza è rappresentata da casalinghe.

In generale sia per gli affidamenti eterofamiliari che intrafamiliari ambedue i genitori svolgono in netta prevalenza un lavoro dipendente; dei primi le professioni rientrano più che altro nella fascia medio-alta e specificamente impiegatizia e tecnica o dirigenziale, dei secondi invece la condizione professionale è in prevalenza di tipo operaio e manuale.

11. Distanza tra la residenza della famiglia di origine e la residenza della famiglia affidataria

Relativamente alla distanza approssimativa in chilometri tra la residenza della famiglia affidataria e la residenza della famiglia di origine si rileva che la più limitata (0-5 Km.) riguarda maggiormente gli affidamenti intrafamiliari, mentre gli altri predominano nell'arco spaziale che va da 5-10 chilometri ai 50-100. Rispetto alle distanze più ampie in assoluto, oltre i cento chilometri non sussistono invece particolari differenze.

Figura 5. Distanza tra la residenza della famiglia di origine e la residenza della famiglia affidataria distinta per tipologia di affidamento familiare



12. Le motivazioni della famiglia affidataria

L'interesse e quindi la scelta di vivere l'esperienza dell'affidamento nascono, sebbene con intensità differenti negli ambiti eterofamiliari e intrafamiliari, in prevalenza da motivazioni connotate in senso fortemente altruistico essendo di natura essenzialmente solidaristica¹.

¹ Anche in questo caso l'informazione in esame è stata rilevata tramite una domanda a risposte multiple.

Per gli affidamenti eterofamiliari la motivazione in assoluto predominante rimanda agli ideali di solidarietà (espressa dal 62% delle famiglie), cui seguono il desiderio di condividere con altri le proprie risorse (sentito dal 19%), dare un segnale concreto di apertura verso gli altri (dichiarato dal 16%) e testimoniare la propria fede religiosa (manifestato dal 13%). A fianco di queste sussiste poi, peraltro in misura maggiore di quella generale (pari all'11,1%), il compensare in un certo qual modo l'assenza di figli propri indicato dal 13% delle famiglie.

Nell'ambito intrafamiliare alle motivazioni solidaristiche, che ugualmente prevalgono sulle altre, si affiancano in misura rilevante anche le motivazioni di ordine più personale, attenuando così per certi aspetti la predominanza delle prime. Infatti, alle indicazioni relative agli ideali di solidarietà (fornite dal 50,8% delle famiglie parentali), alla condivisione con altri delle proprie risorse (pari al 10,6%), al dare segnale concreto di apertura verso gli altri (pari al 5,6%) e alla testimonianza della propria fede (pari al 3,2%) si affianca una quota complessiva del 30% circa (maggiore di oltre 10 punti percentuali rispetto a quella registrata nel campo eterofamiliare) riguardante giustificazioni prettamente personali come il ripiego dell'adozione (per il 13,4%), la morte di un figlio (per il 7,3%) e l'assenza di figli propri (per il 6,2%), cui se ne aggiungono poi altre assai esigue ma sempre riferite a desideri di incrementare, per motivi diversi, il nucleo filiale (come ad esempio, il desiderio di un figlio di sesso diverso dai propri, indicato dall'1%).

Nel complesso si tratta di motivazioni esplicitate a cui con molta probabilità si uniscono altre implicite che come tali rimangono un'area inesplorata e forse inesplorabile.


In ogni caso, nel contesto una nota decisamente positiva è l'assenza di fattori di rischio nella stragrande maggioranza (l'80% circa) di entrambi i tipi di famiglie affidatarie.

Al contrario, tra i fattori di rischio rilevati (vedi fig. 6), la rigidità delle attese risulta in ambito eterofamiliare il predominante (presente nel 51,5% delle famiglie) e in ambito intrafamiliare il secondo fattore di rischio per intensità di presenza (essendo pari al 32,8%). Infatti, tra gli affidi intrafamiliari ha la supremazia (il 46,3%) la presenza di patologie e/o traumi rilevanti nella storia degli affidatari, più di cinque volte superiore a quella stimata per gli affidi eterofamiliari (il 9%).

Per questi ultimi è piuttosto l'eccessiva motivazione adozionale l'altro fattore di rischio più consistente, essendo riscontrabile nel 31,7% delle famiglie (mentre solo nel 9,5% degli affidi intrafamiliari).

Rispetto alla concezione privatistica dell'affido non sussistono invece differenze significative tra i due tipi di famiglie, essendo un fattore di rischio che coinvolge circa un terzo di entrambe.

Figura 6. Fattori di rischio individuati nella famiglia affidataria distinti per tipologia di affidamento familiare (risposte multiple)



13. Il progetto di affidamento familiare

L'affidamento familiare, a prescindere dalla sua natura, viene attivato principalmente su proposta dei servizi sociali territoriali (nel complesso quasi nel 96% dei casi) e in misura maggiore da parte dei servizi sociali del Comune (il 54,4% degli eterofamiliari e il 57,7% degli intrafamiliari) piuttosto che da quelli della ASL (il 45,3% degli eterofamiliari e il 34,1% degli intrafamiliari), in linea con quanto emerge nella sezione dedicata all'organizzazione dei servizi titolari nella gestione degli affidamenti familiari rispetto al forte ruolo rivestito dai servizi territoriali competenti.

All'elaborazione del progetto, per ciascun minore hanno partecipato mediamente quasi quattro soggetti. Tra questi, le tre maggiori presenze si ascrivono, nell'ordine, al tribunale per i minorenni (presente nel 66% degli affidi eterofamiliari e nel 72,9% degli intrafamiliari), alla famiglia affidataria (nel 65% dei primi e nel 67,4% dei secondi) e ai servizi sociali del Comune di residenza del minore (nel 61,1% dei primi e nel 65,5% dei secondi).

La famiglia di origine, invece, è partecipante solamente per poco più di un terzo dei minori di entrambe le popolazioni, vale a dire per la maggioranza di essi la progettazione di soluzioni per loro adeguate si realizza in maniera del tutto avulsa dal sistema familiare.


In alcuni casi i differenti partecipanti alla definizione del progetto risultano numericamente molto superiori alle quote corrispondenti dei proponenti: primi fra tutti gli stessi minori dato che l'entità della loro presenza è per gli affidi eterofamiliari circa otto volte maggiore (in valori assoluti 971 minori contro 118) e per gli affidi intrafamiliari

circa cinque volte (in valori assoluti 852 minori contro 167) di quanti avevano effettuato la proposta. A esse segue poi la famiglia di origine la cui consistenza, in valori assoluti, è per gli affidi eterofamiliari circa quattro volte maggiore di quella come proponente (1.829 contro 448) e più che raddoppiata per gli affidi intrafamiliari (1.955 contro 896).

La verifica dell'andamento dei progetti di affidamento sembra nel complesso acquisita come momento procedurale fondamentale per garantirne il buon esito. In effetti, soltanto per 27 casi sui 10.200 minori in affidamento familiare (ovvero lo 0,3% del totale complessivo) non sono stati previsti (o richiesti) momenti di verifica dell'andamento dell'affidamento da parte del servizio (precisamente 13 casi di affido eterofamiliari e 14 intrafamiliari), mentre per il 79% dei casi sono sia previsti che cadenzati nel tempo; del restante 20,7% invece non sono state fornite informazioni al riguardo (il 19,2% degli affidi eterofamiliari e il 21,7% degli intrafamiliari).

Se si considera la frequenza con cui vengono realizzati tali momenti, in prevalenza la verifica ha luogo con una frequenza periodica mensile (per il 44,5% degli affidi eterofamiliari e il 30,3% degli intrafamiliari) o trimestrale (per il 24% degli affidi eterofamiliari e il 28,3% degli intrafamiliari), per quanto la periodicità si collochi lungo un *continuum* ai cui estremi si dispongono verifiche a cadenza settimanale e verifiche a cadenza annuale. Si evidenzia pertanto una notevole variabilità nell'uso di tale strumento (vedi fig. 7).

Figura 7. Frequenza periodica della verifica del progetto di affido distinta per tipologia di affidamento familiare



Nel contesto, ai momenti di verifica insieme ai servizi sociali del Comune (di residenza sia del minore sia della famiglia affidataria), sono le famiglie affidatarie e l'azienda ASL (di residenza sia del minore sia della famiglia affidataria) a partecipare in misura più consi-

stente: rispettivamente i servizi sociali nella quasi totalità degli affidi intrafamiliari (il 94,7%) e nel 76,6% degli eterofamiliari; le famiglie affidatarie intrafamiliari nel 77% e eterofamiliari nell'83,7%; l'azienda ASL nel 61,8% degli affidi intrafamiliari e nel 73% degli eterofamiliari.

La partecipazione degli altri soggetti risulta invece più contenuta; i valori più alti si riferiscono alla presenza attiva degli stessi minori (il 36,2% degli affidi eterofamiliari e il 34,5% degli intrafamiliari) e a quella delle famiglie di origine, le quali partecipano con una maggiore presenza nel caso di affidamenti eterofamiliari (nel 38,4% dei casi) rispetto agli intrafamiliari (il 30,6% di essi). Da evidenziare che l'età media dei minori che partecipano ai momenti di verifica, per entrambe le popolazioni, è pari a 12 anni circa: età che fa presupporre un ascolto diretto dell'affidato.

Nonostante la quota sia esigua non può essere, inoltre, trascurato che per quasi il 7% degli affidi intrafamiliari e il 2,2% degli eterofamiliari non si hanno informazioni al riguardo.

14. Interventi realizzati

La natura stessa dell'affidamento familiare, che si risolve in un allontanamento del minore dalla famiglia di origine con l'obiettivo ultimo di un reinserimento al suo interno, impone la necessità di attivare nel corso dell'intera esperienza una serie di interventi diversificati a sostegno del minore, dei suoi genitori e della famiglia affidataria che rendano tale percorso reciprocamente ed evolutivamente vantaggioso.

Nella fase di preparazione alla realizzazione dell'affidamento familiare, per ogni caso in esame sono stati realizzati in media almeno tre tipi di intervento diversi (informazione rilevata tramite domanda a risposte multiple).

Considerate nell'insieme le differenti tipologie di intervento rivolte ai tre protagonisti dell'affido, attivate con intensità differente, anche rispetto alle due popolazioni, sono rivolte principalmente alla famiglia affidataria poi, nell'ordine, al minore e alla sua famiglia di origine.

Nei confronti della prima viene fortemente realizzata la valutazione dei suoi requisiti (tra l'altro questo è in assoluto l'intervento predominante: nell'88,7% degli affidi eterofamiliari e nell'83% degli intrafamiliari) nonché la preparazione e la formazione, per diventare famiglia affidataria a tutti gli effetti (nel 62,2% degli affidi eterofamiliari e nel 41,3% degli intrafamiliari).

Relativamente all'affidato, l'intervento maggiore consiste nell'analisi del rischio evolutivo (nell'85,5% degli affidi eterofamiliari e

nel l'82,5% degli intrafamiliari) cui segue la preparazione a questa nuova esperienza (nel 60% degli affidi eterofamiliari e nel 38,2% degli intrafamiliari).

Infine, sulla famiglia di origine si interviene prevalentemente valutandone l'idoneità genitoriale (nell'81,2% degli affidi eterofamiliari e nel 77,1% degli intrafamiliari) e intensificandone la preparazione (nel 59,8% degli affidi eterofamiliari e nel 35,7% degli intrafamiliari).

Nell'insieme la preparazione viene dunque realizzata con una maggiore frequenza nell'ambito eterofamiliare piuttosto che intrafamiliare sia per quanto riguarda la famiglia affidataria stessa sia la famiglia di origine sia il soggetto affidato.

I criteri individuati per la decisione di abbinamento tra minore e famiglia affidataria sono stati ricondotti essenzialmente a cinque: presenza di uno spazio adeguato di crescita, diversificazione dalle esperienze precedenti del minore, continuità nelle risorse evidenziate dal minore, rilevazione delle preferenze della famiglia affidataria e attenzione all'elemento più fragile del sistema familiare affidatario.

La presenza di uno spazio adeguato di crescita, che consenta al minore di poter contare su di uno spazio affettivo e psicologico proprio, è in assoluto il criterio più utilizzato (nell'89,1% degli affidi eterofamiliari e nel 71,7% degli intrafamiliari).

La scelta degli altri criteri, invece, si indirizza diversamente nella realizzazione dei due tipi di affidamento. Per gli affidamenti eterofamiliari quelli a cui si ricorre di più sono la diversificazione dalle esperienze precedenti vissute dal minore così da garantirgli una collocazione diversa che gli permetta di sperimentarsi in ruoli e compiti nuovi (impiegato nel 47,9% dei casi) e la continuità delle risorse evidenziate dal minore (nel 30,1%), mentre per gli intrafamiliari quest'ultimo è adottato nel 38,8% dei casi e l'altro nel 21,6%. La rilevazione delle preferenze della famiglia affidataria e l'attenzione all'elemento più fragile del sistema affidatario sono invece i due criteri meno utilizzati per entrambi i tipi di affido.

Nel corso dell'esperienza di affidamento gli interventi di sostegno realizzati su ciascun caso sono almeno cinque, tra loro diversi, e tra i protagonisti dell'affido la famiglia affidataria è quella che ne riceve, in termini quantitativi, il maggior numero: di fatto nella quasi totalità (oltre il 90%) di entrambe le popolazioni. Al secondo posto si trova poi il minore (nel 70% circa di affidi intrafamiliari e nel 75,3% di eterofamiliari) e all'ultimo la sua famiglia, benché con una netta differenza fra le due popolazioni: il 70,5% di affidi eterofamiliari e il 52% circa di intrafamiliari. Per quanto nei confronti degli affidati siano previsti dunque interventi di sostegno in circa 7 casi su 10 e nei

confronti dei nuclei di origine vengano realizzati comunque nella maggioranza – quindi sia garantita nella maggior parte dei casi un'attenzione specifica al miglioramento delle condizioni iniziali – ugualmente il fatto che sussistano porzioni di soggetti che non risultano sostenuti in alcun modo invita senza dubbio a riflettere.

Tra le azioni di sostegno a favore della famiglia affidataria rientra anche il contributo economico erogato dalle singole amministrazioni. A questo proposito sono state raccolte informazioni dettagliate sia tramite i responsabili degli enti titolari della gestione degli affidamenti sia tra i responsabili dei progetti realizzati in modo da avere un quadro quanto più dettagliato possibile di tale intervento.

Al riguardo emerge innanzi tutto che il 36% circa degli affidi intrafamiliari e il 16% degli eterofamiliari non può contare su alcun contributo mensile, mentre la maggioranza gode di un contributo che oscilla da un minimo di 25.000 lire al mese a un massimo di 3.500.000. L'ammontare medio per i primi è pari a 292.600 lire mentre per i secondi è pari a 530.440 lire; di questi ultimi si va da un contributo medio minimo di 327.160 lire erogato al Sud a uno massimo di 675.230 lire erogato nel Nord-est; mentre per gli affidi intrafamiliari si va da un contributo medio minimo di 244.510 lire erogato sempre al Sud a uno massimo di 358.960 erogato ancora una volta nel Nord-est.

Tanto è vero le classi più consistenti nel primo caso sono quelle che vanno da 501.000 a 700.000 lire, per quasi il 37% circa di famiglie e nel secondo da 301.000 a 500.000 lire, che riguardano il 22%.

Pertanto, considerando gli interventi realizzati in favore della famiglia di origine con la finalità di facilitare il rientro del minore, nella maggioranza degli affidi intrafamiliari (precisamente nel 57,1%) e nel 44,5% degli eterofamiliari, non viene effettuato alcun tipo di intervento; viceversa, per certi aspetti paradossalmente, ciascun caso dei restanti riceve almeno due diversi tipi di aiuto. Tra gli interventi realizzati predominano principalmente la promozione delle competenze genitoriali, la consulenza psicologica e gli interventi di tipo educativo.

Rispetto ai tre interventi a sostegno del progetto, il lavoro più intenso si indirizza alla regolamentazione dell'affidamento realizzato nel 63,7% degli affidi intrafamiliari e nell'83% degli eterofamiliari e in maniera significativa al coordinamento e alla gestione in rete del progetto (nel 40% circa dei primi e nel 53,2% dei secondi), mentre particolarmente ridotti risultano gli interventi di promozione di reti informali di sostegno (intorno al 23% di entrambi).

Nell'insieme, gli interventi di monitoraggio e valutazione dell'andamento del progetto sono quelli su cui comunque si concentra il

maggiore operato: quasi nel 90% degli affidi intrafamiliari e nel 95% degli eterofamiliari è realizzata una valutazione dell'andamento dell'affidamento e quasi nel 61% dei primi e nel 74% dei secondi vengono monitorati i rapporti tra famiglia affidataria, famiglia di origine e minore. Tuttavia, anche in questo caso nascono spontanee alcune domande sul perché permangano situazioni in cui i rapporti tra i protagonisti dell'affidamento sono lasciati all'iniziativa personale.

15. Il giudizio degli operatori

Nella valutazione data dagli operatori, la positività dell'esperienza vissuta fino a ora si coglie innanzi tutto considerando la condizione attuale dei problemi comportamentali del minore rispetto a quella presente al momento del suo inserimento in famiglia, esaminando le eventuali variazioni, la loro natura nonché l'intensità.


Rifacendosi quasi a una scala che va dalla "assenza" di problemi comportamentali del minore fino alla presenza di problemi "molto gravi", il giudizio degli operatori, in fase iniziale, si colloca nella maggioranza di entrambi i tipi di famiglia al primo livello (nel 50,7% delle eterofamiliari e nel 62,2% delle intrafamiliari) stimando i problemi di "lieve entità"; si esprime poi nei termini di "media entità" il 29% degli affidi eterofamiliari e il 19,9% degli intrafamiliari e nei termini di "gravi" e "molto gravi" il 16,2% degli affidi eterofamiliari e l'8,8% degli intrafamiliari; infine, ne afferma l'assenza il 4,1% degli eterofamiliari e il 9,1% degli intrafamiliari.

Allo stato attuale, secondo l'operatore, la situazione presenta tonalità tali che inducono a pensare a un cambiamento in positivo fortemente significativo. Infatti, soltanto nel 15,2% degli affidi eterofamiliari e nel 21,1% degli intrafamiliari i problemi comportamentali risultano stazionari, e peggiorati nel 3,6% sempre dei primi e nel 5,5% dei secondi, altrimenti sono migliorati se non addirittura scomparsi.

Pur verificandosi in entrambi gli ambiti in misura alquanto elevata, il miglioramento dei problemi risulta certo più intenso nel contesto eterofamiliare e non solo per il fatto che qui riguarda la maggioranza dei casi ma considerando l'andamento del fenomeno nell'insieme. Infatti, al confronto, risultano più ridotte anche le quote relative sia alla stazionarietà che al peggioramento; tanto è vero aggregando il miglioramento dei problemi alla scomparsa totale si determina un valore addirittura di oltre l'81% dei casi, superiore dunque di quasi 8 punti a quello registrato in ambito intrafamiliare (vedi fig. 8).

Questi dati, seppur basati su giudizi strettamente soggettivi, sono comunque un chiaro segnale di come la qualità della vita dei minori sia decisamente migliorata.

Figura 8. Minori distinti per stato dei problemi comportamentali attuali e per tipologia di affidamento familiare



Questo quadro altamente positivo si tinge, comunque, di alcuni chiaroscuri, in particolare se andiamo al di là del contingente e ci poniamo in prospettiva, tenendo presente che obiettivo ultimo dell'affido è il rientro del minore nella sua famiglia.

Infatti, se non desta particolare stupore che all'inizio dell'affidamento i rapporti fra il minore e la sua famiglia fossero giudicati nella quasi totalità dei casi, indipendentemente dalla tipologia di affido, in termini negativi o addirittura dichiarati "assenti" (data l'ampia porzione di soggetti che nel periodo immediatamente antecedente all'affidamento non viveva più né con la famiglia di origine né con un genitore naturale), impressiona invece constatare che al momento della rilevazione è stato registrato un miglioramento soltanto nel 26% circa di entrambi i tipi di affido; mentre per il 20,2% degli affidi eterofamiliari e per il 21,4% di quelli intrafamiliari i rapporti continuano a non sussistere e per il 45,1% dei primi e per il 44,2% dei secondi la situazione è del tutto stazionaria; viceversa, per i casi restanti si è verificato addirittura un peggioramento. Peraltro, la stazionarietà, che generalmente sta a indicare l'assenza di cambiamento, nel contesto riguarda, in prevalenza, condizioni valutate all'origine come "pessime" o "mediocri".

La valutazione indubbiamente non si esaurisce nella diagnosi iniziale e nella stima finale dell'esito raggiunto, ma è un'operazione *in itinere* nell'intero processo, un'attività costante tesa a evidenziare le modalità via via più adeguate e efficaci.

Tuttavia, il valore e il significato attribuiti agli affidamenti familiari attualmente in corso confermano comunque come l'istituto dell'affido, nella maggioranza dei casi, sia nonostante tutto uno strumento potenzialmente positivo nei confronti dei minori.

I bambini e gli adolescenti che hanno concluso l'affidamento familiare al 30 giugno 1999

Uno degli aspetti più significativi che caratterizzano l'affidamento familiare è senza dubbio la conclusione di tale esperienza.

Nell'arco dei sei mesi, dal 1° gennaio al 30 giugno 1999, il numero di affidamenti familiari terminati ammonta complessivamente a 634 (di cui 407 eterofamiliari e 213 intrafamiliari¹): un'entità alquanto esigua soprattutto se confrontata ai 10.200 ancora attivi.

Lo stato complessivo degli affidamenti relativo al 1999 si ottiene comunque rapportando la quota di affidamenti conclusi al numero di affidamenti che sono stati attivati nel medesimo periodo. Considerando, dunque, che gli affidamenti che hanno avuto inizio nel primo semestre del 1999 sono in totale 1.208, la percentuale in movimento in entrata e in uscita è pari al 52,5%.

Per stimare quindi il peso effettivo degli affidamenti conclusi è necessario rapportare il loro numero esclusivamente al totale degli affidi iniziati nello stesso anno. In base ai dati a disposizione l'unico riferimento possibile è, di conseguenza, il 1999. Rifacendosi a questo si determina che la percentuale di affidamenti conclusi rispetto agli affidi attivati nel 1999 (i quali in termini assoluti sono 105) si attesta all'8,7%. Un valore ovviamente circoscritto all'ambito temporale in questione e quindi da assumere solo come tale: il fatto cioè che nel 1999 quasi 9 affidamenti su 100 attivati siano arrivati nel corso di sei mesi alla conclusione non è inferibile in alcun modo ad altre estensioni. Il sussistere di 10.200 casi di affidamento familiare avviati a partire dal 1981 e tuttora in corso ne è una conferma.

Un ulteriore riscontro si desume anche dal confrontare la diversa durata media dell'esperienza: complessivamente gli affidamenti conclusi hanno raggiunto il loro esito nell'arco di 3,3 anni (peraltro un valore leggermente maggiore rispetto a quello registrato in ambito eterofamiliare che risulta pari a 2,7 anni e invece inferiore di un anno a quello degli affidi intrafamiliari); mentre quelli non ancora terminati sono in corso da 4,5 anni.

Se l'affidamento familiare dovrebbe avere come obiettivo il ritorno del minore nella sua famiglia d'origine, nel contesto si evidenzia

¹ Dei restanti 14 casi (pari al 2,2% del totale) non è stata fornita un'informazione precisa al riguardo, pertanto non è possibile classificare il tipo di affido realizzato, se intrafamiliare o piuttosto eterofamiliare.


che i minori che a conclusione dell'affidamento familiare hanno fatto rientro sono il 41,7% del totale complessivo (tra l'altro senza significative differenze tra i due tipi di affido).

L'altra quota più consistente pari al 17% riguarda i minori che una volta usciti dal circuito dell'affido sono entrati in strutture residenziali, quali (in ordine di grandezza) la comunità d'accoglienza (il 7,6%), l'istituto (il 5%) o la comunità familiare (il 4,4%). In misura maggiore sono coinvolti i minori in affido eterofamiliare (il 9,1% nella prima, il 6,4% nel secondo e il 5,2% nella terza; mentre per gli intrafamiliari si ha rispettivamente: il 4,9%, il 2,5% e il 3,4%).

A fianco di questa vi è poi una discreta porzione di soggetti (il 13%) che è stata collocata in affidamento preadottivo (degli affidi eterofamiliari la percentuale raggiunge il 17,3% mentre degli intrafamiliari scende al 3,4%), in attesa di un decreto definito di adattabilità da parte del Tribunale per i minorenni. Altre soluzioni, in sé più limitate, riguardano la permanenza nella famiglia affidataria nonostante il raggiungimento della maggiore età (complessivamente l'8%, ma degli affidi eterofamiliari circa il 6% e degli intrafamiliari addirittura il 13,2%) o l'inserimento in una diversa (qui senza particolari differenze tra i due tipi di affido).

La nota, forse, più positiva è costituita dall'11% di soggetti, i quali una volta conclusa la stagione dell'affidamento affrontano quella dell'indipendenza e dell'autodeterminazione, pronti a condurre una loro vita autonoma (degli eterofamiliari è il 6% circa e degli intrafamiliari il 20,6%).

Figura 1 - Minori distinti per esito del progetto di affido e tipologia di affidamento familiare



Rispetto al genere la differenza più significativa si riferisce all'inserimento nelle strutture residenziali, essendo la modalità conclusiva dell'affido per il 21% delle femmine contro il 14% dei maschi. Le altre sono infatti più ridotte e riguardano da un lato il collocamento in affido preadottivo, vissuto dal 13,5% dei maschi contro l'11,5% delle femmine, e dall'altro il raggiungimento di una vita autonoma: traguardo conseguito dal 13,5% dei maschi e dal 9% delle femmine. Gli altri tipi di esito risultano, in questo senso più omogenei. Primo fra tutti il rientro nella famiglia di origine che riguarda il 42% dei maschi e il 41% delle femmine.

Relativamente alla cittadinanza ciò che più spicca è il raggiungimento di una vita autonoma da parte del 25% dei ragazzi stranieri contro il 9% dei ragazzi italiani.

Altrettanto rilevante è la collocazione in affido preadottivo per il 14% dei minori italiani che in proporzione è più di un quadruplo di quella dei minori stranieri (pari al 4%). Viceversa, il rientro nella famiglia di origine è vissuto con un'intensità quasi simile (dal 42% degli italiani e dal 41% degli stranieri) e poco diverso risulta anche l'inserimento in strutture residenziali, il cui rapporto è del 18% degli italiani contro il 21% degli stranieri.

Una certa connessione pare sussistere con la distribuzione dell'età al termine dell'affidamento. Tanto è vero come il collocamento in affido preadottivo coinvolge in prevalenza la prima infanzia (il 49% di quanti non hanno più di 2 anni e il 27% di coloro che hanno fra 3 e 5 anni) così il raggiungimento di una vita autonoma è ovviamente prerogativa dei più grandi (il 34% dei diciottenni).

Il rientro in famiglia predomina nelle classi dai 3 ai 5 anni e dai 6 ai 10 anni: con il 57% di casi nella prima e il 55% nella seconda; mentre in misura minore di tutti si realizza nella fascia che si avvia alla vita adulta, ovvero il 19% di coloro che hanno compiuto o superato la maggiore età.

Al confronto, la tendenza a uscire dall'esperienza dell'affidamento per entrare nelle strutture residenziali, in proporzione, riguarda per lo più la fascia adolescenziale, vale a dire il 27% della classe 14-17 anni. Anzi, a esclusione di coloro che hanno 18 o più anni, a questo esito sono destinate quote via via più ampie al crescere dell'età. Peraltro, anche se le più esigue, non sono certo da trascurare quelle che comprendono i più piccoli e cioè il 9% di bambini con meno di 2 anni e un identico ammontare di bambini fra i 3 e i 5 anni.

I differenti esiti sembrano essere anche il prodotto del diverso tipo di affido decretato, a sua volta conseguenza dello stato complessivo della relativa realtà familiare.

Nell'insieme, i minori che hanno terminato l'affidamento familiare in maggioranza avevano intrapreso tale esperienza nei termini di affidamento giudiziario: il 63% contro il 37% di affidi consensuali (senza differenze significative tra i due tipi di affido).

Nell'ambito degli affidi consensuali il rientro in famiglia è predominante (pari al 58%) mentre nei giudiziari si attesta al 32%. Non a caso, questi ultimi portano per lo più a risoluzioni che richiedono ulteriori interventi a tutela dei minori: ad esempio, per il 23% di questi è previsto l'inserimento in strutture residenziali mentre di quanti provengono da affidi consensuali questo si verifica soltanto per il 9% dei casi, così come per il 17% degli affidamenti giudiziari è stato stabilito un collocamento in affido preadottivo e all'interno dei consensuali questa misura è stata impugnata solo per il 5%.

Rispetto alla situazione della realtà familiare, da un punto di vista strutturale la famiglia di origine si configura in prevalenza come nucleo disgregato, per separazione/divorzio o decesso di almeno un genitore, oppure per la presenza, dichiarata e ufficiale, di un solo genitore, sia per gli affidi intrafamiliare che eterofamiliare. Infatti, nell'insieme le famiglie ricostituite e monoparentali ammontano al 55,7% mentre le coppie coniugate o conviventi sono il 43,8%; il restante 0,5% (attinente esclusivamente agli affidi eterofamiliare) riguarda invece genitori ignoti. Tra le prime predominano i singoli (il 38,5%) a cui seguono, in ordine di grandezza, il nucleo ricostituito (pari al 9,4%), i separati o divorziati (il 5,8%) e i deceduti (il 2%). Le differenze più significative tra i due tipi di affido si riferiscono a una presenza maggiore nel contesto intrafamiliare di genitori singoli o deceduti e in quello eterofamiliare di genitori separati o divorziati o del nucleo ricostituito.

La valutazione della qualità del rapporto fra il minore e la sua famiglia da parte dell'operatore, pur essendo prettamente soggettiva, pare appunto evidenziare una certa disarmonia familiare: infatti, all'inizio dell'affidamento soltanto per il 32% dei casi il rapporto poteva caratterizzarsi come "buono" (ma degli affidi eterofamiliari è il 26% circa, mentre degli intrafamiliari il 36,6%) e per il 28% "discreto" (e di entrambe le tipologie il 22% circa), invece per il restante 40% per lo più come "pessimo" (per il 21%) o al massimo "mediocre" (per il 19%); giudizi che in ambito eterofamiliare sono stimati rispettivamente uguali al 18,4% e al 30,1% e in ambito intrafamiliare al 17,3% e al 23%.

Una situazione tutt'altro che migliorata nel corso del tempo visto che a conclusione dell'affidamento i rapporti prima giudicati pessimi sono diventati in prevalenza "assenti" (per il 34%) o rimasti tali (per il 22%) se non "peggiorati" (per il 12%) e solo nel 32% dei casi miglio-

rati; i “mediocri” prevalentemente (per il 41%) stazionano al quel livello e migliorano soltanto nel 31% dei casi (per il 17% poi non sussistono più e per l’11% sono peggiorati); similmente i rapporti “discreti” risultano in maggioranza stazionari (nel 51% dei casi) e migliorati nel 36% dei casi (infine assenti per l’8% e peggiorati per il 5%). Ciò che maggiormente distingue i due tipi di affido è, da una parte, “la stazionarietà” che caratterizza il 47% dei rapporti attuali degli affidi eterofamiliare e dall’altra invece “il miglioramento” che contrassegna il 40% circa dei rapporti attuali degli affidi intrafamiliare.

Nell’insieme dove i rapporti risultano in effetti migliorati l’esito dell’affidamento si concretizza nel rientro in famiglia, mentre dove non vi è quasi più alcun tipo di rapporto l’alternativa è il collocamento in affidamento preadottivo. Peraltro nel primo il miglioramento più consistente riguarda rapporti originariamente già buoni e nella seconda i rapporti giudicati allo stato attuale assenti sono per lo più quelli in precedenza valutati come mediocri.

Il rapporto tra servizi e destinatari-fruitori degli interventi, che s’instaura nei casi di affidamento familiare soprattutto al fine di consentire il rientro del minore affidato nella sua famiglia, sembra caratterizzato da una maggiore “alleanza” con la famiglia affidataria e con il minore piuttosto che con la famiglia di origine stessa.

Stilando una classifica relativa agli “interventi di sostegno” realizzati nel corso del progetto di affido, al primo posto si colloca proprio la famiglia affidataria, al secondo (distanziato di quasi 14 punti percentuali) il minore e all’ultimo la sua famiglia (con uno stacco rispetto alla prima di circa 24 punti percentuali). Entrando poi nel merito si rileva che delle famiglie affidatarie è quasi la totalità, ovvero il 90,6%, a essere sostenuta (con una leggera differenza tra i due tipi di affido: il 91,5% degli eterofamiliare e l’89,3% degli intrafamiliare), mentre quasi una famiglia di origine su tre non riceve alcun appoggio (un rapporto che nell’ambito eterofamiliare si riduce leggermente dato che è una famiglia di origine su quattro a essere sostenuta mentre nell’intrafamiliare arriva quasi a una su due visto che è il 45% circa di famiglie di origine a essere privo di alcun sostegno).

Su quanti invece è stato programmato di intervenire, degli interventi progettati gli impegni maggiori si riferiscono alla promozione di competenze genitoriali (il 36%), alla promozione di reti informali di sostegno (il 27,3%), al sostegno economico (il 26,3%), agli interventi di tipo educativo (il 26,1%) o alla consulenza psicologica (il 23,7%).

Peraltro se si mette a confronto l’esito dell’affidamento data la realizzazione o meno degli interventi a favore della famiglia di origine, si rileva che in proporzione la maggiore differenza riguarda proprio il rientro in famiglia: dove è stato attivato un qualche sostegno il

rientro interessa un minore su due mentre dove non è stato attivato alcuno esso ne coinvolge uno su quattro.

Le uniche situazioni in cui il non intervento è sensibilmente maggiore all'intervento sono quelle che hanno come esito il raggiungimento di una vita autonoma e la permanenza oltre 18 anni nella famiglia affidataria. Due esiti diversi però accomunati dal fatto che dove la realtà originaria non è ancora adeguata alle esigenze del ragazzo, poiché alcun intervento ha fatto superare quel disagio a sua volta motivo dell'affidamento, e il ragazzo può finalmente scegliere, la scelta personale si dirige su strade che non riportano "a casa" ma portano in una costruita o *sentita* come propria.

Individuare precisamente la molteplicità dei fattori concorrenti nel determinare i diversi esiti o quantomeno definire uno spartiacque esplicativo tra avvenuto o mancato rientro del minore nella famiglia di origine non rientra nelle possibilità offerte dall'indagine, tuttavia dalle informazioni complessivamente rilevate la corrispondenza tra investimento effettivo nella recuperabilità del nucleo di origine e tipo di esito dell'affidamento familiare pare trovare un tangibile riscontro empirico.

Gli enti titolari di interventi nel settore dell'affidamento familiare che dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 hanno avuto in carico almeno un progetto di affidamento familiare – in corso o concluso – risultano in termini assoluti 1.027.

La distribuzione per regione è tutt'altro che omogenea sul territorio nazionale: la Puglia è la regione che registra il maggior numero di unità (ovvero 163), cui seguono, a una distanza tra loro ravvicinata, la Lombardia (con 120 servizi) e la Sicilia (con 112 servizi); sull'altro versante invece si distingue soprattutto il Molise con solamente tre servizi.

Dai dati raccolti, emerge con particolare chiarezza che la titolarità dei servizi è nella maggioranza dei casi – precisamente nel 61,5% del totale – dell'ente comune e per il 35,8% dell'azienda sanitaria locale; il restante 2,7% si distribuisce in misura pressoché analoga tra il consorzio di comuni (pari all'1,3%) e altro tipo di ente (pari all'1,4%).


A conferma della limitata diffusione di forme di gestione consortili, la gestione degli interventi di affidamento familiare ha nella maggioranza dei casi (ovvero nel 58,3% del totale) carattere singolo, mentre risulta associata nel 33,9%. Invece, è stato fatto ricorso a una convenzione con altre realtà solo nel 3,9% dei casi e a una deroga a favore di altri enti nel 3,8%.

Al riguardo è interessante osservare come nei casi di gestione associata si sia fatto ricorso soprattutto a enti simili, ovvero altri comuni (nella stragrande maggioranza dei casi, vale a dire nell'86,1%) e/o ad altre aziende sanitarie locali (nel 66,6%); un segnale che sembrerebbe indicare rispetto alla gestione di questo fenomeno la presenza di una buona rete di collaborazione tra gli enti locali.

Relativamente alle altre modalità lo strumento della convenzione con organismi appartenenti al privato sociale appare ampiamente residuale: solo nel 3,9% dei casi sono state attivate convenzioni con associazioni e cooperative.

L'attivazione di un centro specifico appositamente istituito per seguire gli affidamenti familiari all'interno degli enti in esame si è determinata solo parzialmente, ovvero nel 21,4% dei casi; la maggioranza di questi (il 55,9%) si è costituita soprattutto negli anni 1997-1999 (vedi fig. 1).


Figura 1. Centri specifici per l'affido secondo l'anno di istituzione (valori percentuali)



Per l'istituzione dei centri specifici per la gestione degli affidi ciascun ente gestore ha adottato almeno due atti amministrativi diversi tra cui principalmente: la delibera di istituzione in oltre il 60% dei casi; un protocollo di intesa tra Comune e azienda sanitaria locale, ovvero tra gli organismi maggiormente coinvolti nel fenomeno, nel 49,5% e il regolamento di gestione del servizio nel 47,7%.

La formalizzazione dei rapporti tra gli enti interessati e l'autorità giudiziaria minorile tramite la stipula di protocolli d'intesa ha interessato il 22,4% di tutta la realtà degli enti titolari e tale collaborazione coinvolge soprattutto il giudice minorile (vedi fig. 2).

Figura 2 - Modalità operative di intesa con l'autorità giudiziaria (valori percentuali)



Entrando specificamente nel merito delle professionalità coinvolte dall'ente gestore nel processo di affidamento familiare si rileva innanzitutto che le figure professionali predominanti sono l'assistente sociale e lo psicologo mentre le altre, quali il pedagogista, il neuropsichiatra e l'educatore professionale, sono in numero assai limitato.

Nell'insieme anche la presenza di un'équipe permanente finalizzata alla gestione del fenomeno risulta ampiamente limitata visto che interessa soltanto il 37,3% dei casi, tra l'altro quasi equamente distribuito tra l'essere interna al servizio o interistituzionale.

All'interno di tali équipe prevalgono ancora una volta le figure professionali degli assistenti sociali e degli psicologi, entrambe coinvolte con almeno una presenza attiva in quasi tutti i casi in esame; mentre solo raramente si segnala anche nel contesto l'impegno di altre professionalità quali il neuropsichiatra, il pedagogista o l'educatore professionale.

Non sorprende dunque che complessivamente nell'87% dei casi (ovvero in 894 servizi su 1027) per la gestione degli interventi ci si avvalga anche di altre figure professionali e nella stragrande maggioranza (nel 78%) dei servizi che si tratti proprio di quelle "altre" professionalità la cui presenza finora è apparsa abbastanza marginale, ovvero nell'insieme delle figure educativo-pedagogiche. In poco meno della metà dei servizi (nel 49,4% dei casi) interviene inoltre lo psichiatra/neuropsichiatra e in quasi un terzo (il 33,2%) anche il pediatra; entità più contenute riguardano infine gli avvocati (il 16,3%) e i tecnici della riabilitazione (il 13,9%).

Il carattere di tali collaborazioni è prevalentemente (nel 56,3% dei casi) occasionale.

Laddove presente, il servizio esercita le sue funzioni sia nella fase di preparazione dell'affidamento, sia nella gestione vera e propria di quest'ultimo.

Nella stragrande maggioranza dei casi l'attività del servizio si esplica sia nella valutazione dell'idoneità genitoriale del nucleo di origine (nel 91,3%) sia nella analisi del rischio evolutivo del minore interessato (nell'89,6%).

Ugualmente assai diffuso (nell'88,9% dei casi) appare inoltre l'impegno nella valutazione della effettiva idoneità della famiglia affidataria ad assolvere le funzioni richieste dall'affidamento. Anche le attività di preparazione dei protagonisti coinvolti nel progetto hanno molta consistenza: nei confronti della famiglia di origine è affrontata nell'82,5% dei casi, del minore nell'80,6% e della famiglia affidataria nel 69,8%.

Nell'insieme l'attività in un certo senso più sacrificata risulta dunque la promozione dell'esperienza di affidamento familiare.

Come per le funzioni istruttorie, anche per la fase di gestione vera e propria dell'affido si rileva (dal totale delle informazioni, tra loro non esclusive, fornite al riguardo) che ciascun servizio svolge contemporaneamente almeno cinque attività diverse, peraltro ognuna della quali nella stragrande maggioranza delle realtà.

Eccetto il coordinamento e la gestione in rete del progetto che impegna il 71,3% dei servizi, le altre attività vengono realizzate in oltre l'80% dei casi, anzi, alcune delle quali in quasi tutte le realtà. Tra queste in assoluto predomina la verifica dell'andamento dell'affidamento, che ha luogo quasi nel 96,4% e in quasi l'85% si ha anche la sua regolamentazione.

Rispetto al sostegno ai diversi soggetti interessati l'impegno del servizio si indirizza innanzitutto alla famiglia affidataria (nel 94,8% dei casi), in secondo luogo al minore (nel 91,1%) e infine alla famiglia di origine (nell'87,6%).

I dati in esame denotano anche che la formazione non rappresenta ancora una scelta strategica dell'attività dei servizi: circa un terzo di essi (ovvero 351 su 1027), infatti, non ha previsto di far partecipare i propri operatori ad alcuna attività formativa mirata. Invece, degli enti (complessivamente il 65,8%) che hanno fatto svolgere agli operatori impegnati nell'affidamento diverse attività formative finalizzate per la quasi totalità (il 90,5%), si è trattato di un aggiornamento *in itinere*, ovvero sviluppato nel momento in cui il processo di affidamento era in corso, mentre solo per il 30,6% l'impegno nell'affidamento è stato anche preceduto da attività di formazione per gli operatori; l'attività di supervisione infine è praticata soltanto nel 28,7% di tali realtà.

Anche sul versante dell'informazione e promozione dell'affidamento familiare il coinvolgimento degli enti risulta abbastanza limitato. Nel periodo tra l'1° gennaio 1998 e il 30 giugno 1999, gli enti che hanno attivato al riguardo campagne informative e promozionali sono stati infatti solamente poco più di un terzo (vale a dire 365 enti su 1.027) e tra questi in misura maggiore si distinguono il Comune e la ASL. Gli strumenti prevalentemente utilizzati sono stati la diffusione di opuscoli informativi e l'organizzazione di incontri pubblici: probabilmente ciò può essere l'esito di iniziative integrate che comprendono il livello primo di intervento (quello informativo allargato) per poi focalizzare l'azione su destinatari mirati tramite ad esempio interventi nelle scuole.


Dal giudizio espresso dagli operatori su una serie di fattori potenzialmente incisivi sull'evoluzione dell'affidamento deriva che il fatto-

re meno rilevante di tutti è considerato la sovrapposizione di competenze e conflitti fra enti, giudicato “per niente” incisivo dal 41% circa degli intervistati, cui seguono a una leggera distanza le difficoltà con le associazioni (“per niente” incisive secondo il 38,3% dei casi) e le difficoltà con l’autorità giudiziaria (“per niente” incisive per il 38,1%).

Sull’altro versante il fattore che più di tutti incide sull’andamento attuale degli affidamenti familiari è ritenuto la difficoltà nel reperire le famiglie affidatarie, giudicato infatti “molto” incisivo dal 48,9% del totale e non a caso, a questo segue (benché con un distacco di circa undici punti percentuali) la scarsa sensibilizzazione della popolazione (reputata “molto” influente dal 38% dei casi); immediatamente prossimo si pone poi la scarsità del personale considerato “molto” incisivo dal 37,5% dei casi.

Nonostante le numerose difficoltà rilevate dai soggetti intervistati, il 56,6% degli stessi sostiene che comunque si è di fronte a un fenomeno in aumento (e soltanto il 4,7% lo giudica invece in diminuzione) a indicare come, malgrado la scarsa diffusione dell’istituto dell’affidamento familiare e i pochi strumenti messi a disposizione a sostegno delle famiglie affidatarie, esista nella società un buon livello di disponibilità e di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà e delle loro famiglie (vedi fig. 3).

Figura 3 – Valutazione dell’andamento futuro degli affidamenti familiari (valori percentuali)



**Affidamento
familiare**

I DATI

24
ventiquattro

Avvertenza

Talvolta, per ragioni di arrotondamento automatico, nelle tavole riportate di seguito la somma è arrotondata a $100,0 \pm 0,2$.

1. Distribuzione dei dati riferiti ai soggetti fino ai 18 anni in affidamento eterofamiliare in corso al 30 giugno 1999

Tavola 1.1 - Affidati per regione di residenza

	Valori assoluti	Valori percentuali
Piemonte	513	11,0
Valle d'Aosta	17	0,4
Liguria	268	5,7
Lombardia	980	21,0
Trentino Alto Adige	162	3,5
Veneto	293	6,3
Friuli Venezia Giulia	62	1,3
Emilia Romagna	539	11,5
Toscana	349	7,5
Umbria	54	1,2
Marche	134	2,9
Lazio	343	7,3
Abruzzo	10	0,2
Molise	4	0,1
Puglia	334	7,2
Basilicata	20	0,4
Campania	213	4,6
Calabria	46	1,0
Sicilia	207	4,4
Sardegna	120	2,6
Totale	4.668	100,0

Tavola 1.2 - Affidati per area territoriale

	Valori assoluti	Valori percentuali
Nord-ovest	1.778	38,1
Nord-est	1.056	22,6
Centro	894	19,2
Sud	613	13,1
Isole	327	7,0
Totale	4.668	100,0

Tavola 1.3 - Genere sessuale degli affidati

	Valori assoluti	Valori percentuali
Bambino/ragazzo	2.417	51,8
Bambina/ragazza	2.245	48,2
Totale	4.662	100,0

Senza risposta: 6 casi pari allo 0,1% del totale complessivo

Tavola 1.4 - Età degli affidati al 30 giugno 1999

	Valori assoluti	Valori percentuali
fino a 1 anno	102	2,2
2 anni	91	2,0
3 anni	157	3,4
4 anni	191	4,1
5 anni	242	5,2
6 anni	266	5,7
7 anni	309	6,6
8 anni	318	6,8
9 anni	338	7,2
10 anni	362	7,8
11 anni	275	5,9
12 anni	308	6,6
13 anni	315	6,8
14 anni	357	7,7
15 anni	277	5,9
16 anni	265	5,7
17 anni	288	6,2
18 anni	202	4,3
Totale	4.663	100,0

Senza risposta: 5 casi pari allo 0,1% del totale complessivo

Tavola 1.5 - Classi di età degli affidati al 30 giugno 1999

	Valori assoluti	Valori percentuali
0-2 anni	193	4,1
3-5 anni	590	12,7
6-10 anni	1.593	34,2
11-13 anni	898	19,3
14-17 anni	1.188	25,5
18 anni	202	4,3
Totale	4.664	100,0

Senza risposta: 4 casi pari allo 0,1% del totale complessivo

Tavola 1.6 - Età degli affidati all'inizio dell'affidamento familiare

	Valori assoluti	Valori percentuali
fino a 1 anno	543	12,0
2 anni	306	6,7
3 anni	377	8,3
4 anni	329	7,3
5 anni	327	7,2
6 anni	356	7,8
7 anni	337	7,4
8 anni	334	7,4
9 anni	323	7,1
10 anni	262	5,8
11 anni	250	5,5
12 anni	205	4,5
13 anni	183	4,0
14 anni	140	3,1
15 anni	130	2,9
16 anni	81	1,8
17 anni	40	0,9
18 anni	13	0,3
Totale	4.536	100,0

Senza risposta: 132 casi pari al 2,8% del totale complessivo

Tavola 1.7 - Anni trascorsi degli affidati in affidamento familiare al 30 giugno 1999

	Valori assoluti	Valori percentuali
Fino a 1 anno	1.161	25,5
2 anni	814	17,9
3 anni	578	12,7
4 anni	497	10,9
5 anni	363	8,0
6 anni	298	6,5
7 anni	225	4,9
8 anni	165	3,6
9 anni	115	2,5
10 anni	100	2,2
11 anni	68	1,5
12 anni	52	1,1
13 anni	29	0,6
14 anni	23	0,5
15 anni	29	0,6
16 anni	18	0,4
17 anni	10	0,2
18 anni	7	0,2
Totale	4.552	100,0

Senza risposta: 116 casi pari al 2,5% del totale complessivo

Tavola 1.8 - Cittadinanza degli affidati

	Valori assoluti	Valori percentuali
Italiana	4.150	89,0
Straniera	514	11,0
Totale	4.664	100,0

Senza risposta: 4 casi pari allo 0,1% del totale complessivo

Tavola 1.9 - Presenza di handicap tra gli affidati

	Valori assoluti	Valori percentuali
Nessun handicap	4.159	89,6
Handicap psichico	229	4,9
Handicap plurimo	117	2,5
Handicap fisico	110	2,4
Handicap sensoriale	29	0,6
Totale	4.644	100,0

Senza risposta: 24 casi pari allo 0,5% del totale complessivo

Tavola 1.10 - Condizioni di salute dell'affidato al momento dell'inserimento in famiglia (risposte multiple)

	Valori assoluti	Valori percentuali
Sano	3.216	71,8
Disturbi psicologici	890	19,9
Arresto o ritardo della crescita ponderale	288	6,4
Ritmo alterato dei bisogni fisiologici fondamentali	197	4,4
Malattia cronica	74	1,7
Malattia congenita con menomazione progressiva	70	1,6
Disturbi psichiatrici	62	1,4
Malattia infettiva grave	61	1,4
Malattia terminale	3	0,1
Totale (base di calcolo)	4.479	-

Senza risposta: 189 casi pari al 4,0% del totale complessivo

Tavola 1.11 - Problemi comportamentali degli affidati al momento dell'inserimento in famiglia (risposte multiple)

	Valori assoluti	Valori percentuali
Nessuno	2.082	46,8
Difficoltà scolastiche	1.411	31,7
Difficoltà relazionali con gli adulti	1.100	24,7
Problemi inerenti l'autostima	955	21,5
Difficoltà relazionali coi pari	924	20,8
Comportamenti aggressivi eterodiretti	425	9,6
Problemi inerenti la sfera sessuale	188	4,2
Comportamenti aggressivi e/o lesivi autodiretti	183	4,1
Comportamenti devianti	89	2,0
Totale (base di calcolo)	4.448	-

Senza risposta: 220 casi pari al 4,7% del totale complessivo

Tavola 1.12 - Condizione familiare degli affidati

	Valori assoluti	Valori percentuali
Figlio di genitori coniugati o conviventi con altri figli conviventi	1.716	37,4
Figlio unico di genitori coniugati o conviventi	292	6,4
Figlio di genitori separati o divorziati	1.232	26,8
Nucleo ricostituito	107	2,3
Orfano di padre	263	5,7
Orfano di madre	270	5,9
Orfano di entrambi i genitori	73	1,6
Figlio di madre nubile	597	13,0
Figlio di padre celibe	8	0,2
Figlio di genitori non coniugati e non conviventi	35	0,8
Totale	4.593	100,0

Senza risposta: 75 casi pari all'1,6% del totale complessivo

Tavola 1.13 - Dove vivevano gli affidati prima dell'affidamento familiare

	Valori assoluti	Valori percentuali
Famiglia di origine	602	16,5
Con un genitore naturale	921	25,2
Parenti	103	2,8
Altra famiglia affidataria	237	6,5
Comunità familiare	226	6,2
Comunità di accoglienza	593	16,2
Istituto per minori	803	22,0
Ospedale	139	3,8
Conoscenti	10	0,3
Affido diurno	23	0,6
Totale	3.657	100,0

Senza risposta: 1.011 casi pari al 21,7% del totale complessivo

Tavola 1.14 - Tempo di permanenza in una struttura residenziale

	Valori assoluti	Valori percentuali
0-3 mesi	189	11,7
3-6 mesi	158	9,8
6 mesi - 1 anno	416	25,7
1-3 anni	611	37,7
più di 3 anni	245	15,1
Totale	1.619	100,0

*Senza risposta: 142 casi pari all'8,1% del totale
Non applicabili 2.907 casi pari al 62,3% del totale complessivo*

Tavola 1.15 - Tipo di affidamento familiare

	Valori assoluti	Valori percentuali
Consensuale	1.288	27,9
Giudiziario	3.334	72,1
Totale	4.622	100,0

Senza risposta: 46 casi pari all'1,0% del totale complessivo

Tavola 1.16 - Motivi dell'affidamento familiare (risposte multiple)

	Valori assoluti	Valori percentuali
Condotte abbandoniche e/o di grave trascuratezza della famiglia di origine	3.109	72,3
Gravi problemi economici	1.214	28,2
Prevalenti problemi di conflittualità di coppia	1.067	24,8
Gravi problemi abitativi	991	23,0
Prevalenti problemi psichiatrici	886	20,6
Separazione dei genitori	734	17,1
Prevalenti problemi di tossicodipendenza	680	15,8
Condotte abusivanti e/o violente della famiglia di origine	660	15,3
Problemi giudiziari di uno o entrambi i genitori	337	7,8
Detenzione di uno o entrambi i genitori	290	6,7
Prevalenti problemi sanitari invalidanti	246	5,7
Ospedalizzazione di uno o entrambi i genitori	127	3,0
Totale (base di calcolo)	4.300	-

Senza risposta: 368 casi pari al 7,9% del totale complessivo

Tavola 1.17 - Numero di precedenti affidamenti familiari

	Valori assoluti	Valori percentuali
Nessuno	3.859	83,1
1	663	14,3
2	99	2,1
3	16	0,3
4	1	0,0
5	0	0,0
6	2	0,0
7	1	0,0
8	1	0,0
Totale	4.642	100,0

Senza risposta: 26 casi pari allo 0,6% del totale complessivo

Tavola 1.18 - Luogo di incontro dell'affidato con i propri familiari

	Valori assoluti	Valori percentuali
Abitazione famiglia di origine	1.411	38,9
Spazio neutro	1.226	33,8
Abitazione famiglia affidataria	783	21,6
Abitazione famiglia di origine o abitazione famiglia affidataria	129	3,6
Spazio neutro o abitazione famiglia di origine	8	0,2
Spazio neutro o abitazione famiglia affidataria	4	0,1
Nessun incontro	66	1,8
Totale	3.627	100,0

Senza risposta: 968 casi pari al 21,1% del totale

Non applicabili: 73 casi (orfani di entrambi i genitori) pari all'1,6% del totale complessivo

Tavola 1.19 - Frequenza attuale delle visite con i familiari

	Valori assoluti	Valori percentuali
Una o più volte alla settimana	1.152	26,1
Una o più volte ogni due settimane	761	17,2
Una volta al mese	951	21,5
Una volta ogni due/quattro mesi	23	0,5
Una volta ogni sei mesi o più raramente	380	8,6
Vive con almeno un genitore	0	0,0
Mai, solo contatti telefonici	127	2,9
Mai, rientra a casa	70	1,6
Mai	954	21,6
Totale	4.418	100,0

Senza risposta: 177 casi pari al 3,8% del totale

Non applicabili: 73 casi (orfani di entrambi i genitori) pari all'1,6% del totale complessivo

Tavola 1.20 - Frequenza attuale dei rientri a casa

	Valori assoluti	Valori percentuali
Una o più volte alla settimana	852	19,3
Una o più volte ogni due settimane	434	9,8
Una volta al mese	376	8,5
Una volta ogni sei mesi o più raramente	249	5,7
Mai	2.496	56,6
Totale	4.407	100,0

Senza risposta: 188 casi pari al 4,1% del totale

Non applicabili: 73 casi (orfani di entrambi i genitori) pari all'1,6% del totale complessivo

Tavola 1.21 - Durata attuale dei rientri a casa

	Valori assoluti	Valori percentuali
Mezza giornata	31	2,2
Una giornata senza pernottamento	423	30,6
Una giornata con pernottamento	305	22,0
Un fine settimana	561	40,5
Per le vacanze	64	4,6
Totale	1.384	100,0

Senza risposta: 715 casi pari al 34,1% del totale

Non applicabili: 2.569 casi pari al 55,0% del totale complessivo

Tavola 1.22 - Scuola frequentata dall'affidato

	Valori assoluti	Valori percentuali
Nessuna scuola	263	5,8
Asilo nido	72	1,6
Scuola materna	674	14,9
Scuola elementare	1.646	36,4
Scuola media inferiore	1.244	27,5
Istituto professionale	204	4,5
Corso professionale	121	2,7
Scuola media superiore	292	6,5
Scuola speciale	4	0,1
Totale	4.520	100,0

Senza risposta: 148 casi pari al 3,2% del totale complessivo

Tavola 1.23 - Attività lavorativa svolta dall'affidato

	Valori assoluti	Valori percentuali
Nessuna	4.539	97,2
Coadiuvante familiare	15	0,3
Lavoro protetto	7	0,1
Apprendistato	62	1,3
Contratto di formazione	6	0,1
Borsa lavoro	4	0,1
Collocamento obbligatorio	1	0,0
Contratto a tempo indeterminato	27	0,6
Lavoro saltuario	7	0,1
Totale	4.668	100,0

Tavola 1.24 - Condizione della famiglia di origine

	Valori assoluti	Valori percentuali
Coppia coniugata o convivente	1.896	41,5
Singoli	1.917	41,9
Nucleo ricostituito	386	8,4
Separati o divorziati	300	6,6
Entrambi deceduti	73	1,6
Totale	4.572	100,0

Senza risposta: 96 casi pari al 2,1%% del totale complessivo

Tavola 1.25 - Titolo di studio dei genitori (valori percentuali)

	Padre	Madre
Nessuno	10,6	10,5
Scuola elementare	35,3	30,3
Scuola media inferiore	21,0	30,8
Scuola professionale	1,6	2,6
Scuola media superiore	2,8	4,0
Laurea/diploma di laurea	0,8	0,7
Non risponde	27,9	21,0
Totale	100,0	100,0
Valori assoluti	4.071	4.660

Non applicabili: relativi al titolo di studio del padre 597 casi pari al 12,8% del totale complessivo; relativi al titolo di studio della madre 8 casi pari allo 0,2% del totale complessivo

Tavola 1.26 - Condizione occupazionale dei genitori (valori percentuali)

	Padre	Madre
Occupato	50,2	31,5
Disoccupato	14,5	15,5
Pensionato	6,4	4,0
Inoccupato	11,1	38,5
Non risponde	17,8	10,4
Totale	100,0	100,0
Valori assoluti	3735	4.317

Non applicabili: relativi alla condizione occupazionale del padre 933 casi pari al 20% del totale complessivo; relativi alla condizione occupazionale della madre 351 casi pari al 7,5% del totale complessivo

Tavola 1.27 - Condizione della famiglia affidataria

	Valori assoluti	Valori percentuali
Coppia coniugata o convivente	4.243	91,3
Singoli	360	7,8
Nucleo ricostituito	42	0,9
Totale	4.645	100,0

Senza risposta: 23 casi pari allo 0,5% del totale complessivo

Tavola 1.28 - Titolo di studio degli affidatari (valori percentuali)

	Affidatario	Affidataria
Nessuno	0,2	0,3
Scuola elementare	5,1	5,8
Scuola media inferiore	22,7	23,4
Scuola professionale	7,7	6,5
Scuola media superiore	36,8	39,6
Laurea/Diploma di laurea	20,5	18,1
Non risponde	7,0	6,3
Totale	100,0	100,0
Valori assoluti	4.397	4.584

Tavola 1.29 - Condizione occupazionale degli affidatari (valori percentuali)

	Affidatario	Affidataria
Occupato	86,9	52,7
Disoccupato	0,4	2,9
Pensionato	9,8	8,0
Inoccupato	0,6	34,3
Non risponde	2,3	2,0
Totale	100,0	100,0
Valori assoluti	4.397	4.584

Tavola 1.30 - Motivazione prioritaria della famiglia affidataria (risposte multiple)

	Valori assoluti	Valori percentuali
Ideali di solidarietà	2.777	61,9
Condivisione con altri delle proprie risorse	843	18,8
Segnale concreto di apertura verso gli altri	700	15,6
Testimonianza della propria fede religiosa	585	13,0
Assenza di figli propri	575	12,8
Ripiego dell'adozione	139	3,1
Ha figli in uscita e si sente ancora giovane	110	2,5
Ha figli e ne vorrebbe altri ma non può più generare	39	0,9
Morte di un figlio	39	0,9
Desiderio di compagnia per figlio/a unico/a	36	0,8
Desiderio di un figlio/a di sesso diverso dai propri	17	0,4
Desiderio di completamento dell'arco di età dei propri figli	17	0,4
Morte di un familiare	11	0,2
Totale (base di calcolo)	4.488	-

Senza risposta: 180 casi pari al 3,9% del totale complessivo

Tavola 1.31 - Presenza di fattori di rischio nella famiglia affidataria

	Valori assoluti	Valori percentuali
No	3.861	82,7
Si	807	17,3
Totale	4.668	100,0

**Tavola 1.32 - Tipo di fattori di rischio individuati nella famiglia affidataria
(risposte multiple)**

	Valori assoluti	Valori percentuali
Rigidità delle attese	416	51,5
Concezione privatistica dell'affido	267	33,1
Eccessiva motivazione adozionale	256	31,7
Presenza di patologie e/o traumi rilevanti nella storia degli affidatari	73	9,0
Opposizione di uno dei coniugi	27	3,3
Precedenti affidi con esito negativo	26	3,2
Totale (base di calcolo)	807	-

**Tavola 1.33 - Canali informativi di conoscenza dell'affidamento familiare
(risposte multiple)**

	Valori assoluti	Valori percentuali
Campagne informative	1.076	28,5
Servizi sociali territoriali	2.108	55,9
ANFAA	141	3,7
Altra famiglia affidataria	399	10,6
Altra associazione	759	20,1
Totale (base di calcolo)	3.769	-

Senza risposta: 899 casi pari al 19,2% del totale complessivo

2. Distribuzione dei dati riferiti ai soggetti fino ai 18 anni in affidamento intrafamiliare in corso al 30 giugno 1999

Tavola 2.1 - Affidati per regione di residenza

	Valori assoluti	Valori percentuali
Piemonte	638	12,1
Valle d'Aosta	30	0,6
Liguria	187	3,5
Lombardia	641	12,1
Trentino Alto Adige	136	2,6
Veneto	378	7,2
Friuli Venezia Giulia	85	1,6
Emilia Romagna	382	7,2
Toscana	263	5,0
Umbria	68	1,3
Marche	109	2,1
Lazio	395	7,5
Abruzzo	37	0,7
Molise	4	0,1
Puglia	812	15,4
Basilicata	72	1,4
Campania	333	6,3
Calabria	63	1,2
Sicilia	310	5,9
Sardegna	337	6,4
Totale	5.280	100,0

Tavola 2.2 - Affidati per area territoriale

	Valori assoluti	Valori percentuali
Nord-ovest	1.496	28,3
Nord-est	981	18,6
Centro	876	16,6
Sud	1.280	24,2
Isole	647	12,3
Totale	5.280	100,0

Tavola 2.3 - Genere sessuale degli affidati

	Valori assoluti	Valori percentuali
Bambino/ragazzo	2.590	49,1
Bambina/ragazza	2.680	50,9
Totale	5.270	100,0

Senza risposta: 10 casi pari allo 0,2% del totale complessivo

Tavola 2.4 - Età degli affidati al 30 giugno 1999

	Valori assoluti	Valori percentuali
fino a 1 anno	83	1,6
2 anni	118	2,2
3 anni	186	3,5
4 anni	203	3,8
5 anni	237	4,5
6 anni	279	5,3
7 anni	308	5,8
8 anni	370	7,0
9 anni	371	7,0
10 anni	395	7,5
11 anni	312	5,9
12 anni	381	7,2
13 anni	394	7,5
14 anni	402	7,6
15 anni	372	7,1
16 anni	371	7,0
17 anni	292	5,5
18 anni	200	3,8
Totale	5.274	100,0

Senza risposta: 6 casi pari allo 0,1% del totale complessivo

Tavola 2.5 - Classi di età degli affidati al 30 giugno 1999

	Valori assoluti	Valori percentuali
0-2 anni	201	3,8
3-5 anni	626	11,9
6-10 anni	1.723	32,7
11-13 anni	1.087	20,6
14-17 anni	1.437	27,2
18 anni	200	3,8
Totale	5.274	100,0

Senza risposta: 6 casi pari allo 0,1% del totale complessivo

Tavola 2.6 - Età degli affidati all'inizio dell'affidamento familiare

	Valori assoluti	Valori percentuali
fino a 1 anno	893	17,4
2 anni	460	9,0
3 anni	448	8,8
4 anni	406	7,9
5 anni	371	7,2
6 anni	368	7,2
7 anni	304	5,9
8 anni	306	6,0
9 anni	305	6,0
10 anni	237	4,6
11 anni	253	4,9
12 anni	203	4,0
13 anni	161	3,1
14 anni	140	2,7
15 anni	140	2,7
16 anni	63	1,2
17 anni	51	1,0
18 anni	10	0,2
Totale	5.119	100,0

Senza risposta: 161 casi pari al 3,0% del totale complessivo

Tavola 2.7 - Anni trascorsi dagli affidati in affidamento familiare al 30 giugno 1999

	Valori assoluti	Valori percentuali
fino a 1 anno	909	17,6
2 anni	771	14,9
3 anni	670	13,0
4 anni	476	9,2
5 anni	453	8,8
6 anni	387	7,5
7 anni	334	6,5
8 anni	250	4,8
9 anni	221	4,3
10 anni	206	4,0
11 anni	139	2,7
12 anni	103	2,0
13 anni	84	1,6
14 anni	64	1,2
15 anni	47	0,9
16 anni	26	0,5
17 anni	20	0,4
18 anni	6	0,1
Totale	5.166	100,0

Senza risposta: 114 casi pari al 2,2% del totale complessivo

Tavola 2.8 - Cittadinanza degli affidati

	Valori assoluti	Valori percentuali
Italiana	5.158	97,8
Straniera	114	2,2
Totale	5.272	100,0

Senza risposta: 8 casi pari allo 0,2% del totale complessivo

Tavola 2.9 - Presenza di handicap tra gli affidati

	Valori assoluti	Valori percentuali
Nessun handicap	4.931	93,9
Handicap psichico	162	3,1
Handicap fisico	72	1,4
Handicap plurimo	72	1,4
Handicap sensoriale	17	0,3
Totale	5.254	100,0

Senza risposta: 26 casi pari allo 0,5% del totale complessivo

Tavola 2.10 - Condizioni di salute dell'affidato al momento dell'inserimento in famiglia (risposte multiple)

	Valori assoluti	Valori percentuali
Sano	4.309	84,2
Disturbi psicologici	509	9,9
Arresto o ritardo della crescita ponderale	130	2,5
Ritmo alterato dei bisogni fisiologici fondamentali	115	2,2
Malattia infettiva grave	110	2,2
Malattia cronica	39	0,8
Malattia congenita con menomazione progressiva	36	0,7
Disturbi psichiatrici	27	0,5
Malattia terminale	0	0,0
Totale (base di calcolo)	5.116	-

Senza risposta: 164 casi pari al 3,1% del totale complessivo

Tavola 2.11 - Problemi comportamentali degli affidati al momento dell'inserimento in famiglia (risposte multiple)

	Valori assoluti	Valori percentuali
Nessuno	3.537	69,3
Difficoltà scolastiche	948	18,6
Difficoltà relazionali con gli adulti	596	11,7
Difficoltà relazionali coi pari	513	10,1
Problemi inerenti l'autostima	455	8,9
Comportamenti aggressivi eterodiretti	248	4,9
Comportamenti devianti	83	1,6
Comportamenti aggressivi e/o lesivi autodiretti	79	1,5
Problemi inerenti la sfera sessuale	54	1,1
Totale (base di calcolo)	5.104	-

Senza risposta: 176 casi pari al 3,3% del totale complessivo

Tavola 2.12 - Condizione familiare degli affidati

	Valori assoluti	Valori percentuali
Figlio di genitori coniugati o conviventi con altri figli conviventi	1.343	25,7
Figlio unico di genitori coniugati o conviventi	592	11,3
Figlio di genitori separati o divorziati	1.329	25,4
Nucleo ricostituito	65	1,2
Orfano di padre	381	7,3
Orfano di madre	630	12,0
Orfano di entrambi i genitori	207	4,0
Figlio di madre nubile	656	12,5
Figlio di padre celibe	7	0,1
Figlio di genitori non coniugati e non conviventi	21	0,4
Totale	5.231	100,0

Senza risposta: 49 casi pari allo 0,9% del totale complessivo

Tavola 2.13 - Dove vivevano gli affidati prima dell'affidamento familiare

	Valori assoluti	Valori percentuali
Famiglia di origine	1.221	31,8
Con un genitore naturale	1.443	37,6
Parenti	378	9,8
Altra famiglia affidataria	90	2,3
Comunità familiare	70	1,8
Comunità di accoglienza	152	4,0
Istituto per minori	340	8,9
Ospedale	113	2,9
Conoscenti	2	0,1
Affido diurno	32	0,8
Totale	3.841	100,0

Senza risposta: 1.439 casi pari al 27,2% del totale complessivo

Tavola 2.14 - Tempo di permanenza in una struttura residenziale

	Valori assoluti	Valori percentuali
0-3 mesi	87	15,6
3-6 mesi	82	14,7
6 mesi - 1 anno	181	32,5
1-3 anni	134	24,1
più di 3 anni	73	13,1
Totale	557	100,0

Senza risposta: 118 casi pari al 17,5% del totale

Non applicabili: 4.605 casi pari all'87,2% del totale complessivo

Tavola 2.15 - Tipo di affidamento familiare

	Valori assoluti	Valori percentuali
Consensuale	1.304	25,0
Giudiziario	3.922	75,0
Totale	5.226	100,0

Senza risposta: 54 casi pari all'1,0% del totale complessivo

Tavola 2.16 - Motivi dell'affidamento familiare (risposte multiple)

	Valori assoluti	Valori percentuali
Condotte abbandoniche e/o		
di grave trascuratezza della famiglia di origine	2.998	63,2
Prevalenti problemi di tossicodipendenza	1.770	37,3
Gravi problemi economici	903	19,0
Prevalenti problemi di conflittualità di coppia	872	18,4
Prevalenti problemi psichiatrici	861	18,1
Separazione dei genitori	841	17,7
Detenzione di uno o entrambi i genitori	597	12,6
Gravi problemi abitativi	592	12,5
Problemi giudiziari di uno o entrambi i genitori	582	12,3
Condotte abusivanti e/o violente della famiglia di origine	303	6,4
Prevalenti problemi sanitari invalidanti	240	5,1
Ospedalizzazione di uno o entrambi i genitori	149	3,1
Totale (base di calcolo)	4.744	-

Senza risposta: 536 casi pari al 10,1% del totale complessivo

Tavola 2.17 - Numero di precedenti affidamenti familiari

	Valori assoluti	Valori percentuali
Nessuno	4.899	93,0
1	330	6,3
2	31	0,6
3	4	0,1
4	0	0,0
5	3	0,1
6	0	0,0
7	0	0,0
8	0	0,0
Totale	5.267	100,0

Senza risposta: 13 casi pari allo 0,2% del totale complessivo

Tavola 2.18 - Luogo di incontro dell'affidato con i propri familiari

	Valori assoluti	Valori percentuali
Abitazione famiglia affidataria	2.142	53,8
Abitazione famiglia di origine	1.026	25,8
Spazio neutro	482	12,1
Abitazione famiglia di origine o abitazione famiglia affidataria	176	4,4
Spazio neutro o abitazione famiglia affidataria	17	0,4
Spazio neutro o abitazione famiglia di origine	9	0,2
Nessun incontro	126	3,2
Totale	3.978	100,0

Senza risposta: 1.095 casi pari al 21,6% del totale

Non applicabili: 207 casi (orfani di entrambi i genitori) pari al 3,9% del totale complessivo

Tavola 2.19 - Frequenza attuale delle visite con i familiari

	Valori assoluti	Valori percentuali
Una o più volte alla settimana	1.882	38,8
Una o più volte ogni due settimane	487	10,1
Una volta al mese	527	10,9
Una volta ogni due/quattro mesi	6	0,1
Una volta ogni sei mesi o più raramente	644	13,3
Vive con almeno un genitore	79	1,6
Mai, solo contatti telefonici	164	3,4
Mai, rientra a casa	34	0,7
Mai	1.022	21,1
Totale	4.845	100,0

Senza risposta: 228 casi pari al 4,5% del totale

Non applicabili: 207 casi (orfani di entrambi i genitori) pari al 3,9% del totale complessivo

Tavola 2.20 - Frequenza attuale dei rientri a casa

	Valori assoluti	Valori percentuali
Una o più volte alla settimana	839	18,1
Una o più volte ogni due settimane	204	4,4
Una volta al mese	170	3,7
Una volta ogni sei mesi o più raramente	270	5,8
Mai	3.164	68,1
Totale	4.647	100,0

Senza risposta: 426 casi pari all'8,4% del totale

Non applicabili: 207 casi (orfani di entrambi i genitori) pari al 3,9% del totale complessivo

Tavola 2.21 - Durata attuale dei rientri a casa

	Valori assoluti	Valori percentuali
Mezza giornata	38	4,0
Una giornata senza pernottamento	313	33,3
Una giornata con pernottamento	222	23,6
Un fine settimana	298	31,7
Per le vacanze	69	7,3
Totale	940	100,0

Senza risposta: 969 casi pari al 50,7% del totale

Non applicabili: 3.371 casi pari al 63,8% del totale complessivo

Tavola 2.22 - Scuola frequentata dall'affidato

	Valori assoluti	Valori percentuali
Nessuna scuola	389	7,7
Asilo nido	69	1,4
Scuola materna	714	14,1
Scuola elementare	1.779	35,2
Scuola media inferiore	1.511	29,9
Istituto professionale	154	3,0
Corso professionale	111	2,2
Scuola media superiore	328	6,5
Scuola speciale	1	0,0
Totale	5.056	100,0

Senza risposta: 224 casi pari al 4,2% del totale complessivo

Tavola 2.23 - Attività lavorativa svolta dall'affidato

	Valori assoluti	Valori percentuali
Nessuna	5.066	95,9
Coadiuvante familiare	21	0,4
Lavoro protetto	7	0,1
Apprendistato	108	2,0
Contratto di formazione	14	0,3
Borsa lavoro	7	0,1
Collocamento obbligatorio	1	0,0
Contratto a tempo indeterminato	42	0,8
Lavoro saltuario	14	0,3
Totale	5.280	100,0

Tavola 2.24 - Condizione della famiglia di origine

	Valori assoluti	Valori percentuali
Coppia coniugata o convivente	1.947	37,3
Singoli	2.314	44,3
Nucleo ricostituito	324	6,2
Separati o divorziati	428	8,2
Entrambi deceduti	207	4,0
Totale	5.220	100,0

Senza risposta: 60 casi pari all'1,1% del totale complessivo

Tavola 2.25 - Titolo di studio dei genitori (valori percentuali)

	Padre	Madre
Nessuno	5,4	4,3
Scuola elementare	26,3	21,9
Scuola media inferiore	33,5	40,6
Scuola professionale	2,0	2,6
Scuola media superiore	3,9	4,9
Laurea/Diploma di laurea	0,7	0,6
Non risponde	28,2	25,1
Totale	100,0	100,0
Valori assoluti	4.624	5.273

Non applicabili: relativi al titolo di studio del padre 656 casi pari al 12,4% del totale complessivo; relativi al titolo di studio della madre 7 casi pari allo 0,1% del totale complessivo

Tavola 2.26 - Condizione occupazionale dei genitori (valori percentuali)

	Padre	Madre
Occupato	45,9	22,2
Disoccupato	19,3	18,5
Pensionato	3,7	4,9
Inoccupato	14,2	40,2
Non risponde	16,8	14,2
Totale	100,0	100,0
Valori assoluti	4.036	4.436

Non applicabili: relativi alla condizione occupazionale del padre 1.244 casi pari al 23,6% del totale complessivo; relativi alla condizione occupazionale della madre 844 casi pari al 16% del totale complessivo

Tavola 2.27 - Condizione della famiglia affidataria

	Valori assoluti	Valori percentuali
Coppia coniugata o convivente	3.929	74,6
Singoli	1.267	24,1
Nucleo ricostituito	68	1,3
Totale	5.264	100,0

Senza risposta: 16 casi pari allo 0,3% del totale complessivo

Tavola 2.28 - Titolo di studio degli affidatari (valori percentuali)

	Affidatario	Affidataria
Nessuno	6,5	8,1
Scuola elementare	39,1	42,9
Scuola media inferiore	26,3	27,0
Scuola professionale	3,6	2,5
Scuola media superiore	7,5	7,0
Laurea/diploma di laurea	2,4	1,4
Non risponde	14,6	11,1
Totale	100,0	100,0
Valori assoluti	4.209	5.099

Tavola 2.29 - Condizione occupazionale degli affidatari (valori percentuali)

	Affidatario	Affidataria
Occupato	53,8	28,8
Disoccupato	1,8	4,0
Pensionato	37,4	24,7
Inoccupato	0,5	39,6
Non risponde	6,6	2,8
Totale	100,0	100,0
Valori assoluti	4.209	5.099

Tavola 2.30 - Motivazione prioritaria della famiglia affidataria (risposte multiple)

	Valori assoluti	Valori percentuali
Ideali di solidarietà	801	50,8
Ripiego dell'adozione	211	13,4
Condivisione con altri delle proprie risorse	167	10,6
Morte di un familiare	128	8,1
Morte di un figlio	115	7,3
Assenza di figli propri	98	6,2
Segnale concreto di apertura verso gli altri	89	5,6
Testimonianza della propria fede religiosa	50	3,2
Ha figli in uscita e si sente ancora giovane	30	1,9
Desiderio di un figlio/a di sesso diverso dai propri	16	1,0
Desiderio di compagnia per figlio/a unico/a	3	0,2
Desiderio di completamento dell'arco di età dei propri figli	3	0,2
Ha figli e ne vorrebbe altri ma non può più generare	3	0,2
Totale (base di calcolo)	1.576	-

Senza risposta: 3.704 casi pari al 70,1% del totale complessivo

Tavola 2.31 - Fattori di rischio presenti nella famiglia affidataria

	Valori assoluti	Valori percentuali
No	4.232	80,2
Si	1.048	19,8
Totale	5.280	100,0

**Tavola 2.32 - Tipo di fattori di rischio individuati nella famiglia affidataria
(risposte multiple)**

	Valori assoluti	Valori percentuali
Presenza di patologie e/o traumi rilevanti nella storia degli affidatari	485	46,3
Rigidità delle attese	344	32,8
Concezione privatistica dell'affido	323	30,8
Eccessiva motivazione adozionale	100	9,5
Opposizione di uno dei coniugi	46	4,4
Precedenti affidi con esito negativo	10	1,0
Totale (base di calcolo)	1.048	-

**Tavola 2.33 - Canali informativi di conoscenza dell'affidamento familiare
(risposte multiple)**

	Valori assoluti	Valori percentuali
Campagne informative	131	4,0
Servizi sociali territoriali	3145	95,7
ANFAA	5	0,2
Altra famiglia affidataria	39	1,2
Altra associazione	22	0,7
Totale (base di calcolo)	3.287	-

Senza risposta: 1.993 casi pari al 37,7% del totale complessivo

3. Distribuzione dei dati riferiti ai progetti di affidamento eterofamiliare realizzati dai servizi

Tavola 3.1 - Partecipanti al progetto di affidamento familiare dell'affidato (risposte multiple)

	Valori assoluti	Valori percentuali
Tribunale per i minorenni	3.051	66,0
Famiglia affidataria	3.008	65,0
Servizi sociali del Comune di residenza del minore	2.825	61,1
ASL di residenza del minore	2.612	56,5
Famiglia di origine	1.829	39,5
ASL di residenza della famiglia affidataria	976	21,1
Minore	971	21,0
Servizi sociali del Comune di residenza della famiglia affidataria	851	18,4
Giudice tutelare	714	15,4
Responsabile o operatori di ente privato	344	7,4
Responsabile di ente convenzionato	136	2,9
Totale (base di calcolo)	4.625	-

Senza risposta: 43 casi pari allo 0,9% del totale complessivo

Tavola 3.2. - Frequenza periodica della verifica del progetto di affidamento familiare

	Valori assoluti	Valori percentuali
Settimanale	30	0,8
Quindicinale	477	12,7
Mensile	1.676	44,5
Trimestrale	903	24,0
Quadrimestrale	12	0,3
Semestrale	505	13,4
Annuale	154	4,1
Non prevista	13	0,3
Totale	3.770	100,0

Senza risposta: 898 casi pari al 19,2% del totale complessivo

Tavola 3.3 - Chi è presente ai momenti di verifica (risposte multiple)

	Valori assoluti	Valori percentuali
Famiglia affidataria	3.824	83,7
Servizi sociali del Comune di residenza del minore	2.662	58,3
ASL di residenza del minore	2.340	51,2
Famiglia di origine	1.755	38,4
Minore	1.652	36,2
ASL di residenza della famiglia affidataria	994	21,8
Servizi sociali del Comune di residenza della famiglia affidataria	837	18,3
Tribunale per i minorenni	747	16,4
Giudice tutelare	84	1,8
Équipe della struttura residenziale	60	1,3
Ente convenzionato	55	1,2
Totale (base di calcolo)	4.566	-

Senza risposta: 102 casi pari al 2,2% del totale complessivo

Tavola 3.4 - Interventi effettuati prima della realizzazione dell'affidamento familiare (risposte multiple)

	Valori assoluti	Valori percentuali
Analisi e valutazione dei requisiti della famiglia affidataria	3.838	88,7
Analisi del rischio evolutivo del minore	3.696	85,5
Valutazione dell'idoneità genitoriale del nucleo di origine	3.511	81,2
Preparazione/formazione della famiglia affidataria	2.688	62,2
Preparazione del minore	2.595	60,0
Preparazione della famiglia di origine	2.586	59,8
Azione di promozione dell'affidamento familiare	1.596	36,9
Totale (base di calcolo)	4.325	-

Senza risposta: 343 casi pari al 7,3% del totale complessivo

Tavola 3.5 - Interventi realizzati nel corso del progetto di affidamento familiare (risposte multiple)

	Valori assoluti	Valori percentuali
Valutazione dell'andamento dell'affidamento	4.351	94,5
Sostegno alla famiglia affidataria	4.277	92,9
Regolamentazione dell'affidamento	3.822	83,0
Sostegno al minore	3.468	75,3
Monitoraggio del rapporto tra famiglia affidataria, famiglia di origine e minore	3.392	73,7
Sostegno alla famiglia di origine	3.248	70,5
Coordinamento e gestione in rete del progetto	2.449	53,2
Promozione di reti informali di sostegno	1.099	23,9
Totale (base di calcolo)	4.605	-

Senza risposta: 63 casi pari all'1,3% del totale complessivo

Tavola 3.6 - Incontri conoscitivi tra la famiglia di origine e la famiglia affidataria

	Valori assoluti	Valori percentuali
Si	2.606	55,8
No	2.062	44,2
Totale	4.668	100,0

Tavola 3.7 - Criteri utilizzati nella fase di abbinamento tra affidato e famiglia affidataria (risposte multiple)

	Valori assoluti	Valori percentuali
Presenza di uno spazio adeguato di crescita	3.708	89,1
Diversificazione delle esperienze precedenti del minore	1.996	47,9
Continuità nelle risorse evidenziate dal minore	1.251	30,1
Rilevazione delle preferenze della famiglia affidataria	575	13,8
Attenzione all'elemento più fragile del sistema familiare affidatario	337	8,1
Totale (base di calcolo)	4.163	-

Senza risposta: 505 casi pari al 10,8% del totale complessivo

Tavola 3.8 - Interventi realizzati in favore della famiglia di origine per facilitare il rientro dell'affidato (risposte multiple)

	Valori assoluti	Valori percentuali
Nessuno	1.969	44,5
Promozione delle competenze genitoriali	1.665	37,6
Consulenza psicologica	1.176	26,6
Interventi di tipo educativo	1.057	23,9
Sostegno economico	992	22,4
Assistenza domiciliare	400	9,0
Programmi di disintossicazione	400	9,0
Terapia familiare	399	9,0
Trattamento in comunità	231	5,2
Totale (base di calcolo)	4.425	-

Senza risposta: 243 casi pari al 5,2% del totale complessivo

Tavola 3.9 - Contributo mensile in lire erogato alla famiglia affidataria

	Valori assoluti	Valori percentuali
Nessuno	737	15,9
Fino a 300.000	287	6,2
Da 301.000 a 500.000	1.004	21,6
Da 501.000 a 700.000	1.704	36,7
Da 701.000 a 1.000.000	773	16,6
Da 1.001.000 a 1.500.000	80	1,7
Oltre 1.500.000	59	1,3
Totale	4.644	100,0

Senza risposta: 24 casi pari allo 0,5% del totale complessivo

Tavola 3.10 - Giudizio dell'operatore in merito ai problemi comportamentali dell'affidato al momento del suo inserimento in famiglia

	Valori assoluti	Valori percentuali
Assenti	176	4,1
Lieve entità	2.173	50,7
Media entità	1.241	29,0
Gravi	548	12,8
Molto gravi	145	3,4
Totale	4.283	100,0

Senza risposta: 385 casi pari all'8,2% del totale complessivo

Tavola 3.11 - Giudizio dell'operatore in merito ai problemi comportamentali dell'affidato dopo l'inserimento in famiglia

	Valori assoluti	Valori percentuali
Assenti	1.168	25,8
Peggiorati	165	3,6
Stazionari	687	15,2
Migliorati	2.513	55,4
Totale	4.533	100,0

Senza risposta: 135 casi pari al 2,9% del totale complessivo

4. Distribuzione dei dati riferiti ai progetti di affidamento intrafamiliare realizzati dai servizi

Tavola 4.1 - Partecipanti al progetto di affidamento familiare dell'affidato (risposte multiple)

	Valori assoluti	Valori percentuali
Tribunale per i minorenni	3.793	72,9
Famiglia affidataria	3.504	67,4
Servizi sociali del Comune di residenza del minore	3.406	65,5
ASL di residenza del minore	2.175	41,8
Famiglia di origine	1.955	37,6
Servizi sociali del Comune di residenza della famiglia affidataria	1.437	27,6
ASL di residenza della famiglia affidataria	1.088	20,9
Minore	852	16,4
Giudice tutelare	629	12,1
Responsabile o operatori di ente privato	60	1,2
Responsabile di ente convenzionato	34	0,7
Totale (base di calcolo)	5.201	-

Senza risposta: 79 casi pari all'1,5% del totale complessivo

Tavola 4.2. - Frequenza periodica della verifica del progetto di affidamento familiare

	Valori assoluti	Valori percentuali
Settimanale	22	0,5
Quindicinale	423	10,2
Mensile	1.254	30,3
Trimestrale	1.170	28,3
Quadrimestrale	18	0,4
Semestrale	869	21,0
Annuale	363	8,8
Non prevista	14	0,3
Totale	4.133	100,0

Senza risposta: 1.147 casi pari al 21,7% del totale complessivo

Tavola 4.3 - Chi è presente ai momenti di verifica (risposte multiple)

	Valori assoluti	Valori percentuali
Famiglia affidataria	3.783	77,0
Servizi sociali del Comune di residenza del minore	3.202	65,2
ASL di residenza del minore	1.950	39,7
Minore	1.694	34,5
Famiglia di origine	1.504	30,6
Servizi sociali del Comune di residenza della famiglia affidataria	1.449	29,5
ASL di residenza della famiglia affidataria	1.083	22,1
Tribunale per i minorenni	1.064	21,7
Giudice tutelare	81	1,6
Ente convenzionato	41	0,8
Équipe della struttura residenziale	26	0,5
Totale (base di calcolo)	4.911	-

Senza risposta: 369 casi pari al 7% del totale complessivo

Tavola 4.4 - Interventi effettuati prima della realizzazione dell'affidamento familiare (risposte multiple)

	Valori assoluti	Valori percentuali
Analisi e valutazione dei requisiti della famiglia affidataria	3.685	83,0
Analisi del rischio evolutivo del minore	3.666	82,5
Valutazione dell'idoneità genitoriale del nucleo di origine	3.423	77,1
Preparazione/formazione della famiglia affidataria	1.835	41,3
Preparazione del minore	1.697	38,2
Preparazione della famiglia di origine	1.586	35,7
Azione di promozione dell'affidamento familiare	1.066	24,0
Totale (base di calcolo)	4.442	-

Senza risposta: 838 casi pari al 15,9% del totale complessivo

Tavola 4.5 - Interventi realizzati nel corso del progetto di affidamento familiare (risposte multiple)

	Valori assoluti	Valori percentuali
Sostegno alla famiglia affidataria	4.724	92,5
Valutazione dell'andamento dell'affidamento	4.568	89,4
Sostegno al minore	3.565	69,8
Regolamentazione dell'affidamento	3.252	63,7
Monitoraggio del rapporto tra famiglia affidataria, famiglia di origine e minore	3.106	60,8
Sostegno alla famiglia di origine	2.647	51,8
Coordinamento e gestione in rete del progetto	2.020	39,6
Promozione di reti informali di sostegno	1.191	23,3
Totale (base di calcolo)	5.107	-

Senza risposta: 173 casi pari al 3,3% del totale complessivo

Tavola 4.6 - Incontri conosciuti tra la famiglia di origine e la famiglia affidataria

	Valori assoluti	Valori percentuali
Si	549	10,4
No	4.731	89,6
Totale	5.280	100,0

Tavola 4.7 - Criteri utilizzati nella fase di abbinamento tra affidato e famiglia affidataria (risposte multiple)

	Valori assoluti	Valori percentuali
Presenza di uno spazio adeguato di crescita	2.348	71,7
Continuità nelle risorse evidenziate dal minore	1.270	38,8
Diversificazione delle esperienze precedenti del minore	707	21,6
Rilevazione delle preferenze della famiglia affidataria	566	17,3
Attenzione all'elemento più fragile del sistema familiare affidatario	220	6,7
Totale (base di calcolo)	3.274	-

Senza risposta: 2.006 casi pari al 38% del totale complessivo

Tavola 4.8 - Interventi realizzati in favore della famiglia di origine per facilitare il rientro dell'affidato (risposte multiple)

	Valori assoluti	Valori percentuali
Nessuno	2.806	57,1
Promozione competenze genitoriali	1.315	26,8
Interventi di tipo educativo	850	17,3
Consulenza psicologica	799	16,3
Programmi di disintossicazione	792	16,1
Sostegno economico	680	13,8
Trattamento in comunità	541	11,0
Terapia familiare	379	7,7
Assistenza domiciliare	256	5,2
Totale (base di calcolo)	4.913	-

Senza risposta: 367 casi pari al 7% del totale complessivo

Tavola 4.9 - Contributo mensile in lire erogato alla famiglia affidataria

	Valori assoluti	Valori percentuali
Nessuno	1.863	35,8
Fino a 300.000	1.047	20,1
Da 301.000 a 500.000	1.165	22,4
Da 501.000 a 700.000	800	15,4
Da 701.000 a 1.000.000	302	5,8
Da 1.001.000 a 1.500.000	13	0,3
Oltre 1.500.000	10	0,2
Totale	5.200	100,0

Senza risposta: 80 casi pari all'1,5% del totale complessivo

Tavola 4.10 - Giudizio dell'operatore in merito ai problemi comportamentali dell'affidato al momento del suo inserimento in famiglia

	Valori assoluti	Valori percentuali
Assenti	419	9,1
Lieve entità	2.848	62,2
Media entità	911	19,9
Gravi	320	7,0
Molto gravi	84	1,8
Totale	4.582	100,0

Senza risposta: 698 casi pari al 13,2% del totale complessivo

Tavola 4.11 - Giudizio dell'operatore in merito ai problemi comportamentali dell'affidato dopo l'inserimento in famiglia

	Valori assoluti	Valori percentuali
Assenti	1.767	35,1
Peggiorati	278	5,5
Stazionari	1.060	21,1
Migliorati	1.925	38,3
Totale	5.030	100,0

Senza risposta: 250 casi pari al 4,7% del totale complessivo

5. Distribuzione dei dati riferiti ai soggetti fino ai 18 anni che hanno concluso l'affidamento eterofamiliare nel periodo 1° gennaio 1999 - 30 giugno 1999

Tavola 5.1 - Affidati che hanno concluso l'affidamento familiare per regione di residenza

	Valori assoluti	Valori percentuali
Piemonte	43	10,6
Valle d'Aosta	2	0,5
Liguria	26	6,4
Lombardia	71	17,4
Trentino Alto Adige	15	3,7
Veneto	39	9,6
Friuli Venezia Giulia	10	2,5
Emilia Romagna	52	12,8
Toscana	17	4,2
Umbria	1	0,2
Marche	8	2,0
Lazio	15	3,7
Abruzzo	5	1,2
Molise	-	-
Puglia	35	8,6
Basilicata	1	0,2
Campania	14	3,4
Calabria	8	2,0
Sicilia	25	6,1
Sardegna	20	4,9
Totale	407	100,0

Tavola 5.2 - Genere sessuale degli affidati

	Valori assoluti	Valori percentuali
Bambino/ragazzo	199	49,4
Bambina/ragazza	204	50,6
Totale	403	100,0

Senza risposta: 4 casi pari all'1,0% del totale complessivo

Tavola 5.3 - Classi di età degli affidati

	Valori assoluti	Valori percentuali
0-2 anni	34	8,4
3-5 anni	52	12,8
6-10 anni	94	23,2
11-13 anni	61	15,0
14-17 anni	90	22,2
18 anni	55	13,5
oltre 18 anni	20	4,9
Totale	406	100,0

Senza risposta: un caso pari allo 0,2% del totale complessivo

Tavola 5.4 - Età degli affidati all'inizio dell'affidamento familiare

	Valori assoluti	Valori percentuali
fino a 1 anno	47	11,7
2 anni	15	3,7
3 anni	21	5,2
4 anni	23	5,7
5 anni	21	5,2
6 anni	14	3,5
7 anni	25	6,2
8 anni	28	7,0
9 anni	30	7,5
10 anni	31	7,7
11 anni	25	6,2
12 anni	25	6,2
13 anni	22	5,5
14 anni	22	5,5
15 anni	20	5,0
16 anni	15	3,7
17 anni	11	2,7
18 anni	7	1,7
Totale	402	100,0

Senza risposta: 5 casi pari all'1,2% del totale complessivo

Tavola 5.5 - Durata in anni dell'affidamento familiare

	Valori assoluti	Valori percentuali
fino a 1 anno	220	54,9
2 anni	49	12,2
3 anni	28	7,0
4 anni	20	5,0
5 anni	23	5,7
6 anni	19	4,7
7 anni	11	2,7
8 anni	10	2,5
9 anni	8	2,0
10 anni	6	1,5
11 anni	2	0,5
12 anni	1	0,2
13 anni	-	-
14 anni	2	0,5
15 anni	-	-
16 anni	-	-
17 anni	-	-
18 anni	2	0,5
Totale	401	100,0

Senza risposta: 6 casi pari all'1,5% del totale complessivo

Tavola 5.6 - Cittadinanza degli affidati

	Valori assoluti	Valori percentuali
Italiana	345	84,8
Straniera	62	15,2
Totale	407	100,0

Tavola 5.7 - Presenza di handicap tra gli affidati

	Valori assoluti	Valori percentuali
Nessun handicap	369	91,3
Handicap psichico	19	4,7
Handicap plurimo	8	2,0
Handicap fisico	5	1,2
Handicap sensoriale	3	0,7
Totale	404	100,0

Senza risposta: 3 casi pari allo 0,7% del totale complessivo

Tavola 5.8 - Condizione familiare degli affidati

	Valori assoluti	Valori percentuali
Figlio di genitori coniugati o conviventi con altri figli conviventi	151	37,9
Figlio unico di genitori coniugati o conviventi	31	7,8
Figlio di genitori separati o divorziati	104	26,1
Nucleo ricostituito	16	4,0
Orfano di padre	21	5,3
Orfano di madre	21	5,3
Orfano di entrambi i genitori	4	1,0
Figlio di madre nubile	47	11,8
Figlio di genitori ignoti	3	0,8
Totale	398	100,0

Senza risposta: 9 casi pari al 2,2% del totale complessivo

Tavola 5.9 - Dove vivevano gli affidati prima dell'affidamento familiare

	Valori assoluti	Valori percentuali
Famiglia di origine	150	37,2
Con un genitore naturale	82	20,3
Parenti	18	4,5
Altra famiglia affidataria	20	5,0
Comunità familiare	23	5,7
Comunità accoglienza	44	10,9
Istituto per minori	49	12,2
Ospedale	11	2,7
Conoscenti	4	1,0
Sulla strada	2	0,5
Totale	403	100,0

Senza risposta: 4 casi pari all'1,0% del totale complessivo

Tavola 5.10 - Tempo di permanenza in una struttura residenziale

	Valori assoluti	Valori percentuali
0-3 mesi	15	12,7
3-6 mesi	17	14,4
6 mesi - 1 anno	33	28,0
1-3 anni	35	29,7
più di 3 anni	18	15,3
Totale	118	100,0

Senza risposta: 9 casi pari al 7,1% del totale

Non applicabili: 280 casi pari al 68,8% del totale complessivo

Tavola 5.11 - Tipo di affidamento familiare

	Valori assoluti	Valori percentuali
Consensuale	155	38,5
Giudiziario	248	61,5
Totale	403	100,0

Senza risposta: 4 casi pari all'1% del totale complessivo

Tavola 5.12 - Condizione della famiglia di origine

	Valori assoluti	Valori percentuali
Coppia coniugata o convivente	174	44,1
Singoli	148	37,5
Nucleo ricostituito	42	10,6
Separati o divorziati	24	6,1
Entrambi deceduti	4	1,0
Genitori ignoti	3	0,8
Totale	395	100,0

Senza risposta: 12 casi pari al 2,9% del totale complessivo

Tavola 5.13 - Condizione della famiglia affidataria

	Valori assoluti	Valori percentuali
Coppia coniugata o convivente	384	94,6
Singoli	21	5,2
Nucleo ricostituito	1	0,2
Totale	406	100,0

Senza risposta: un caso pari allo 0,2% del totale complessivo

Tavola 5.14 - Tipo di fattori di rischio individuati nella famiglia affidataria

	Valori assoluti	Valori percentuali
Nessuno	270	66,3
Rigidità delle attese	56	13,8
Eccessiva motivazione adozionale	22	5,4
Concezione privatistica dell'affido	12	2,9
Presenza di patologie e/o traumi rilevanti nella storia degli affidatari	9	2,2
Opposizione di uno dei coniugi	9	2,2
Precedenti affidi con esito negativo	4	1,0
Altro	25	6,1
Totale	407	100,0

Tavola 5.15 - Interventi effettuati prima della realizzazione dell'affidamento familiare (risposte multiple)

	Valori assoluti	Valori percentuali
Analisi e valutazione dei requisiti della famiglia affidataria	341	89,3
Analisi del rischio evolutivo del minore	317	83,0
Valutazione dell'idoneità genitoriale del nucleo di origine	305	79,8
Preparazione del minore	249	65,2
Preparazione/formazione della famiglia affidataria	238	62,3
Preparazione della famiglia di origine	230	60,2
Azione di promozione dell'affidamento familiare	158	41,4
Totale (base di calcolo)	382	-

Senza risposta: 25 casi pari al 6,1% del totale complessivo

Tavola 5.16 - Interventi realizzati nel corso del progetto di affidamento familiare (risposte multiple)

	Valori assoluti	Valori percentuali
Coordinamento e gestione in rete del progetto	369	92,0
Sostegno alla famiglia affidataria	367	91,5
Regolamentazione dell'affidamento	340	84,8
Sostegno al minore	313	78,1
Sostegno alla famiglia di origine	296	73,8
Verifica dell'andamento dell'affidamento	6	1,5
Totale (base di calcolo)	401	-

Senza risposta: 6 casi pari all'1,5% del totale complessivo

Tavola 5.17 - Incontri conoscitivi tra la famiglia di origine e la famiglia affidataria

	Valori assoluti	Valori percentuali
Sì	237	58,2
No	170	41,8
Totale	407	100,0

Tavola 5.18 - Contributo mensile in lire erogato alla famiglia affidataria

	Valori assoluti	Valori percentuali
Nessuno	77	18,9
Fino a 300.000	35	8,6
Da 301.000 a 500.000	101	24,8
Da 501.000 a 700.000	131	32,2
Da 701.000 a 1.000.000	57	14,0
Da 1.001.000 a 1.500.000	3	0,7
Oltre 1.500.000	3	0,7
Totale	407	100,0

Tavola 5.19 - Rapporti tra famiglia di origine e famiglia affidataria al momento dell'inserimento del soggetto in famiglia

	Valori assoluti	Valori percentuali
Assenti	38	10,8
Pessimi	33	9,3
Mediocri	66	18,7
Discreti	104	29,5
Buoni	112	31,7
Totale	353	100,0

Senza risposta: 54 casi pari al 13,3% del totale complessivo

Tavola 5.20 - Rapporti tra famiglia di origine e famiglia affidataria a conclusione dell'affidamento familiare

	Valori assoluti	Valori percentuali
Assenti	96	24,9
Peggiorati	62	16,1
Stazionari	138	35,8
Migliorati	89	23,1
Totale	385	100,0

Senza risposta: 22 casi pari al 5,4% del totale complessivo

Tavola 5.21 - Giudizio dell'operatore in merito ai problemi comportamentali dell'affidato al momento del suo inserimento in famiglia

	Valori assoluti	Valori percentuali
Assenti	15	4,2
Lieve entità	172	48,2
Media entità	113	31,7
Gravi	40	11,2
Molto gravi	17	4,8
Totale	357	100,0

Senza risposta: 50 casi pari al 12,3% del totale complessivo

Tavola 5.22 - Giudizio dell'operatore in merito ai problemi comportamentali dell'affidato a conclusione dell'affidamento familiare

	Valori assoluti	Valori percentuali
Assenti	85	22,3
Peggiorati	38	9,9
Stazionari	108	28,3
Migliorati	151	39,5
Totale	382	100,0

Senza risposta: 25 casi pari al 6,1% del totale complessivo

Tavola 5.23 - Esito dell'affidamento familiare

	Valori assoluti	Valori percentuali
Rientro nella famiglia di origine	170	42,0
Collocamento in affidamento preadottivo	70	17,3
Collocamento in comunità di accoglienza	37	9,1
Collocamento in Istituto per minori	26	6,4
Raggiungimento di una vita autonoma	23	5,7
Permanenza oltre 18 anni	23	5,7
Collocamento in comunità familiare	21	5,2
Inserimento in un'altra famiglia affidataria	17	4,2
Interruzione dell'affidamento	16	4,0
Altro	2	0,5
Totale	405	100,0

Senza risposta: 2 casi pari allo 0,5% del totale complessivo

Tavola 5.24 - Chi ha deciso la conclusione dell'affidamento familiare (risposte multiple)

	Valori assoluti	Valori percentuali
Servizi sociali del Comune di residenza del minore	165	51,1
Servizi sociali del Comune di residenza della famiglia affidataria	39	12,1
ASL di residenza del minore	114	35,3
ASL di residenza della famiglia affidataria	36	11,1
Giudice tutelare	15	4,6
Tribunale per i minorenni	142	44,0
Totale (base di calcolo)	323	-

Senza risposta: 84 casi pari al 20,6% del totale complessivo

6. Distribuzione dei dati riferiti ai soggetti fino ai 18 anni che hanno concluso l'affidamento intrafamiliare nel periodo 1 gennaio 1999 - 30 giugno 1999

Tavola 6.1 - Affidati che hanno concluso l'affidamento familiare per regione di residenza

	Valori assoluti	Valori percentuali
Piemonte	20	9,4
Valle d'Aosta	-	-
Liguria	9	4,2
Lombardia	18	8,5
Trentino Alto Adige	17	8,0
Veneto	14	6,6
Friuli Venezia Giulia	4	1,9
Emilia Romagna	9	4,2
Toscana	15	7,0
Umbria	2	0,9
Marche	9	4,2
Lazio	9	4,2
Abruzzo	5	2,3
Molise	-	-
Puglia	44	20,7
Basilicata	3	1,4
Campania	9	4,2
Calabria	-	-
Sicilia	7	3,3
Sardegna	19	8,9
Totale	213	100,0

Tavola 6.2 - Genere sessuale degli affidati

	Valori assoluti	Valori percentuali
Bambino/ragazzo	114	53,5
Bambina/ragazza	99	46,5
Totale	213	100,0

Tavola 6.3 - Classi di età degli affidati

	Valori assoluti	Valori percentuali
0-2 anni	1	0,5
3-5 anni	15	7,0
6-10 anni	43	20,2
11-13 anni	21	9,9
14-17 anni	50	23,5
18 anni	68	31,9
oltre 18 anni	15	7,0
Totale	213	100,0

Tavola 6.4 - Età degli affidati all'inizio dell'affidamento familiare

	Valori assoluti	Valori percentuali
fino a 1 anno	22	10,7
2 anni	7	3,4
3 anni	9	4,4
4 anni	13	6,3
5 anni	8	3,9
6 anni	8	3,9
7 anni	11	5,4
8 anni	5	2,4
9 anni	14	6,8
10 anni	14	6,8
11 anni	12	5,9
12 anni	15	7,3
13 anni	10	4,9
14 anni	16	7,8
15 anni	7	3,4
16 anni	14	6,8
17 anni	14	6,8
18 anni	6	2,9
Totale	205	100,0

Senza risposta: 8 casi pari al 3,7% del totale complessivo

Tavola 6.5 - Durata in anni dell'affidamento familiare

	Valori assoluti	Valori percentuali
fino a 1 anno	69	34,2
2 anni	19	9,4
3 anni	28	13,9
4 anni	9	4,5
5 anni	16	7,9
6 anni	13	6,4
7 anni	11	5,4
8 anni	10	5,0
9 anni	8	4,0
10 anni	2	1,0
11 anni	1	0,5
12 anni	3	1,5
13 anni	3	1,5
14 anni	2	1,0
15 anni	5	2,5
16 anni	-	-
17 anni	2	1,0
18 anni	1	0,5
Totale	202	100,0

Senza risposta: 11 casi pari al 5,2% del totale complessivo

Tavola 6.6 - Cittadinanza degli affidati

	Valori assoluti	Valori percentuali
Italiana	198	93,0
Straniera	15	7,0
Totale	213	100,0

Tavola 6.7 - Presenza di handicap tra gli affidati

	Valori assoluti	Valori percentuali
Nessun handicap	198	93,4
Handicap psichico	5	2,4
Handicap plurimo	5	2,4
Handicap fisico	4	1,9
Handicap sensoriale	-	-
Totale	212	100,0

Senza risposta: un caso pari allo 0,5% del totale complessivo

Tavola 6.8 - Condizione familiare degli affidati

	Valori assoluti	Valori percentuali
Figlio di genitori coniugati o conviventi con altri figli conviventi	76	35,8
Figlio unico di genitori coniugati o conviventi	22	10,4
Figlio di genitori separati o divorziati	42	19,8
Nucleo ricostituito	3	1,4
Orfano di padre	26	12,3
Orfano di madre	16	7,5
Orfano di entrambi i genitori	8	3,8
Figlio di madre nubile	19	9,0
Figlio di genitori ignoti	-	-
Totale	212	100,0

Senza risposta: un caso pari allo 0,5% del totale complessivo

Tavola 6.9 - Dove vivevano gli affidati prima dell'affidamento familiare

	Valori assoluti	Valori percentuali
Famiglia di origine	121	57,1
Con un genitore naturale	41	19,3
Parenti	19	9,0
Altra famiglia affidataria	2	0,9
Comunità familiare	3	1,4
Comunità accoglienza	4	1,9
Istituto per minori	20	9,4
Ospedale	1	0,5
Conoscenti	-	-
Sulla strada	1	0,5
Totale	212	100,0

Senza risposta: un caso pari allo 0,5% del totale complessivo

Tavola 6.10 - Tempo di permanenza in una struttura residenziale

	Valori assoluti	Valori percentuali
0-3 mesi	6	22,2
3-6 mesi	1	3,7
6 mesi - 1 anno	9	33,3
1-3 anni	7	25,9
più di 3 anni	4	14,8
Totale	27	100,0

Senza risposta: un caso pari al 3,6% del totale; non applicabili: 185 casi pari all'86,9% del totale complessivo

Tavola 6.11 - Tipo di affidamento familiare

	Valori assoluti	Valori percentuali
Consensuale	78	36,8
Giudiziario	134	63,2
Totale	212	100,0

Senza risposta: un caso pari allo 0,5% del totale complessivo

Tavola 6.12 - Condizione della famiglia di origine

	Valori assoluti	Valori percentuali
Coppia coniugata o convivente	94	45,0
Singoli	82	39,2
Nucleo ricostituito	15	7,2
Separati o divorziati	10	4,8
Entrambi deceduti	8	3,8
Genitori ignoti	-	-
Totale	209	100,0

Senza risposta: 4 casi pari all'1,9% del totale complessivo

Tavola 6.13 - Condizione della famiglia affidataria

	Valori assoluti	Valori percentuali
Coppia coniugata o convivente	152	71,4
Singoli	56	26,3
Nucleo ricostituito	5	2,3
Totale	213	100,0

Tavola 6.14 - Fattori di rischio individuati nella famiglia affidataria

	Valori assoluti	Valori percentuali
Nessuno	132	62,0
Rigidità delle attese	22	10,3
Presenza di patologie e/o traumi rilevanti nella storia degli affidatari	20	9,4
Concezione privatistica dell'affido	7	3,3
Opposizione di uno dei coniugi	3	1,4
Eccessiva motivazione adozionale	2	0,9
Precedenti affidi con esito negativo	-	-
Altro	27	12,7
Totale	213	100,0

Tavola 6.15 - Interventi effettuati prima della realizzazione dell'affidamento familiare (risposte multiple)

	Valori assoluti	Valori percentuali
Analisi e valutazione dei requisiti della famiglia affidataria	155	88,6
Analisi del rischio evolutivo del minore	143	81,7
Valutazione dell'idoneità genitoriale del nucleo di origine	126	72,0
Preparazione del minore	88	50,3
Preparazione/formazione della famiglia affidataria	82	46,9
Preparazione della famiglia di origine	65	37,1
Azione di promozione dell'affidamento familiare	43	24,6
Totale (base di calcolo)	175	-

Senza risposta: 38 casi pari al 17,8% del totale complessivo

Tavola 6.16 - Interventi realizzati nel corso del progetto di affidamento familiare (risposte multiple)

	Valori assoluti	Valori percentuali
Coordinamento e gestione in rete del progetto	193	94,1
Sostegno alla famiglia affidataria	183	89,3
Sostegno al minore	154	75,1
Regolamentazione dell'affidamento	131	63,9
Sostegno alla famiglia di origine	112	54,6
Verifica dell'andamento dell'affidamento	1	0,5
Totale (base di calcolo)	205	-

Senza risposta: 8 casi pari al 3,7% del totale complessivo

Tavola 6.17 - Incontri conoscitivi tra la famiglia di origine e la famiglia affidataria

	Valori assoluti	Valori percentuali
Sì	29	13,6
No	184	86,4
Totale	213	100,0

Tavola 6.18 - Contributo mensile in lire erogato alla famiglia affidataria

	Valori assoluti	Valori percentuali
Nessuno	80	37,6
Fino a 300.000	41	19,2
Da 301.000 a 500.000	37	17,4
Da 501.000 a 700.000	44	20,7
Da 701.000 a 1.000.000	11	5,2
Da 1.001.000 a 1.500.000	-	-
Oltre 1.500.000	-	-
Totale	213	100,0

Tavola 6.19 - Rapporti tra famiglia di origine e famiglia affidataria al momento dell'inserimento del soggetto in famiglia

	Valori assoluti	Valori percentuali
Assenti	2	1,0
Pessimi	40	20,4
Mediocri	41	20,9
Discreti	50	25,5
Buoni	63	32,1
Totale	196	100,0

Senza risposta: 17 casi pari all'8,0% del totale complessivo

Tavola 6.20 - Rapporti tra famiglia di origine e famiglia affidataria a conclusione dell'affidamento familiare

	Valori assoluti	Valori percentuali
Assenti	39	19,0
Peggiorati	23	11,2
Stazionari	99	48,3
Migliorati	44	21,5
Totale	205	100,0

Senza risposta: 8 casi pari al 3,7% del totale complessivo

Tavola 6.21 - Giudizio dell'operatore in merito ai problemi comportamentali dell'affidato al momento del suo inserimento in famiglia

	Valori assoluti	Valori percentuali
Assenti	24	12,8
Lieve entità	101	54,0
Media entità	41	21,9
Gravi	17	9,1
Molto gravi	4	2,1
Totale	187	100,0

Senza risposta: 26 casi pari al 12,2% del totale complessivo

Tavola 6.22 - Giudizio dell'operatore in merito ai problemi comportamentali dell'affidato a conclusione dell'affidamento familiare

	Valori assoluti	Valori percentuali
Assenti	60	30,0
Peggiorati	20	10,0
Stazionari	45	22,5
Migliorati	75	37,5
Totale	200	100,0

Senza risposta: 13 casi pari al 6,1% del totale complessivo

Tavola 6.23 - Esito dell'affidamento familiare

	Valori assoluti	Valori percentuali
Rientro nella famiglia di origine	84	41,2
Raggiungimento di una vita autonoma	42	20,6
Permanenza oltre 18 anni	27	13,2
Collocamento in comunità di accoglienza	10	4,9
Collocamento in affidamento preadottivo	7	3,4
Collocamento in comunità familiare	7	3,4
Inserimento in un'altra famiglia affidataria	7	3,4
Interruzione dell'affidamento	7	3,4
Collocamento in istituto per minori	5	2,5
Altro	8	3,9
Totale	204	100,0

Senza risposta: 9 casi pari al 4,2% del totale complessivo

**Tavola 6.24 - Chi ha deciso la conclusione dell'affidamento familiare
(risposte multiple)**

	Valori assoluti	Valori percentuali
Servizi sociali del Comune di residenza del minore	76	55,1
Servizi sociali del Comune di residenza della famiglia affidataria	19	13,8
ASL di residenza del minore	29	21,0
ASL di residenza della famiglia affidataria	13	9,4
Giudice tutelare	7	5,1
Tribunale per i minorenni	77	55,8
Totale (base di calcolo)	138	-

Senza risposta: 75 casi pari al 35,2% del totale complessivo

7. Distribuzione dei dati riferiti agli affidamenti eterofamiliari al 30 giugno 1999 suddivisi per regione

Tavola 7.1. Genere sessuale degli affidati (valori percentuali)

	Bambino/ ragazzo	Bambina/ ragazza	Totale	N. affidati
Piemonte	54,0	46,0	100,0	511
Valle d'Aosta	58,8	41,2	100,0	17
Liguria	51,1	48,9	100,0	268
Lombardia	54,4	45,6	100,0	980
Trentino Alto Adige	50,6	49,4	100,0	162
Veneto	53,2	46,8	100,0	293
Friuli Venezia Giulia	66,1	33,9	100,0	62
Emilia Romagna	49,5	50,5	100,0	539
Toscana	48,6	51,4	100,0	348
Umbria	48,1	51,9	100,0	54
Marche	57,5	42,5	100,0	134
Lazio	49,6	50,4	100,0	343
Abruzzo	70,0	30,0	100,0	10
Molise	-	100,0	100,0	4
Puglia	51,8	48,2	100,0	334
Basilicata	45,0	55,0	100,0	20
Campania	56,9	43,1	100,0	211
Calabria	39,1	60,9	100,0	46
Sicilia	41,5	58,5	100,0	207
Sardegna	50,4	49,6	100,0	119
Totale	51,8	48,2	100,0	4.662

Senza risposta: 6 casi pari allo 0,1% del totale complessivo

Tavola 7.2 - Classi di età degli affidati al 30 giugno 1999 (valori percentuali)

	0-2 anni	3-5 anni	6-10 anni	11-13 anni	14-17 anni	18 anni	Totale	N. affidati
Piemonte	4,7	9,4	30,3	22,5	29,1	4,1	100,0	512
Valle d'Aosta	-	17,6	35,3	23,5	17,6	5,9	100,0	17
Liguria	7,8	20,5	33,6	11,9	21,3	4,9	100,0	268
Lombardia	2,0	10,6	37,4	19,7	25,9	4,3	100,0	979
Trentino Alto Adige	2,5	14,2	37,0	14,8	21,0	10,5	100,0	162
Veneto	5,8	10,2	27,0	23,5	29,4	4,1	100,0	293
Friuli Venezia Giulia	4,8	3,2	24,2	29,0	30,6	8,1	100,0	62
Emilia Romagna	4,6	11,1	32,1	21,2	26,3	4,6	100,0	539
Toscana	5,4	14,0	34,7	18,9	21,5	5,4	100,0	349
Umbria	3,7	13,0	35,2	20,4	27,8	-	100,0	54
Marche	9,0	9,7	35,8	17,9	25,4	2,2	100,0	134
Lazio	1,7	14,3	33,2	22,4	24,5	3,8	100,0	343
Abruzzo	20,0	10,0	20,0	10,0	40,0	-	100,0	10
Molise	25,0	-	50,0	25,0	-	-	100,0	4
Puglia	2,1	12,6	40,8	16,5	23,1	4,8	100,0	333
Basilicata	5,0	10,0	30,0	25,0	30,0	-	100,0	20
Campania	6,1	16,9	40,8	11,7	23,5	0,9	100,0	213
Calabria	8,9	20,0	33,3	13,3	17,8	6,7	100,0	45
Sicilia	4,8	20,3	30,0	18,8	23,7	2,4	100,0	207
Sardegna	1,7	12,5	30,8	15,8	35,0	4,2	100,0	120
Totale	4,1	12,7	34,2	19,3	25,5	4,3	100,0	4.664

Senza risposta: 4 casi pari allo 0,1% del totale complessivo

Tavola 7.3 - Classi di età degli affidati all'inizio dell'affidamento familiare (valori percentuali)

	0-2 anni	3-5 anni	6-10 anni	11-13 anni	14-17 anni	18 anni	Totale	N. affidati
Piemonte	15,4	22,0	35,1	17,4	9,4	0,6	100,0	499
Valle d'Aosta	13,3	26,7	53,3	-	6,7	-	100,0	15
Liguria	33,1	23,6	29,7	8,7	4,9	-	100,0	263
Lombardia	15,6	23,8	39,9	13,9	6,6	0,1	100,0	934
Trentino Alto Adige	23,8	26,3	36,9	9,4	3,8	-	100,0	160
Veneto	13,6	15,0	37,3	23,7	10,1	0,3	100,0	287
Friuli Venezia Giulia	16,4	18,0	37,7	19,7	8,2	-	100,0	61
Emilia Romagna	20,4	24,5	35,6	11,2	7,7	0,6	100,0	534
Toscana	25,2	24,6	28,8	11,1	9,3	0,9	100,0	333
Umbria	9,4	22,6	41,5	18,9	7,5	-	100,0	53
Marche	20,9	23,1	37,3	11,2	7,5	-	100,0	134
Lazio	20,1	23,7	31,7	14,2	10,1	0,3	100,0	338
Abruzzo	25,0	-	25,0	-	50,0	-	100,0	8
Molise	25,0	25,0	25,0	25,0	-	-	100,0	4
Puglia	19,8	19,1	37,1	10,9	12,8	0,3	100,0	329
Basilicata	10,5	15,8	36,8	26,3	10,5	-	100,0	19
Campania	17,3	26,4	35,5	12,7	8,1	-	100,0	197
Calabria	18,6	27,9	32,6	11,6	9,3	-	100,0	43
Sicilia	15,5	20,9	32,5	17,5	13,6	-	100,0	206
Sardegna	10,1	24,4	34,5	21,0	10,1	-	100,0	119
Totale	18,7	22,8	35,5	14,1	8,6	0,3	100,0	4.536

Senza risposta: 132 casi pari al 2,8% del totale complessivo

Tavola 7.4 - Cittadinanza degli affidati (valori percentuali)

	Italiana	Straniera	Totale	N. affidati
Piemonte	92,4	7,6	100,0	512
Valle d'Aosta	100,0	-	100,0	17
Liguria	93,6	6,4	100,0	266
Lombardia	87,1	12,9	100,0	980
Trentino Alto Adige	95,7	4,3	100,0	162
Veneto	81,9	18,1	100,0	293
Friuli Venezia Giulia	91,9	8,1	100,0	62
Emilia Romagna	85,7	14,3	100,0	539
Toscana	84,8	15,2	100,0	348
Umbria	83,3	16,7	100,0	54
Marche	91,0	9,0	100,0	134
Lazio	76,7	23,3	100,0	343
Abruzzo	80,0	20,0	100,0	10
Molise	100,0	-	100,0	4
Puglia	94,3	5,7	100,0	334
Basilicata	100,0	-	100,0	20
Campania	97,2	2,8	100,0	213
Calabria	95,7	4,3	100,0	46
Sicilia	97,1	2,9	100,0	207
Sardegna	99,2	0,8	100,0	120
Totale	89,0	11,0	100,0	4.664

Senza risposta: 4 casi pari allo 0,1% del totale complessivo

Tavola 7.5 - Presenza di handicap tra gli affidati (valori percentuali)

	Nessun handicap	Handicap fisico	Handicap psichico	Handicap sensoriale	Handicap plurimo	Totale	N. affidati
Piemonte	88,0	2,4	4,9	0,6	4,1	100,0	508
Valle d'Aosta	94,1	-	5,9	-	-	100,0	17
Liguria	88,0	4,5	3,4	1,1	3,0	100,0	266
Lombardia	89,9	2,5	5,1	0,3	2,2	100,0	975
Trentino Alto Adige	90,7	3,7	3,7	0,6	1,2	100,0	162
Veneto	87,7	2,7	5,5	0,7	3,4	100,0	293
Friuli Venezia Giulia	88,5	3,3	6,6	-	1,6	100,0	61
Emilia Romagna	89,5	1,9	6,4	0,6	1,7	100,0	534
Toscana	88,4	2,9	5,8	0,9	2,0	100,0	346
Umbria	88,9	1,9	7,4	1,9	-	100,0	54
Marche	88,1	2,2	8,2	0,7	0,7	100,0	134
Lazio	92,4	2,3	3,2	1,2	0,9	100,0	341
Abruzzo	90,0	-	10,0	-	-	100,0	10
Molise	100,0	-	-	-	-	100,0	4
Puglia	89,8	1,5	5,1	0,6	3,0	100,0	334
Basilicata	100,0	-	-	-	-	100,0	20
Campania	92,0	1,4	2,3	0,9	3,3	100,0	213
Calabria	89,1	2,2	2,2	-	6,5	100,0	46
Sicilia	89,8	1,9	3,4	0,5	4,4	100,0	206
Sardegna	89,2	0,8	5,8	-	4,2	100,0	120
Totale	89,6	2,4	4,9	0,6	2,5	100,0	4.644

Senza risposta: 24 casi pari allo 0,5% del totale complessivo

Tavola 7.6 - Condizione familiare degli affidati (valori percentuali)

	Figlio di genitori coniugati o conviventi con altri figli conviventi o conviventi	Figlio unico di genitori coniugati o conviventi	Figlio di genitori separati o divorziati	Orfano di padre	Orfano di madre	Figlio di madre nubile	Figlio in un nucleo ricostituito	Orfano di entrambi i genitori	Figlio di genitori non coniugati e non conviventi	Figlio di padre celibe	Totale	N. affidati
Piemonte	31,5	8,4	31,7	8,2	4,8	10,4	2,4	1,4	0,8	0,2	100,0	498
Valle d'Aosta	23,5	5,9	29,4	-	5,9	17,6	17,6	-	-	-	100,0	17
Liguria	28,7	13,2	36,2	3,4	1,1	14,0	1,5	1,5	-	0,4	100,0	265
Lombardia	34,6	5,2	27,5	6,0	9,5	11,1	2,3	2,5	1,0	0,3	100,0	973
Trentino Alto Adige	30,4	5,6	22,4	3,7	6,2	24,8	5,0	1,2	0,6	-	100,0	161
Veneto	28,4	7,9	32,9	7,2	4,8	13,4	3,1	2,1	-	0,3	100,0	292
Friuli Venezia Giulia	37,1	16,1	17,7	3,2	6,5	17,7	1,6	-	-	-	100,0	62
Emilia Romagna	37,5	6,9	25,1	6,7	4,3	16,1	2,1	1,3	-	-	100,0	534
Toscana	40,9	7,3	18,7	3,8	7,0	16,4	2,6	2,3	0,6	0,3	100,0	342
Umbria	34,6	13,5	32,7	5,8	1,9	7,7	3,8	-	-	-	100,0	52
Marche	28,7	2,3	40,3	7,0	6,2	12,4	-	2,3	0,8	-	100,0	129
Lazio	30,3	6,3	28,8	3,9	6,6	17,1	3,0	0,9	3,0	-	100,0	333
Abruzzo	57,1	14,3	-	-	14,3	-	-	14,3	-	-	100,0	7
Molise	50,0	-	50,0	-	-	-	-	-	-	-	100,0	4
Puglia	50,9	3,9	23,2	5,7	6,9	5,4	1,5	1,8	0,3	0,3	100,0	332
Basilicata	60,0	-	25,0	-	5,0	10,0	-	-	-	-	100,0	20
Campania	59,0	1,0	16,1	7,8	2,9	11,2	1,5	0,5	-	-	100,0	205
Calabria	55,6	2,2	20,0	4,4	-	13,3	2,2	-	2,2	-	100,0	45
Sicilia	46,3	3,4	25,1	4,9	5,4	12,3	2,5	-	-	-	100,0	203
Sardegna	53,8	3,4	18,5	4,2	1,7	11,8	1,7	0,8	4,2	-	100,0	119
Totale	37,4	6,4	26,8	5,7	5,9	13,0	2,3	1,6	0,8	0,2	100,0	4.593

Senza risposta: 75 casi pari all'1,6% del totale complessivo

Tavola 7.7 - Dove vivevano gli affidati prima dell'affidamento familiare (valori percentuali)

	Famiglia di origine	Con un genitore naturale	Parenti	Altra famiglia affidataria	Comunità familiare	Comunità accoglienza per minori	Istituto per minori	Ospedale	Conoscenti	Affido diurno	Totale	N. affidati
Piemonte	-	30,9	-	6,1	11,6	33,0	11,9	6,1	-	0,3	100,0	327
Valle d'Aosta	-	27,3	-	9,2	-	54,5	9,1	-	-	-	100,0	11
Liguria	25,5	20,6	2,6	4,5	1,1	10,9	24,0	10,1	-	0,7	100,0	267
Lombardia	9,0	20,6	3,5	8,8	6,2	28,2	20,6	2,6	0,1	0,5	100,0	777
Trentino Alto Adige	30,9	29,5	3,6	9,4	2,2	4,3	20,1	-	-	-	100,0	139
Veneto	36,8	21,0	5,8	5,8	5,8	11,0	9,6	3,8	0,3	-	100,0	291
Friuli Venezia Giulia	-	28,9	-	7,9	-	31,6	18,4	5,3	-	7,9	100,0	38
Emilia Romagna	0,5	35,1	0,3	7,3	6,8	18,4	25,1	4,3	0,5	1,6	100,0	370
Toscana	-	33,9	1,8	6,6	5,3	18,9	26,0	6,2	0,4	0,9	100,0	227
Umbria	-	57,6	-	12,1	9,1	-	18,2	3,0	-	-	100,0	33
Marche	1,1	45,2	1,1	14,0	8,6	15,1	8,6	6,5	-	-	100,0	93
Lazio	30,1	16,2	6,8	2,7	6,2	5,6	27,7	2,7	1,2	0,9	100,0	339
Abruzzo	-	28,6	-	-	-	28,6	42,9	-	-	-	100,0	7
Molise	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	1
Puglia	42,5	13,6	5,1	3,3	3,9	2,1	28,0	0,9	-	0,6	100,0	332
Basilicata	-	35,7	-	7,1	-	7,1	50,0	-	-	-	100,0	14
Campania	1,3	43,8	-	13,8	7,5	1,3	30,0	1,3	1,3	-	100,0	80
Calabria	40,9	20,5	2,3	-	6,8	4,5	18,2	6,8	-	-	100,0	44
Sicilia	0,7	33,1	-	4,1	2,7	6,1	50,7	2,7	-	-	100,0	148
Sardegna	40,3	16,8	-	5,0	18,5	12,6	5,0	1,7	-	-	100,0	119
Totale	16,5	25,2	2,8	6,5	6,2	16,2	22,0	3,8	0,3	0,6	100,0	3.657

Senza risposta: 1.011 casi pari al 21,6% del totale complessivo

Tavola 7.8 - Tipo di affidamento familiare (valori percentuali)

	Consensuale	Giudiziario	Totale	N. affidati
Piemonte	24,6	75,4	100,0	505
Valle d'Aosta	29,4	70,6	100,0	17
Liguria	35,8	64,2	100,0	265
Lombardia	20,7	79,3	100,0	969
Trentino Alto Adige	31,1	68,9	100,0	161
Veneto	33,1	66,9	100,0	293
Friuli Venezia Giulia	42,6	57,4	100,0	61
Emilia Romagna	24,0	76,0	100,0	537
Toscana	33,5	66,5	100,0	343
Umbria	33,3	66,7	100,0	51
Marche	28,6	71,4	100,0	133
Lazio	39,5	60,5	100,0	337
Abruzzo	77,8	22,2	100,0	9
Molise	75,0	25,0	100,0	4
Puglia	21,9	78,1	100,0	334
Basilicata	5,0	95,0	100,0	20
Campania	42,4	57,6	100,0	210
Calabria	34,8	65,2	100,0	46
Sicilia	21,3	78,7	100,0	207
Sardegna	20,8	79,2	100,0	120
Totale	27,9	72,1	100,0	4.622

Senza risposta: 46 casi pari all'1,0% del totale complessivo

Tavola 7.9 - Frequenza attuale delle visite con i familiari (valori percentuali)

	Una o più volte alla settimana	Una o più volte ogni due settimane	Una volta al mese	Una volta due/quattro mesi	Una volta ogni sei mesi o più raramente	Una volta solo contattati telefonici	Mai, rientra a casa	Mai	Totale	N. affidati
Piemonte	28,6	23,2	18,6	0,2	4,8	3,9	-	20,7	100,0	483
Valle d'Aosta	41,2	23,5	11,8	-	11,8	5,9	-	5,9	100,0	17
Liguria	36,1	16,0	12,9	0,8	8,7	1,5	-	24,0	100,0	263
Lombardia	20,4	22,0	29,0	0,8	6,0	1,4	1,8	18,7	100,0	905
Trentino Alto Adige	40,4	9,9	17,9	-	6,0	5,3	2,6	17,9	100,0	151
Veneto	33,7	15,6	14,9	-	7,2	5,8	9,1	13,8	100,0	276
Friuli Venezia Giulia	24,6	26,2	18,0	-	9,8	1,6	-	19,7	100,0	61
Emilia Romagna	21,0	14,9	18,7	1,9	12,2	1,3	-	29,8	100,0	523
Toscana	23,5	17,6	25,1	0,3	11,5	5,0	-	17,0	100,0	323
Umbria	25,7	20,0	20,0	-	11,4	2,9	-	20,0	100,0	35
Marche	13,7	16,0	26,0	1,5	9,2	1,5	-	32,1	100,0	131
Lazio	24,9	12,1	21,0	-	7,1	3,8	5,6	25,4	100,0	338
Abruzzo	-	12,5	-	-	-	25,0	-	62,5	100,0	8
Molise	50,0	25,0	25,0	-	-	-	-	-	100,0	4
Puglia	29,0	12,7	23,1	-	12,3	3,1	1,2	18,5	100,0	324
Basilicata	15,0	20,0	15,0	-	5,0	-	-	45,0	100,0	20
Campania	37,3	13,5	25,4	-	8,3	0,5	-	15,0	100,0	193
Calabria	19,5	24,4	29,3	-	17,1	-	4,9	4,9	100,0	41
Sicilia	21,3	13,5	18,4	-	8,7	4,3	-	33,8	100,0	207
Sardegna	33,0	13,0	13,0	-	17,4	3,5	-	20,0	100,0	115
Totale	26,1	17,2	21,5	0,5	8,6	2,9	1,6	21,6	100,0	4.418

Senza risposta: 177 casi pari al 3,8% del totale

Non applicabili: 73 casi (orfani di entrambi i genitori) pari all'1,6% del totale complessivo

Tavola 7.10 - Frequenza attuale dei rientri a casa (valori percentuali)

	Una o più volte alla settimana	Una o più volte ogni due settimane	Una volta al mese o più raramente	Una volta ogni sei mesi	Mai	Totale	N. affidati
Piemonte	23,8	12,5	8,4	4,6	50,7	100,0	479
Valle d'Aosta	11,8	17,6	5,9	-	64,7	100,0	17
Liguria	25,2	4,6	3,8	2,7	63,7	100,0	262
Lombardia	17,8	14,3	13,4	5,2	49,3	100,0	910
Trentino Alto Adige	24,7	9,3	6,7	8,7	50,7	100,0	150
Veneto	27,6	13,3	7,9	3,9	47,3	100,0	279
Friuli Venezia Giulia	18,0	11,5	8,2	1,6	60,7	100,0	61
Emilia Romagna	20,6	9,7	9,9	3,3	56,4	100,0	514
Toscana	16,1	8,9	6,6	10,5	58,0	100,0	305
Umbria	26,9	9,6	7,7	-	55,8	100,0	52
Marche	9,2	8,4	5,3	9,2	67,9	100,0	131
Lazio	18,6	7,8	7,8	4,5	61,3	100,0	333
Abruzzo	-	-	12,5	-	87,5	100,0	8
Molise	-	-	-	-	100,0	100,0	4
Puglia	17,9	6,6	4,7	7,2	63,6	100,0	319
Basilicata	15,0	10,0	20,0	-	55,0	100,0	20
Campania	22,2	4,0	7,6	5,6	60,6	100,0	198
Calabria	9,5	-	4,8	4,8	81,0	100,0	42
Sicilia	10,7	5,8	5,8	8,3	69,4	100,0	206
Sardegna	8,5	7,7	7,7	16,2	59,8	100,0	117
Totale	19,3	9,8	8,5	5,7	56,6	100,0	4.407

Senza risposta: 188 casi pari al 4,1% del totale

Non applicabili: 73 casi (orfani di entrambi i genitori) pari all'1,6% del totale complessivo

Tavola 7.11 - Condizione della famiglia di origine (valori percentuali)

	Coppia coniugata o convivente	Singoli	Nucleo ricostituito	Separati/divorziati	Deceduti	Totale	N. affiliati
Piemonte	48,2	33,1	8,3	8,9	1,4	100,0	504
Valle d'Aosta	29,4	47,1	17,6	5,9	-	100,0	17
Liguria	33,0	57,2	8,3	-	1,5	100,0	264
Lombardia	37,4	45,4	10,4	4,3	2,5	100,0	966
Trentino Alto Adige	30,3	43,9	20,6	3,9	1,3	100,0	155
Veneto	36,8	56,4	4,5	0,3	2,1	100,0	291
Friuli Venezia Giulia	35,5	43,5	14,5	6,5	-	100,0	62
Emilia Romagna	33,5	54,6	10,7	-	1,3	100,0	535
Toscana	49,4	33,1	5,3	9,8	2,4	100,0	338
Umbria	46,2	48,1	5,8	-	-	100,0	52
Marche	31,0	60,5	6,2	-	2,3	100,0	129
Lazio	31,4	38,7	7,3	21,8	0,9	100,0	331
Abruzzo	60,0	20,0	-	-	20,0	100,0	5
Molise	50,0	-	-	50,0	-	100,0	4
Puglia	56,2	19,9	5,1	16,9	1,8	100,0	331
Basilicata	63,2	36,8	-	-	-	100,0	19
Campania	58,1	36,9	4,4	-	0,5	100,0	203
Calabria	43,2	40,9	4,5	11,4	-	100,0	44
Sicilia	53,2	25,1	7,9	13,8	-	100,0	203
Sardegna	52,1	33,6	9,2	4,2	0,8	100,0	119
Totale	41,5	41,9	8,4	6,6	1,6	100,0	4.572

Senza risposta: 96 casi pari al 2,1% del totale complessivo

242 **Tavola 7.12 - Condizione della famiglia affidataria (valori percentuali)**

	Coppia coniugata o convivente	Singoli	Nucleo ricostituito	Totale	N. affidati
Piemonte	89,7	9,4	1,0	100,0	513
Valle d'Aosta	88,2	11,8	-	100,0	17
Liguria	90,7	8,6	0,7	100,0	268
Lombardia	95,8	3,7	0,5	100,0	975
Trentino Alto Adige	87,0	11,2	1,9	100,0	161
Veneto	93,2	6,5	0,3	100,0	293
Friuli Venezia Giulia	80,3	19,7	-	100,0	61
Emilia Romagna	91,6	6,1	2,2	100,0	538
Toscana	89,7	8,8	1,5	100,0	340
Umbria	83,3	16,7	-	100,0	54
Marche	93,3	5,2	1,5	100,0	134
Lazio	84,5	14,6	0,9	100,0	342
Abruzzo	90,0	10,0	-	100,0	10
Molise	100,0	-	-	100,0	4
Puglia	94,9	5,1	-	100,0	333
Basilicata	100,0	-	-	100,0	20
Campania	87,1	12,0	1,0	100,0	209
Calabria	89,1	10,9	-	100,0	46
Sicilia	90,8	8,7	0,5	100,0	207
Sardegna	93,3	5,8	0,8	100,0	120
Totale	91,3	7,8	0,9	100,0	4.645

Senza risposta: 23 casi pari allo 0,5% del totale complessivo

Tavola 7.13 - Contributo mensile in lire erogato alla famiglia affidataria (valori percentuali)

	Nessuno	Fino a 300.000	Da 301.000 a 500.000	Da 501.000 a 700.000	Da 701.000 a 1.000.000	Da 1.001.000 a 1.500.000	Oltre 1.500.000	Totale	N. affidati
Piemonte	6,6	0,4	26,5	33,7	26,5	4,3	1,9	100,0	513
Valle d'Aosta	11,8	-	-	-	88,2	-	-	100,0	17
Liguria	12,8	3,0	13,9	64,3	4,9	0,4	0,8	100,0	266
Lombardia	16,3	3,1	32,6	41,9	4,6	0,4	1,1	100,0	978
Trentino Alto Adige	6,2	0,6	1,9	5,6	72,8	12,3	0,6	100,0	162
Veneto	14,3	3,1	20,8	35,8	24,6	0,3	1,0	100,0	293
Friuli Venezia Giulia	6,5	-	1,6	30,6	61,3	-	-	100,0	62
Emilia Romagna	5,8	2,6	5,0	51,9	28,4	3,3	3,0	100,0	538
Toscana	15,2	0,9	15,5	49,7	14,4	0,9	3,4	100,0	348
Umbria	13,0	13,0	57,4	14,8	-	1,9	-	100,0	54
Marche	35,8	11,2	26,9	20,9	2,2	0,7	2,2	100,0	134
Lazio	14,6	9,6	15,2	56,0	2,3	2,3	-	100,0	343
Abruzzo	90,0	-	-	10,0	-	-	-	100,0	10
Molise	-	-	-	100,0	-	-	-	100,0	4
Puglia	18,1	34,3	34,6	10,3	2,5	-	0,3	100,0	321
Basilicata	40,0	20,0	40,0	-	-	-	-	100,0	20
Campania	52,4	9,1	5,3	21,2	12,0	-	-	100,0	208
Calabria	10,9	2,2	26,1	45,7	15,2	-	-	100,0	46
Sicilia	31,9	12,1	42,0	8,2	5,8	-	-	100,0	207
Sardegna	6,7	5,0	15,0	14,2	58,3	0,8	-	100,0	120
Totale	15,9	6,2	21,6	36,7	16,6	1,7	1,3	100,0	4.644

Senza risposta: 24 casi pari allo 0,5% del totale complessivo

Tavola 7.14 - Incontri conoscitivi tra la famiglia di origine e la famiglia affidataria (valori percentuali)

	No	Si	Totale	N. affidati
Piemonte	41,3	58,7	100,0	513
Valle d'Aosta	41,2	58,8	100,0	17
Liguria	49,3	50,7	100,0	268
Lombardia	37,0	63,0	100,0	980
Trentino Alto Adige	41,4	58,6	100,0	162
Veneto	44,0	56,0	100,0	293
Friuli Venezia Giulia	46,8	53,2	100,0	62
Emilia Romagna	42,3	57,7	100,0	539
Toscana	45,8	54,2	100,0	349
Umbria	64,8	35,2	100,0	54
Marche	59,0	41,0	100,0	134
Lazio	52,5	47,5	100,0	343
Abruzzo	70,0	30,0	100,0	10
Molise	25,0	75,0	100,0	4
Puglia	35,9	64,1	100,0	334
Basilicata	60,0	40,0	100,0	20
Campania	39,9	60,1	100,0	213
Calabria	63,0	37,0	100,0	46
Sicilia	62,3	37,7	100,0	207
Sardegna	48,3	51,7	100,0	120
Totale	44,2	55,8	100,0	4.668

Tavola 7.15 - Partecipanti al progetto di affidamento familiare (risposte multiple)

	Servizi sociali del Comune di residenza del minore	Servizi sociali del Comune di residenza della famiglia affidataria	ASL di residenza del minore	ASL di residenza della famiglia affidataria	Giudice tutelare	Tribunale per i minorenni	Famiglia di origine	Famiglia affidataria	Il minore	Responsabile di ente privato convenzionato	Responsabile di ente convenzionato	Totale (base di calcolo)
Piemonte	84,4	18,7	58,4	14,4	14,6	62,5	34,7	62,5	20,3	4,3	2,2	507
Valle d'Aosta	-	-	94,1	11,8	17,6	58,8	35,3	76,5	5,9	-	23,5	17
Liguria	86,1	6,4	47,0	5,6	11,7	82,0	36,5	76,3	12,0	6,4	6,0	266
Lombardia	52,6	8,0	74,6	24,5	11,5	60,6	33,6	48,5	16,8	11,6	1,5	969
Trentino Alto Adige	54,8	8,3	26,8	1,9	15,9	69,4	63,1	84,7	32,5	5,1	3,2	157
Veneto	59,2	13,7	66,1	28,8	24,3	59,2	47,6	74,7	34,9	11,6	2,4	292
Friuli Venezia Giulia	85,5	3,2	54,8	11,3	8,1	40,3	43,5	80,6	24,2	9,7	3,2	62
Emilia Romagna	18,7	4,3	87,5	21,8	20,7	67,5	47,0	76,7	21,6	8,2	2,1	536
Toscana	55,1	19,7	53,9	20,0	26,4	62,9	45,8	73,0	15,1	7,0	2,6	345
Umbria	30,2	-	90,6	1,9	11,3	79,2	58,5	94,3	20,8	5,7	-	53
Marche	42,5	23,9	61,9	48,5	10,4	79,9	30,6	56,0	12,7	9,0	0,7	134
Lazio	70,4	30,5	27,0	16,4	21,4	57,5	57,2	83,0	31,1	7,0	6,7	341
Abruzzo	40,0	40,0	20,0	70,0	10,0	80,0	40,0	70,0	40,0	-	10,0	10
Molise	100,0	-	-	-	25,0	50,0	50,0	75,0	25,0	-	-	4
Puglia	80,3	45,8	36,7	25,8	9,4	79,4	35,2	56,1	26,7	7,3	4,5	330
Basilicata	40,0	45,0	25,0	20,0	10,0	80,0	30,0	55,0	40,0	-	-	20
Campania	93,4	23,2	13,3	5,2	7,1	61,1	10,4	24,2	5,7	1,4	0,9	211
Calabria	53,3	28,9	33,3	28,9	26,7	57,8	31,1	82,2	22,2	6,7	4,4	45
Sicilia	68,6	52,7	42,0	44,0	12,1	75,8	30,9	75,4	24,6	1,0	4,8	207
Sardegna	83,2	37,0	39,5	30,3	10,1	73,9	45,4	69,7	23,5	5,0	1,7	119
Totale	61,1	18,4	56,5	21,1	15,4	66,0	39,5	65,0	21,0	7,4	2,9	4.625

Senza risposta: 43 casi pari allo 0,9% del totale complessivo

Tavola 7.16 - Interventi realizzati nel corso del progetto di affidamento familiare (risposte multiple)

	Sostegno alla famiglia affidataria	Sostegno alla famiglia di origine	Sostegno al minore	Regolamentazione dell'affidamento	Monitoraggio dei rapporti	Valutazione dell'andamento dell'affidamento	Coordinamento e gestione in rete del progetto	Promozione di reti informali di sostegno	Totale (base di calcolo)
Piemonte	92,6	67,7	76,4	87,2	76,2	93,6	54,7	20,4	501
Valle d'Aosta	100,0	70,6	88,2	94,1	94,1	100,0	70,6	35,3	17
Liguria	87,8	60,7	61,5	82,4	73,7	96,2	58,0	20,6	262
Lombardia	92,0	70,1	73,3	88,3	76,0	92,6	54,8	22,7	968
Trentino Alto Adige	94,3	79,9	74,2	90,6	83,6	96,9	62,3	11,9	159
Veneto	96,2	70,2	79,5	86,3	81,5	97,9	59,2	19,5	292
Friuli Venezia Giulia	90,2	70,5	82,0	83,6	78,7	98,4	72,1	26,2	61
Emilia Romagna	94,4	78,6	82,3	88,3	78,4	95,3	54,6	22,3	537
Toscana	87,9	67,4	65,1	73,2	67,4	91,6	46,1	21,9	347
Umbria	92,5	84,9	81,1	88,7	92,5	100,0	81,1	28,3	53
Marche	94,0	62,4	75,2	67,7	54,1	96,2	48,1	24,8	133
Lazio	93,8	69,9	73,2	73,2	67,6	95,3	49,0	29,2	339
Abruzzo	90,0	20,0	50,0	70,0	50,0	80,0	20,0	20,0	10
Molise	100,0	75,0	75,0	50,0	75,0	100,0	100,0	0	4
Puglia	95,2	68,9	70,7	71,9	64,7	95,8	48,6	28,1	331
Basilicata	85,0	50,0	70,0	20,0	40,0	75,0	30,0	40,0	20
Campania	92,2	75,5	94,1	94,1	73,0	93,1	40,7	40,2	204
Calabria	93,5	78,3	80,4	69,6	73,9	76,1	56,5	50,0	46
Sicilia	96,1	66,5	78,2	79,1	77,7	98,1	49,0	24,8	206
Sardegna	96,5	80,9	81,7	87,0	59,1	97,4	48,7	20,0	115
Totale	92,9	70,5	75,3	83,0	73,7	94,5	53,2	23,9	4.605

Senza risposta: 63 casi pari all'1,3% del totale complessivo

Tavola 7.17 - Frequenza periodica della verifica del progetto di affidamento familiare (valori percentuali)

	Settimanale	Quindicinale	Mensile	Trimestrale	Quadrimestrale	Semestrale	Annuale	Non prevista	Totale	N. affiliati
Piemonte	1,0	5,5	44,0	25,1	-	19,3	4,5	0,5	100,0	398
Valle d'Aosta	-	18,8	56,3	18,8	-	6,3	-	-	100,0	16
Liguria	0,9	13,6	52,3	13,6	-	15,4	4,2	-	100,0	214
Lombardia	0,5	11,1	49,9	20,7	-	13,0	4,7	-	100,0	738
Trentino Alto Adige	0,8	11,1	38,9	23,0	-	20,6	5,6	-	100,0	126
Veneto	0,9	18,3	47,7	21,7	-	7,2	4,3	-	100,0	235
Friuli Venezia Giulia	-	20,0	44,0	24,0	-	8,0	4,0	-	100,0	50
Emilia Romagna	1,4	13,0	56,8	17,2	0,5	9,0	2,1	-	100,0	431
Toscana	-	11,2	43,4	23,4	-	15,0	7,0	-	100,0	286
Umbria	-	45,5	31,8	9,1	-	13,6	-	-	100,0	44
Marche	-	5,2	29,3	44,0	3,4	8,6	0,9	8,6	100,0	116
Lazio	0,7	15,3	39,9	21,2	-	18,1	4,9	-	100,0	288
Abruzzo	-	10,0	80,0	10,0	-	-	-	-	100,0	10
Molise	-	25,0	75,0	-	-	-	-	-	100,0	4
Puglia	1,7	12,2	34,6	27,8	2,0	14,9	6,4	0,3	100,0	295
Basilicata	-	6,3	18,8	68,8	-	6,3	-	-	100,0	16
Campania	-	8,8	33,7	44,2	-	12,7	0,6	-	100,0	181
Calabria	2,6	25,6	53,8	7,7	-	10,3	-	-	100,0	39
Sicilia	-	18,5	39,1	30,4	-	10,9	1,1	-	100,0	184
Sardegna	3,0	17,2	27,3	36,4	-	9,1	7,1	-	100,0	99
Totale	0,8	12,7	44,5	24,0	0,3	13,4	4,1	0,3	100,0	3.770

Senza risposta: 898 casi pari al 19,2% del totale complessivo

Tavola 7.18 - Durata dell'affidamento familiare per i progetti conclusi (valori percentuali)

	1 anno	Da 1 a 2 anni	Da 2 a 3 anni	Da 3 a 5 anni	Da 5 a 10 anni	Oltre 10 anni	Totale	N. affidati
Piemonte	42,9	14,3	2,4	19,0	16,7	4,8	100,0	42
Valle d'Aosta	100,0	-	-	-	-	-	100,0	2
Liguria	57,7	-	11,5	15,4	11,5	3,8	100,0	26
Lombardia	39,1	15,9	13,0	10,1	18,8	2,9	100,0	69
Trentino Alto Adige	73,3	6,7	-	13,3	-	6,7	100,0	15
Veneto	82,1	2,6	7,7	5,1	2,6	-	100,0	39
Friuli Venezia Giulia	60,0	20,0	-	-	20,0	-	100,0	10
Emilia Romagna	60,8	17,6	7,8	5,9	7,8	-	100,0	51
Toscana	64,7	5,9	-	5,9	17,6	5,9	100,0	17
Umbria	100,0	-	-	-	-	-	100,0	1
Marche	-	62,5	12,5	25,0	-	-	100,0	8
Lazio	26,7	20,0	13,3	20,0	20,0	-	100,0	15
Abruzzo	100,0	-	-	-	-	-	100,0	5
Molise	-	-	-	-	-	-	-	-
Puglia	57,6	6,1	6,1	9,1	21,2	-	100,0	33
Basilicata	-	-	-	-	100,0	-	100,0	1
Campania	50,0	28,6	14,3	-	7,1	-	100,0	14
Calabria	25,0	-	-	-	75,0	-	100,0	8
Sicilia	88,0	12,0	-	-	-	-	100,0	25
Sardegna	35,0	5,0	5,0	40,0	15,0	-	100,0	20
Totale	54,9	12,2	7,0	10,7	13,5	1,7	100,0	401

Senza risposta: 6 casi pari all'1,5% del totale complessivo

Tavola 7.19 - Esito dell'affidamento familiare (valori percentuali)

	Rientro famiglia di origine	Collocamento in affidamento preadottivo	Raggiungimento di una vita autonoma	Collocamento in comunità familiare	Collocamento in comunità di accoglienza	Collocamento in istituto per minori	Inserimento in altra famiglia affidataria	Interruzione dell'affidamento	Permanenza oltre 18 anni	Altro	Totale affidati	N.
Piemonte	41,9	11,6	4,7	7,0	18,6	2,3	2,3	7,0	4,7	-	100,0	43
Valle d'Aosta	50,0	-	50,0	-	-	-	-	-	-	-	100,0	2
Liguria	19,2	15,4	-	3,8	7,7	19,2	19,2	3,8	11,5	-	100,0	26
Lombardia	37,1	14,3	7,1	5,7	14,3	2,9	2,9	5,7	10,0	-	100,0	70
Trentino Alto Adige	46,7	6,7	13,3	-	6,7	13,3	-	6,7	6,7	-	100,0	15
Veneto	51,3	23,1	5,1	10,3	-	-	2,6	7,7	-	-	100,0	39
Friuli Venezia Giulia	60,0	10,0	-	-	20,0	10,0	-	-	-	-	100,0	10
Emilia Romagna	51,9	3,8	3,8	5,8	15,4	7,7	3,8	1,9	5,8	-	100,0	52
Toscana	35,3	5,9	5,9	-	-	17,6	17,6	-	17,6	-	100,0	17
Umbria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marche	25,0	25,0	12,5	-	25,0	-	-	-	-	12,5	100,0	8
Lazio	33,3	46,7	13,3	-	-	-	-	-	6,7	-	100,0	15
Abruzzo	40,0	-	20,0	-	-	40,0	-	-	-	-	100,0	5
Molise	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puglia	42,9	25,7	2,9	5,7	5,7	14,3	-	2,9	-	-	100,0	35
Basilicata	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	100,0	1
Campania	42,9	35,7	-	-	-	7,1	7,1	-	-	7,1	100,0	14
Calabria	75,0	-	12,5	12,5	-	-	-	-	-	-	100,0	8
Sicilia	48,0	28,0	4,0	4,0	4,0	-	8,0	4,0	-	-	100,0	25
Sardegna	30,0	35,0	5,0	10,0	5,0	-	-	-	15,0	-	100,0	20
Totale	42,0	17,3	5,7	5,2	9,1	6,4	4,2	4,0	5,7	0,5	100,0	405

Senza risposta: 2 casi pari allo 0,5% del totale complessivo

8. Distribuzione dei dati riferiti agli affidamenti intrafamiliari al 30 giugno 1999 suddivisi per regione

Tavola 8.1 - Genere sessuale degli affidati (valori percentuali)

	Bambino/ ragazzo	Bambina/ ragazza	Totale	N. affidati
Piemonte	44,6	55,4	100,0	635
Valle d'Aosta	73,3	26,7	100,0	30
Liguria	44,4	55,6	100,0	187
Lombardia	51,3	48,7	100,0	641
Trentino Alto Adige	51,9	48,1	100,0	135
Veneto	46,6	53,4	100,0	378
Friuli Venezia Giulia	54,1	45,9	100,0	85
Emilia Romagna	50,5	49,5	100,0	382
Toscana	48,5	51,5	100,0	262
Umbria	48,5	51,5	100,0	68
Marche	53,2	46,8	100,0	109
Lazio	49,6	50,4	100,0	395
Abruzzo	56,8	43,2	100,0	37
Molise	25,0	75,0	100,0	4
Puglia	50,3	49,7	100,0	811
Basilicata	55,6	44,4	100,0	72
Campania	46,5	53,5	100,0	331
Calabria	50,8	49,2	100,0	63
Sicilia	47,1	52,9	100,0	310
Sardegna	51,3	48,7	100,0	335
Totale	49,1	50,9	100,0	5.270

Senza risposta: 10 casi pari allo 0,2% del totale complessivo

Tavola 8.2 - Classi di età degli affidati al 30 giugno 1999 (valori percentuali)

	0-2 anni	3-5 anni	6-10 anni	11-13 anni	14-17 anni	18 anni	Totale	N. affidati
Piemonte	4,1	11,3	30,9	21,8	28,9	3,0	100,0	637
Valle d'Aosta	-	10,0	30,0	23,3	33,3	3,3	100,0	30
Liguria	3,2	13,9	28,9	21,4	28,3	4,3	100,0	187
Lombardia	3,8	8,6	32,9	22,2	27,9	4,7	100,0	639
Trentino Alto Adige	4,4	8,1	35,3	18,4	32,4	1,5	100,0	136
Veneto	4,2	9,8	34,1	20,6	27,2	4,0	100,0	378
Friuli Venezia Giulia	2,4	10,6	24,7	21,2	36,5	4,7	100,0	85
Emilia Romagna	2,6	15,2	24,9	25,9	27,7	3,7	100,0	382
Toscana	3,8	11,8	30,4	17,1	29,3	7,6	100,0	263
Umbria	7,4	8,8	38,2	17,6	23,5	4,4	100,0	68
Marche	2,8	16,5	33,0	13,8	25,7	8,3	100,0	109
Lazio	2,5	12,4	36,7	21,0	23,8	3,5	100,0	395
Abruzzo	5,4	5,4	40,5	13,5	32,4	2,7	100,0	37
Molise	-	25,0	-	50,0	25,0	-	100,0	4
Puglia	4,8	14,0	32,9	18,7	25,4	4,2	100,0	812
Basilicata	1,4	11,1	30,6	13,9	37,5	5,6	100,0	72
Campania	6,0	12,7	37,0	15,1	27,7	1,5	100,0	332
Calabria	11,1	17,5	23,8	22,2	22,2	3,2	100,0	63
Sicilia	2,3	12,3	39,6	21,1	22,1	2,6	100,0	308
Sardegna	2,1	10,4	32,3	25,5	27,6	2,1	100,0	337
Totale	3,8	11,9	32,7	20,6	27,2	3,8	100,0	5.274

Senza risposta: 6 casi pari allo 0,1% del totale complessivo

Tavola 8.3 - Classi di età degli affidati all'inizio dell'affidamento familiare (valori percentuali)

	0-2 anni	3-5 anni	6-10 anni	11-13 anni	14-17 anni	18 anni	Totale	N. affidati
Piemonte	27,9	28,0	28,7	10,1	5,3	-	100,0	624
Valle d'Aosta	25,0	25,0	39,3	-	10,7	-	100,0	28
Liguria	28,2	21,5	31,5	13,8	5,0	-	100,0	181
Lombardia	28,5	22,6	29,5	12,5	6,6	0,3	100,0	607
Trentino Alto Adige	31,1	25,8	33,3	4,5	5,3	-	100,0	132
Veneto	23,6	23,3	32,7	11,3	8,6	0,5	100,0	373
Friuli Venezia Giulia	17,1	30,5	19,5	24,4	8,5	-	100,0	82
Emilia Romagna	23,9	24,7	32,0	13,4	5,9	-	100,0	372
Toscana	29,1	19,3	27,2	11,0	12,6	0,8	100,0	254
Umbria	33,8	15,4	30,8	10,8	9,2	-	100,0	65
Marche	32,1	22,0	24,8	9,2	11,9	-	100,0	109
Lazio	22,6	26,9	31,0	12,6	6,9	-	100,0	390
Abruzzo	25,0	31,3	31,3	12,5	-	-	100,0	32
Molise	50,0	-	-	50,0	-	-	100,0	4
Puglia	27,4	24,3	25,7	12,9	9,5	0,1	100,0	798
Basilicata	17,6	25,0	33,8	13,2	8,8	1,5	100,0	68
Campania	28,9	22,3	25,6	12,5	10,5	0,3	100,0	305
Calabria	30,6	17,7	27,4	16,1	8,1	-	100,0	62
Sicilia	20,4	22,7	34,5	12,2	9,9	0,3	100,0	304
Sardegna	26,4	21,9	35,9	11,6	4,3	-	100,0	329
Totale	26,4	23,9	29,7	12,1	7,7	0,2	100,0	5.119

Senza risposta: 161 casi pari al 3% del totale complessivo

Tavola 8.4 - Cittadinanza degli affidati (valori percentuali)

	Italiana	Straniera	Totale	N. affidati
Piemonte	99,1	0,9	100,0	635
Valle d'Aosta	90,0	10,0	100,0	30
Liguria	97,3	2,7	100,0	187
Lombardia	98,3	1,7	100,0	638
Trentino Alto Adige	97,8	2,2	100,0	136
Veneto	96,3	2,7	100,0	378
Friuli Venezia Giulia	96,5	3,5	100,0	85
Emilia Romagna	98,2	1,8	100,0	382
Toscana	90,5	9,5	100,0	263
Umbria	94,1	5,9	100,0	68
Marche	96,3	3,7	100,0	109
Lazio	97,5	2,5	100,0	395
Abruzzo	100,0	-	100,0	37
Molise	100,0	-	100,0	4
Puglia	98,3	1,7	100,0	812
Basilicata	100,0	-	100,0	72
Campania	99,7	0,3	100,0	333
Calabria	98,4	1,6	100,0	61
Sicilia	99,0	1,0	100,0	310
Sardegna	100,0	-	100,0	337
Totale	97,8	2,2	100,0	5.272

Senza risposta: 8 casi pari allo 0,2% del totale complessivo

254 **Tavola 8.5 - Presenza di handicap tra gli affidati (valori percentuali)**

	Nessun handicap	Handicap fisico	Handicap psichico	Handicap sensoriale	Handicap plurimo	Totale	N. affidati
Piemonte	94,5	1,7	1,3	0,2	2,4	100,0	635
Valle d'Aosta	93,3	-	6,7	-	-	100,0	30
Liguria	93,5	1,1	3,2	0,5	1,6	100,0	186
Lombardia	92,9	1,1	4,1	0,3	1,6	100,0	634
Trentino Alto Adige	93,3	2,2	3,0	0,7	0,7	100,0	134
Veneto	93,7	1,1	2,9	0,3	2,1	100,0	378
Friuli Venezia Giulia	90,6	2,4	3,5	1,2	2,4	100,0	85
Emilia Romagna	94,0	1,6	3,7	0,5	0,3	100,0	382
Toscana	93,0	2,7	3,1	-	1,2	100,0	258
Umbria	97,0	-	1,5	1,5	-	100,0	66
Marche	91,7	-	6,4	0,9	0,9	100,0	109
Lazio	95,7	-	3,3	0,3	0,8	100,0	394
Abruzzo	86,1	2,8	8,3	-	2,8	100,0	36
Molise	75,0	-	-	-	25,0	100,0	4
Puglia	94,0	1,9	2,8	0,5	0,9	100,0	810
Basilicata	91,7	-	8,3	-	-	100,0	72
Campania	95,2	1,2	2,1	0,3	1,2	100,0	332
Calabria	95,2	-	-	-	4,8	100,0	62
Sicilia	92,6	1,9	4,2	-	1,3	100,0	310
Sardegna	95,3	1,2	2,1	-	1,5	100,0	337
Totale	93,9	1,4	3,1	0,3	1,4	100,0	5.254

Senza risposta: 26 casi pari allo 0,5% del totale complessivo

Tavola 8.6 - Condizione familiare degli affidati (valori percentuali)

	Figlio di genitori coniugati o conviventi con altri figli conviventi o conviventi	Figlio unico di genitori coniugati o conviventi	Figlio di genitori separati o divorziati	Orfano di padre	Orfano di madre	Figlio di madre nubile	Figlio in un nucleo ricostituito	Orfano di entrambi i genitori	Figlio di genitori non coniugati e non conviventi	Figlio di padre celibe	Totale	N. affidati
Piemonte	17,0	14,5	27,7	9,9	14,0	10,8	1,3	4,2	0,6	-	100,0	636
Valle d'Aosta	21,4	17,9	17,9	3,6	-	17,9	14,3	7,1	-	-	100,0	28
Liguria	17,6	11,8	34,2	5,3	14,4	11,8	-	4,8	-	-	100,0	187
Lombardia	25,0	13,4	24,6	6,0	10,9	12,6	1,3	5,7	0,3	0,3	100,0	635
Trentino Alto Adige	16,4	14,9	20,9	6,0	8,2	29,1	2,2	2,2	-	-	100,0	134
Veneto	24,1	11,7	26,0	6,9	14,9	10,6	1,9	4,0	-	-	100,0	377
Friuli Venezia Giulia	21,2	21,2	25,9	3,5	11,8	16,5	-	-	-	-	100,0	85
Emilia Romagna	20,4	12,2	27,3	8,8	12,7	11,9	1,9	4,8	-	-	100,0	377
Toscana	25,6	17,2	23,3	6,5	8,4	11,5	1,5	5,3	0,8	-	100,0	262
Umbria	13,1	23,0	26,2	11,5	14,8	9,8	1,6	-	-	-	100,0	61
Marche	18,5	12,0	28,7	7,4	13,0	13,9	3,7	1,9	0,9	-	100,0	108
Lazio	22,9	11,8	26,2	6,2	10,0	14,7	1,0	5,7	1,0	0,5	100,0	389
Abruzzo	48,6	2,7	35,1	2,7	10,8	-	-	-	-	-	100,0	37
Molise	50,0	-	-	25,0	25,0	-	-	-	-	-	100,0	4
Puglia	30,8	6,8	27,5	6,3	11,3	10,6	0,9	5,5	0,2	0,1	100,0	812
Basilicata	29,2	7,7	20,0	7,7	27,7	6,2	1,5	-	-	-	100,0	65
Campania	39,9	6,1	15,3	7,7	11,7	15,6	0,6	2,5	-	0,6	100,0	326
Calabria	33,3	4,8	28,6	1,6	12,7	17,5	-	1,6	-	-	100,0	63
Sicilia	32,5	4,2	28,9	12,0	11,7	10,1	0,6	-	-	-	100,0	308
Sardegna	31,2	13,4	18,1	6,5	11,6	15,1	0,9	1,5	1,8	-	100,0	337
Totale	25,7	11,3	25,4	7,3	12,0	12,5	1,2	4,0	0,4	0,1	100,0	5.231

Senza risposta: 49 casi pari allo 0,9% del totale complessivo

Tavola 8.7 - Dove vivevano gli affidati prima dell'affidamento familiare (valori percentuali)

	Famiglia di origine	Con un genitore naturale	Parenti	Altra famiglia affidataria	Comunità familiare	Comunità accoglienza per minori	Istituto per minori	Ospedale	Conoscenti	Affido diurno	Totale	N. affidati
Piemonte	-	72,0	-	4,5	5,4	8,7	6,0	3,3	-	-	100,0	332
Valle d'Aosta	-	81,3	-	-	-	12,5	-	6,3	-	-	100,0	16
Liguria	32,1	35,3	16,8	3,3	-	1,1	4,9	6,5	-	-	100,0	184
Lombardia	18,7	47,9	8,7	3,0	2,7	8,5	6,7	3,5	0,2	-	100,0	401
Trentino Alto Adige	32,1	37,5	10,7	2,7	-	-	11,6	4,5	-	0,9	100,0	112
Veneto	44,6	19,4	17,0	2,1	1,3	7,2	7,7	0,8	-	-	100,0	377
Friuli Venezia Giulia	-	46,5	-	7,0	2,3	9,3	14,0	4,7	-	16,3	100,0	43
Emilia Romagna	-	71,6	0,8	2,5	1,7	11,0	5,9	4,7	-	1,7	100,0	236
Toscana	-	63,4	6,2	4,8	2,8	4,8	9,0	9,0	-	-	100,0	145
Umbria	-	62,5	-	6,3	6,3	-	25,0	-	-	-	100,0	32
Marche	5,3	66,7	7,0	1,8	1,8	5,3	5,3	7,0	-	-	100,0	57
Lazio	50,5	12,6	19,8	2,1	2,3	1,5	9,0	1,8	-	0,3	100,0	388
Abruzzo	-	38,5	-	15,4	-	-	46,2	-	-	-	100,0	13
Molise	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puglia	60,2	16,2	8,5	0,5	1,0	0,2	8,7	2,2	0,1	2,3	100,0	809
Basilicata	-	72,4	-	6,9	3,4	-	17,2	-	-	-	100,0	29
Campania	-	87,4	0,9	2,7	-	-	9,0	-	-	-	100,0	111
Calabria	52,6	19,3	15,8	1,8	3,5	1,8	5,3	-	-	-	100,0	57
Sicilia	-	58,0	-	1,9	1,2	0,6	35,8	2,5	-	-	100,0	162
Sardegna	49,6	21,4	19,3	1,2	0,6	2,4	3,3	2,4	-	-	100,0	337
Totale	31,8	37,6	9,8	2,3	1,8	4,0	8,9	2,9	0,1	0,8	100,0	3.841

Senza risposta: 1.439 casi pari al 27,2% del totale complessivo

Tavola 8.8 - Tipo di affidamento familiare (valori percentuali)

	Consensuale	Giudiziario	Totale	N. affidati
Piemonte	23,6	76,4	100,0	635
Valle d'Aosta	20,7	79,3	100,0	29
Liguria	33,7	66,3	100,0	187
Lombardia	27,0	73,0	100,0	630
Trentino Alto Adige	30,1	69,9	100,0	133
Veneto	27,5	72,5	100,0	378
Friuli Venezia Giulia	30,6	69,4	100,0	85
Emilia Romagna	26,3	73,7	100,0	380
Toscana	34,2	65,8	100,0	257
Umbria	42,2	57,8	100,0	64
Marche	26,9	73,1	100,0	108
Lazio	24,2	75,8	100,0	389
Abruzzo	22,2	77,8	100,0	36
Molise	25,0	75,0	100,0	4
Puglia	19,7	80,3	100,0	812
Basilicata	7,4	92,6	100,0	68
Campania	28,0	72,0	100,0	321
Calabria	52,4	47,6	100,0	63
Sicilia	17,7	82,3	100,0	310
Sardegna	16,3	83,7	100,0	337
Totale	25,0	75,0	100,0	5.226

Senza risposta: 54 casi pari all'1,0% del totale complessivo

Tavola 8.9 - Frequenza attuale delle visite con i familiari (valori percentuali)

	Una o più volte alla settimana	Una o più volte ogni due settimane	Una volta al mese	Una volta due/quattro mesi	Una volta ogni sei mesi o più raramente	Vive con almeno un genitore	Mai, solo contatti telefonici	Mai, rientra a casa	Mai	Totale	N. affidati
Piemonte	41,8	11,1	10,2	-	11,8	-	2,6	-	22,6	100,0	570
Valle d'Aosta	38,5	-	-	-	23,1	-	3,8	-	34,6	100,0	26
Liguria	52,2	12,9	7,3	-	8,4	-	1,1	-	18,0	100,0	178
Lombardia	39,2	10,9	14,2	0,3	13,2	0,3	2,8	0,3	18,6	100,0	576
Trentino Alto Adige	32,0	11,5	7,4	1,6	13,9	0,8	3,3	-	29,5	100,0	122
Veneto	32,2	12,9	9,5	-	13,4	-	4,5	2,0	25,5	100,0	357
Friuli Venezia Giulia	41,1	11,0	9,6	-	12,3	-	2,7	-	23,3	100,0	73
Emilia Romagna	35,5	9,7	11,6	0,3	13,1	0,3	2,6	-	27,0	100,0	352
Toscana	45,8	16,5	13,1	-	10,6	-	1,3	-	12,7	100,0	236
Umbria	44,8	3,4	10,3	-	10,3	-	1,7	-	29,3	100,0	58
Marche	40,4	9,6	15,4	-	8,7	1,0	6,7	-	18,3	100,0	104
Lazio	37,0	9,0	15,1	-	12,6	0,5	2,2	-	21,4	100,0	365
Abruzzo	27,8	13,9	11,1	-	11,1	-	-	-	36,1	100,0	36
Molise	-	75,0	-	-	25,0	-	-	-	-	100,0	4
Puglia	40,7	7,7	8,0	-	14,9	9,6	5,8	1,4	12,0	100,0	740
Basilicata	41,8	1,5	13,4	-	17,9	-	3,0	-	22,4	100,0	67
Campania	43,3	6,2	10,3	-	14,1	-	3,8	-	22,3	100,0	291
Calabria	34,5	13,8	19,0	1,7	17,2	-	6,9	6,9	-	100,0	58
Sicilia	32,6	10,6	9,0	-	14,8	-	3,2	-	29,7	100,0	310
Sardegna	33,9	8,4	10,6	-	15,5	0,3	3,1	0,9	27,3	100,0	322
Totale	38,8	10,1	10,9	0,1	13,3	1,6	3,4	0,7	21,1	100,0	4.845

Senza risposta: 228 casi pari al 4,2% del totale complessivo

Non applicabili: 207 casi (orfani di entrambi i genitori) pari al 3,9% del totale complessivo

Tavola 8.10 - Frequenza attuale dei rientri a casa (valori percentuali)

	Una o più volte alla settimana	Una o più volte ogni due settimane	Una volta al mese o più raramente	Una volta ogni sei mesi	Mai	Totale	N. affidati
Piemonte	16,1	6,2	2,6	6,4	68,7	100,0	534
Valle d'Aosta	28,0	4,0	4,0	12,0	52,0	100,0	25
Liguria	23,7	3,4	2,3	-	70,6	100,0	177
Lombardia	22,4	5,8	4,6	5,3	61,9	100,0	548
Trentino Alto Adige	23,7	8,5	1,7	6,8	59,3	100,0	118
Veneto	13,5	3,1	5,4	4,2	73,8	100,0	355
Friuli Venezia Giulia	16,9	3,9	3,9	9,1	66,2	100,0	77
Emilia Romagna	19,8	5,8	4,1	6,1	64,2	100,0	344
Toscana	22,3	6,5	3,7	8,8	58,6	100,0	215
Umbria	16,4	1,6	-	13,1	68,9	100,0	61
Marche	20,2	3,8	6,7	5,8	63,5	100,0	104
Lazio	11,6	5,1	5,4	3,7	74,3	100,0	354
Abruzzo	20,6	8,8	-	2,9	67,6	100,0	34
Molise	-	-	-	-	100,0	100,0	4
Puglia	20,4	3,2	2,6	8,9	64,9	100,0	661
Basilicata	20,9	1,5	-	3,0	74,6	100,0	67
Campania	16,8	1,7	2,7	3,1	75,6	100,0	291
Calabria	28,6	7,1	3,6	7,1	53,6	100,0	56
Sicilia	14,0	2,6	5,2	5,5	72,6	100,0	307
Sardegna	12,7	2,9	3,5	4,8	76,2	100,0	315
Totale	18,1	4,4	3,7	5,8	68,1	100,0	4.647

Senza risposta: 426 casi pari all'8,4% del totale

Non applicabili: 207 casi (orfani di entrambi i genitori) pari al 3,9% del totale complessivo

Tavola 8.11 - Condizione della famiglia di origine (valori percentuali)

	Coppia coniugata o convivente	Singoli	Nucleo ricostituito	Separati/divorziati	Deceduti	Totale	N. affidati
Piemonte	38,1	43,3	7,9	6,5	4,3	100,0	635
Valle d'Aosta	37,9	37,9	17,2	-	6,9	100,0	29
Liguria	16,8	68,6	9,7	-	4,9	100,0	185
Lombardia	38,5	46,1	6,3	3,5	5,7	100,0	634
Trentino Alto Adige	28,8	47,0	22,0	-	2,3	100,0	132
Veneto	36,4	55,6	3,2	0,8	4,0	100,0	376
Friuli Venezia Giulia	34,5	44,0	6,0	15,5	-	100,0	84
Emilia Romagna	24,9	59,6	10,5	0,3	4,7	100,0	381
Toscana	43,6	34,6	6,2	10,1	5,4	100,0	257
Umbria	38,7	56,5	4,8	-	-	100,0	62
Marche	27,5	65,1	5,5	-	1,8	100,0	109
Lazio	32,7	36,6	3,6	21,5	5,6	100,0	391
Abruzzo	48,6	21,6	8,1	21,6	-	100,0	37
Molise	50,0	50,0	-	-	-	100,0	4
Puglia	38,4	30,8	4,6	20,7	5,6	100,0	803
Basilicata	42,3	56,3	1,4	-	-	100,0	71
Campania	44,9	50,5	2,2	-	2,5	100,0	325
Calabria	51,6	41,9	1,6	3,2	1,6	100,0	62
Sicilia	42,1	34,6	4,5	18,8	-	100,0	309
Sardegna	47,9	42,5	6,9	1,2	1,5	100,0	334
Totale	37,3	44,3	6,2	8,2	4,0	100,0	5.220

Senza risposta: 60 casi pari all'1,1% del totale complessivo

Tavola 8.12 - Condizione della famiglia affidataria (valori percentuali)

	Coppia coniugata o convivente	Singoli	Nucleo ricostituito	Totale	N. affidati
Piemonte	76,3	23,1	0,6	100,0	637
Valle d'Aosta	70,0	30,0	-	100,0	30
Liguria	65,2	34,8	-	100,0	187
Lombardia	77,5	20,4	2,0	100,0	636
Trentino Alto Adige	70,4	28,9	0,7	100,0	135
Veneto	77,5	22,2	0,3	100,0	378
Friuli Venezia Giulia	67,1	31,8	1,2	100,0	85
Emilia Romagna	73,6	23,3	3,1	100,0	382
Toscana	70,0	28,1	1,9	100,0	260
Umbria	75,0	19,1	5,9	100,0	68
Marche	75,0	24,1	0,9	100,0	108
Lazio	70,3	27,7	2,0	100,0	394
Abruzzo	75,7	21,6	2,7	100,0	37
Molise	75,0	25,0	-	100,0	4
Puglia	77,7	21,7	0,6	100,0	811
Basilicata	81,9	18,1	-	100,0	72
Campania	69,7	28,8	1,5	100,0	330
Calabria	79,4	19,0	1,6	100,0	63
Sicilia	75,2	23,2	1,6	100,0	310
Sardegna	76,3	23,4	0,3	100,0	337
Totale	74,6	24,1	1,3	100,0	5.264

Senza risposta: 16 casi pari allo 0,3% del totale complessivo

Tavola 8.13 - Contributo mensile in lire erogato alla famiglia affidataria (valori percentuali)

	Nessuno	Fino a 300.000	Da 301.000 a 500.000	Da 501.000 a 700.000	Da 701.000 a 1.000.000	Da 1.001.000 a 1.500.000	Oltre 1.500.000	Totale	N. affidati
Piemonte	26,1	5,4	37,5	19,7	10,7	0,5	0,2	100,0	635
Valle d'Aosta	30,0	-	3,3	6,7	60,0	-	-	100,0	30
Liguria	44,4	18,2	28,3	9,1	-	-	-	100,0	187
Lombardia	52,3	10,3	21,7	14,8	0,9	-	-	100,0	641
Trentino Alto Adige	22,8	3,7	14,7	22,1	35,3	1,5	-	100,0	136
Veneto	36,5	9,8	17,2	30,4	6,1	-	-	100,0	378
Friuli Venezia Giulia	20,0	12,9	15,3	27,1	24,7	-	-	100,0	85
Emilia Romagna	35,3	22,8	20,9	13,9	6,3	-	0,8	100,0	382
Toscana	43,5	8,1	16,9	21,9	8,8	0,8	-	100,0	260
Umbria	23,9	25,4	49,3	1,5	-	-	-	100,0	67
Marche	51,9	17,6	17,6	12,0	0,9	-	-	100,0	108
Lazio	39,0	25,6	14,2	19,0	1,5	0,8	-	100,0	395
Abruzzo	81,1	13,5	5,4	-	-	-	-	100,0	37
Molise	75,0	-	25,0	-	-	-	-	100,0	4
Puglia	24,3	44,4	28,2	3,1	-	-	-	100,0	770
Basilicata	16,7	44,4	37,5	-	1,4	-	-	100,0	72
Campania	58,1	24,0	9,4	5,5	1,0	-	1,9	100,0	308
Calabria	10,2	6,8	23,7	55,9	3,4	-	-	100,0	59
Sicilia	37,1	36,5	21,0	5,2	0,3	-	-	100,0	310
Sardegna	23,2	13,4	14,6	31,0	17,0	0,9	-	100,0	336
Totale	35,8	20,1	22,4	15,4	5,8	0,3	0,2	100,0	5.200

Senza risposta: 80 casi pari all'1,5% del totale complessivo

Tavola 8.14 - Incontri conoscitivi tra la famiglia di origine e la famiglia affidataria (valori percentuali)

	No	Si	Totale	N. affidati
Piemonte	91,5	8,5	100,0	638
Valle d'Aosta	100,0	-	100,0	30
Liguria	84,5	15,5	100,0	187
Lombardia	86,3	13,7	100,0	641
Trentino Alto Adige	93,4	6,6	100,0	136
Veneto	83,6	16,4	100,0	378
Friuli Venezia Giulia	100,0	-	100,0	85
Emilia Romagna	90,3	9,7	100,0	382
Toscana	89,4	10,6	100,0	263
Umbria	100,0	-	100,0	68
Marche	100,0	-	100,0	109
Lazio	97,0	3,0	100,0	395
Abruzzo	89,2	10,8	100,0	37
Molise	75,0	25,0	100,0	4
Puglia	92,5	7,5	100,0	812
Basilicata	97,2	2,8	100,0	72
Campania	77,5	22,5	100,0	333
Calabria	85,7	14,3	100,0	63
Sicilia	92,6	7,4	100,0	310
Sardegna	83,7	16,3	100,0	337
Totale	89,6	10,4	100,0	5.280

Tavola 8.15 - Partecipanti al progetto di affidamento familiare (risposte multiple)

	Servizi sociali del Comune di residenza del minore		Servizi sociali del Comune di residenza della famiglia affidataria		ASL di residenza del minore		ASL di residenza della famiglia affidataria		Giudice tutelare	Tribunale per i minorenni	Famiglia di origine affidataria	Famiglia affidataria	Il minore	Responsabile di ente privato convenzionato	Responsabile di ente convenzionato	Totale (base di calcolo)
Piemonte	84,3	22,4	39,7	11,4	12,4	67,9	39,4	66,8	10,2	0,3	1,3	629				
Valle d'Aosta	16,7	6,7	50,0	30,0	6,7	83,3	60,0	90,0	6,7	-	3,3	30				
Liguria	84,9	4,3	43,0	2,7	6,5	75,8	29,6	75,3	10,2	3,2	2,2	186				
Lombardia	44,4	14,7	62,8	29,3	14,9	68,3	42,0	59,9	16,3	1,0	0,2	631				
Trentino Alto Adige	59,8	10,6	20,5	3,0	14,4	70,5	56,8	87,1	14,4	0,8	0,8	132				
Veneto	64,7	22,6	58,5	38,0	11,9	67,9	41,0	80,6	18,3	2,7	0,5	371				
Friuli Venezia Giulia	78,8	4,7	41,2	11,8	9,4	55,3	38,8	77,6	20,0	-	-	85				
Emilia Romagna	23,4	7,4	75,3	27,4	23,7	71,6	44,5	79,5	15,5	1,3	0,3	380				
Toscana	57,4	22,9	50,0	14,7	20,2	65,1	41,9	71,3	11,2	-	-	258				
Umbria	39,7	4,8	65,1	3,2	7,9	77,8	34,9	68,3	12,7	-	-	63				
Marche	37,4	25,2	66,4	64,5	10,3	68,2	49,5	61,7	15,9	-	-	107				
Lazio	60,6	27,1	29,4	18,6	12,1	68,3	46,1	85,6	17,8	1,8	2,3	388				
Abruzzo	22,2	13,9	83,3	38,9	2,8	75,0	30,6	72,2	41,7	-	-	36				
Molise	50,0	-	50,0	-	-	100,0	25,0	100,0	50,0	-	-	4				
Puglia	76,2	53,3	31,6	25,4	9,3	84,4	36,5	59,2	21,2	1,5	0,1	806				
Basilicata	47,2	16,7	52,8	48,6	4,2	66,7	11,1	19,4	8,3	5,6	-	72				
Campania	96,1	15,8	6,7	1,2	6,4	80,9	13,0	27,9	7,6	-	0,6	330				
Calabria	58,7	42,9	34,9	19,0	38,1	27,0	33,3	52,4	23,8	-	-	63				
Sicilia	70,1	61,7	22,1	21,4	8,1	82,1	26,0	82,5	21,1	0,6	-	308				
Sardegna	87,6	47,5	23,9	12,7	5,6	78,9	37,3	72,0	24,5	1,6	1,2	322				
Totale	65,5	27,6	41,8	20,9	12,1	72,9	37,6	67,4	16,4	1,2	0,7	5.201				

Senza risposta: 79 casi pari all'1,5% del totale complessivo

Tavola 8.16 - Interventi realizzati nel corso del progetto di affidamento familiare (risposte multiple)

	Sostegno alla famiglia affidataria	Sostegno alla famiglia di origine	Sostegno al minore	Regolamentazione dell'affidamento	Monitoraggio dei rapporti	Valutazione dell'andamento dell'affidamento	Coordinamento e gestione in rete del progetto	Promozione di reti informali di sostegno	Totale (base di calcolo)
Piemonte	90,1	49,2	67,9	68,4	60,4	84,9	34,0	13,7	608
Valle d'Aosta	96,7	43,3	66,7	63,3	60,0	93,3	83,3	46,7	30
Liguria	89,2	53,2	61,8	71,5	67,7	92,5	47,8	19,4	186
Lombardia	88,9	52,8	67,7	65,3	70,1	84,6	36,6	19,1	623
Trentino Alto Adige	94,0	58,2	69,4	78,4	74,6	94,8	64,9	27,6	134
Veneto	92,3	51,9	67,2	63,4	66,1	89,3	47,3	27,9	366
Friuli Venezia Giulia	92,9	46,4	72,6	61,9	63,1	92,9	46,4	20,2	84
Emilia Romagna	95,3	56,2	76,8	73,4	70,4	93,4	47,0	24,0	379
Toscana	85,0	48,2	68,8	55,3	55,7	89,7	32,0	22,5	253
Umbria	100,0	62,9	69,4	64,5	75,8	96,8	75,8	33,9	62
Marche	94,4	63,6	72,0	59,8	66,4	93,5	47,7	30,8	107
Lazio	90,9	47,0	65,8	54,6	53,0	91,6	44,4	23,8	383
Abruzzo	91,7	80,6	97,2	88,9	94,4	100,0	61,1	36,1	36
Molise	100,0	50,0	50,0	75,0	50,0	100,0	100,0	-	4
Puglia	96,5	52,0	64,0	58,5	51,0	91,6	38,4	27,0	800
Basilicata	95,8	30,6	77,8	13,9	56,9	91,7	20,8	27,8	72
Campania	92,4	53,2	81,3	79,4	63,9	93,4	31,0	30,7	316
Calabria	84,7	69,5	71,2	72,9	66,1	66,1	28,8	25,4	59
Sicilia	96,7	44,7	74,0	52,6	54,9	90,1	27,6	19,4	304
Sardegna	94,4	54,5	76,1	63,1	46,8	84,4	32,6	23,3	301
Totale	92,5	51,8	69,8	63,7	60,8	89,4	39,6	23,3	5.107

Senza risposta: 173 casi pari al 3,3% del totale complessivo

Tavola 8.17 - Frequenza periodica della verifica del progetto di affidamento familiare (valori percentuali)

	Settimanale	Quindicinale	Mensile	Trimestrale	Quadrimestrale	Semestrale	Annuale	Non prevista	Totale	N. affidati
Piemonte	-	6,4	23,0	30,5	-	25,7	14,4	-	100,0	486
Valle d'Aosta	-	4,0	40,0	20,0	-	8,0	28,0	-	100,0	25
Liguria	-	14,2	38,5	17,6	-	21,6	8,1	-	100,0	148
Lombardia	0,2	4,9	39,0	28,5	-	16,9	10,1	0,4	100,0	485
Trentino Alto Adige	-	5,7	27,6	25,7	-	29,5	11,4	-	100,0	105
Veneto	-	11,7	34,2	21,8	-	22,6	9,8	-	100,0	266
Friuli Venezia Giulia	4,8	17,5	33,3	7,9	-	30,2	6,3	-	100,0	63
Emilia Romagna	1,3	11,6	42,9	24,6	-	15,0	4,7	-	100,0	301
Toscana	1,0	9,3	39,9	23,8	-	21,8	3,6	0,5	100,0	193
Umbria	-	34,7	40,8	12,2	-	12,2	-	-	100,0	49
Marche	-	10,6	33,0	25,5	1,1	16,0	4,3	9,6	100,0	94
Lazio	-	10,6	31,2	24,6	-	24,3	9,3	-	100,0	301
Abruzzo	3,1	9,4	56,3	25,0	-	6,3	-	-	100,0	32
Molise	-	25,0	50,0	25,0	-	-	-	-	100,0	4
Puglia	0,6	10,9	22,9	33,6	2,4	19,9	9,6	0,1	100,0	699
Basilicata	-	8,3	16,7	66,7	-	8,3	-	-	100,0	60
Campania	-	13,5	19,0	46,4	-	17,9	3,3	-	100,0	274
Calabria	3,8	20,8	35,8	35,8	-	3,8	-	-	100,0	53
Sicilia	-	12,6	35,6	18,2	-	25,1	8,5	-	100,0	247
Sardegna	2,0	8,9	18,1	25,8	-	31,5	13,3	0,4	100,0	248
Totale	0,5	10,2	30,3	28,3	0,4	21,0	8,8	0,3	100,0	4.133

Senza risposta: 1147 casi pari al 21,7% del totale complessivo

Tavola 8.18 - Durata dell'affidamento familiare per i progetti conclusi (valori percentuali)

	1 anno	Da 1 a 2 anni	Da 2 a 3 anni	Da 3 a 5 anni	Da 5 a 10 anni	Oltre 10 anni	Totale	N. affidati
Piemonte	31,6	-	15,8	26,3	15,8	10,5	100,0	19
Valle d'Aosta	-	-	-	-	-	-	-	-
Liguria	33,3	-	-	33,3	22,2	11,1	100,0	9
Lombardia	12,5	12,5	6,3	6,3	43,8	18,8	100,0	16
Trentino Alto Adige	29,4	5,9	11,8	17,6	29,4	5,9	100,0	17
Veneto	14,3	28,6	7,1	14,3	21,4	14,3	100,0	14
Friuli Venezia Giulia	25,0	-	25,0	-	50,0	-	100,0	4
Emilia Romagna	-	50,0	-	25,0	12,5	12,5	100,0	8
Toscana	73,3	6,7	6,7	-	6,7	6,7	100,0	15
Umbria	50,0	-	50,0	-	-	-	100,0	2
Marche	33,3	-	33,3	11,1	22,2	-	100,0	9
Lazio	33,3	-	22,2	22,2	11,1	11,1	100,0	9
Abruzzo	66,7	-	-	-	33,3	-	100,0	3
Molise	-	-	-	-	-	-	-	-
Puglia	35,9	10,3	17,9	7,7	20,5	7,7	100,0	39
Basilicata	-	-	33,3	-	66,7	-	100,0	3
Campania	66,7	11,1	22,2	-	-	-	100,0	9
Calabria	-	-	-	-	-	-	-	-
Sicilia	85,7	14,3	-	-	-	-	100,0	7
Sardegna	21,1	5,3	15,8	15,8	31,6	10,5	100,0	19
Totale	34,2	9,4	13,9	12,4	21,8	8,4	100,0	202

Senza risposta: 11 casi pari al 5,2% del totale complessivo

Tavola 8.19 - Esito dell'affidamento familiare (valori percentuali)

	Rientro famiglia di origine	Collocamento in affidamento preadottivo	Raggiungimento di una vita autonoma	Collocamento in comunità familiare	Collocamento in comunità di accoglienza	Collocamento in istituto per minori	Inserimento in altra famiglia affidataria	Interruzione dell'affidamento	Permanenza oltre 18 anni	Altro	Totale	N. affidati
Piemonte	47,4	5,3	26,3	-	5,3	-	5,3	5,3	-	-	100,0	19
Valle d'Aosta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-
Liguria	33,3	-	22,2	-	11,1	-	-	-	22,2	11,1	100,0	9
Lombardia	18,8	-	25,0	12,5	-	-	-	6,3	31,3	6,3	100,0	16
Trentino Alto Adige	60,0	-	13,3	-	6,7	-	6,7	-	6,7	6,7	100,0	15
Veneto	35,7	14,3	7,1	-	7,1	-	-	21,4	14,3	-	100,0	14
Friuli Venezia Giulia	25,0	-	-	25,0	-	-	-	-	25,0	-	100,0	4
Emilia Romagna	22,2	-	33,3	-	-	-	22,2	-	-	22,2	100,0	9
Toscana	7,7	-	69,2	-	-	-	7,7	-	7,7	7,7	100,0	13
Umbria	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-
Marche	44,4	-	22,2	-	22,2	-	-	-	-	11,1	100,0	1
Lazio	22,2	11,1	22,2	-	-	-	-	11,1	33,3	-	100,0	9
Abruzzo	20,0	20,0	60,0	-	-	-	-	-	-	-	100,0	9
Molise	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puglia	61,4	-	13,6	4,5	2,3	9,1	-	-	6,8	2,3	100,0	5
Basilicata	33,3	-	33,3	-	-	-	33,3	-	-	-	100,0	44
Campania	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	3
Calabria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	9
Sicilia	66,7	-	33,3	-	-	-	-	-	-	-	100,0	6
Sardegna	15,8	10,5	-	10,5	10,5	5,3	-	5,3	42,1	-	100,0	19
Totale	41,2	3,4	20,6	3,4	4,9	2,5	3,4	3,4	13,2	3,9	100,0	204

Senza risposta: 9 casi pari al 4,2% del totale complessivo

9. Distribuzione dei dati riferiti ai servizi e alle modalità di gestione dell'affidamento familiare al 30 giugno 1999

Tavola 9.1 - Tipologia dell'ente titolare

	Valori assoluti	Valori percentuali
Comune	632	61,5
Azienda ASL	368	35,8
Comprensorio	13	1,3
Altro	14	1,4
Totale	1.027	100,0

Tavola 5.2 - Istituzione di centri specifici

	Valori assoluti	Valori percentuali
Si	220	21,4
No	807	78,6
Totale	1.027	100,0

Tavola 5.3 - Atti amministrativi adottati per l'istituzione di centri di affidamento familiare (risposte multiple)

	Valori assoluti	Valori percentuali
Delibera istitutiva del servizio	137	63,4
Regolamento di gestione del servizio	103	47,7
Circolare interna	26	12,0
Modalità operativa (protocollo) d'intesa tra ASL e Comuni	107	49,5
Altri atti amministrativi	70	32,4
Totale (base di calcolo)	216	-

Senza risposta: 4 casi pari all'1,8% del totale complessivo

Tavola 5.4 - Modalità operative di intesa con l'autorità giudiziaria minorile

	Valori assoluti	Valori percentuali
Giudice minorile	125	12,2
Giudice tutelare	22	2,1
Entrambi	83	8,1
Nessuna modalità di intesa	796	77,6
Totale	1.026	100,0

Senza risposta: 1 caso pari allo 0,1% del totale complessivo

Tavola 9.5 - Figure professionali stabilmente coinvolte nella gestione dell'affidamento familiare

Numero complessivo	
Assistente sociale	3.142
Psicologo	1.143
Pedagogista	89
Neuropsichiatra	186
Educatore professionale	236
Altre figure professionali	124

Tavola 9.6 - Consulenti coinvolti nel corso del progetto di affidamento (risposte multiple)

	Valori assoluti	Valori percentuali
Pediatra	297	33,2
Tecnico di riabilitazione	124	13,9
Avvocato	146	16,3
Psichiatra/neuropsichiatra	442	49,4
Altre figure professionali	697	78,0
Totale (base di calcolo)	894	-

Senza risposta: 133 casi pari al 12,9% del totale complessivo

Tavola 9.7 - Tipo di équipe permanente per la gestione dell'affidamento familiare

	Valori assoluti	Valori percentuali
Non esiste équipe	643	62,7
Interna	187	18,2
Interistituzionale	193	18,8
Entrambe	3	0,3
Totale	1.026	100,0

Senza risposta: 1 caso pari allo 0,1% del totale complessivo

Tavola 9.8 - Attività formative (risposte multiple)

	Valori assoluti	Valori percentuali
Formazione preliminare all'apertura del servizio	207	30,6
Aggiornamento in itinere	612	90,5
Supervisione	194	28,7
Totale (base di calcolo)	676	-

Senza risposta: 351 casi pari al 34,2% del totale complessivo

Tavola 9.9 - Funzioni istruttorie espletate dal servizio (risposte multiple)

	Valori assoluti	Valori percentuali
Azioni di promozione dell'affidamento familiare	602	61,4
Valutazione dell'idoneità genitoriale del nucleo di origine	896	91,3
Analisi del rischio evolutivo del minore	879	89,6
Analisi e valutazione dei requisiti della famiglia affidataria	872	88,9
Preparazione/formazione della famiglia affidataria	685	69,8
Preparazione della famiglia di origine	809	82,5
Preparazione del minore	791	80,6
Totale (base di calcolo)	981	-

Senza risposta: 46 casi pari al 4,5% del totale complessivo

Tavola 9.10 - Funzioni svolte dal servizio nella gestione dell'affidamento familiare (risposte multiple)

	Valori assoluti	Valori percentuali
Sostegno alla famiglia affidataria	958	94,8
Sostegno alla famiglia di origine	886	87,6
Sostegno al minore	921	91,1
Regolamentazione dell'affidamento	857	84,8
Verifica dell'andamento dell'affidamento	975	96,4
Coordinamento e gestione in rete del progetto	721	71,3
Totale (base di calcolo)	1.011	-

Senza risposta: 16 casi pari all'1,6% del totale complessivo

Tavola 9.11 - Enti promotori delle campagne informative e promozionali sull'affidamento familiare nel periodo 1 gennaio 1998 - 30 giugno 1999 (risposte multiple)

	Valori assoluti	Valori percentuali
Comune	259	71,0
Provincia	125	34,2
Consorzio tra Comuni	45	12,3
ASL	186	51,0
Ente convenzionato	2	0,5
ANFAA	23	6,3
Altri enti	73	20,0
Totale (base di calcolo)	365	-

Senza risposta: 662 casi pari al 64,5% del totale complessivo

Tavola 9.12 - Strumenti utilizzati nelle campagne informative (risposte multiple)

	Valori assoluti	Valori percentuali
Diffusione di opuscoli informativi	319	83,3
Incontri pubblici	290	75,7
Rapporti con i <i>media</i> locali	177	46,2
Attivazione di gruppi di sostegno di famiglie affidatarie	163	42,6
Interventi nella scuola rivolti ad adulti	120	31,3
Corsi di formazione per famiglie affidatarie	135	35,2
Interventi nella scuola rivolti agli allievi	88	23,0
Realizzazione di video o altri strumenti	69	18,0
Totale (base di calcolo)	383	-

Senza risposta: 644 casi pari al 62,7% del totale complessivo

Tavola 9.13 - Numero di affidamenti promossi, terminati e in corso negli anni 1996, 1997, 1998

	Promossi	Terminati	In corso
Anno 1996	1.304	685	4.909
Anno 1997	1.627	785	5.883
Anno 1998	1.935	1.054	6.794

Tavola 9.14 - Fattori di incidenza sull'andamento degli affidamenti familiari (valori percentuali)

	Scarsità del personale	Scarsità qualificazione del personale addetto	Sovrapposizione di competenze e conflitti tra enti	Scarsità risorse finanziate	Scarsità amministratori politici	Scarsa sensibilità dirigenti tecnici e amministratori	Scarsa sensibilità popolazione	Scarsa sensibilizzazione della popolazione	Difficoltà reperimento famiglie affiliate	Difficoltà con l'autorità giudiziaria	Difficoltà con le associazioni	Complessità intervento con le famiglie di origine	Mancanza di supervisione
Per niente	13,4	34,4	40,9	24,8	27,8	31,3	6,1	7,1	38,1	38,3	8,0	18,5	
Poco	16,3	30,3	24,8	29,4	29,7	28,7	13,0	12,5	35,2	33,6	15,9	19,4	
Abbastanza	32,8	25,0	21,4	29,1	25,5	24,2	43,0	31,5	21,4	20,2	43,4	34,5	
Molto	37,5	10,3	13,0	16,7	17,0	15,8	38,0	48,9	5,2	7,9	32,8	27,6	
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
(N.)	1.007	1.007	1.011	1.007	1.007	1.007	1.008	1.002	1.010	979	1.003	963	

Tavola 9.15 - Valutazione dell'andamento futuro degli affidamenti familiari

	Valori assoluti	Valori percentuali
In aumento	569	56,6
Stazionario	390	38,8
In diminuzione	47	4,7
Totale	1.006	100,0

Senza risposta: 21 casi pari al 2% del totale complessivo

10. Distribuzione dei dati riferiti ai servizi e alle modalità di gestione dell'affidamento familiare al 30 giugno 1999 suddivisi per regione

Tavola 10.1 - Tipologia ente titolare (valori percentuali)

	Comune	Azienda ASL	Altro	Totale	N. servizi
Piemonte	24,2	66,7	9,1	100,0	66
Valle d'Aosta	13,3	86,7	-	100,0	15
Liguria	92,3	3,8	3,8	100,0	26
Lombardia	44,2	55,8	-	100,0	120
Trentino Alto Adige	9,4	50,0	40,6	100,0	32
Veneto	54,7	45,3	-	100,0	86
Friuli Venezia Giulia	84,2	15,8	-	100,0	19
Emilia Romagna	16,1	80,6	3,2	100,0	31
Toscana	51,9	48,1	-	100,0	27
Umbria	53,8	46,2	-	100,0	13
Marche	27,5	72,5	-	100,0	40
Lazio	67,9	30,9	1,2	100,0	81
Abruzzo	16,0	84,0	-	100,0	25
Molise	66,7	33,3	-	100,0	3
Puglia	69,9	29,4	0,6	100,0	163
Basilicata	96,9	3,1	-	100,0	32
Campania	98,1	1,9	-	100,0	53
Calabria	55,0	30,0	15,0	100,0	20
Sicilia	97,3	2,7	-	100,0	112
Sardegna	88,9	9,5	1,6	100,0	63
Totale	61,5	35,8	2,7	100,0	1.027

Tavola 10.2 - Istituzione di centri specifici (valori percentuali)

	No	Si	Totale	N. servizi
Piemonte	77,3	22,7	100,0	66
Valle d'Aosta	100,0	-	100,0	15
Liguria	69,2	30,8	100,0	26
Lombardia	70,8	29,2	100,0	120
Trentino Alto Adige	100,0	-	100,0	32
Veneto	87,2	12,8	100,0	86
Friuli Venezia Giulia	89,5	10,5	100,0	19
Emilia Romagna	54,8	45,2	100,0	31
Toscana	40,7	59,3	100,0	27
Umbria	53,8	46,2	100,0	13
Marche	90,0	10,0	100,0	40
Lazio	93,8	6,2	100,0	81
Abruzzo	84,0	16,0	100,0	25
Molise	100,0	-	100,0	3
Puglia	50,3	49,7	100,0	163
Basilicata	93,8	6,3	100,0	32
Campania	92,5	7,5	100,0	53
Calabria	80,0	20,0	100,0	20
Sicilia	95,5	4,5	100,0	112
Sardegna	93,7	6,3	100,0	63
Totale	78,6	21,4	100,0	1.027

276 **Tavola 10.3 - Modalità operative di intesa con l'autorità giudiziaria (valori percentuali)**

	Giudice minorile	Giudice tutelare	Entrambi	Nessuna modalità di intesa	Totale	N. servizi
Piemonte	1,5	6,1	7,6	84,8	100,0	66
Valle d'Aosta	-	-	100,0	-	100,0	15
Liguria	11,5	11,5	7,7	69,2	100,0	26
Lombardia	4,2	3,4	5,9	86,6	100,0	119
Trentino Alto Adige	-	3,1	96,9	-	100,0	32
Veneto	8,1	2,3	4,7	84,9	100,0	86
Friuli Venezia Giulia	10,5	-	-	89,5	100,0	19
Emilia Romagna	12,9	-	19,4	67,7	100,0	31
Toscana	11,1	-	18,5	70,4	100,0	27
Umbria	-	-	7,7	92,3	100,0	13
Marche	10,0	-	-	90,0	100,0	40
Lazio	3,7	3,7	4,9	87,7	100,0	81
Abruzzo	8,0	-	4,0	88,0	100,0	25
Molise	33,3	33,3	33,3	-	100,0	3
Puglia	28,2	-	16,6	55,2	100,0	163
Basilicata	56,3	-	-	43,8	100,0	32
Campania	13,2	-	24,5	62,3	100,0	53
Calabria	5,0	-	-	95,0	100,0	20
Sicilia	6,3	4,5	2,7	86,6	100,0	112
Sardegna	17,5	-	4,8	77,8	100,0	63
Totale	12,2	2,1	8,1	77,6	100,0	1026

Senza risposta: un caso pari allo 0,1% del totale complessivo

Tavola 10.4 - Tipo di équipe permanente per la gestione dell'affidamento familiare (valori percentuali)

	Nessuna	Interna al servizio	Interistituzionale	Entrambe	Totale	N. servizi
Piemonte	42,4	16,7	40,9	-	100,0	66
Valle d'Aosta	100,0	-	-	-	100,0	15
Liguria	34,6	26,9	38,5	-	100,0	26
Lombardia	38,7	42,9	17,6	0,8	100,0	119
Trentino Alto Adige	93,8	6,3	-	-	100,0	32
Veneto	74,4	20,9	4,7	-	100,0	86
Friuli Venezia Giulia	78,9	5,3	15,8	-	100,0	19
Emilia Romagna	35,5	54,8	6,5	3,2	100,0	31
Toscana	18,5	40,7	40,7	-	100,0	27
Umbria	46,2	7,7	46,2	-	100,0	13
Marche	57,5	35,0	7,5	-	100,0	40
Lazio	75,3	2,5	21,0	1,2	100,0	81
Abruzzo	24,0	56,0	20,0	-	100,0	25
Molise	66,7	33,3	-	-	100,0	3
Puglia	42,3	12,3	45,4	-	100,0	163
Basilicata	96,9	-	3,1	-	100,0	32
Campania	83,0	7,5	9,4	-	100,0	53
Calabria	70,0	25,0	5,0	-	100,0	20
Sicilia	96,4	2,7	0,9	-	100,0	112
Sardegna	88,9	7,9	3,2	-	100,0	63
Totale	62,7	18,2	18,8	0,3	100,0	1.026

Senza risposta: un caso pari allo 0,1% del totale complessivo

Tavola 10.5 - Attività formative realizzate (risposte multiple)

	Formazione preliminare all'apertura del servizio	Aggiornamento in itinere	Supervisione	Totale (base di calcolo)
Piemonte	28,0	94,0	24,0	50
Valle d'Aosta	-	100,0	-	2
Liguria	56,3	93,8	12,5	16
Lombardia	37,6	92,5	54,8	93
Trentino Alto Adige	12,5	91,7	66,7	24
Veneto	31,6	90,8	30,3	76
Friuli Venezia Giulia	15,4	100,0	38,5	13
Emilia Romagna	24,1	96,6	44,8	29
Toscana	59,1	77,3	36,4	22
Umbria	44,4	88,9	55,6	9
Marche	21,9	93,8	34,4	32
Lazio	12,7	85,5	20,0	55
Abruzzo	35,3	88,2	23,5	17
Molise	100,0	100,0	-	1
Puglia	36,3	91,2	18,6	113
Basilicata	11,1	88,9	-	9
Campania	26,3	94,7	15,8	19
Calabria	23,1	84,6	23,1	13
Sicilia	14,0	90,7	4,7	43
Sardegna	47,5	82,5	10,0	40
Totale	30,6	90,5	28,7	676

Senza risposta: 351 casi pari al 34,2% del totale complessivo

Tavola 10.6 - Campagne informative e promozionali sull'affidamento familiare in corso nel periodo 1.1.1998 - 30.6.1999

	Numero complessivo
Piemonte	21
Valle d'Aosta	-
Liguria	2
Lombardia	10
Trentino Alto Adige	9
Veneto	21
Friuli Venezia Giulia	5
Emilia Romagna	16
Toscana	26
Umbria	-
Marche	9
Lazio	10
Abruzzo	5
Molise	-
Puglia	72
Basilicata	1
Campania	9
Calabria	-
Sicilia	11
Sardegna	8
Totale	235

Tavola 10.7 - Campagne informative e promozionali sull'affidamento familiare terminate nel periodo 1 gennaio 1998 - 30 giugno 1999

	Numero complessivo
Piemonte	35
Valle d'Aosta	-
Liguria	11
Lombardia	66
Trentino Alto Adige	8
Veneto	48
Friuli Venezia Giulia	6
Emilia Romagna	32
Toscana	18
Umbria	2
Marche	8
Lazio	19
Abruzzo	3
Molise	-
Puglia	196
Basilicata	4
Campania	11
Calabria	3
Sicilia	20
Sardegna	14
Totale	504

Tavola 10.8 - Numero complessivo di affidamenti familiari promossi, terminati e in corso nel 1998

	Promossi	Terminati	In corso
Piemonte	179	144	770
Valle d'Aosta	12	9	73
Liguria	92	2	37
Lombardia	300	211	1.135
Trentino Alto Adige	62	61	332
Veneto	186	105	517
Friuli Venezia Giulia	9	8	53
Emilia Romagna	140	110	816
Toscana	84	43	458
Umbria	38	22	113
Marche	58	24	228
Lazio	144	53	528
Abruzzo	16	16	27
Molise	2	3	2
Puglia	242	89	864
Basilicata	22	12	99
Campania	84	40	53
Calabria	33	18	63
Sicilia	181	50	364
Sardegna	51	34	262
Totale	1.935	1.054	6.794

Tavola 10.9 - Contributo economico mensile erogato alla famiglia affidataria (media aritmetica, moda, minimo e massimo; valori in lire)

	Media	Moda	Minimo	Massimo	N. servizi
Piemonte	517.456	500.000	0	900.000	66
Valle d'Aosta	723.400	723.400	723.400	723.400	15
Liguria	288.692	0	0	700.000	26
Lombardia	390.067	0	0	800.000	119
Trentino Alto Adige	829.594	841.000	0	1.000.000	32
Veneto	345.465	0	0	907.000	86
Friuli Venezia Giulia	667.153	750.000	0	750.000	19
Emilia Romagna	706.774	700.000	0	1.000.000	31
Toscana	521.221	600.000	0	769.000	27
Umbria	321.667	500.000	0	650.000	12
Marche	251.250	0	0	650.000	40
Lazio	366.242	0	0	850.000	81
Abruzzo	76.000	0	0	900.000	25
Molise	400.000	600.000	0	600.000	3
Puglia	163.209	0	0	630.000	163
Basilicata	335.625	360.000	0	360.000	32
Campania	297.534	0	0	900.000	50
Calabria	405.000	600.000	0	600.000	20
Sicilia	295.685	0	0	1.000.000	111
Sardegna	513.566	0	0	820.000	63
Totale	368.280	0	0	1.000.000	1.021

Senza risposta: 6 casi pari allo 0,6% del totale complessivo

Tavola 10.10 - Valutazione sull'andamento futuro dell'affidamento familiare nel territorio (valori percentuali)

	In aumento	In diminuzione	Stazionario	Totale	N. servizi
Piemonte	61,5	-	38,5	100,0	65
Valle d'Aosta	46,7	6,7	46,7	100,0	15
Liguria	69,2	-	30,8	100,0	26
Lombardia	53,0	8,5	38,5	100,0	117
Trentino Alto Adige	34,5	10,3	55,2	100,0	29
Veneto	73,3	1,2	25,6	100,0	86
Friuli Venezia Giulia	57,9	5,3	36,8	100,0	19
Emilia Romagna	77,4	-	22,6	100,0	31
Toscana	80,0	-	20,0	100,0	25
Umbria	72,7	-	27,3	100,0	11
Marche	65,0	5,0	30,0	100,0	40
Lazio	45,0	8,8	46,3	100,0	80
Abruzzo	38,1	-	61,9	100,0	21
Molise	100,0	-	-	100,0	3
Puglia	53,7	3,1	43,2	100,0	162
Basilicata	41,9	12,9	45,2	100,0	31
Campania	61,5	5,8	32,7	100,0	52
Calabria	47,4	10,5	42,1	100,0	19
Sicilia	58,6	3,6	37,8	100,0	111
Sardegna	42,9	6,3	50,8	100,0	63
Totale	56,6	4,7	38,8	100,0	1.006

Senza risposta: 21 casi pari al 2% del totale complessivo

Riferimenti bibliografici

La bibliografia di seguito presentata è stata tratta dal catalogo della Biblioteca Innocenti, consultabile nei siti www.biblioteca.istitutodeglinnocenti.it e www.minori.it.

Le citazioni bibliografiche sono relative ai documenti pubblicati o realizzati dal 1995 in poi.

I documenti citati sono conservati e disponibili per la consultazione presso la Biblioteca Innocenti.

MONOGRAFIE

L'adozione / Luigi Fadiga. - Bologna : Il mulino, c1999. - 127 p. ; 20 cm (Farsi un'idea ; 32). - Bibliografia: p. 125-127.

Adozione, adozione internazionale, affidamento / (a cura di) Walter Nanni. - Casale Monferrato : Piemme, 1995. - 164 p. ; 21 cm. - (Biblioteca della solidarietà ; 23). - Tit. del dorso: Adozione. - Bibliografia: p. 157-162.

Atti del Convegno L'adozione in bianco e nero, Verona 24 - 25 novembre, 1994. - Padova : Cieffe, 1995. - 160 p. ; 24 cm. - Consultorio familiare, a. 9, n. 1/2 (1995).

L'affidamento : l'esperienza delle famiglie e i servizi / Franco Garelli ; con scritti di Raffaella Ferrero Camoletto e Daniela Teagno. - Roma : Carocci, 2000. - 195 p. ; 22 cm. - (Biblioteca di testi e studi. Sociologia ; 138). Bibliografia: p. 193-195.

Affidamento familiare : un affetto in più per crescere, per vivere meglio. - [1997]. - 1 cartella (mat. vario) ; 31 cm. - Cartella distribuita al Convegno tenuto a Reggio Calabria nel 1997. - Sul front.: Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali; Coordinamento nazionale "Dalla parte dei bambini" e Comune di Reggio Calabria.

L'affidamento familiare in Emilia-Romagna / Regione Emilia-Romagna, Direzione generale politiche sociali, Direzione generale sistemi informativi e tematica. - Milano : F. Angeli, c2000. - 304 p. ; 23 cm. - (Statistica ; 8). - Bibliografia: p. 299-302.

L'affidamento familiare si impara a scuola : nove unità didattiche per i bambini delle classi materne ed elementari / Luisa Alloero, Marina Farri, Marisa Pavone, Lucia Re, Aura Rosati. - Torino : UTET, c1997. - VIII, 95 p. ; 21 cm. - Bibliografia: p. 93-95.

L'affidamento familiare [Videoregistrazione] / regia: Enrico Cerasuolo ; coordinamento Mauro Tenaglia. - 1 videocassetta (25 min). - Torino : Provincia di Torino.

Affidati a un bambino / Provincia di Perugia ; Regione dell'Umbria. - [125] p. ; 30 cm. Fuori commercio.

Affido : un affetto in più per crescere, per vivere : Relazione finale sull'iniziativa del numero verde 23 dicembre 1996 - 28 febbraio 1997 / Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Affari Sociali ; Centro nazionale di documentazione ed analisi sui minori, Istituto degli Innocenti - Firenze. - [S.l. : s.n.], [1997?]. - [39] p. ; 30 cm.

Affido : un affetto in più per crescere, per vivere : Report statistico sull'utilizzo del numero verde nei primi 12 giorni di attività / Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Affari Sociali ; Centro Nazionale di Documentazione ed Analisi sui Minori, Istituto degli Innocenti - Firenze. - [S.l. : s.n.], [1997?]. - [23] p. ; 30 cm.

Affido : una risorsa per il bambino e i suoi legami familiari / Comune di Vicenza, Assessorato agli interventi sociali. - Vicenza : [s.n., 1996?]. - 311 p. ; 24 cm. Fuori commercio.

Affido congiunto e mediazione familiare : linee di riforma nell'affidamento dei figli / Elena Bellisario, Silvia Mazzoni ; introduzione di Liliana Rossi Carleo. - Roma : SEAM, 1998. - 159 p. ; 21 cm. - (Bambini; 1). - Bibliografia: p. 89-92.

L'affido familiare : un modello di intervento : manuale per gli operatori dei servizi / a cura del CAM, Centro ausiliario per i problemi minorili. - Milano : F. Angeli, c1998. - 223 p. ; 22 cm. - Bibliografia: p. 219-222.

L'affido familiare oggi : una ricerca per ridefinire la rotta : atti del Convegno di studio / a cura di M. G. Cardillo, M. Deidda, L. Maglio, C. Muzio. - [S.l. : s.n.], stampa 1997 (Genova : Tip. Araldica). - 194 ; 24 cm. Fuori commercio.

Appartenenze : comprendere la complessità dell'affido familiare / Giuliano Arrigoni, Franco Dell'Olio. - Milano : F. Angeli, c1998. - 191 p. ; 22 cm. (Politiche e servizi sociali ; 50).- Bibliografia: p. 189-191.

L'applicazione delle legge 4.5.1983 n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" negli anni 1993-1999 / Ministero della giustizia, Ufficio centrale per la giustizia minorile, Divisione I ; a cura del Servizio statistica e ricerca. - 38 p., 17 c. di tav. ; 30 cm. Fuori commercio.

Avere due famiglie : immagini, realtà e prospettive dell'affido eterofamiliare / a cura di Annamaria Dell'Antonio. - Milano : Unicopli, stampa 1996. - 181 p. ; 21 cm

Il bambino, le due famiglie, i servizi sociali : il tetraedro dell'affido / Maria Clelia Zurlo ; prefazione di Adele Nunziante Cesaro. - Napoli : Edizioni scientifiche italiane, c1997. - 148 p. ; 21 cm. - Bibliografia: p. 143-148.

Il diario di Fandino / Rete Bambini e ragazzi al sud ; illustrato da Elisabetta de Palma. - Molfetta : La meridiana, c2001. - 45 p. : ill. ; 19 cm.

Le due famiglie : esperienze di affidamento familiare nei racconti dei protagonisti / Emilia De Rienzo, Costanza Saccoccio, Mario Tortello ; commento psicologico di Guido Cattabeni ; nota giuridica di Giorgio Battistacci. - Rist. Torino : Rosenberg & Sellier, 1989 (stampa 1990). - 340 p. ; 21 cm. - (Quaderni di promozione sociale ; 10)

Una famiglia per amico : Campagna di sensibilizzazione sull'affidamento familiare / Comune di Taranto, Assessorato ai servizi sociali. - [Taranto] : , 1998. - [43] p. ; 30 cm.

Le famiglie affidatarie, i servizi sociali, i servizi sanitari e l'affidamento / Ufficio del Tutore pubblico dei minori della Regione Friuli Venezia Giulia; in collaborazione con il Coordinamento regionale di tutela dei minori del Friuli Venezia Giulia. - [1999?]. - 88 p. ; 30 cm. Fuori commercio

Figli al confine : una ricerca multimetodologica sull'affidamento familiare / Ondina Greco, Raffaella Iafrate ; prefazione di Eugenia Scabini. - Milano : F. Angeli, c2001. - 223 p. ; 23 cm. - (Psicologia sociale e psicoterapia della famiglia ; 23). - Bibliografia: p. 210-223.

Immagini e parole sull'affido familiare : l'affido un caldo nido : elaborati alunni scuole medie anni scolastici 1995/96 1996/97 / Regione Marche, Azienda USL n. 4 Senigallia ; in collaborazione con Distretto scolastico n. 6 ; a cura di Franca Morbidelli, Maria Patrizia Spinaci. - [S.l. : s.n.], stampa 1999 (Ostra Vetere : Tecnostampa). - 349 p. : ill. ; 24 cm. Fuori commercio.

Italia - Europa : alla ricerca di nuovi modelli di tutela per l'infanzia e l'adolescenza / a cura del CAM, Centro ausiliario per i problemi minorili. - Milano : F. Angeli, c2001. - 126 p. ; 23 cm. - (Politiche e servizi sociali ; 110). - Atti di un Convegno tenuto nel 2000.

Marcia dell'affido / Provincia di Perugia - Servizio ricerca documentazione e promozione sociale ; Aziende sanitarie regionali dell'Umbria N.1-2-3. - [1996?]. - [79] p. ; 21 cm. Fuori commercio.

La mia famiglia è come un ... baobab : raccolta di elaborati sul tema dell'accoglienza / [redazione a cura di Alessandra Munari, Silvia Ranzato]. - Padova : Comune di Padova, Settore interventi sociali, [1996?]. - 72 p. : ill. ; 30 cm. Complemento del tit. in cop.: I temi dell'accoglienza, della diversità, della solidarietà nelle immagini e nelle parole dei bambini della scuola elementare. - Il Nome delle curatrici si ricava dal colophon. Fuori commercio.

Minori in difficoltà e affido familiare : aggiornamento dati al 1 aprile 1994 / Provincia di Perugia, Assessorato alle attività sociali, culturali e sportive. - [Perugia] : Progetto affidi, stampa 1996. - 84 p. ; 25 cm. Fuori commercio.

Mostrami come si accoglie : libri, film e informazioni utili su accoglienza temporanea, affidamento familiare e adozione di minori / a cura dell'Ufficio per il Sistema bibliotecario trentino. - Trento : Giunta della Provincia autonoma di Trento, 2001. - 107 p. ; 24 cm. - (Quaderni Trentino cultura ; 3).

In testa al front.: A.C.F.A., Associazione comunità famiglie accoglienti; Associazione famiglie insieme

Nascere "sieropositivi", crescere in famiglie accoglienti : bambini, AIDS, affidamento familiare / Lia Sanicola, Serenella Oletto, Carlo Giaquinto. - Napoli : Liguori, 1999. - IX, 193 p. ; 21 cm. - (Formazione. Servizio sociale ; 11). - Bibliografia: p. 183-193.

Le politiche locali contro l'esclusione sociale / Commissione di indagine sulla povertà e sull'emarginazione. - Roma : Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria, stampa 1996. - 125 p. ; 24 cm.

Progetto famiglia, minori, affidi / Provincia di Lecce, Assessorato ai servizi sociali. - [1997?]. - 35 cm. - 1 cartella (7 f.);

Progetto in rete sull'affido familiare / Città di Bari, Assessorato servizi sociali e comunicazione. - 1998. - [2] p. ; 33 cm.

Quale famiglia per quale minore : una ricerca sull'abbinamento nell'affido familiare / a cura di Fabio Sbattella. - Milano : F. Angeli, c1999. - 254 p. ; 22 cm. - (Politiche e servizi sociali ; 60). - Bibliografia: p. 251-254.

Rischio psicosociale in età evolutiva : rappresentazioni, problemi e proposte / Gabriel Levi (a cura di). - Roma : Borla, c1998. - 182 p. ; 21 cm.

Scuola di discussione e dinamiche evolutive / a cura di Aureliano Pacciolla. - stampa 1997 (San Severino Marche : Fotolitografia cooperativa di solidarietà Berta 80) 1997. - 317 p. ; 21 cm.

Scuola di discussione. Famiglia e scuola / a cura di Aureliano Pacciolla. - stampa 1998 (San Severino Marche : Fotolitografia cooperativa di solidarietà Berta 80) 1998. - 316 p. ; 21 cm

Il sostegno per le famiglie affidatarie : la storia e il percorso costruiti insieme : i sette gruppi raccontano la loro esperienza, ottobre 95 - giugno 96, [1996?]. - [74] c. ; 30 cm.

In testa al front.: Comune Torino, Assessorato ai servizi sociali e rapporti con le aziende sanitarie. Fuori commercio

Ti racconto l'affidamento : una fiaba illustrata da Pucci Violi / Donata Micucci, Frida Tonizzo. - Torino : UTET Libreria, c1997. - [36] p. ; 22 cm

Torino cerca 200 famiglie a cui affidare chi ha bisogno di una mano per crescere / Città di Torino, Assessorato ai servizi sociali e rapporti con le aziende sanitarie. - [1997?]. - 1 Cartella, 30 cm.

La tutela del minore : protezione dei bambini e funzione genitoriale / a cura di Dante Ghezzi e Francesco Vadilonga. - Milano : R. Cortina, c1996, stampa 1997. - XXII, 415 p. ; 21 cm. - (Psicologia McGraw-Hill ; 38). - Bibliografia: p. 407-415.

ARTICOLI

Affidato e figli della famiglia affidataria / Vanna Riva.

Bibliografia: p. 12.

In: Prospettive sociali e sanitarie. - A. 32, n. 4 (1 mar. 2002), p. 10-12.

Affido : una rete di relazioni familiari / di Mariarosaria Monaco, Roberta Monsignore.

Bibliografia: p. [15].

In: Pedagogika.it. - A. 3, n. 10 (luglio/ag. 1999), p. [13-15].

L'appartenenza del bambino in affido familiare / Giampiero Piccoli.

Bibliografia: p. 704.

In: Psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza. - Vol. 68, n. 5-6 (sett./dic. 2001), p. 695-704.

Fra due famiglie / Eugenia Scabini.

Bibliografia: p. 55.

In: Psicologia contemporanea. - A. 28, n. 164 (mar./apr. 2001), p. [50]-55.

Idoneità educativa e vissuti del minore / di Mimma Tafà.

In: Minori giustizia. - 1997, n. 4, p. 74-88.

Principi e linee guida della riunificazione familiare / Anthony N. Maluccio.

Bibliografia: p. 61-62.

In: Servizi sociali. - A. 25 (1998), n. 3, p. 24-62.

La prospettiva dell'attaccamento nello studio delle funzioni genitoriali sostitutive / Barbara Ongari. - Bibliografia: p. 46.

In: Prospettive psicoanalitiche nel lavoro istituzionale. - Vol. 17, n. 1 (genn./apr. 1999), p. [32]-46.

Ritorno al nido / di Valentina Ghetti.

In: Vivere oggi. - A. 15, n. 8 (ott. 2001), p. 9-13.

Adozione nazionale : alcune riflessioni / a cura di Santo Di Nuovo.

Bibliografia: p. 177-178.

In: Psicologia clinica dello sviluppo. - A. 4, n. 1 (apr. 2000), p. 165-185.

L'affidamento di minori: la complessità istituzionale e soggettiva / Giuliano Arrigoni, Franco Dell'Olio.

Bibliografia: p. 246.

In: Psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza. - Vol. 66, n. 2 (mar./apr. 1999), p. 237-246.

L'affidamento familiare / [di Anna Abburrà].

Bibliografia: p. 58.

In: Rassegna di servizio sociale. - A. 34, n. 3 (luglio/sett. 1995), p. 49-58.

L'affidamento familiare dell'adolescente / Daniela Gregori, Roberta Zoldan.

Bibliografia: p. 20.

In: Prospettive sociali e sanitarie. - A. 31, n. 10 (giugno 2001), p. 19-20.

Affidamento familiare e dintorni / di Francesco Gatti

In: L'educatore professionale. - N. 16 (genn./apr. 1998), p. 33-44.

L'affidamento familiare, i bisogni del bambino e la risposta dell'empatia / di Claudio Foti.

In: Minori giustizia. - 1996, n. 2, p. 28-50.

L'affidamento familiare, i servizi e la comunità locale / [Valerio Ducci].

Relazione tenuta al Corso di formazione per operatori sociali sul tema Funzioni di sostegno alle famiglie e alla genitorialità, 1999. - Nome dell'A. a pag. 51.

In: Rassegna di servizio sociale. - A. 38, n. 2 (apr./giugno 1999), p. 44-51.

L'affidamento nella prassi / di Melita Cavallo.

In: Il bambino incompiuto. - A. 13, n. 6 (dic. 1996).

Gli affidi in Emilia-Romagna nel biennio 1995-96 : risultati di un'indagine

In: Autonomie locali e servizi sociali: vademecum a schede. - Ser. 21, n. 3 (dic. 1998), p. 471-480.

Affido : una rete di relazioni familiari / di Mariarosaria Monaco, Roberta Monsignore.

Bibliografia: p. [15].

In: Pedagogika.it. - A. 3, n. 10 (luglio/ag. 1999), p. [13-15].

L'affido come progetto di tutela del bambino e di recupero della sua famiglia / di Dante Grezzi.

Relazione presentata al Convegno "Affido: una risorsa per il bambino e i suoi legami familiari", Vicenza, 1995.

In: Minori giustizia. - 1996, n. 2, p. 59-73.

L'affido familiare : identità e realtà / Giampiero Piccoli.

Tit. parallelo in inglese.

In: *Psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza*. - Vol. 65, n. 5 (sett./ott. 1998), p. 577-588.

L'affido familiare : strumento riparativo o iatrogeno / Giacomina Bergamaschi, Flavia Facco.

In: *Prospettive sociali e sanitarie*. - A. 28, n. 8 (1 magg. 1998), p. 14-17.

L'affido familiare degli adolescenti / Francesca Mazzucchelli.

In: *Prospettive sociali e sanitarie*. - A. 28, n. 10 (1 giugno 1998), p. 17-19.

Affido familiare e psicoterapia / Francesca Mazzucchelli.

In: *Prospettive sociali e sanitarie*. - A. 25, n. 13 (15 luglio 1995), p. 4-6.

Affido familiare, istruzioni per l'uso / Maria Deidda, Patrizia Gatti.

Bibliografia: p. 17.

In: *Prospettive sociali e sanitarie*. - A. 29, n. 14 (1/15 ag. 1999), p. 12-17.

L'affido nel quadro degli interventi per l'età evolutiva / Tiziano Vecchiato.

In: *Politiche sociali*. - A. 2 (1997), n. 2, p. 45-60.

L'affido nel quadro degli interventi per l'età evolutiva / Tiziano Vecchiato.

In: *Servizi sociali*. - A. 25 (1998), n. 1, p. 33-47.

L'aiuto alla famiglia d'origine nel rientro del minore affidato / Dario Angelo Colombo.

Bibliografia: p. 62.

In: *La famiglia*. - A. 33, 195 (magg./giugno 1999), p. 51-62.

Altre considerazioni sulla nuova legge relativa all'adozione e all'affidamento familiare / Donata Micucci.

In: *Prospettive assistenziali*. - N. 134 (apr./giugno 2001), p. 4-6.

Le ambiguità della riforma della legge sull'adozione / di Massimo Dogliotti.

Relazione tenuta al Convegno *Diventare genitori, diventare figli*, Como, 2000.

In: *Famiglia e diritto*. - A. 7 (2000), n. 4, p. 400-403.

Bisogno di famiglia e affidamenti familiari / Giovanna Zaldini

In: *Il bambino incompiuto*. - A. 13, n. 3/4 (ag. 1996), p. 61-67.

Il cerchio di sedie : la rivalità genitoriale nelle esperienze di affido / di Francesco Villa.

In: *Minori giustizia*. - 1997, n. 4, p. 89-95.

Compiti e ruolo del tribunale per i minorenni nell'affidamento familiare / di Marina Orsini.

In: *Minori giustizia*. - 1996, n. 2, p. 74-84.

- Il contributo della Regione Toscana all'attuazione della legge su adozione e affidamento. - / [Valerio Ducci].
Nome dell'A. a p. 31.
Contiene il documento: Servizio per l'affidamento familiare.
In: Rassegna di servizio sociale. -A. 33, n. 4 (ott./dic. 1994), p. 23-41.
- Dagli istituti alle comunità / Coordinamento nazionale delle comunità di accoglienza.
In: Minori giustizia. - 1997, n. 1, p. 63-73.
- Diritto alla propria famiglia e affidamento familiare : i rischi di una involuzione / Gian Franco Casciano.
In: Minori giustizia. - 1999, n. 1, p. 64-73.
- Divenire famiglia affidataria / Barbara Ongari.
Bibliografia: p. 130-132.
In: Politiche sociali e servizi. - 1997, 1, p. 107-132.
- La famiglia d'origine durante l'affidamento familiare : il ruolo dei servizi / Donatella Fiocchi
In: Prospettive assistenziali. - N. 122 (ap./giugno 1998), p. 21-25.
- "Good lesbian, bad lesbian... " : regulating heterosexuality in fostering and adoption assessments / Stephen Hicks.
Bibliografia: p. 166-168.
In: Child & family social work. - Vol. 5, issue 2 (May 2000), p. 157-168, (2000).
- Idoneità educativa e vissuti del minore / di Mimma Taf.
In: Minori giustizia. - 1997, n. 4, p. 74-88.
- In grave pericolo l'adozione dei minori senza famiglia / di Francesco Santanera.
In: La rivista di servizio sociale. - A. 39, n. 1 (marz. 1999), p. 3-21.
- L'infanzia perduta per sempre e il superamento degli istituti di assistenza / di Maria Grazia Ruggiano.
In: Minori giustizia. - 1997, n. 1, p. 14-23.
- Le inquietanti proposte del senato sull'adozione e sull'affido.
In: Prospettive assistenziali. - N. 126 (apr./giugno 1999), p. 4-7.
- Interventi comunitari, domiciliari e di accoglienza familiare dagli anni '60 agli anni '90 / Gabriella Bortolotti.
Bibliografia: p. 31-32.
In: Servizi sociali. - A. 25 (1998), n. 1, p. 9-32.
- La patologia dei processi separativi nell'affido familiare : un'ipotesi operativa / di Maria Clelia Zurlo.
In: Minori giustizia. - 1997, n. 4, p. 96-108.

Per la revisione della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori / Fabrizio Casentino.

In: Il diritto di famiglia e delle persone. - A. 26, 1 (genn./mar. 1997), p. [332]-343.

Presentazione del Servizio centralizzato contro il maltrattamento/ Liliana Carollo, Gabriella Cappellaro, Silvia Carraro, Lisa Sartorello, Nicoletta Zamperlin.

In: Prospettive sociali e sanitarie. - A. 27, n. 15/16 (1/15 sett. 1997), p. 24-25.

La presenza giudiziaria nell'affidamento familiare, garanzia di un progetto di crescita / [Piercarlo Pazé]

In: Minori giustizia. - (1996), n. 2, p. 5-16.

La revisione della legge 184/83 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori": riforma o controriforma? / Maria Grazia Floridi, Donata Micucci.

In: Politiche sociali e servizi. - A. 2, n. 2 (luglio/dic. 2000), p. [471]-480.

La riforma dell'adozione / [commento di Massimo Dogliotti].

Nome dell'A. a p. 247. - Contiene: Legge 28 marzo 2001, n. 149; Decreto legge 24 aprile 2001, n. 150.

In: Famiglia e diritto. - A. 8, n. 3 (magg./giugno 2001), p. 237-252.

Servizi locali, minori, affidamento familiare in provincia di Bari / di Antonio Nappi.

Bibliografia: p. 108-109.

In: La rivista di servizio sociale. - A. 39, n. 1 (mar. 1999), p. 99-115.

Il "sogno ricorrente" dei minori / di Francesca Mazzucchelli.

Contributo contenuto nel dossier: Esperienze di affidi specialistici.

In: Famiglia oggi. - A. 24, n. 3 (mar. 2001), p. 58-72.

La strada dal lutto alla capacità di legame nel passaggio fra due famiglie / di Ondina Greco.

Relazione presentata al Convegno "Affido: una risorsa per il bambino e i suoi legami familiari", Vicenza, 1995.

In: Minori giustizia. - 1996, n. 2, p. 17-27.

La violenza sui minori / Giovanni Manera.

Relazione presentata al Convegno La violenza sui minori, Chieti, 1996.

In: Il diritto di famiglia e delle persone. - A. 27, 2 (apr./giugno 1998), p. [635]-662.

Le altre pubblicazioni disponibili anche sul sito www.minori.it



Quaderni del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza

- n. 1 *Violenze sessuali sulle bambine e sui bambini*, marzo 1998
- n. 2 *Dossier di documentazione*, maggio 1998
- n. 3 *Infanzia e adolescenza: rassegna delle leggi regionali aggiornata al 31 dicembre 1997*, giugno 1998
- n. 4 *Figli di famiglie separate e ricostituite*, luglio 1998
- n. 5 *I "numeri" dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia*, edizione 1998, settembre 1998
- n. 6 *Dossier di documentazione*, dicembre 1998
- n. 7 *Minori e lavoro in Italia: questioni aperte*, febbraio 1999
- n. 8 *Dossier di documentazione*, aprile 1999
- n. 9 *I bambini e gli adolescenti "fuori dalla famiglia"*, ottobre 1999
- n. 10 *Infanzia e adolescenza: aggiornamento annuale della raccolta delle leggi regionali*, settembre 1999
- n. 11 *Dossier di documentazione*, novembre 1999
- n. 12 *In strada con bambini e ragazzi*, dicembre 1999
- n. 13 *Indicatori europei dell'infanzia e dell'adolescenza*, gennaio 2000
- n. 14 *Quindici città "in gioco" con la legge 285/97*, febbraio 2000
- n. 15 *Tras-formazioni: legge 285/97 e percorsi formativi*, marzo 2000
- n. 16 *Adozioni internazionali*, maggio 2000
- n. 17 *I numeri italiani*, dicembre 2000
- n. 18 *I progetti nel 2000*, gennaio 2001
- n. 19 *Le violenze sui bambini*, febbraio 2001
- n. 20 *Tras-formazioni in corso*, gennaio 2002
- n. 21 *I servizi educativi per la prima infanzia*, aprile 2002
- n. 22 *I numeri europei*, giugno 2002
- n. 23 *Pro-muovere il territorio*, giugno 2002



Cittadini in crescita

Rivista trimestrale di documentazione realizzata dal Centro nazionale di documentazione, per la conoscenza e l'aggiornamento su problematiche emergenti e su iniziative nazionali e internazionali attuate dalle istituzioni e dal privato sociale nell'ambito di infanzia, adolescenza e famiglia. Comprende contributi di analisi e proposte, resoconti sintetici di iniziative, attività e dibattiti intrapresi e sviluppati a livello internazionale e locale, e propone alcuni documenti ritenuti particolarmente significativi.



Rassegna bibliografica infanzia e adolescenza

Trimestrale di segnalazioni bibliografiche (monografie, articoli, documentazione internazionale) realizzato dal Centro nazionale in collaborazione con il Centro di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Toscana e l'Istituto degli Innocenti.



Non solo sfruttati o violenti. Relazione 2000 sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza

giugno 2001

Il Centro nazionale propone periodicamente studi e versioni preliminari di rapporti e relazioni sull'attuazione delle politiche a tutela e promozione dell'infanzia e dell'adolescenza nel Paese. Anche la Relazione 2000 riflette su questioni aperte e problematiche emergenti, sottolineando risorse e positività delle giovani generazioni, nella prospettiva di miglioramento della vita dei "cittadini in crescita".



Infanzia e adolescenza: diritti e opportunità

aprile 1998

Manuale di orientamento alla progettazione degli interventi previsti nella legge 285/97, *Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza*, realizzato dal Centro nazionale. La pubblicazione individua gli obiettivi e le modalità di attuazione della legge, le aree di intervento e gli strumenti per la progettazione. È disponibile su Cd-Rom.



Il calamaio e l'arcobaleno

luglio 2000

Questa pubblicazione, in continuità con il primo "manuale", si propone di contribuire a sostenere e diffondere la logica della progettazione e della programmazione di un piano di intervento destinato all'infanzia e all'adolescenza pensato per il territorio. Le fasi di progettazione del piano territoriale sono arricchite da approfondimenti tematici e da un'esauritiva bibliografia.

*Finito di stampare nel mese di agosto 2002
presso la tipografia Biemmegraf - Piediripa di Macerata (MC)*

